

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

262ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1993

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,
indi del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pag. 3

MOZIONI

Discussione delle mozioni 1-00149 e
1-00154 sull'Istituto per il commercio
estero

Ritiro delle mozioni e approvazione di
ordine del giorno:

MOLINARI (Verdi-La Rete)	7
MONTINI (DC)	11
GIANOTTI (PDS)	13
DE COSMO (DC)	17, 26
* BARATTA, ministro del commercio con l'estero	19
TADDEI (PDS)	27
PAIRE (Liber.)	29
MAISANO GRASSI (Verdi-La Rete)	30
TURINI (MSI-DN)	33
* MERIGGI (Rifond. Com.)	33
PERIN (Lega Nord)	34

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

«Norme per l'accertamento e la certifica-
zione di morte» (1366), d'iniziativa dei
deputati Borra ed altri (Approvato dalla 12ª
Commissione permanente della Camera dei
deputati);

«Norme per l'accertamento della morte»
(421), d'iniziativa del senatore Condorelli e
di altri senatori
(Relazione orale)

Approvazione del disegno di legge
n. 1366:

PRESIDENTE	Pag. 52
BETTONI BRANDANI (PDS), relatore	36, 50, 53
MANARA (Lega Nord)	38, 56
* DIONISI (Rifond. Com.)	39
* ROVEDA (Lega Nord)	43
ORSINI (DC)	48, 52, 53
MAZZUCONI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	51, 53

SIGNORELLI (MSI-DN)	Pag. 52
TORLONTANO (PDS)	56
* RIZ (Misto-SVP)	57
MARTELLI (Liber.)	58
ROCCHI (Verdi-La Rete)	58
* ZUFFA (PDS)	59
* CARRARA (DC)	60
STRUFFI (PSI)	60

PROPOSTA DI INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1540:

PRESIDENTE	60, 61
* PARISI Vittorio (Rifond. Com.)	61

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE	61
------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

«Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina tributaria del reddito di impresa alle disposizioni contenute nei decreti legislativi 9 aprile 1991, n. 127, e 27 gennaio 1992, n. 87» (1686) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

* FAVILLA (DC), relatore	62 e passim
* PAGLIARINI (Lega Nord)	63, 68, 72
GAROFALO (PDS)	64, 73, 75
* DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze	66 e passim
FERRARA Vito (Verdi-La Rete)	75
LEONARDI (DC)	75

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 1993, n. 444, recante misure urgenti per l'attuazione del riassetto del settore delle telecomunicazioni» (1706) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

FABRIS (DC), relatore	76, 79
PINNA (PDS)	77, 81
* PAGLIARINI (Lega Nord)	78, 83
PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni	80
* NERLI (PDS)	83
MEDURI (MSI-DN)	84
* SARTORI (Rifond. Com.)	84

Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, recante trasforma-

zione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero» (1699);

«Disposizioni per la riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni» (965), d'iniziativa del senatore Pinna e di altri senatori

(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1699, con il seguente titolo:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»:

CONTI (DC), relatore	Pag. 85 e passim
* SARTORI (Rifond. Com.)	88
PINNA (PDS)	90, 103
PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni	94 e passim

PER L'INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1540:

PRESIDENTE	113
GOLFARI (DC)	113
* PARISI Vittorio (Rifond. Com.)	114
* BARBIERI (PDS)	114
PROCACCI (Verdi-La Rete)	114
PAINI (Lega Nord)	115

Votazione finale e approvazione con modificazioni:

«Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato» (1192):

* RIZ (Misto-SVP), relatore	115
MAZZUCONI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	121
MASIELLO (PDS)	141

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE	141
------------------	-----

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione

«Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature» (1649);

«Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di inquinamento idrico» (1537), d'iniziativa del senatore Giovanelli e di altri senatori
(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1649, con il seguente titolo:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature»:

PROCACCI (Verdi-La Rete) Pag. 142, 147, 152

* GIOVANELLI (PDS), relatore 144 e passim
MAZZUCONI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia 144 e passim

Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi (1660) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi»:

COVIELLO (DC), relatore 155, 158

MAZZUCONI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia 156

PELELLA (PDS) 159

* GUGLIERI (Lega Nord) 159

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto (1684) (Relazione orale):

RAVASIO (DC), relatore 160

MAZZUCONI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia 162, 164

GAROFALO (PDS) 164, 166

PERIN (Lega Nord) 166

Inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1540:

PRESIDENTE Pag. 167

GOLFARI (DC) 167

Votazione finale e approvazione con modificazioni:

«Disposizioni in materia di risorse idriche» (1540) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Galli ed altri, Ferrarini):

GOLFARI (DC), relatore 167

MAZZUCONI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia 169

* ANDREINI (PDS) 190

PERIN (Lega Nord) 191

PROCACCI (Verdi-La Rete) 191

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 17 DICEMBRE 1993 192

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 193

Apposizione di nuove firme 193

Assegnazione 194

Nuova assegnazione 195

Presentazione del testo da parte di Commissioni permanenti 195

Presentazione del testo degli articoli 195

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 195

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 197

Trasmissione di documenti 197

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 197

Annunzio 197, 198, 199

Interrogazioni da svolgere in Commissione 217

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10*).
Si dia lettura del processo verbale.

PROCACCI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Brescia, Citaristi, Condorelli, Genovese, Giagu Demartini, Leone, Mancuso, Montresori, Pedrazzi Cipolla, Pulli, Radi, Ruffino, Santalco.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ferrari Bruno e Visibelli, a Parigi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione delle mozioni 1-00149 e 1-00154 sull'Istituto per il commercio estero. Ritiro delle mozioni. Approvazione di ordine del giorno

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni nn. 1-00149 e 1-00154 sull'Istituto per il commercio estero:

MOLINARI, TADDEI, MAISANO GRASSI, PAIRE, GIANOTTI, ROCCHI, DIONISI, PERIN, PAINI, RAPISARDA, CARLOTTO, FRASCA, PROCACCI, CANNARIATO, FERRARA Vito, CAPPELLI, COVI, SCIVOLLETTO, BOSCO, ZILLI, ALBERICI, MERIGGI, GALDELLI, BRINA, PELLEGATTI, DANIELE GALDI, TEDESCO TATÒ, SPOSETTI, LOPEZ, CROCETTA, SALVATO, PARISI Vittorio, GIOLLO, SMURAGLIA, PINNA, NERLI, GRAZIANI Augusto Guido, ANGELONI, BENVENUTI, TRONTI, SARTORI, CONDARCURI, ZAPPASODI, INNOCENTI, STEFANELLI, CARRARA, ROSCIA, MANFROI, ROVEDA, MANARA, BODO, STAGLIENO, COSSUTTA, PICCOLO, MANNA, PEDRAZZI CIPOLLA,

BRATINA, VINCI, PAGLIARINI, BETTONI BRANDANI, ZUFFA, PEZZONI, PIERRI, ANDREINI, GIOVANELLI, PELELLA, LUONGO, NOCCHI, PIERANI, MESORACA. - Il Senato,

premessi:

che è stato posto il problema del funzionamento, della gestione, del ruolo dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) in più atti parlamentari;

che la crisi dell'Istituto si è tradotta in un pesante *deficit* di bilancio, frutto della discutibile gestione delle sedi e del personale attuata dalla presidenza Inghilesi, sulla quale pesa il sospetto della mancanza di correttezza e di trasparenza;

che il recente arresto del presidente Inghilesi per interesse privato in atti d'ufficio e falso ideologico evidenzia la situazione di sfascio della direzione dell'Istituto;

che il dottor Ferro, indicato come sostituto del presidente arrestato, è persona che ha condiviso responsabilità e scelte della precedente gestione, per cui rappresenta la continuità della cattiva gestione e probabilmente - visto il livello di crisi raggiunto - un pericolo di copertura di eventuali altri episodi non chiari;

che il dottor Ferro si è già distinto per una gestione poco ortodossa del suo incarico in Russia ed in Serbia, provocando non poche perplessità e proteste da parte delle ambasciate italiane;

che la situazione attuale del commercio internazionale richiede il massimo impegno degli enti pubblici per sostenere lo sforzo positivo delle imprese italiane;

che l'ICE deve diventare uno strumento operativo efficace e trasparente al servizio del «sistema impresa»,

impegna il Governo:

a prendere atto che la gravissima situazione in cui versa l'ICE è frutto di una gestione sbagliata e inefficiente;

a disporre, quindi, l'immediato commissariamento dell'Istituto con persona competente ed esterna all'ente e al Ministero del commercio con l'estero, con il compito di:

a) verificare le situazioni non chiare ed intervenire per eliminarle;

b) organizzare la struttura sulla base della legge di riforma e delle recenti norme sulla dirigenza;

c) rilanciare l'attività dell'Istituto sulla base di criteri di efficienza, trasparenza e responsabilità.

(1-00149 p.a.)

MONTINI, DE COSMO, SAPORITO, LADU, RUSSO Vincenzo, CITARISTI, GRANELLI, DI BENEDETTO. - Il Senato,

valutata la situazione in cui versa l'ICE a seguito della vicenda giudiziaria che vede coinvolti i vertici dell'Istituto stesso;

considerata:

la valenza positiva del ruolo e della presenza dell'Istituto all'estero dove svolge un ruolo fondamentale nel campo del commercio a sostegno e supporto dell'economia locale al servizio delle imprese italiane;

la necessità che l'ICE torni ad essere uno strumento operativo efficace e trasparente al servizio del «sistema impresa»,

impegna il Governo a procedere senza indugio alla nomina di un nuovo presidente dell'Istituto al fine di rilanciare l'attività e la presenza dell'Istituto stesso con criteri di efficienza e trasparenza.

(1-00154)

PRESIDENTE. Trattandosi di mozioni relative ad argomenti strettamente connessi, la discussione sarà congiunta.

Ha facoltà di parlare il senatore Molinari per illustrare la mozione n. 1-00149.

MOLINARI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la mozione n. 149, sottoscritta da numerosissimi senatori, affronta un problema spesso tralasciato in questo Senato e in generale nel Parlamento, quello del nostro commercio con l'estero e dello stato, che io non nascondo di dover considerare abbastanza disastroso, nel quale si trova l'Istituto che prioritariamente dovrebbe occuparsi di tale settore. Il ministro Baratta, qui presente questa mattina e che a suo tempo, non molti mesi fa, aveva relazionato in 10ª Commissione permanente in ordine allo stato dell'Istituto del commercio estero, è stato definito recentemente, in un convegno delle organizzazioni sindacali dell'ICE, un Ministro fantasma. Probabilmente è stata una cattiveria da parte dei funzionari e dei dipendenti dell'Istituto; occorre però considerare che il ministro Baratta, venuto in Commissione sotto la pressione di numerose interpellanze che mettevano in evidenza lo stato disastroso in cui versava l'Istituto, non ha trovato niente di meglio da dire che non succedeva niente e che tutto andava bene, giustificando il funzionamento e la gestione di questo Istituto, trovandosi però, non più tardi di dieci giorni dopo, di fronte al fatto che il presidente dell'ICE, dottor Marcello Inghilesi, veniva arrestato nell'ambito di inchieste in ordine al commercio estero e che possono essere riassunte all'interno della questione Tangentopoli. Io credo che non si possa discutere dell'ICE non tenendo presente lo sfondo, per certi versi tragico e che è ormai il panorama generale di questo paese, di Tangentopoli.

Anche nel settore del commercio con l'estero si è verificato quell'ibrido intreccio di interessi tra parti politiche ed industrie, nella suddivisione degli aiuti alla cooperazione, per cui sono stati favoriti gli interessi di determinate aziende legate ad alcuni ambienti politici.

Ed allora come non accorgersi che l'Istituto nazionale per il commercio estero oggi versa in gravi difficoltà, anzi - sarebbe più corretto dire - è attraversato da una vera e propria crisi? Non molto tempo fa, è stata varata una riforma che prevedeva il rilancio di questo Istituto, che mirava a renderlo più adeguato agli interessi delle imprese, intese nella loro somma globale, nel commercio con l'estero. A tal fine, erano stati introdotti elementi di privatizzazione in modo che l'ICE non dovesse più dipendere esclusivamente dai finanziamenti pubblici, ma potesse accedere al mercato, ricevendo finanziamenti direttamente dalle imprese per i servizi che esso forniva. Questo finanziamento di tipo privato doveva servire al rilancio dell'Istituto, mentre oggi si registra, paradossalmente, un minor flusso di entrate, che ha inciso

negativamente sul bilancio dell'ICE che oggi si trova con disavanzi più o meno mascherati dal momento che le cifre sono ormai ridotte ad una sorta di cabala poichè vengono gonfiati i finanziamenti e sovrastimate alcune voci rispetto ad altre. Se poi però si fanno i conti seriamente, ci si accorge che il disavanzo di bilancio dell'Istituto è tale da far dire al dottore Germino, funzionario dello stesso Ministero del commercio con l'estero, in una lunga relazione consegnata al Ministro, che i bilanci sono disastrosi e forse anche un po' manipolati per cui si deve ridurre il personale (e già vi è stata una prima riduzione di 130 unità ed altre riduzioni sono in corso) e chiudere almeno 20 sedi estere (e si è già proceduto in tal senso). Inoltre, tale funzionario individua anche le cose che non hanno funzionato; infatti, mentre da una parte si chiudevano gli uffici e si licenziava il personale, dall'altra si assumevano consulenti all'estero superpagati. Ebbene, proprio l'insieme di questi elementi (superstipendi ad una parte dei dirigenti e assunzione di consulenti all'estero, amici di questo o quell'uomo politico) è stata la causa principale del pesante *deficit* di bilancio in cui si trova oggi l'Istituto.

Tra l'altro, le imprese si lamentano che i servizi che vengono loro erogati, e che avrebbero dovuto essere di *standard* superiore in quanto da esse pagati direttamente, in realtà, nella migliore delle ipotesi, sono uguali a quelli forniti in precedenza e, nella peggiore, sono di livello inferiore. Ciò è dovuto al fatto che, ancora una volta, siamo in presenza di una gestione dell'Istituto nazionale del commercio estero che ha piegato gli interessi di un istituto che doveva riguardare tutte le imprese, in particolare quelle medio-piccole, promuovendo il loro rilancio e fornendo loro gli strumenti e i canali per poter essere competitive sul mercato estero, agli interessi particolari di un numero limitato di aziende. E non è un caso che, alla fine si sia arrivati all'arresto del presidente Inghilesi, socialista, legato intimamente all'ex ministro degli esteri De Michelis e addirittura, societariamente, ad alcune società del gruppo Acqua dei fratelli Pisanti, anch'essi di parte socialista, e alle imprese Federici, imprenditore anch'esso di area socialista. Al riguardo, credo sia sufficiente ricordare, tra le varie operazioni, il viaggio del ministro Prandini a Taiwan, seguito da tutto il codazzo delle imprese di Tangentopoli, e gli affari che sono stati conclusi per le imprese Federici e per il gruppo Acqua dei fratelli Pisanti. Questi non sono misteri, sono fatti di cui si sta interessando la magistratura nell'ambito delle indagini sulla cooperazione internazionale. Basta vedere quello che è successo, in generale, in Asia perchè risalti il ruolo svolto da certi faccendieri, quali Miserendino, anch'esso di parte socialista e legato a De Michelis e al gruppo Acqua, per capire che gli interessi di certe società sono diventati - guarda caso - gli interessi prioritari dell'ICE, che doveva salvaguardare gli interessi di tutta l'impresa italiana, in particolare - torno a ripeterlo e non cesserò di sottolinearlo - delle piccole e medie imprese.

Come si è potuto umiliare uno strumento pubblico al servizio degli interessi italiani solo a favore di alcune aziende, quelle *leaders* di Tangentopoli? Mi riferisco nuovamente ai gruppi Acqua e Federici. Si è così prodotta l'umiliazione e la frustrazione dei funzionari, che si sono visti costretti a dover subire questa politica a senso unico, che poi si è

rivelata sostanzialmente di sperpero sul fronte del danaro pubblico per quanto riguarda i fondi per la cooperazione.

Ci troviamo in presenza di una spaventosa anarchia legislativa per quanto concerne gli indirizzi e le gestioni, all'interno della quale la direzione dell'ICE ha potuto agire come ha voluto, riformando a proprio piacere l'Istituto per giungere a quei risultati che oggi ci sono dinanzi.

Ci troviamo in presenza di un sistema regolato non si capisce bene da quali Ministeri. Infatti, il Ministero del commercio con l'estero è una sorta di fantasma: questo viene detto da tutti e continuo a sentirlo ogni giorno. Dal momento che non sono un tecnico competente del settore debbo crederci per forza di cose!

GIANOTTI. E lei non è neanche pratico di fantasmi!

MOLINARI. Infatti, non sono pratico di fantasmi; però, se lo dicono autorevoli personaggi, qualcosa di vero deve pur esserci.

Vi sono poi il Ministero degli affari esteri, quello dell'industria e quello dell'agricoltura, ma manca un punto di riferimento preciso per le industrie italiane che operano all'estero e per l'Istituto del commercio estero. Il risultato è una ridda di competenze all'interno delle quali ci si disperde.

Vi è poi una confusione che è tipica del nostro paese. Infatti, si confonde la politica estera con la politica del commercio con l'estero e con la politica di cooperazione. Onorevoli colleghi, se ci fate caso, si tratta di un intreccio per cui non si capisce chi è il responsabile. Prima questo settore veniva governato sicuramente dall'onorevole De Michelis, che ha fatto e disfatto, per cui la cooperazione, intesa come crediti di aiuto per le imprese, è diventata una miniera all'interno della quale alcune imprese, invischiata in Tangentopoli, si sono arricchite accaparrando l'intera fetta della cooperazione, piegando anche l'ICE a tali fini. È accaduto questo perchè non c'è una divisione dei ruoli, una distinzione fra la politica estera italiana, la politica del commercio italiano con l'estero e la politica di cooperazione. Quali sono i Ministeri cui è necessario far riferimento in tali settori?

E vengo alla questione concernente la legislazione vigente in materia. Mi è stato detto che vi sono almeno 14 leggi che dettano norme su questo settore e che quindi creano una terribile confusione. La realtà che constatiamo, relativamente al massimo istituto che dovrebbe sottendere e governare la politica italiana del commercio con l'estero, è che il suo Presidente è incriminato, vari funzionari ad alto livello sono anch'essi posti sotto inchiesta dalla magistratura, vi è un patrimonio di quadri umiliati che non sanno più come operare) di funzionari sia all'estero sia in Italia che non sanno cosa fare, mentre è in atto la chiusura dei centri più importanti e il personale viene costantemente ridotto in assenza di un indirizzo da seguire.

Si tratta di un settore che deve essere esaminato con estrema urgenza, perchè si trova in uno stato davvero drammatico; è necessario definire talune importanti questioni.

Mi permetto ora di svolgere alcune considerazioni. Non sono un esperto di commercio con l'estero, ma, essendo membro della Commis-

sione affari esteri di questo ramo del Parlamento, ho potuto effettuare alcuni viaggi in vari paesi con altri colleghi; per inciso, aggiungo che abbiamo personalmente sostenuto le relative spese.

Di recente, mi sono recato in Libia, scoprendo fatti che non dovrei essere io a gridare - dal momento che mi considero anche di sinistra - bensì qualcun altro. In quell'occasione mi sono intrattenuto con un rappresentante dell'Istituto del commercio estero a Tripoli, oltre che con il nostro ambasciatore, il quale mi ha detto che il commercio italiano con la Libia, che tra l'altro è una nazione che si affaccia sul Mediterraneo e che ha un forte legame storico con l'Italia, e in cui vi è una presenza italiana - malgrado tutto - di un certo livello, e dalla quale l'Italia è dipendente per il 25 per cento del proprio fabbisogno di petrolio - il legame quindi è oggettivo - costituisce una rilevante quota di commercio, ma fatta di minutaglia. Mi ha detto che arrivano a Tripoli i venditori con la loro borsa: uno voleva trovare i canali per vendere un surrogato della Nutella. Invece le più grandi opere date in appalto da questo regime (e ce ne sono di colossali: ad esempio si vuole portare un lago enorme esistente sotto il Sahara, attraverso un fiume sotterraneo, fino alla costa, un progetto che comporta investimenti per migliaia di miliardi) sono in mano ad imprese americane, quelle del paese che ha richiesto l'embargo, e sudcoreane. Le imprese italiane non partecipano, non gli passa per la testa di partecipare, mi diceva con una certa apprensione lo stesso responsabile dell'Istituto per il commercio con l'estero italiano a Tripoli. Tra l'altro, mi diceva che è lì da solo, senza l'ausilio di un funzionario o di una segretaria, e non sa neanche l'arabo. Ci rendiamo conto che il nostro paese in termini di politica estera e più in particolare di commercio con l'estero e di cooperazione non riesce a fare niente?

L'Istituto del commercio con l'estero è in condizioni tali di paralisi da non riuscire a comprendere le priorità dal punto di vista degli interessi nazionali; non sto parlando di altri interessi. Ho voluto portare questo esempio perchè mi sembra significativo per dimostrare che occorre far presto a porre dei rimedi.

Siamo in una fase di transizione; stiamo vivendo gli ultimi giorni di questa legislatura, dell'attuale Parlamento. Tutti dicono che stiamo passando dal vecchio al nuovo: per la verità io ne sono poco convinto, perchè ho la vaga sensazione che il nuovo che si prospetta sia peggiore del vecchio che ci lasciamo alle spalle; ma è una considerazione del tutto personale. Comunque tutti dicono che stiamo passando dal vecchio al nuovo: ma se questo è vero, il vecchio va scandagliato bene. Per lasciarcelo definitivamente alle spalle, per cambiare pagina, bisogna comprendere bene come esso ha agito in tutte le strutture del paese. Non si possono fare mediazioni o cambiare a pezzi e bocconi, tentando di salvare qualcosa. Occorre invece fare una radiografia accurata. Per quanto riguarda l'Istituto del commercio con l'estero, occorre ripartire da zero. Non ha senso oggi mettere al posto dell'ex presidente Marcello Inghilesi, che è stato in carcere ed ora è in attesa di giudizio, il suo braccio destro, il dottor Ferro, personaggio altrettanto chiacchierato, indicato nei documenti dai funzionari del Ministero del commercio con l'estero come uno che non operava troppo bene nei settori di sua competenza. Si cita quanto ha fatto a Verona, sede di cui

è stato responsabile; si citano i suoi rapporti con la Russia, sui quali esistono documentazioni inviate persino dall'ambasciatore italiano a Mosca che si chiedeva chi fosse quest'uomo: il Ministro degli esteri italiano o un funzionario dell'ICE? Ho qui copia di una lettera dell'attuale presidente Ferro (che viene chiamato l'uomo del pollo Arena) al presidente della Federazione russa, cioè a Eltsin. Gli scrive come se fosse suo cugino: non riesco a capire come un funzionario dell'ICE possa rivolgersi in questi termini a Eltsin, per di più parlando di politica internazionale, mentre questo dovrebbe essere compito della Farnesina e non dell'allora vice presidente ed ora presidente dell'Istituto italiano del commercio con l'estero. Non possiamo trascinarci dietro queste situazioni! Vanno bloccate immediatamente. Si riparta da zero; si individuino degli indirizzi precisi per la politica di commercio con l'estero e per la stessa politica estera. Si creino strutture nuove. È necessario introdurre criteri di riforma dell'ICE? Facciamolo seriamente, ma l'azzeramento deve essere immediato e deve avvenire attraverso un commissario. Poi si potrà studiare bene a chi affidare la presidenza dell'Istituto. In tutto questo processo vengano coinvolte anche le Commissioni competenti. Si accompagni questa nomina alla definizione degli indirizzi dell'Istituto del commercio con l'estero. Bisogna riformarlo? C'è da modificare la normativa che lo regola? Rivediamola. Occorre comprendere quale è l'unico soggetto competente in materia, se esso sia il Ministero per il commercio estero. Nel corso dell'ultimo convegno tenutosi lunedì scorso, organizzato dalle associazioni sindacali dell'Istituto nazionale per il commercio estero, un funzionario della Confindustria - quindi un rappresentante delle imprese - presente nel CNEL, ha dichiarato di aver presentato un progetto che prende avvio addirittura dalla ristrutturazione di alcuni Ministeri: quelli dell'agricoltura, dell'industria, del turismo, e via dicendo, al fine di costituirne uno solo competente per le attività produttive; ritengo che questo sia un aspetto molto interessante sul quale dovremmo ragionare. Infatti, sono queste le tematiche che dobbiamo affrontare, operando anche delle scelte, ed è sostanzialmente questo il senso della nostra mozione. Non credo sia opportuno che i Ministri vengano ancora nelle Commissioni a sostenere, anche di fronte all'evidenza dei fatti che si verificano in questo paese, che va tutto bene, salvo poi però vedere il presidente dell'Istituto per il commercio estero, Inghilesi, ammanettato e portato in galera. Mi sia permesso, Ministro, questo è un evento che grida vendetta e non è certo indice di serietà per questa istituzione. Sono stati anche tali comportamenti negativi che hanno dequalificato e declassificato le nostre istituzioni: mi riferisco alla scarsa serietà di alcuni personaggi posti ai massimi vertici dello Stato.

Quanto detto esprime essenzialmente il senso della nostra mozione; auspico di ricevere risposte serie da parte del Ministro al fine di arrivare ad una decisione che ci trovi uniti nell'interesse dell'impresa Italia. *(Applausi dai Gruppi Verdi-La Rete e di Rifondazione comunista).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Montini per illustrare la mozione n. 1-00154.

MONTINI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la mozione presentata dal senatore Molinari e da altri senatori tratta del

pesante *deficit* di bilancio dell'Istituto per il commercio estero, frutto – come si legge nella mozione – della discutibile gestione dell'Istituto e del suo personale.

Va preliminarmente ricordato che la legge n. 106 del 1989 ha introdotto per l'Istituto nazionale per il commercio estero il sistema della contabilità di impresa regolamentato dalle norme del codice civile, con tutti gli obblighi di tipo civilistico che ne derivano. Tra questi, in particolare, l'obbligo di riportare effettivamente in bilancio gli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto, già maturati per tutto il personale fin dalla data di assunzione.

Ciò ha imposto, nei bilanci 1991 e 1992, accantonamenti straordinari complessivamente pari a 10 miliardi di lire. Ma mentre nel 1991 l'entità del contributo statale di 200 miliardi di lire ha consentito addirittura un risultato economico positivo (più 1,9 miliardi), nel 1992 lo stesso contributo statale è stato ridotto a 192 miliardi in luogo dei 215 dovuti in base al tasso di inflazione del 6,4 per cento, come appunto previsto dalla predetta legge n. 106 citata anche dal senatore Molinari.

Per questi motivi – per l'effetto combinato del suddetto accantonamento nonchè dell'inflazione interna e dell'andamento della lira rispetto alle principali valute estere – si è determinata una perdita di esercizio, nel 1992, pari a 8,3 miliardi di lire.

Il preconsuntivo 1993 configura già un riassorbimento (sono dati forniti nel corso di un recente convegno) della perdita e un sostanziale pareggio di bilancio, pur in presenza dell'ulteriore noto aggravamento della situazione valutaria italiana: l'Istituto nazionale per il commercio estero sostiene, per le attività istituzionali, spese in valuta per circa il 60 per cento del totale.

Il preventivo 1994 prevede ugualmente un bilancio in pareggio, a fronte di un contributo statale fermo a 190 miliardi (come nel 1989), e con un carico di attività promozionale pubblica che nello stesso periodo si è raddoppiato.

Ciò premesso, va osservato che l'Istituto nazionale per il commercio estero attualmente assiste mediamente 20.000 aziende italiane esportatrici l'anno, nel processo di internazionalizzazione, attraverso la sua rete di 80 uffici all'estero, 19 uffici regionali e 16 uffici provinciali. Questi ultimi svolgono, anche contemporaneamente, attività di controllo dell'esportazione ortofrutticola, ritiri AIMA, nonchè, dal 1° gennaio 1993, controlli sul mercato interno per i prodotti agricoli secondo le norme comunitarie. Sono personalmente testimone dell'efficienza, del funzionamento e della presenza dei nostri uffici all'estero.

A queste attività va aggiunta l'assistenza prestata agli operatori economici stranieri (circa 40.000) interessati alle produzioni del nostro paese.

L'incidenza del costo del lavoro sul totale della spesa dal 1989 al 1992 è diminuita dal 52 al 44 per cento. Le attività promozionali realizzate ogni anno comprendono in media 140 iniziative fieristiche, 140 missioni di operatori, oltre 100 tra convegni, seminari e simposi. Gli introiti per i servizi passano da 10.907 milioni di lire a 43.765 milioni.

Sull'onda lunga della svalutazione della lira del settembre 1992 e grazie all'impegno ed alla vocazione esportativa delle aziende italiane,

più volte evidenziati anche dal ministro Baratta, la componente *export* è stato l'unico elemento dinamico della struttura economica dell'azienda Italia. Nei primi sette mesi del 1993, la bilancia commerciale ha fatto registrare un saldo attivo di ben 16.476, 3 miliardi di lire, con un tasso di copertura *import-export* del 112,1 per cento. Tali dati devono considerarsi storici poichè la bilancia commerciale italiana, fino al 1992, ha rispecchiato strutturalmente una situazione di saldi negativi.

In conclusione l'ICE ha, e gli va riconosciuto, così come fu a suo tempo evidenziato dal CIPEES, un ruolo preponderante nella produzione e nella vendita alle imprese di servizi reali per l'internazionalizzazione; non tanto servizi che sono facilmente reperibili sul mercato degli operatori specializzati in questo campo, quanto quelli la cui produzione implica economie di scala molto ampie, che solo la rete degli uffici ICE può conseguire, oppure implica rendimenti incerti a lungo termine che soltanto l'operatore pubblico è disposto a prendere in considerazione. Anche se sono altrettanto convinto che l'Istituto deve comunque, in tempi brevi, modificare il suo ordinamento interno per trasferire, così come previsto dal decreto legislativo n. 29 del 1993, la gestione e le relative responsabilità alla dirigenza (come pure chiede la mozione Molinari ed altri).

Questi, signor Presidente e onorevoli colleghi, sono i dati reali di bilancio dell'attività dell'ICE.

Questi dati - e qui non sono d'accordo con il collega Molinari - testimoniano l'impegno e la valenza economica dell'Istituto a sostegno e supporto delle imprese italiane all'estero. Certo, oggi l'Istituto sta vivendo un momento di crisi collegato a vicende giudiziarie che vedono coinvolto l'ex presidente Inghilesi in fatti che spetta alla magistratura valutare e definire. Io ho espresso e esprimo un giudizio politico.

È urgente procedere alla nomina di un nuovo presidente - così come chiede la mozione da me presentata unitamente ad altri colleghi del Gruppo DC - in modo che l'Istituto possa rilanciare la propria presenza e svolgere la propria attività promozionale sulla base di criteri di efficienza, trasparenza e responsabilità. (*Applausi dal Gruppo della DC*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Galdelli. Poichè non è presente, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

È iscritto a parlare il senatore Gianotti. Ne ha facoltà.

GIANOTTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, da tempo noi abbiamo chiesto un cambio radicale dei vertici dell'ICE, e l'abbiamo fatto prima che avvenisse l'arresto del Presidente dell'ICE stesso, ma dobbiamo dire che ci siamo trovati di fronte alla sordità del Ministro.

Noi non abbiamo condotto nè conduciamo campagne scandalistiche o liquidatorie nei confronti dell'Istituto del commercio estero, perchè consideriamo di estrema importanza l'ICE e la funzione che esso svolge e ne vogliamo non l'affossamento ma il miglioramento. Anzi, in questo momento è tanto più grave la crisi dell'ICE in quanto siamo di fronte ad uno sconvolgimento dei mercati internazionali e a

difficoltà oggettive del sistema Italia nel confronto con le economie di altri paesi e di altre aree del mondo.

Devo dire anche che noi abbiamo contribuito nel passato all'opera di riforma dell'Istituto del commercio estero; oggi si dice che la legge n. 106 del 1989 presenta limiti, e sicuramente questa osservazione è fondata; tuttavia posso aggiungere: quale legge mai non mostra limiti? Abbiamo approvato poco tempo fa, soltanto nell'estate scorsa, una legge di riforma elettorale e subito dopo ci siamo accorti di quanti limiti contenesse. Tuttavia, seppure con i limiti che presenta, voglio qui ricordare gli obiettivi della legge, alcuni dei quali mi pare restino assolutamente attuali, tempestivi.

Il primo obiettivo era quello di staccare l'ICE dal sistema parastatale e farne un ente che avesse una possibilità di maggior dinamismo, peraltro con la privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto medesimo.

Il secondo obiettivo era quello di far crescere le entrate da autofinanziamento, vale a dire le entrate dovute per servizi che l'ICE prestava a enti pubblici e privati (questo in quanto principale misura di efficienza), e conseguentemente diminuire i contributi statali.

Il terzo obiettivo era quello di abbattere il costo degli uffici all'estero dell'ICE, stabilendo fra l'altro nella legge che ai viaggi all'estero (voi conoscete tutti costi delle trasferte) potessero partecipare soltanto i responsabili degli uffici e, nel caso che fosse necessario, qualche singola unità reclutabile soltanto entro i confini nazionali.

Il quarto obiettivo della legge era quello di aumentare la trasparenza (anche la suddivisione del bilancio in due grandi capitoli aveva questo significato) del funzionamento e l'efficacia degli strumenti.

Ora, dal 1989 al 1993 sono passati ormai oltre quattro anni e noi non possiamo dire che questi obiettivi siano stati in qualche maniera, sia pure limitatamente, raggiunti. Certo, il trattamento del personale è stato adeguato, ma il maggiore dinamismo dell'Istituto non è stato conseguito, anzi, come è già stato ricordato dai colleghi che sono intervenuti, in certi casi si è avuta una caduta ulteriore della capacità di intervento.

In secondo luogo, l'incremento dell'autofinanziamento è stato insufficiente, in quanto la qualità del servizio non è stata adeguata (in verità non solo per questo, ma dirò qualcosa dopo).

In terzo luogo, si è ottenuta *ope legis*, appunto per il meccanismo che la legge ha previsto, la riduzione dei costi degli uffici all'estero, ma la trasparenza non c'è stata: anzi, si è suscitato spesso il sospetto che molti atti compiuti dall'Istituto, anziché rispondere ai compiti dell'Istituto medesimo, rispondessero ad altre logiche e ad altri interessi.

Devo dire che noi, e non soltanto noi, in sede parlamentare abbiamo presentato interrogazioni che più volte hanno sollevato questo problema, ma abbiamo sempre avuto risposte assolutamente inadeguate. Ora vorrei cercare di dare qualche spiegazione a questo stato della situazione.

Io credo che una prima ragione di quanto avvenuto stia sicuramente nel fatto che quando si rinnova un corpo, si vara una nuova legge che regola un istituto (in questo caso l'ICE), non si può rinnovare soltanto il corpo e non cambiare la testa, lasciandola del tutto inalte-

rata. Questo non si è fatto e oggi noi paghiamo pesantemente il fatto di non aver compiuto una riforma fino in fondo, di non aver dato cioè nuovi strumenti e nuovi uomini alla direzione dell'ICE in conseguenza dell'innovazione legislativa.

Secondo motivo: il Ministero del commercio estero, anche per l'ambiguità della legge, anzichè favorire il dinamismo e l'autonomia dell'istituto ha invece accresciuto i controlli - rendendoli soffocanti - sul funzionamento dell'ICE stesso. Il caso più evidente è quello che riguarda il sistema tariffario. Infatti, il Ministero non soltanto ha un rappresentante dentro il consiglio di amministrazione, dentro l'esecutivo dell'istituto (quindi, se si trova in quel luogo è perchè dovrebbe esercitare il controllo), ma addirittura ogni modifica di tariffa deve essere inviata dall'istituto al Ministero per averne il consenso; intanto passano mesi e mesi ed è evidente che tale procedura non è quella che meglio può consentire dinamismo ed efficienza. Pertanto credo che ci si debba chiedere effettivamente se lo stesso Ministero sia adatto a svolgere questo tipo di attività.

Terzo motivo: nei ruoli, nei compiti e nelle attribuzioni della dirigenza - nonostante che a questo si volesse porre rimedio - si sono continuamente intromessi il presidente e taluni membri del comitato esecutivo. Oggi una legge stabilisce che la dirigenza debba avere negli istituti come l'ICE maggiore autonomia.

È evidente, quindi, che il Parlamento deve porre mano a tutta la materia. Sarà sicuramente il prossimo Parlamento a doverlo fare, ma sia pure in estrema sintesi noi desideriamo ricordare quali sono i punti principali a cui il Parlamento deve rivolgere la propria attenzione.

Il primo punto, secondo noi, è relativo agli assetti dell'amministrazione centrale. Noi pensiamo - in questo siamo confortati anche da un documento del CNEL - che sia necessario procedere, nel quadro della riforma delle istituzioni dello Stato, alla costituzione di un Ministero delle attività produttive che abbia competenza anche in questa materia. Il secondo punto al quale il Parlamento dovrà dedicare attenzione è relativo alla necessità dell'unificazione delle risorse finanziarie che vengono destinate al commercio estero sulle quali esistono molte competenze e molti ruoli diversi. Il terzo punto è relativo alla necessità della unificazione degli enti centrali che si occupano di commercio estero. Unificazione, quindi, non significa che si debbono cancellare le differenze dei ruoli, ma che occorre una sostanziale direzione politica unitaria di enti come l'ICE, la SACE, il Mediocredito, eccetera, e un coordinamento effettivo tra enti centrali e periferici.

Noi riteniamo che l'ICE debba assumere interamente il ruolo di supporto strumentale al commercio estero raccordato con la SACE e il Mediocredito centrale. Anzi, a proposito della SACE, vorrei porre una questione e chiedere al Ministro che in sede di replica ci dica a che punto stanno le cose. La SACE è in una situazione per tanti versi paragonabile a quella dell'ICE ed è da tempo in sofferenza. Ora, noi ci attendevamo già qualche iniziativa o provvedimento per un nuovo assetto della SACE. Chiedo allora al Ministro a che punto siamo e quali siano le intenzioni del Governo, perchè i ritardi negli interventi in queste materie pesano in maniera spropositata sulla capacità del

sistema Italia di far fronte ad una situazione internazionale che già comporta mille problemi e difficoltà.

Riteniamo necessario procedere immediatamente, e siamo già in ritardo di diversi mesi, al rinnovo dei vertici dell'Istituto per il commercio con l'estero. Nella mozione che abbiamo firmato sosteniamo che non siamo assolutamente d'accordo circa la sostituzione del presidente con il vice presidente dell'Istituto, in quanto interamente corresponsabile della gestione precedente. Chiediamo allora che il Governo assuma l'impegno preciso di nominare rapidamente i nuovi vertici dell'ICE ed in particolare chiediamo che al *top* dell'Istituto sia destinata una persona di alto prestigio e di sicura capacità, che deve essere quindi fuori da qualsiasi calcolo di equilibrio; deve trattarsi soprattutto di una persona sicuramente non coinvolta in qualche vicenda poco chiara, non solo, ovviamente, nell'ICE, ma in qualsiasi altro settore dell'economia italiana.

Noi chiediamo che tali nuovi organi abbiano tre compiti. Innanzi tutto, quello di verificare immediatamente lo stato dell'Istituto; in secondo luogo, quello di assumere subito dopo e conseguentemente misure di riorganizzazione e di recupero dell'efficienza dell'Istituto; infine, quello di presentare al Governo, entro termini limitati – penso che 6 mesi siano più che sufficienti –, proposte di riassetto dell'Istituto ed eventuali proposte in ordine a modifiche istituzionali.

Questo è l'impegno che noi chiediamo al Governo e speriamo che nella replica il Ministro ci dia una risposta che ci soddisfi. *(Applausi dal Gruppo del PDS)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione. Onorevoli colleghi, la Presidenza è stata informata che ad iniziativa di alcuni senatori sta per essere presentato un ordine del giorno. Per permettere al Ministro del commercio con l'estero di pronunciarsi sia sulle mozioni, che conosce, sia sull'ordine del giorno, che fino a questo momento non ha potuto leggere, sospendo la seduta che sarà ripresa alle ore 11.

(La seduta, sospesa alle ore 10,45, è ripresa alle ore 11).

Riprendiamo la seduta.

Da parte del senatore De Cosmo e di altri senatori è stato presentato il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

premesse:

che è stato posto il problema del funzionamento, della gestione, del ruolo dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) in più atti parlamentari;

che la crisi dell'Istituto si è tradotta in un pesante *deficit* di bilancio, frutto della discutibile gestione delle sedi e del personale attuata dalla presidenza Inghilesi, sulla quale pesa il sospetto della mancanza di correttezza e di trasparenza;

che il recente arresto del presidente Inghilesi per interesse privato in atti d'ufficio e falso ideologico evidenzia la situazione di sfascio della direzione dell'Istituto;

che la situazione attuale del commercio internazionale richiede il massimo impegno degli enti pubblici per sostenere lo sforzo positivo delle imprese italiane;

che l'ICE deve diventare uno strumento operativo efficace e trasparente al servizio del "sistema impresa",

impegna il Governo:

a procedere senza indugio, e comunque entro gennaio, alla nomina di un nuovo presidente e consiglio di amministrazione dell'Istituto al fine di rilanciare l'attività e la presenza dell'Istituto stesso con criteri di efficienza e trasparenza, con il compito immediato di verificare le situazioni non chiare ed intervenire per eliminarle nonchè di riorganizzare la struttura sulla base delle recenti norme sulla dirigenza».

1.

DE COSMO, TADDEI, MONTINI, MOLINARI,
PAIRE, STRUFFI, GIANOTTI, MERIGGI, MAI-
SANO GRASSI, TURINI, ROVEDA

Invito il senatore De Cosmo ad illustrarlo.

DE COSMO. Signor Presidente, nel presentare un ordine del giorno unitario, che porta, insieme alla mia, la firma di rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari, mi permetto di sottolineare – poichè altrimenti non si comprenderebbe questo tentativo unitario – che nella scorsa legislatura il Parlamento ha provveduto ad individuare le direttrici per una profonda riorganizzazione dell'ICE attraverso la legge n. 106 del 1989. Tale provvedimento, all'articolo 1, ha precisato che l'ICE è l'ente che ha il compito di promuovere, agevolare e sviluppare, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese e dei consorzi e raggruppamenti tra le stesse costituiti, il commercio italiano con l'estero.

Tale disposizione conferisce all'Istituto un ruolo di particolare rilievo, anche se non esclusivo, nell'attività promozionale del commercio con l'estero stesso. Al Parlamento, in questo particolare frangente, considerati gli incresciosi e gravi episodi cui si è fatto cenno anche in quest'Aula, che hanno colpito la dirigenza dell'Istituto, nonchè la delicatezza della congiuntura economica, corre l'obbligo di restituire agli organi dirigenti dell'ICE la piena efficacia, affinchè non abbia ulteriormente a risentirne l'attività che esso è tenuto a svolgere nell'interesse del paese.

Faccio queste considerazioni, signor Presidente, proprio per motivare l'ordine del giorno, cui è stato affidato il compito di accomunare le posizioni dei Gruppi che l'hanno sottoscritto.

Operando in tal modo, non si renderebbe necessaria la nomina di un commissario, il quale, proprio in ragione del carattere straordinario, non avrebbe i requisiti necessari per adeguare la struttura istituzionale dell'ente ai compiti di natura non meramente congiunturale cui esso è

preposto dalla richiamata legge del 1989. Questo mi premeva sottolineare a nome dei firmatari. In effetti, nel periodo successivo all'approvazione della disciplina riformatrice, così come rilevato dalla recente relazione della Corte dei conti, sono apparsi taluni elementi che testimoniano, nonostante tutto, un'inversione di tendenza nella gestione dell'Istituto. Esso infatti ha provveduto, in linea con le direttive contenute nella predetta normativa, all'impostazione ed all'applicazione di un nuovo sistema contabile.

Secondo quanto risulta dall'ultima relazione della Corte dei conti, la gestione per il 1991 si è conclusa, come è noto, con un ragguardevole avanzo economico, nonostante la riduzione sostanziale - che va rilevata, signor Ministro - del contributo ministeriale.

Tuttavia questi risultati non devono certo far dimenticare i gravi problemi che ancora affliggono la gestione dell'Istituto, che sono richiamati in modo particolare nella mozione del collega Molinari e di altri senatori. Si pensi, tra l'altro, alle conseguenze derivanti dal massiccio ricorso alla trattativa privata, alla mancata ristrutturazione organizzativa in Italia e all'estero, al discutibile assetto conferito al trattamento economico del personale, agli onorari corrisposti per consulenti e collaboratori, alla gestione delle manifestazioni e infine alla complessa tematica della privatizzazione dell'ente, da più parti auspicata. La Corte dei conti, peraltro, ha evidenziato elementi moderatamente positivi in tema di efficacia e di efficienza dell'attività complessivamente svolta dall'ente; per quanto concerne l'attività promozionale, inoltre, sembra che i partecipanti alle manifestazioni e gli operatori stranieri abbiano espresso giudizi complessivamente positivi.

Signor Presidente, questo quadro complesso dell'attività dell'Istituto, fatta di luci oltre che di ombre, ci porta a riconsiderare la necessità di evitare le drastiche misure auspiccate da alcuni colleghi. La congiuntura economica, infatti, nella complessiva difficoltà che la caratterizza e che è legata soprattutto a ragioni strutturali, evidenzia una forte espansione delle esportazioni. Questa tendenza andrebbe ulteriormente incentivata, predisponendo ogni mezzo per la piena operatività dell'ICE, il quale potrebbe offrire un contributo molto più elevato alla ripresa produttiva ove ad esso fosse restituita la completezza degli organi dirigenti. Ecco perchè l'ordine del giorno propone la nomina del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione entro gennaio. Soltanto in questo modo potrà essere attuato l'originario disegno riformatore.

Con queste considerazioni, signor Presidente, auspico che l'ordine del giorno presentato e sottoscritto da me e dai colleghi Molinari, Montini, Taddei, Gianotti, Struffi e da altri senatori (*Il senatore Turini chiede di aggiungere la propria firma*)... sia accolto, invitando i colleghi che hanno presentato le mozioni a ritirarle.

PRESIDENTE. Senatore De Cosmo, la Presidenza prende atto dell'invito rivolto ai senatori Molinari e Montini a ritirare le mozioni nn. 149 e 154, alla luce della presentazione dell'ordine del giorno n. 1.

Ha facoltà di parlare il ministro per il commercio estero Baratta, che invito a pronunciarsi anche sull'ordine del giorno in esame.

* **BARATTA**, *ministro del commercio con l'estero*. Signor Presidente, onorevoli senatori, innanzitutto mi scuso per la richiesta di rinvio da me avanzata, dovuta al mio impegno, nelle ultime settimane, a rappresentare l'Italia nella importantissima discussione sui nuovi accordi per il commercio internazionale - definiti «Uruguay round» - che forniscono un nuovo ordine ai rapporti generali sul commercio e sulle tariffe.

Credo sia doveroso informare il Senato sulle conclusioni a cui si è pervenuti nella giornata di ieri che è stata importantissima per il mondo intero; infatti, l'accordo raggiunto ha un rilievo che va ben al di là dei fatti strettamente inerenti il commercio, in quanto ha il significato di aprire al mondo, per il prossimo decennio, un futuro di rapporti intensi, di collaborazione e di rinuncia alle guerre commerciali quali strumento di pressione e di dominio.

Ritengo che l'Italia sia forse una delle nazioni che trarrà il maggior vantaggio da tale accordo: non mi sono mai espresso a tale riguardo pubblicamente, lo faccio ora con convinzione e soltanto al termine di un negoziato e quindi nel doveroso rispetto di quella riservatezza che chiunque porti avanti un negoziato deve garantire. Innanzitutto bisogna valutare cosa significhi complessivamente questo accordo, per l'Italia come parte del sistema europeo e in quanto europei come parte del sistema mondiale.

Le caratteristiche di questo accordo, che lo rendono di portata storica, si possono riassumere sostanzialmente in quattro elementi. Innanzitutto l'affermazione del principio della multilateralità degli accordi internazionali: si tratta dell'affermazione di un principio di capitale importanza. Nel momento in cui il mondo procede verso forme di aggregazione di tipo regionale, la Comunità europea quest'anno, oltre ad essersi trasformata in Unione europea, ha avviato la fase del suo completamento.

Il 1993 sarà ricordato come l'anno nel quale il Nord America si organizza in un'area di scambio, chiamata Nafta; sarà ricordato anche come l'anno nel quale per la prima volta i paesi del Pacifico, realizzando l'importanza raggiunta dallo sviluppo in quell'area e le integrazioni industriali di mercato che si vanno sviluppando, propongono a se stessi l'istituzione per l'apertura reciproca dei mercati. Il 1993 è un anno di crisi dei paesi industrializzati; era evidente il pericolo che, in situazioni di crisi generalizzate e di tendenza a raccordi di tipo regionale, potessero dominare interessi appunto regionali e quindi affermarsi chiusure reciproche di mercati e, di fronte alla disoccupazione, sorgere barriere doganali o comunque barriere al commercio. In altri decenni del secolo ad una crisi economica si rispose con l'innalzamento delle barriere doganali e si giunse a conflitti mondiali; resi saggi da quell'esperienza e sulla base di quella della seconda metà del secolo, i paesi, ad un passo dai conflitti, hanno scelto sistematicamente la via del dialogo e della cooperazione, in sede europea e non solo europea. L'accordo che si è raggiunto ieri significa quindi ad un tempo il coronamento di una filosofia e di un'impostazione dei rapporti internazionali fondata sui rapporti multilaterali e, per i prossimi decenni, per l'industria italiana in particolare, ma anche europea e dei nuovi paesi emergenti, la possibilità di sviluppo.

In secondo luogo, con questo accordo si introduce in un ambito internazionale, prima limitato ad alcuni settori merceologici, l'intera area dei servizi e si inseriscono settori prima esclusi, dal tessile all'agricoltura.

Inoltre, signor Presidente, con questo accordo ci si avvia ad introdurre discipline - o ad indurre la necessità delle stesse - per i numerosi paesi sottosviluppati o emergenti che entrano nell'insieme dei paesi che parteciperanno in modo più intenso ai commerci internazionali ma che sono certamente meno dotati di regole, discipline, sistemi di controllo e quanto altro. L'introduzione di regole unitarie per la lotta anti-dumping, per la difesa della proprietà intellettuale, per la lotta contro la concorrenza sleale e contro gli abusi sono fatti di importanza capitale. Il sistema degli scambi internazionali potrà infatti procedere senza intoppi e senza procurare danni gravi, non voluti e non desiderabili, al di là delle sollecitazioni della concorrenza leale.

Vi è poi un quarto punto, che è forse il più importante, il principale. Con questo accordo si ottiene un incredibile allargamento di mercato per le merci dei vari paesi. Signor Presidente, signori senatori, quello che si è negoziato e si è concluso ieri, cui seguiranno atti formali nel corso dei prossimi mesi, è il più importante accordo internazionale mai sottoscritto. Anni fa furono stipulati accordi, si svolsero incontri e si raggiunsero conclusioni positive ma sempre tra rappresentanti dei paesi industrializzati, alla ricerca di mercati più ampi e di condizioni migliori per i commerci tra paesi sviluppati.

Quello che è stato siglato ieri è un accordo a scala mondiale, guarda cioè alle nuove realtà e tiene conto delle nuove realtà dei prossimi decenni, nelle quali i paesi in via di sviluppo o paesi emergenti, che sono già oltre la soglia del sottosviluppo e stanno emergendo come protagonisti, parteciperanno agli scambi in maniera sempre più incisiva e saranno soggetti attivi.

Dicevo fin dall'inizio che per l'Italia si tratta di un passaggio importante e, senza voler introdurre enfasi eccessive, di importanza almeno pari all'adesione dell'Italia alla Comunità europea negli anni '50.

L'Italia vive in questo momento una situazione di favore per quanto riguarda i suoi scambi con l'estero. Quest'anno, come è stato ricordato, si raggiungerà o si andrà verso un equilibrio della bilancia dei pagamenti correnti e, per la prima volta nella storia della Repubblica, si giungerà ad una bilancia commerciale, cosiddetta *job-cif*, attiva. L'industria italiana ha quindi dimostrato in questo periodo di saper trarre vantaggio dalle nuove condizioni dei mercati internazionali.

Si dice che questo dipende dalla svalutazione della lira; certamente, la svalutazione della lira ha giovato, come ha giovato la circostanza che, nonostante la svalutazione della moneta, si siano mantenuti tassi di incremento interno dei costi e dei prezzi molto al di sotto delle variazioni del tasso di cambio.

La disciplina interna dei rapporti industriali che caratterizzano la vita del paese e i comportamenti delle imprese ha consentito all'economia italiana di conseguire risultati, in termini di esportazione, mai in

precedenza verificatisi e che sono l'invidia di tutti gli altri paesi europei, ivi compresi quei paesi che hanno avuto svalutazioni paragonabili alle nostre.

Ma non è stata solo la svalutazione, e richiamo la vostra attenzione sul fatto di non enfattizzare eccessivamente questo fenomeno, giacchè la gran parte dello sviluppo delle nostre esportazioni è andata verso paesi, dove vi è la domanda, che sono fuori dell'area dei paesi industrializzati, che sono paesi emergenti. L'industria italiana ha cioè tratto vantaggio da questa nuova geografia dello sviluppo che vede un'Europa affaticata ma un'Asia che cresce al ritmo del 10 per cento all'anno già da un triennio, un Sud America che, dopo aver effettuato alcuni aggiustamenti dopo le crisi degli anni passati, va crescendo al ritmo del 4-5 per cento all'anno, e paesi del Mediterraneo, tradizionalmente indicati come i paesi del più triste sottosviluppo, che manifestano tassi di incremento del prodotto interno lordo anch'essi intorno al 4-5 per cento all'anno.

La nuova geografia dello sviluppo è stata accolta dall'industria italiana con grande rapidità e con grande efficacia. Si può essere in questi paesi e in questi mercati se si hanno i prodotti giusti al momento giusto e se si è in condizioni di vendere prodotti richiesti da questi mercati. La capacità del sistema industriale italiano di trarre vantaggio dai luoghi in cui la domanda cresce ci ha però anche indicato, sottolineato e riconfermato qual è il mondo nuovo al quale ci affacciamo per i prossimi decenni.

Nonostante tutto questo, che costituisce pur sempre l'avvenimento di un anno, l'industria italiana però si trovava nel commercio internazionale in posizione che sovente era descritta come una posizione stretta e, per alcuni aspetti, pericolosa. Non dimentichiamo che l'apertura dei mercati internazionali e l'apertura dei rapporti internazionali significa operare in un mondo nel quale interi paesi e interi continenti offrono manodopera il cui costo è dell'ordine di 100.000 lire al mese. La concorrenza che ci proviene da interi continenti, vicini e lontani, dove il costo del lavoro è mediamente di 100.000 lire al mese, è una concorrenza di fronte alla quale è molto difficile alzare barriere, opporsi e non è neanche opportuno ipotizzare opposizioni troppo violente. Chiunque si volesse opporre farebbe il vantaggio del vicino che, giovandosi di questi minori costi, diventerebbe più competitivo anche nei nostri confronti.

Di fronte a questi fenomeni e alle sollecitazioni che ci derivano dalle produzioni che giungono da questi paesi, che porteranno necessariamente - come già avviene - al trasferimento di attività produttive prima convenienti nei paesi industrializzati verso aree meno industrializzate e verso aree emergenti, ben pochi strumenti abbiamo per un'azione di contrasto.

L'Europa intera è un'area molto aperta nei confronti del resto del mondo, ma non tutte le altre aree sono ugualmente aperte. Soprattutto l'industria italiana, nella quale sono presenti settori tradizionali ancorchè operanti a livelli qualitativi molto alti, ma pur sempre settori tradizionali, rischiava di trovarsi schiacciata da un lato da una concorrenza insopprimibile rappresentata dai paesi dove il costo del lavoro è mediamente di 100.000 lire al mese e, dall'altro, di non avere sbocchi di

mercato sufficienti nè nei paesi sviluppati, nè nei paesi emergenti, sussistendo negli uni e negli altri barriere tariffarie altissime.

Con l'accordo siglato ieri si ottengono quindi abbattimenti di tariffe da parte di paesi sviluppati e, soprattutto, da parte di paesi emergenti, laddove vi sarà nei prossimi anni una domanda di portata storica.

L'abbattimento delle tariffe da parte di paesi emergenti era certamente la cosa più complessa e più difficile da ottenere. I paesi emergenti si classificano a diversi livelli: vi è quello che cresce al 10 per cento e quello in cui ancora troviamo una situazione pesante di sottosviluppo. Chiedere a questi paesi di abbassare le tariffe esterne, sulle quali in larga misura si è potuta costruire la protezione interna che ne ha consentito la crescita, era veramente un'operazione difficile. Alcuni paesi hanno immediatamente accettato; altri paesi hanno invece chiesto un rinvio graduale nel tempo di questi abbattimenti tariffari, ma tutti hanno accettato - di fronte all'apertura che i paesi sviluppati facevano ai loro prodotti - l'idea di aprire i loro mercati ai prodotti dei paesi industrializzati.

Ebbene, l'industria italiana ha dimostrato in quest'anno di avere prodotti adeguati alla nuova domanda crescente nelle aree emergenti, sia come beni di consumo di qualità, sia come beni di investimento. Il macchinario italiano sta vivendo in questo momento un *boom* di esportazione impensabile un anno fa.

Quindi dovevamo ottenere, per poter far fronte alla concorrenza e operare in regime di concorrenza internazionale, l'apertura dei mercati. Per l'industria italiana era più che mai importante, perchè la nostra attività si esplica in settori che registrano la loro presenza all'interno delle aree industrializzate e sui quali fanno affidamento anche le aree in crescita, i paesi emergenti di nuova industrializzazione.

Di fronte a questi fenomeni noi avevamo due obiettivi fondamentali: da un lato, quello di proteggere la nostra industria di fronte alla concorrenza sleale, perchè non c'è dubbio che di concorrenza sleale in giro per il mondo, soprattutto nei paesi emergenti, ce n'è molta; dall'altro, l'introduzione, attraverso le regole del GATT, di un codice anti-*dumping* più severo e di un codice per la tutela della proprietà intellettuale e per la tutela dei marchi, che rappresenta un fatto di capitale importanza proprio per un'industria come quella italiana, che teme il *dumping* di molti prodotti primari e la concorrenza sleale per la mancanza di tutela della proprietà intellettuale.

Abbiamo ottenuto ieri nel Consiglio degli affari generali a Bruxelles un'importante svolta all'interno della CEE: i meccanismi comunitari di tutela commerciale d'ora in avanti saranno caratterizzati da maggiore snellezza e maggiore possibilità di operare a tutela dell'industria, che lamentava come nei processi decisionali europei, dove vigeva il sistema a maggioranza qualificata, non si riuscissero ad ottenere interventi adeguati di tutela di fronte alla concorrenza sleale. Abbiamo sollecitato fortemente e ottenuto questa innovazione, di fronte all'opposizione di alcuni paesi europei che ancora ieri trovavano difficile aderire a questo principio. Naturalmente, trattandosi di paesi sottosviluppati o in via di sviluppo quelli ai quali dovevamo chiedere aperture, era inevitabile qualche concessione da parte nostra.

È stata fatta qualche concessione in merito ad alcuni prodotti cosiddetti mediterranei con alcuni ritocchi tariffari, che sono risultati essere un compromesso tra la domanda che ci veniva da quei paesi e le nostre possibilità di risposta. Ciò ha posto in risalto un fondamentale problema, che più che altro è proprio dell'Unione europea: la circostanza, cioè, che in Europa la politica agricola comune sia stata applicata con nuovi regolamenti al settore cerealicolo e ad altri settori, ma non ancora al settore dei prodotti mediterranei. Anche in questo caso dovevamo ottenere un aggiustamento delle discipline europee coerente con ciò che si andava negoziando nel GATT e con i costi che si doveva sostenere per negoziare tale accordo. Abbiamo ottenuto l'impegno della Commissione a presentare nei primi mesi del prossimo anno, probabilmente all'inizio di febbraio, una proposta per l'introduzione della nuova politica agricola comune o dei nuovi regolamenti anche relativamente ai prodotti mediterranei. Anche da questo punto di vista si tratta di un successo politico. Ricordo come da tanto tempo l'Italia vada insistendo perchè la politica agricola comune tenga conto e sia estesa anche ai prodotti mediterranei.

Nei prossimi giorni saranno diffuse gradualmente nuove notizie e dati più precisi. Voglio fornirvene qualcuno, soltanto per darvi un'idea della misura del fenomeno e di quelle che erano, o sono tuttora, le barriere tariffarie in alcune zone e di quanto si sia potuto ottenere attraverso questo negoziato.

Il Giappone, ad esempio, ha una barriera tariffaria nei confronti delle calzature del 60 per cento; si tratta di una barriera tariffaria incompatibile con la sua dimensione di paese sviluppato: si è ottenuto che nel corso dei prossimi anni tale barriera scenda al 24 per cento.

Gli Stati Uniti avevano una barriera nel settore tessile dell'ordine del 38 per cento, inconcepibile in un paese sviluppato. Il confronto con gli Stati Uniti sulla barriera tariffaria del settore tessile è stato particolarmente intenso poichè tale nazione ha manifestato su questo punto una resistenza del tutto particolare; si sono comunque ottenuti abbattimenti dal 25 per cento in giù.

Un paese come la Corea del Sud, il cui sviluppo è stato fondato sulla protezione doganale, ha accettato di diminuire le sue barriere da livelli che erano superiori al 50-60 per cento ad un livello che si attesterà mediamente sul 10 per cento.

Il Canada ha accettato abbattimenti che lo porteranno ad essere tra i paesi più aperti; il Sud America ha accettato abbattimenti che lo porteranno da livelli del 70-80 per cento a livelli del 30 per cento. Non vi saranno più le barriere del 100-120 per cento che ancora dominano molti settori in numerosi paesi; tutti infatti hanno accettato di scendere a livelli che saranno, generalmente, al di sotto del 50 per cento, sovente anche del 30 per cento.

È un risultato impressionante se pensate che si tratta di decisioni assunte da tali paesi in un momento di non particolare floridezza dell'economia internazionale. Esse costituiscono atti di fiducia nei confronti degli scambi internazionali, considerati come strumento di crescita e di sviluppo, e del fatto che, con tali scambi, si possano raggiungere livelli di crescita nuovi e far fronte ai problemi occupazio-

nali, garantendo occupazione stabile e solida e non soltanto facendo ricorso a provvedimenti straordinari.

Come dicevo, la storia di questi ultimi mesi e della nostra bilancia dei pagamenti è favorevole. Questo accordo si inserisce come un fatto a seguire sui risultati già positivi che l'Italia aveva conseguito nei mesi scorsi. Un fatto che può essere considerato transitorio, quale quello di un *boom* della nostra bilancia dei pagamenti correnti, viene seguito da un'apertura proprio di quei mercati che sono più in crescita e dove le nostre esportazioni stanno aumentando in maggior misura.

Un'ultima considerazione. Nel partecipare a questi negoziati i paesi avevano interessi diversi; tali negoziati furono sollecitati anni fa dalla stessa amministrazione americana, che vedeva nell'Europa un'area protetta soprattutto nel settore agricolo. Ancora pochi anni or sono si trattava di discorsi tra paesi sviluppati; noi abbiamo partecipato a questi negoziati nella consapevolezza che dovessimo guardare ai problemi di crescita e sviluppo del nostro paese nei prossimi decenni. Certo, i risultati non li vedremo oggi, ma sono dell'oggi i nuovi quadri di certezza per le decisioni di investimento che si potranno adottare. Siamo certi che nei prossimi anni, e soprattutto al termine del prossimo decennio, si potrà apprezzare quanto abbiamo cercato di ipotizzare, considerare e affermare oggi e cioè la straordinaria opportunità che si apre per il nostro sistema produttivo nell'ambito dell'economia mondiale.

Detto questo, signor Presidente, vengo al tema più specifico di oggi. Ho partecipato alle riunioni della Commissione esteri della Camera e già in quella sede ho espresso valutazioni in merito alle strutture, agli strumenti e alle politiche del commercio estero. In quella sede ho ripetuto più volte come non vi fossero - a mio avviso - le condizioni per operazioni straordinarie in merito all'amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero. Di ciò sono sempre stato convinto anche quando le sollecitazioni ad intervenire diversamente sono state più forti, persuaso, signor Presidente, signori senatori, che il dovere di un Ministro sia quello di vigilare sugli istituti ad esso sottoposti (cosa che ho fatto), di sottoporre ad attento controllo i loro bilanci (cosa che ho fatto) e di trarne le conseguenti conclusioni sul piano economico (cosa che ho fatto). Per quanto riguarda invece persone, giudizi e quant'altro, ritengo mio dovere rispettare i singoli individui e la magistratura nel suo lavoro e non curare le chiacchiere come tali, considerando che quegli atti giudiziari, che riguardano procedimenti istruttori, costituiscono atti di un processo di accertamento e quindi per nessuna ragione debbono portare chiunque, e men che meno un Ministro, a considerarli atti di un giudizio finale.

Si parla della salute del nostro paese, ed io ritengo e confermo che il danno maggiore per l'Italia può derivare dal non attenersi rigorosamente allo Stato di diritto e, nell'attuale fase, al rispetto di ciò che i fatti, le decisioni e le procedure significano nella loro precisa forma e collocazione.

Ho quindi ritenuto di dover rispettare chi stava agendo secondo le proprie procedure e chi stava operando nel rispetto dei principi della certezza del diritto e nel rispetto degli uomini e delle istituzioni: l'ho fatto e lo faccio tuttora.

Per quanto riguarda l'ICE, oggi non vi sono le condizioni per adottare provvedimenti di natura straordinaria. Ho detto più volte e confermo che l'Istituto del commercio estero può fare di più. Esso deve cogliere maggiormente gli stimoli della riforma. Si tratta di uno strumento importante e fondamentale per la nostra economia e quindi deve operare secondo criteri di impresa. Inoltre, recependo un segnale che proviene da decisioni adottate dal Parlamento (ad esempio, la riduzione del contributo), l'ICE deve operare ricavando un fatturato dalla propria attività.

Le indicazioni da me fornite all'ICE sono le stesse che vengono impartite ad una società che vende servizi ed assistenza: preparare un catalogo di servizi e di assistenza con a fianco relativo prezzo.

Mi direte che si tratta di poca cosa, ma a mio avviso è enorme, perchè un'amministrazione che precisa i propri prodotti, ne quantifica ed esplicita la sostanza ed il contenuto, ne definisce i costi e i prezzi possiede almeno le condizioni fondamentali per un esercizio in efficienza.

Per quanto riguarda i rapporti dell'Istituto del commercio estero con varie istituzioni, sovente si ascolta quasi un rituale lamento intorno alle sovrapposizioni e alle competenze distribuite e al fatto che vi sono tanti soggetti che operano e si sovrappongono l'un l'altro.

Ebbene, concordo sul fatto che le competenze sono un po' troppo distribuite e che dovrebbe essere posto in essere un lavoro di messa a punto. Ad esempio, parte dei fondi per la cooperazione, che di fatto concerne crediti alquanto agevolati per la realizzazione di impianti, può essere considerata in prospettiva assai più di una politica di aiuto, eguale e assimilabile alla politica di assistenza alimentare o sociale in casi di emergenza, ed essere associata piuttosto alla strumentazione della politica commerciale, quasi come una sorta di strumento da usarsi per ottenere contropartite a vantaggio dell'industria italiana.

In sede di Consiglio dei ministri ho fatto presente che le procedure del CIPE possono portare a qualche forma di impreciso processo decisionale. Nel provvedimento legislativo che accompagna il disegno di legge finanziaria è prevista la scomparsa del CIPES, per cui credo che il Governo, esercitando talune deleghe già previste, dovrà definire con più precisione i ruoli dei Ministri nei procedimenti decisionali per quanto riguarda tutti i vari strumenti. Rinvio quindi a quel momento le decisioni da assumere e le riflessioni del Governo.

Ogni tanto sento dire che il Commercio con l'estero sarebbe da abolire o che dovrebbe fondersi con un altro Ministero. Non è questo un problema che mi spinge ad una petizione di difesa. I nomi si possono cambiare, si può fare tutto quel che si vuole. Però debbo solo avvertire che mai come in questo momento, nella prospettiva che ci sta dinanzi, partecipando l'Italia ad una Comunità economica che ha stabilito le sue regole interne nel senso di limitare fortemente gli strumenti di politica industriale nazionale, mai come in questo momento - dicevo - per l'Italia nel mondo attraverso la Comunità europea una politica di sviluppo, la politica industriale, la politica dei rapporti internazionali e di commercio internazionale e l'internazionalizzazione delle imprese coincidono. Qualsiasi operazione si voglia fare per quanto riguarda le targhe dei Ministeri, si abbia sempre ben presente

l'assoluta necessità di avere un centro di responsabilità nell'amministrazione capace di dialogare negli organi comunitari per tutelare i nostri interessi di commercio ed i prodotti italiani nel momento in cui si formano e si applicano le normative, quando si conducono le trattative internazionali e si giunge agli accordi. È necessaria una responsabilità precisa che promuova lo sviluppo su scala mondiale — perchè di questo si tratta — essendo tutti i nostri strumenti diventati assai piccoli rispetto all'immensità delle aree sulle quali può esercitarsi la nostra attività non solo di esportazione, ma anche di collaborazione industriale. Infatti, non vi è più commercio senza integrazione industriale delle imprese, il che significa che non è più possibile una politica industriale che non sia anche commerciale: vi è identità fra questi due fenomeni.

Indipendentemente dalle targhe dei Ministeri, si deve tener presente che la politica industriale e la politica di sviluppo internazionale della nostra industria sono per i prossimi anni coincidenti e devono essere tenute in egual conto se si vuole che la nostra amministrazione sia competitiva con quella degli altri paesi. E voglio ricordare che oggi essere competitivi in Europa significa partecipare alla concorrenza tra amministrazioni, nel momento in cui si decidono e si applicano le normative. In quel momento si deve essere in condizione di competere a livello europeo con un'amministrazione adeguata: questo significa avere un'amministrazione che abbia le specialità, le qualifiche necessarie per questi obiettivi.

ROVEDA. Basta! (*Commenti dal Gruppo della Lega Nord*).

BARATTA, *ministro del commercio con l'estero*. In conclusione, prendo atto dell'invito contenuto nell'ordine del giorno a procedere alla nomina di organi ordinari per l'ICE. Ritengo che la sollecitazione in tal senso da parte del Parlamento non possa che essere accettata dal Governo. Di conseguenza, procederemo a dare corso a quanto richiesto. (*Applausi dal Gruppo della DC*).

PRESIDENTE. Senatore De Cosmo, il Ministro ha dichiarato di accogliere l'ordine del giorno n. 1. Insiste per la votazione?

DE COSMO. Signor Presidente, pur dando atto al signor Ministro dell'esauriente esposizione, che ha aggiornato il Parlamento sulla situazione, e pur ringraziandolo per aver accolto l'ordine del giorno, ritengo opportuno, proprio perchè esso è firmato da tutti i Gruppi, formalizzare l'impegno del Governo con un voto del Parlamento che rafforzi proprio l'impegno testè assunto dal Ministro.

PRESIDENTE. Si intende che le mozioni nn. 149 e 154 vengono ritirate. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 1.

TADDEI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TADDEI. Signor Presidente, abbiamo aderito all'ordine del giorno n. 1 acconsentendo al ritiro della mozione n. 149, di cui siamo firmatari, in quanto siamo consapevoli che i problemi del commercio internazionale sono aumentati.

Il Ministro ha delineato il quadro dei cambiamenti - che egli stesso ha definito di portata storica - che si verificheranno a seguito dell'accordo stipulato in questi giorni; nell'intervento del Ministro, però, l'aspetto che mi ha deluso è la forte discrasia tra il quadro tracciato e le risposte che si intendono fornire alle necessità di adeguamento dei nostri strumenti - italiani ed europei - per renderli capaci di rispondere alle esigenze della situazione attuale.

Riteniamo che il mutato quadro internazionale richieda un adeguamento urgente dei nostri strumenti nell'ambito del commercio estero. Non solo: l'attuale situazione di tali strumenti (tra cui lo stesso Istituto nazionale per il commercio estero) richiede di per sé un nuovo impulso.

Non intendo soffermarmi sulle denunce e sull'analisi negativa del funzionamento dell'Istituto per il commercio estero, che intendo comunque ricordare perchè, proprio a partire da esse, dobbiamo capire quali siano le risposte da fornire per un vero rilancio dell'Istituto nazionale per il commercio estero e degli strumenti di cui l'Italia si deve dotare per dare alle imprese la capacità operativa necessaria affinchè possano esprimere le potenzialità che hanno ma che non sempre si esplicano a livello internazionale.

Crediamo che l'ordine del giorno in esame debba costituire un serio impegno e non un semplice invito per il Governo; infatti, è necessario, a partire dagli strumenti già esistenti, rilanciare la nostra capacità operativa.

Abbiamo preso avvio da una domanda che ci veniva rivolta da più parti circa il permanere dell'utilità di tali strumenti, ossia se l'Istituto nazionale per il commercio estero fosse ancora necessario. Abbiamo risposto e intendiamo rispondere che esso è più che mai utile, ma che, ovviamente, vi è l'esigenza di cambiamenti radicali nella sua gestione, nella trasparenza, nella capacità operativa e nella riorganizzazione normativa.

È chiaro che l'intervento normativo necessita di tempi più lunghi, ma vi sono possibilità di intervento amministrativo, di cui può avvalersi il Governo, per operare delle scelte immediate, in quanto al momento l'aspetto più importante è l'urgenza. Il Ministro ci ha parlato di interventi non straordinari. L'ordine del giorno presentato da questo punto di vista non mette a soqquadro nulla; richiede però una procedura, quanto meno straordinaria, per il rinnovo degli organismi. Infatti, essi hanno una scadenza che chiediamo sia anticipata affinchè il rinnovo avvenga entro il prossimo gennaio.

Questa richiesta deriva dalla reale esigenza di un cambiamento della tipologia di intervento dell'Istituto nazionale per il commercio estero e dalla necessità di chiarire situazioni che fino ad oggi non lo sono state. Se è vero che sono in corso inchieste della magistratura, è altrettanto vero che vi sono spazi per interventi amministrativi che non debbono essere tralasciati, ma utilizzati al fine di un chiarimento delle situazioni e per dare efficienza a questo ente. Infatti, siamo convinti che

anche all'interno dell'ICE ci siano molte forze importanti per aiutare le imprese. È necessaria una qualificazione; c'è bisogno forse di passare dai servizi di assistenza ad una capacità di servizi di consulenza, proprio per quella mutata situazione che il Ministro ricordava: c'è bisogno di fare un salto di qualità. Noi siamo convinti che sia necessaria anche una riorganizzazione normativa per ricondurre ad unità le azioni per il commercio estero; comprendiamo che questo non possa essere fatto in quindici giorni, però anche in questo scorcio di tempo che ci rimane si possono raggiungere alcuni risultati.

Siamo altresì convinti che ricondurre ad unità gli strumenti per gli interventi sul commercio estero possa dare ai nostri imprenditori una maggiore capacità di approccio e di accesso ai servizi esistenti, ma anche, rispetto agli altri paesi, una maggiore visibilità dell'Italia ed una maggiore capacità di penetrazione da parte della nostra economia. Ed in questo senso credo debba essere letta la necessità di riorganizzare le funzioni ministeriali. Non si vuole infatti sopprimere un Ministero o togliersi la soddisfazione di cambiargli il nome; le questioni del commercio estero sono strettamente connesse a quelle più complessive dell'economia. Lo stesso ministro Baratta lo sottolineava quando ricordava che oggi non si tratta più di avere rapporti commerciali, ma di avere rapporti tra *partners*, di far sviluppare le nostre imprese nel livello produttivo internazionale. Si tratta quindi di questioni complesse che necessitano di una politica economica ed industriale molto coordinata.

In questo senso va la nostra proposta di accorpare le funzioni relative all'industria, al turismo ed al commercio estero sotto un'unica direzione politica, che noi abbiamo definito Ministero delle attività produttive (ma che si può chiamare anche in altro modo). Il concetto fondamentale è quello di ricondurre ad unità la politica economica del nostro paese a livello industriale, commerciale e turistico: una politica che parli agli italiani ed anche al mondo, che sia chiara, che stabilisca gli indirizzi per cui gli operatori possano esplicare tutta la loro capacità.

Presidenza del vice presidente LAMA

(Segue TADDEI). E di capacità i nostri operatori ne hanno fin qui dimostrata, come ricordava anche il Ministro. Tuttavia, si tratta oggi di dare loro la possibilità di fare un salto di qualità tale da non farli rimanere a rimorchio nella mutata situazione internazionale.

Per tali motivi, voteremo a favore dell'ordine del giorno in esame, raccomandando che produca davvero e rapidamente i propri effetti nell'interesse dell'amministrazione pubblica, degli operatori e dell'economia italiana. (*Applausi dal Gruppo del PDS e dei senatori De Cosmo e Maisano Grassi*).

PAIRE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAIRE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, voglio innanzitutto ringraziarla per la puntuale relazione svolta e per le informazioni precise ed attente che ha voluto fornire l'Assemblea sui risultati degli accordi internazionali così importanti assunti anche dal nostro paese. Di questo risultato mi congratulo con il Governo ed in particolare con lei, che ne è stato uno degli artefici.

Mi preme tuttavia sottolineare e richiamare l'attenzione del Governo sulle eventuali future conseguenze negative che potrebbero verificarsi soprattutto per il settore dell'agricoltura.

Non politiche protezionistiche io vado invocando, ma misure più attente che pongano la nostra agricoltura, anche da un punto di vista strutturale e dei finanziamenti, ai livelli di quelle europee nostre concorrenti; mi riferisco particolarmente alla Francia. Infatti, un'ulteriore crisi del mondo agricolo vorrebbe dire anche uno stravolgimento della nostra società, da un punto di vista sia culturale che ambientale.

Venendo al problema dell'ICE, che mi sta molto a cuore, voglio dire qualcosa di più di quanto forse si dovrebbe dire in una dichiarazione di voto.

L'ICE è l'ente che fornisce il supporto promozionale alle aziende esportatrici, dando attuazione alle direttive che a questo proposito gli vengono dal Ministero del commercio estero. Restano a carico dello Stato il contributo promozionale ed il contributo alle spese di funzionamento.

La legge n. 106 del 1989 nelle relazioni tecniche che la accompagnavano prevedeva, classificava e quantificava minuziosamente una serie di entrate nuove che l'ente, privatizzato, avrebbe garantito; attese del tutto vanificate dai risultati.

Nel frattempo, l'Istituto, con riferimento agli stipendi del personale, si allontanava dal settore parastatale e faceva propri quelli dei settori assicurativi, aumentando in maniera vertiginosa quelli dei dirigenti, restati, questi ultimi, gli stessi 111 di prima della riforma, in un sapiente gioco di aumenti stipendiali, sbalzi di promozione, passaggi di livello e di funzioni che facevano sì che, nonostante 177 dipendenti avessero lasciato in blocco l'ICE per trasferirsi al Ministero, il costo complessivo della voce stipendi sul bilancio dell'ente giungesse ad intaccare la quasi totalità del contributo dello Stato alle spese di funzionamento.

La diminuita entità della vigilanza dello Stato ha tra l'altro consentito l'inserimento di esperti dell'area politica di appartenenza dell'allora Presidente dell'Istituto, e con costi fuori mercato. Una serie di interventi della magistratura, di arresti e di inchieste aperte dalla procura della Corte dei conti e dalla procura generale della Repubblica evidenziano il numero e l'importanza dei fenomeni negativi e di degenerazione delle operazioni dell'ente a partire dal 1989: clientelismo, spese immotivate, aziende favorite, scelte di funzionamento incomprensibili se finalizzate agli interessi dell'imprenditoria nazionale.

I risultati della riforma, da qualunque parte si analizzino, sono tutti di segno negativo. Lo sono i dati di bilancio; lo sono i risultati derivanti dalle entrate e dalla fornitura di servizi che penalizzano in particolare le

piccole e le medie imprese, che tanta parte costituiscono del commercio estero italiano. Lo sono per la presenza organizzata sui mercati esteri, che è stata abbattuta per far fronte alle spese correnti. Lo sono relativamente alle condizioni di lavoro del personale che una ricerca commissionata dallo stesso ICE ad una società di consulenza aziendale, la GMA, ha rilevato come fortemente demotivato. Per non parlare poi del flusso dei fatti scandalosi e del malcostume, che proprio in questo tipo di riforma hanno trovato il terreno ideale per radicarsi e prosperare.

Recentemente i due direttori generali del Ministero del commercio estero, che per conto del Dicastero siedono negli organi dirigenti dell'Istituto e negli organi di controllo, hanno segnalato con circostanziati appunti al Ministro il collasso dell'ente: il 1992 si chiude con 35 miliardi di *deficit* rispetto al bilancio di previsione; la stima del *deficit* per l'anno in corso è ancora maggiore. I costi lievitano a dismisura rispetto alle previsioni mentre mancano le nuove entrate. Tutte le scelte effettuate sono altamente improduttive, specialmente quelle delle società editrici e di informatica recentemente realizzate. L'unica proposta dell'ente per risanare il *deficit* di bilancio è quella di chiudere 20-25 uffici all'estero operando in tal modo sul capitale per sanare spese di gestione improduttive, mortificando ulteriormente le attese delle aziende produttrici. La situazione a quattro anni circa dalla riforma è talmente grave da richiedere un momento di attentissima verifica sull'operato dell'istituto.

Io credo, come rappresentante del Gruppo liberale, di poter aderire - anche perchè l'ho firmato - all'ordine del giorno che prevede non soltanto il rinnovo completo del consiglio di amministrazione, ma anche un nuovo presidente. Cerchiamo, cioè, di dare a questo istituto una struttura dirigenziale di vertice che sia all'altezza delle funzioni che è chiamato a svolgere nel mondo sui mercati internazionali, nell'interesse primario della nostra economia. (*Applausi dal Gruppo «Verdi-La Rete» e del senatore Scaglione*).

MAISANO GRASSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, signor Ministro, se invece che nell'Aula del Senato fossimo in un'aula di scuola forse il professore avrebbe un po' tirato le orecchie al signor Ministro perchè è andato fuori tema.

Ringrazio il Ministro perchè ha svolto un'interessante relazione di politica estera e sugli accordi commerciali internazionali; ma con queste cose che c'entra l'ICE? Ci dovrebbe entrare perchè dovrebbe essere uno dei bracci operativi della politica estera del Governo, però mi sembra che qui quasi tutti siano convinti che, nonostante la legge di riforma, il funzionamento dell'ICE è stato del tutto insoddisfacente.

La legge n. 106 del 1989, infatti, all'articolo 3 stabilisce che le entrate dell'ICE debbono essere costituite *in primis* dai corrispettivi dei servizi prestati ad operatori economici pubblici e privati; quindi la evoluzione dell'ente dovrebbe essere strettamente legata all'evoluzione delle entrate.

In uno specchietto si danno anche i corrispettivi delle previsioni di incasso e degli incassi effettivi espressi in miliardi. Nel 1990 la previsione era di 4,3 miliardi, mentre gli incassi effettivi sono stati 0,6 miliardi; nel 1991 c'era una previsione di 16 miliardi, con incassi effettivi per 10,9 miliardi; nel 1992 c'era una previsione di 28,1 miliardi, con incassi effettivi per 21,9 miliardi. Per quanto riguarda il 1993 e il 1994, vi sono le previsioni per 30,8 miliardi e 43 miliardi, ma non ci sono ancora, naturalmente, gli incassi effettivi.

In effetti, le discrepanze tra consuntivo e preventivo sono state evidenziate per creare poste attive di bilancio e si continuano a prevedere incrementi di entrate, pur essendo certi che non si verificheranno perchè le imprese non pagheranno. E non perchè non vogliono pagare, ma perchè non hanno alcun corrispettivo.

L'efficacia globale dell'ente si dovrebbe compendiare nei seguenti indicatori: capacità di stimolare l'attività esportativa delle aziende; capacità di elaborare i programmi con le categorie utilizzatrici; capacità di adattare l'attività alle variabili esigenze delle aziende; capacità di raccordarsi ai programmi di sviluppo economico nazionale; capacità di produrre entrate. Anche a voler tener conto solo del parametro dell'efficacia economica, la lettura degli ultimi bilanci dell'istituto fornisce soltanto risultati in negativo.

Come è stato ripetutamente evidenziato dalla Corte dei conti relativamente ai bilanci dal 1989 al 1992, i risultati dei servizi a pagamento sono stati infimi e senza alcuna analisi sui costi atti a generarli. Prima della riforma il contributo del Ministero del commercio estero all'ICE era suddiviso per capitoli di spesa non compensabili, mentre con l'attuazione della riforma viene concesso un solo contributo onnicomprensivo per spese di funzionamento.

Da allora, per poter far fronte agli aumenti dei costi del personale, si è dovuto ricorrere in termini di compensazione alla chiusura di uffici ICE in vari paesi, operando tagli su investimenti che dovevano essere produttivi. E i costi che le imprese hanno sostenuto pagando per le forniture dei servizi sono stati destinati, per la quasi totalità, all'aumento degli stipendi, soprattutto per gli organi dell'ente (presidenza, direzione, comitato esecutivo e consiglio di amministrazione). Si tratta in sostanza di una megastruttura burocratica che ha prodotto esclusivamente la propria sopravvivenza, sganciata dall'efficacia dei compiti istituzionali.

Da una mia piccola personale inchiesta ho avuto conferma che le aziende che usufruiscono della promozione dell'ICE sono quasi inesistenti. Per restare nell'ambito delle nostre conoscenze, volete chiedere al ministro Merloni, che è un industriale e che esporta all'estero? Volete chiedere al senatore Benetton, che di commercio con l'estero se ne intende? Questo per fare solamente due illustri esempi. Per piacere, qualche sostenitore dell'ICE mi dia il nome di un'azienda che ha sviluppato il suo commercio con l'estero grazie a tale istituto, a parte la società Acqua.

Se poi vogliamo parlare di produzione agroalimentare, vorrei sapere come è stata realizzata la valorizzazione all'estero dei prodotti tipici del Meridione - grano duro, olio d'oliva, vino e agrumi - che hanno perduto mercato e competitività. Datemi solo un dato di incre-

mento dell'ICE che giustifichi i 302 miliardi che, se non vado errata, sono destinati a tale istituto dal bilancio di previsione.

Noi qui chiamiamo responsabile lei, signor Ministro, che per legge deve vigilare, approvare programmi, dare direttive, controllare periodicamente che l'attività dell'istituto sia volta al raggiungimento degli obiettivi programmati. Nella sua audizione in 10ª Commissione permanente lei ha confermato che la legge di riforma ha modificato, chiaramente *in melius*, il trattamento economico-giuridico del personale dell'istituto. Lei ha detto di aver dato all'ICE «direttive affinché provveda ad una sistemazione definitiva delle procedure inerenti la contabilità industriale»; in particolare, ha invitato l'ICE - sono sue parole - «alla redazione di un conto economico semestrale, almeno per ciò che attiene all'andamento del costo del lavoro e ad una più netta e separata rappresentazione di costi e ricavi inerenti l'attività agroalimentare».

Lei ha ancora affermato: «Posso pertanto assicurare che, per quanto mi riguarda, sottoporro costantemente l'attività gestionale dell'ICE e i suoi conti ad attento controllo. L'azione di vigilanza del Ministero nei confronti dell'istituto viene soprattutto attuata sia attraverso l'approvazione delle delibere espressamente indicate dalle disposizioni vigenti (tariffazione dei servizi, apertura e chiusura degli uffici, bilanci preventivi e consuntivi, partecipazioni azionarie, contratti del personale, eccetera), sia attraverso l'emanazione di direttive e l'effettuazione di controlli, anche ispettivi, su iniziative promozionali, sia attraverso la presenza nell'organo di controllo dell'ente del rappresentante del Ministero per il commercio con l'estero che mediante il collegio dei revisori dei conti». Lei ha ancora detto (e allora era all'inizio del suo incarico): «A sostegno del lavoro svolto in queste ultime settimane ho maturato la convinzione che occorre una riorganizzazione, anche parziale, delle strutture del Ministero che effettuano la vigilanza sull'ICE, in modo che tale controllo sia efficace, efficiente e tempestivo». Ancora, ha affermato che «la particolare incidenza del costo del lavoro è stata sempre fatta rilevare all'istituto anche da parte del Ministero del tesoro, in occasione dell'esame dei vari bilanci dell'istituto stesso, e si è altresì evidenziata conseguentemente l'esigenza di improntare la gestione del personale ad una maggiore economicità sia in sede di definizione dei trattamenti accessori, sia attraverso un'oculata politica di assunzione di nuovo personale».

Ma allora chiamiamo in causa anche il Ministero del tesoro e gli chiediamo se ha tenuto conto dei rilievi della Corte dei conti: «L'istituto dovrebbe, per legge, adottare un sistema di contabilità analitica di tipo industriale, specificando, in particolare, la quota dei costi generali non ripartibili; la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attività espletate o dei servizi prestati; la differenza, per i servizi prestati dietro corrispettivo, tra il prezzo di mercato e le tariffe agevolate in concreto applicate».

Facendo venir meno i presupposti fondamentali della legge di riforma, nel tentativo disperato di far quadrare i bilanci e contro ogni regola di trasparenza, sono stati invece aumentati, in maniera surrettizia, i crediti, non sono diminuiti i costi a fronte della riduzione delle sedi estere e si sono destinati i fondi promozionali al pagamento degli stipendi della struttura burocratica.

Forse, con un atto di coraggio, si dovrebbe sciogliere l'istituto ed inventarsi qualcosa di nuovo e di diverso, ma noi vogliamo fare ancora un tentativo e per questo le chiediamo di cambiare tutto lo staff operativo, ma subito, entro gennaio, al fine di far funzionare l'ICE, che per il passato è sempre stato una *sinecura* di qualche partito di maggioranza, e di restituirlo alla sua funzione primaria, che non è quella di produrre carta patinata (l'istituto, a giustificazione del suo operato, ci ha fatto pervenire infatti un bellissimo opuscolo in carta patinata, che io come ecologista ho molto contestato), nè quella di aprire eleganti *stand* in fiere internazionali. Il compito primario dell'Istituto è quello di agevolare i rapporti delle aziende con i paesi esteri con i quali possono commerciare. Signor Ministro, di questo noi la facciamo responsabile.

Annuncio, pertanto, il mio voto favorevole all'ordine del giorno in esame, su cui peraltro ho apposto la mia firma. (*Applausi dal Gruppo Verdi-La Rete*).

TURINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURINI. Signor Presidente, signor Ministro, alcuni mesi fa, il mio Gruppo presentò due interrogazioni sulla politica e sulle gravi problematiche, a nostro avviso negative, inerenti al Ministero del commercio con l'estero e, in particolare, sulle irregolarità della gestione dell'ICE registratesi durante la presidenza, molto discutibile, del dottor Inghilesi. In merito alla prima interrogazione, abbiamo avuto una risposta assolutamente insoddisfacente; ora, il Movimento sociale italiano-Destra nazionale voterà a favore di questo ordine del giorno, su cui peraltro ho aggiunto la mia firma, poichè esso, in un certo senso, dà una risposta positiva alla nostra seconda interrogazione.

Quanto alle sue dichiarazioni, signor Ministro, sul futuro della politica del commercio con l'estero, non vi è dubbio che essa deve essere diretta, ovviamente unitamente ad altre iniziative, a superare la gravissima crisi strutturale in atto nella nostra nazione. Per quanto ci riguarda, guardando al passato, la valutazione dell'azione del Ministero del commercio con l'estero e dell'Istituto nazionale per il commercio estero è estremamente negativa; per il futuro, aspettiamo che le classiche buone intenzioni si trasformino in realtà, nella speranza che, come al solito, non vadano a lastricare le vie dell'inferno. (*Applausi dal Gruppo del MSI-DN. Congratulazioni*).

MERIGGI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MERIGGI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei svolgere alcune brevi considerazioni per giustificare il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista all'ordine del giorno presentato.

Innanzitutto voglio ricordare che anche noi abbiamo firmato la mozione n. 149, che poneva l'attenzione su un problema importante

quale è quello del ruolo e del funzionamento dell'ICE, travolto da cattiva gestione e da scandali, culminati addirittura con l'arresto del suo presidente per interesse privato in atti d'ufficio. Credo che il Ministro non possa ignorare tutto ciò e ritenere di affrontare la questione solo dopo il giudizio della magistratura. A nostro avviso occorre far pulizia da subito perchè non è più possibile far finta di nulla. Questi sono i motivi per cui anche noi abbiamo firmato l'ordine del giorno che ora ci apprestiamo a votare.

Anche noi riconosciamo il ruolo fondamentale che dovrebbe svolgere l'ICE nel nostro commercio con l'estero e per lo scambio commerciale di tante nostre imprese, specialmente quelle di piccole dimensioni, al fine di superare tante difficoltà che possono incontrare per il loro inserimento nel commercio internazionale: tutto ciò con lo scopo di rilanciare la nostra attività produttiva e di conseguenza l'occupazione, un problema oggi di grande attualità.

Ovviamente, va considerato il nuovo ruolo che deve svolgere l'ICE, quale strumento operativo efficace - dopo l'accordo GATT appena concluso, poc'anzi richiamato dal Ministro -, per poter raggiungere questo obiettivo.

A mio avviso sarebbe importante affrontare in un'altra occasione un dibattito specifico sull'accordo GATT, che ci auguriamo dia quei risultati positivi auspicati dal Ministro; e in quella occasione sarebbe utile ed importante affrontare altresì il ruolo e l'attività della SACE.

Per quanto riguarda la specifica questione oggi al nostro esame, credo sia importante innanzi tutto azzerare gli attuali organismi dirigenti dell'ICE, al fine di voltare pagina e affrontare con metodi nuovi e facce nuove l'attività futura dell'istituto. Il problema del commissariamento, che preoccupava molti colleghi, viene superato nel momento in cui si chiede un nuovo presidente e un nuovo consiglio d'amministrazione da nominare con urgenza e comunque entro il prossimo mese di gennaio.

Abbiamo concordato con tale proposta e sottoscritto l'ordine del giorno, per cui il nostro voto sarà favorevole, sperando che esso faccia riflettere il signor Ministro. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista. Congratulazioni).*

PERIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERIN. Signor Presidente, onorevole Ministro, senatori, per non rubare la farina ai colleghi di altri Gruppi posso affermare che il Gruppo della Lega Nord si trova abbastanza d'accordo con gli interventi svolti dai senatori Gianotti e Molinari.

Altre volte ho ricordato che l'ICE ha in Italia 39 uffici, con sede nei capoluoghi di provincia più importanti, istituiti per favorire il controllo e l'esportazione dei nostri prodotti agricoli ed ortofrutticoli. È noto però a tutti il fallimento operativo dell'ICE nel settore agricolo.

Per quanto riguarda gli 80 uffici dell'ICE ubicati all'estero, il nostro giudizio è negativo. L'ordine del giorno presentato dal Presidente della 10ª Commissione permanente, senatore De Cosmo, e sottoscritto anche

dal Gruppo della Lega Nord non vuol significare un avallo al Governo per un impegno di buona volontà che difficilmente potrà mantenere. Noi vogliamo armonizzare e potenziare tutte le forze disponibili e necessarie per incrementare il nostro commercio con l'estero.

I 55 uffici delle camere di commercio che operano all'estero non devono muoversi per conto proprio o in contrasto con altre strutture, come gli uffici dell'Istituto del commercio estero.

Gli aiuti alla cooperazione ai paesi emergenti o bisognosi non devono rappresentare un movimento di potere, anzi di arricchimento per certe forze politiche, come abbiamo purtroppo capito. Questi aiuti debbono essere principalmente manifestazioni di vera solidarietà, espressa con merci italiane, così come è avvenuto per gli interventi del famoso piano Marshall forniti anche al nostro paese.

Con il suo bilancio fallimentare la SACE deve essere sostituita con una banca per l'esportazione, alla quale ogni imprenditore o consorzio di piccoli imprenditori possa accedere con facilità.

Oggi assistiamo ad una completa improvvisazione e a una mancanza operativa manageriale della nostra politica degli affari esteri. Ricordo che nella vicina Repubblica di San Marino, uno Stato con 20.000-25.000 abitanti, abbiamo una forza diplomatica e commerciale di sei persone, come quella presente nel Vietnam, una nazione con 100 milioni di abitanti e con un enorme potenziale di crescita economica.

Pur con molte perplessità e preoccupazioni, intendo dichiarare il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord all'ordine del giorno presentato. *(Applausi dal Gruppo della Lega Nord e dei senatori Gianotti e Molinari).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore De Cosmo e da altri senatori.

È approvato.

La discussione delle mozioni all'ordine del giorno è così esaurita.

Discussione dei disegni di legge:

«Norme per l'accertamento e la certificazione di morte» (1366), d'iniziativa dei deputati Borra ed altri *(Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati);*

«Norme per l'accertamento della morte» (421), d'iniziativa del senatore Condorelli e di altri senatori *(Relazione orale)*

Approvazione del disegno di legge n. 1366

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Norme per l'accertamento e la certificazione di morte», d'iniziativa dei deputati Borra, Artioli, Bogi, Battistuzzi, Armellini, Castagnetti Pierluigi, Fronza Crepaz, Moroni, Perani, Poggiolini, Renzulli, Rivera, Saretta, Violante, Dal Castello e Torchio, già approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati, e: «Norme per l'accertamento della morte», d'iniziativa dei senatori Con-

dorelli, Marinucci Mariani, Perina, Pulli, Minucci Daria, Napoli, Carrara, Ventre, Carlotto, Zito, Muratore, Colombo Svevo, Baggi, Meo, Sellitti e Russo Raffaele.

La Commissione ha terminato ieri i propri lavori ed è quindi autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatrice Bettoni Brandani.

BETTONI BRANDANI, relatore. Il provvedimento in esame questa mattina costituisce un'innovazione assolutamente necessaria per la nostra legislazione per adeguarla a quanto sta avvenendo nella legislazione degli altri paesi europei.

Le motivazioni circa la necessità di definire attraverso una nuova legge il momento della morte traggono origine essenzialmente da due ordini di problemi. Innanzitutto si tratta di superare l'ambiguità attualmente esistente nella legislazione italiana, la quale genera da una parte disorientamento nei cittadini e dall'altra difformi comportamenti tra i medici. Infatti la normativa in essere accetta due tipi di morte, a seconda se il soggetto che viene a mancare sia o meno sottoposto ad espianto di organi, cioè se la morte sia in qualche maniera finalizzata o meno al prelievo di organi. Nel primo caso è accolto il criterio della morte cerebrale, accertata attraverso procedure neurologiche e neurofisiopatologiche; nel secondo caso, quando non è consentita o non è possibile la donazione di organi, si costringe a proseguire l'assistenza circolatoria e respiratoria fino all'arresto cardiaco, considerando questo il momento della morte. Con la legislazione attuale abbiamo, quindi, due estreme contraddizioni, che attengono all'uso della tecnologia, oggi del resto molto avanzata, in campo rianimatologico, ma che investono anche – è un aspetto che vorrei sottolineare – convinzioni filosofiche, morali e religiose rispetto alla morte. In altre parole, da una parte questa tecnologia viene utilizzata per rendere – mi si consenta l'uso di questo termine – più precoce la morte, senza ulteriormente ed inutilmente procrastinarla, quando è in gioco la necessità di espantare degli organi; dall'altro lato queste stesse tecnologie mantengono nelle nostre sale di rianimazione inutilmente in vita soggetti in realtà ormai morti, determinando in qualche maniera una sorta di accanimento terapeutico.

La contraddizione nella definizione di morte con il provvedimento al nostro esame viene risolta: tale definizione deve essere univoca ed universale, valevole per tutti, accettabile ed accettata da tutti. Le procedure di accertamento della morte devono prescindere dal destino del cadavere. È giusta la scelta operata dalle Commissioni parlamentari di Camera e Senato di mantenere distinta questa normativa da quella che regola il prelievo e il trapianto di organi, proprio perchè comunque anche a livello legislativo non si ingenerino equivoci.

Il secondo ordine di motivi per cui si è reso necessario rivedere la nostra legislazione in materia è connesso proprio all'adeguamento delle norme alle più recenti acquisite e consolidate cognizioni scientifiche. Infatti la morte tradizionalmente intesa coincide con l'arresto del cuore, cioè con l'arresto primitivo e primario delle funzioni cardiocircolatorie e, successivamente, di quelle respiratorie, il che comporta danni neurologici irreversibili, cioè la morte cerebrale, l'arresto totale

delle funzioni cerebrali. Ma l'evoluzione scientifica ha proposto ed universalmente accettato - al di là di quelle che saranno le modalità per determinarne l'accertamento - il concetto di morte cerebrale, identificandola con la perdita irreversibile di tutte le funzioni cerebrali, e soprattutto di quelle del tronco encefalico, che può accompagnarsi, per un periodo di tempo variabile e se adeguatamente sostenuta con pratiche di rianimazione quali la ventilazione artificiale e l'assistenza cardiocircolatoria, al mantenimento della funzione polmonare e cardiaca. È questa, purtroppo, un'acquisizione meno popolare a causa, oltre che della disinformazione esistente nel paese, anche dell'ambiguità di una legislazione che ormai mostra il segno dei tempi.

Pertanto, il testo di legge in esame ben definisce la morte come la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo e, riguardo a tale aspetto, esiste una piena concordanza scientifica. Ai cittadini, ovviamente, può non interessare molto se la formazione reticolare o troncoencefalica siano funzionanti, in quanto desiderano soltanto - e noi concordiamo - che non siano prelevati organi da un paziente in coma reversibile. Il legislatore deve fornire adeguate garanzie in tal senso, rischiando anche di commettere l'errore di considerare viva una persona che in realtà non lo è più.

D'altra parte - e mi avvio alla conclusione del mio intervento - se si considera l'anencefalia non si può dire che il paziente non sia in vita e ciò in quanto l'anencefalia, cioè la mancanza del cervello, non implica l'assenza del tronco encefalico e permette, nonostante tutto, la vita; non si può dire dunque che tale paziente, privo di cervello e di ogni tipo di vita di relazione, ma che respira ed ha un cuore spontaneamente battente, sia un paziente morto. Tale situazione perciò fa ben comprendere, anche ai non addetti ai lavori, l'importanza del tronco encefalico con la persistenza delle sue funzioni anche durante una situazione di decerebrazione che crea il cosiddetto stato di vita vegetativa, che è tutt'altra cosa dal considerare morto il paziente. Individui in tali condizioni possono sopravvivere per anni e perciò è solo la morte del tronco encefalico che va considerata come il nocciolo centrale della morte cerebrale con tutti i segni e i sintomi che tale stato prevede ed è comunque la determinante maggiore di un inevitabile esito, quello della morte cardiaca, cioè della asistolia, che avverrà certamente entro ore e giorni.

Quando, nell'articolo 2 del provvedimento in esame, si parla di morte per arresto cardiaco distinguendola da quella per lesioni encefaliche, non ci si riferisce a due tipi di morte, ma alle condizioni che hanno determinato la perdita completa e irreversibile delle funzioni cerebrali, ossia le condizioni fisiopatologiche alla base della perdita delle funzioni cerebrali.

Dopo la definizione di morte che è un aspetto fondamentale del provvedimento in esame, l'altro punto cardine per l'interesse dello Stato e dei cittadini è l'accertamento della morte stessa, cioè la diagnosi della morte cerebrale e, in definitiva, le procedure adottate per accertarla. Si tratta di un problema delicato perchè è proprio attraverso la correttezza e l'accettazione di tali procedure che possiamo dare ai cittadini che versano in queste condizioni e ai loro familiari la piena e totale garanzia della vita e della morte.

Il disegno di legge in discussione affida la modalità dell'accertamento a un decreto emanato dal Ministero della sanità, dopo aver comunque stabilito un periodo non inferiore a sei ore di osservazione per gli adulti e un periodo particolare di osservazione per i bambini di età inferiore ai cinque anni, proprio tenendo conto della peculiarità fisiologica e fisiopatologica degli stessi. Questo decreto deve essere emanato previo parere obbligatorio del Consiglio superiore di sanità, che deve esprimersi dopo aver sentito le società medico-scientifiche competenti. Crediamo che questa sia la garanzia più ampia che le acquisizioni scientifiche possano avere la prevalenza su qualsiasi altro ordine di problemi.

La Commissione ha ritenuto comunque, nella sua discussione, che il Parlamento avrebbe potuto ben legiferare anche su tale questione delicata stabilendo subito, nell'ambito del provvedimento, le procedure e le modalità di applicazione delle stesse per accertare la morte, senza dare il benchè minimo adito a chi sostiene che così il Parlamento viene espropriato. Peraltro, nella passata legislatura era stato approvato un testo che noi riteniamo ancora valido. La Commissione tuttavia, accogliendo il testo proveniente dalla Camera dei deputati, si è fatta carico della necessità e dell'urgenza di legiferare in questa materia proprio per le ragioni che ho sottolineato prima e che riteniamo preminenti rispetto alle altre che avrebbero indotto ad entrare nel merito delle procedure tecniche di accertamento della morte.

Del resto - e concludo - il disegno di legge in esame dà le più ampie garanzie rispetto a chi esercita il controllo nell'applicazione di queste procedure. Si tratta di un collegio medico, formato da dipendenti di strutture sanitarie pubbliche, che deve esercitare le sue funzioni anche in strutture diverse da quelle di appartenenza (cioè da quelle pubbliche) e la cui partecipazione è obbligatoria, rientrando nei doveri di ufficio; il collegio deve esprimere un giudizio unanime sul momento della morte.

Inoltre - lo ripeto - il disegno di legge stabilisce alcuni obblighi per i sanitari nei casi di cessazione di attività celebrale, ossia il periodo di osservazione dei cadaveri se non vengono attivate le procedure di accertamento cui facevo riferimento prima; prevede poi sanzioni ed abrogazioni di norme, che costituiscono ovviamente il corollario adeguato per questa importante norma legislativa.

Riteniamo in conclusione che l'Assemblea possa legittimamente deliberare favorevolmente sul disegno di legge in esame. (*Applausi dai Gruppi del PDS e della DC e della senatrice Marinucci Mariani*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Manara. Ne ha facoltà.

MANARA. Signor Presidente, colleghi, non mi dilungherò più del dovuto sull'*iter* storico e sulle problematiche attuali che il disegno di legge in discussione pone sotto il profilo morale, giuridico e di natura clinico-deontologica. Tutti sappiamo - e penso che non sia il caso di ribadirlo oltre misura - quali dubbi, perplessità e - diciamolo con chiarezza - paure arcaiche abbiano determinato le diverse interpretazioni e quindi, necessariamente, le diverse soluzioni relative all'accer-

tamento di morte come tale. Uso questa espressione anche perchè fino ad oggi una normativa dalle implicazioni etiche e sociali, oltre che giuridiche, di rilevanza assoluta e quindi determinante ai fini del rispetto della persona umana in senso globale e nel suo diritto alla vita ha fatto e fa ancora parte di una norma legislativa quale la legge n. 644 del 1975, in materia di trapianti di organi. Riteniamo che tale aspetto limitativo, funzionale solo al problema espianto-trapianto, non abbia più alcun motivo di essere e che invece si imponga una volta per tutte una legge chiara, inequivocabile, che detti norme definitive, finalizzate ad accertare la morte al di là e al di fuori di quale potrà essere il destino del cadavere.

Ecco perchè siamo del parere che il disegno di legge in esame, oltre che ispirarsi ad un principio di eguaglianza e di rispetto nei confronti del cadavere, sia o non sia questo destinato al prelievo di organi, supera e sostanzialmente sostituisce la legge n. 644 del 1975 per quanto attiene a questa problematica; non solo, ma può apparire come un valido tentativo di delegificazione dei criteri clinico-strumentali di accertamento della morte stessa: tutto questo potrà infatti essere di competenza non tanto del legislatore quanto di commissioni *ad hoc* costituite, alle quali sarà demandata la definizione dei criteri di accertamento in rapporto alle acquisizioni scientifiche del momento.

Ne deriva quindi una valenza maggiormente garantista nei confronti della stessa legge n. 644; non solo, ma il provvedimento in esame colma una lacuna giuridica consequenziale ad una mancata definizione di morte che, come abbiamo potuto inequivocabilmente constatare, si identifica con la cessazione irreversibile delle funzioni encefaliche, quali che siano le cause che l'abbiano determinata.

Consapevole che l'approvazione di tale provvedimento potrà porci al livello della legislazione più evoluta degli altri paesi della Comunità europea, preannuncio il voto favorevole della Lega Nord al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dionisi. Ne ha facoltà.

* DIONISI. Signor Presidente, colleghi, in una battuta dicevo adesso con una collega che molti ci hanno abbandonato per non dover fare gli scongiuri. Al di là di questa battuta, che faceva pure qualche altro collega, credo che abbiamo fatto bene a discutere questo argomento in Aula, senza relegarlo alla discussione in Commissione tra pochi più o meno esperti delle materie sanitarie.

Il disegno di legge sull'accertamento e la certificazione della morte, quello sulla manifestazione della volontà di donazione di organi a scopo di trapianto terapeutico e quello sulla organizzazione dei trapianti, che non è ancora stato definito nella Commissione sanità, rappresentano i tasselli di un insieme di norme intese a regolamentare la complessa tematica dei trapianti, una tematica su cui si discute da anni nel Parlamento, su cui si confrontano operatori sanitari, moralisti, associazioni di malati, associazioni culturali e che, proprio per la delicatezza delle questioni che tocca, impone la piena libertà di coscienza anche per i colleghi che dovranno esprimersi con un voto.

Nella precedente legislatura qui in Senato avevamo approvato una legge sui trapianti organica, equilibrata, che era sembrata a molti di noi allora il frutto di un giusto equilibrio tra diverse impostazioni scientifiche e culturali, di un giusto equilibrio tra gli interessi diversi che si confrontano su questa materia. Purtroppo quella legge non passò alla Camera dei deputati, fu bloccata proprio perchè anche in quella sede si avvertì il bisogno di un maggiore approfondimento.

Si è quindi pensato di poter superare le resistenze e le perplessità suddividendo la tematica in tre punti, in questi tre distinti provvedimenti che affrontano i tre momenti principali della trapiantistica.

Ora, è vero quello che diceva la relatrice Bettoni Brandani, per quanto riguarda i disegni di legge al nostro esame. È vero che essi non hanno soltanto implicazioni con il trapianto: si vuole anzi affermare che in realtà questi provvedimenti sulla definizione della morte non hanno nulla a che vedere con le attività di trapianto. Questo è parzialmente vero. Infatti non riguardano soltanto il trapianto ma anche e soprattutto le questioni sollevate dai centri di rianimazione, perchè la spinta all'emanazione di una legge per l'accertamento e la certificazione della morte è arrivata, oltre che dal mondo dei trapianti, proprio dai centri di rianimazione del nostro sistema sanitario.

Ritengo che in questa sede noi non stiamo affrontando – lo dico senza alcuna polemica alla senatrice Bettoni Brandani – un problema tecnico-scientifico che dovrà essere affrontato in altra sede da organismi tecnici; noi siamo di fronte ad una scelta politica difficile, problematica e che va inserita nel contesto più ampio della politica sanitaria del nostro paese.

Io credo che l'aver diviso questa problematica in tre parti fondamentali sia tutto sommato un'illusione perchè i problemi che si pongono sono di fondo e – come è stato già detto – investono culture, convincimenti religiosi e filosofici, l'atteggiamento dell'uomo moderno verso il grande tema della morte e verso la scienza.

Nell'epoca moderna lo sviluppo tecnologico e scientifico, lo «scienztismo», l'illusione illuministica e positivista della soluzione di problemi di fondo dell'esperienza umana attraverso la scienza e la tecnologia, da una parte ha reso sempre più applicabile e diffusa la pratica dei trapianti, ma dall'altra ha portato alla rimozione e alla negazione della morte, alla speranza, all'attesa quasi di immortalità e ha spinto avanti la frontiera della definizione della vita e della morte, tanto da rendere labile il confine di demarcazione. Il quasi morto e il quasi vivo si confrontano nella lotta per l'esistenza, per una presenza in ogni caso, per il riconoscimento. Per questo sono necessarie regole rigorose e certe che tutelino i rapporti tra questi interessi contrapposti e diano certezze ai donatori, ai quasi vivi, alla collettività e agli stessi riceventi, regole che facciano trasparire con certezza la gerarchia dei valori e degli interessi che si assume in questa pratica sanitaria così avanzata, sofisticata e costosa. Un solo protagonista deve essere al di sopra delle parti e assolutamente neutrale – e purtroppo abbiamo visto che non sempre lo è –, l'operatore sanitario, colui che accerta e certifica la morte o l'*equipe* medica che effettua il trapianto.

La gerarchia degli interessi che noi vogliamo assumere – credo che sia questo un fatto oggettivo – mette al primo posto il malato in attesa di

trapianto, poi l'interesse morale e gli affetti dei familiari del deceduto donatore, il loro dolore nonché le loro convinzioni religiose e filosofiche. Non per ultimo esiste anche e va riconosciuto l'interesse del cadavere, perchè questo nemmeno da un punto di vista giuridico è *res nullius*, come qualcuno dice ma, seppur non più titolare di diritti, è tuttavia tutelato dall'etica e dal culto per i morti; d'altra parte, esiste anche un reato di vilipendio di cadavere, perciò una qualche tutela questo la deve avere. Ultimo sicuramente nella graduatoria degli interessi deve restare quello dei medici e del mondo sanitario.

Qualunque squilibrio introdotto in questa gerarchia renderebbe difficoltosa l'emanazione rapida di una legge efficace e giusta. Noi non neghiamo il valore terapeutico dei trapianti e siamo consapevoli che migliaia di malati aspettano con angoscia un organo nuovo. A questi malati dobbiamo dare una risposta, ma contestiamo che questa sia l'esigenza prioritaria della sanità italiana. Quello dei trapianti è un problema, ma la politica sanitaria che si sta facendo in Italia in ordine ai trapianti risponde in primo luogo alle esigenze dell'apparato medico-industriale e solamente in seconda battuta a quelle delle persone che ne hanno veramente bisogno, ai cittadini utenti.

Il modo con il quale viene affrontato il tema dei trapianti corrisponde alle tendenze generali della aziendalizzazione della sanità, solo che nel caso dei trapianti la tendenza viene moltiplicata almeno per dieci. Infatti, è ben noto che l'apparato tecnologico sanitario è utilizzato in maniera impropria, con molti atti non necessari, a volte dannosi per le persone, finalizzati a se stessi e agli interessi che li sottendono.

Chiedo al Governo, ai colleghi e a questa maggioranza, che ha approvato e portato avanti lucidamente la controriforma sanitaria nel nostro paese, per quale ragione si limitano gli interventi per la prevenzione, quasi ad annullarli, non si risolve il problema dei sofferenti psichici, riproponendo sotto nuove forme gli istituti manicomiali, non si curano i malati cronici, si svisciva la medicina di base e, non ultimo, si pongono oneri in denaro impossibili da sostenersi per molti cittadini e, al tempo stesso, si spinge per attivare un sistema di prelievi e di trapianti d'organo enormemente costoso e, in molti casi, dubbio e non risolutivo. Credo che molti colleghi della maggioranza dovrebbero riflettere su questo interrogativo e porsi il problema se quella dei trapianti sia effettivamente l'urgenza del nostro sistema sanitario.

Noi contestiamo pertanto la cultura che sostiene questa impostazione di politica sanitaria; certo riconosciamo l'interesse dei malati che aspettano il trapianto, ma contestiamo questa cultura di politica sanitaria che reifica e mercifica il corpo umano, ridotto a macchina, di cui si possono agevolmente cambiare i pezzi non più funzionanti. Si tratta di una cultura sanitaria che esaspera, proprio attraverso questa nuova legge sui trapianti, la centralità terapeutica, che richiede l'impiego di immense risorse per pratiche avanzate ad alta tecnologia, a vantaggio di pochi, e che invece dimentica la prevenzione, che eviterebbe immense sofferenze umane, oltre a enormi costi economici, sociali e politici se si intervenisse, per l'appunto, preventivamente, con poche risorse sull'intera popolazione nelle sue diverse fasce.

Ripeto, noi critichiamo con forza questa impostazione che produce - come ho detto - sofferenza. Detto questo però - voglio ripeterlo

affinchè sia chiaro – non intendiamo negare il nostro impegno fattivo per risolvere il dramma dei malati in attesa di trapianto, molti dei quali sono vittime innocenti proprio di questa politica sanitaria finalizzata al consumo e al profitto e non al benessere psicofisico dei cittadini. Pertanto, vogliamo porci con equilibrio dinanzi al problema e riconosciamo – per serietà non possiamo non farlo – che, come è scritto in una pubblicazione scientifica che ricevono i medici, nel 1991 l'attività di prelievo per trapianto da cadavere in Italia è rimasta simile a quella degli ultimi quattro anni, ampiamente insufficiente a soddisfare il fabbisogno dei pazienti. L'Italia, con 5,1 donatori per milione di abitanti, continua ad essere agli ultimi posti in Europa rispetto agli altri paesi che, dai dati preliminari del 1991, hanno invece migliorato la loro attività. La Spagna, ad esempio, è passata da 18 a 20 donatori per milione di abitanti, dato questo che impressiona e che va confrontato con quello italiano. Peraltro, la situazione di carenza di organi è tanto più amara se si pensa che la qualità dei trapianti è in continua crescita. I dati del 1991 evidenziano che in Italia i donatori utilizzati sono stati 301 contro i 287 del 1990 e che la percentuale di donatori multiorgani è stata del 45,7 per cento. Infine, ricordo che i trapianti di reni effettuati nel 1991 sono stati 581 contro i 533 del 1990; quelli di pancreas 14 contro gli 8 dell'anno precedente; quelli di cuore 217 contro i 184 del 1990, quelli di fegato 157 contro i 119 del precedente anno. Nel 1991 è iniziata in Italia l'attività di trapianto di un polmone isolato (8 trapianti) e di cuore e polmone (11 trapianti). Vi ho riferito tutti questi dati per documentare l'inadeguatezza dell'impostazione adottata dall'attuale maggioranza in un terreno in cui si registrano carenze e ritardi nel nostro paese.

I dati da me riferiti poc'anzi dimostrano che, pur non condividendo la vostra impostazione, è necessario intervenire anche in questo settore. A mio avviso, va riconosciuto un grande impegno alla Commissione sanità del Senato... (*Interruzione del senatore Carrara*). Senatore Carrara, queste cose non possono non essere dette; comprendo la fretta dei colleghi, ma non stiamo affrontando una questione banale, bensì alquanto importante!

Credo che avremmo condiviso con maggiore tranquillità il contenuto dei disegni di legge nn. 1366 e 421 se si fossero accentuate le certezze e le garanzie anche attraverso la previsione di sanzioni adeguate e rigorose per quanti trasgrediranno le norme che stiamo per approvare. Quando esamineremo la questione concernente il consenso alla donazione degli organi, constateremo che siamo pervenuti ad un testo accettabile.

Signor Presidente, vorrei concludere il mio intervento con alcune riflessioni di carattere generale. Non sono convinto che anche nella medicina, come in altri settori, si possa e si debba confondere il progresso con lo sviluppo. A tal proposito vi leggerò alcuni passi di un articolo di Pietro Barcellona, riportato su «L'Unità» del 16 luglio 1993, che possono valere anche per la tematica del trapianto.

Barcellona afferma: «Che vuol dire progresso? Si identifica con lo sviluppo economico quantitativo? oppure con il feticismo dell'innovazione tecnologica? Sono i microprocessori?... Sono stati scritti fiori di libri sulla delusione tecnologica e sui rendimenti decrescenti della tecnologia e sui limiti della crescita economica, e cioè sugli enormi

costi sociali e naturali dell'illusione della producibilità illimitata. Nessuna persona di buon senso oggi pensa che la crescita quantitativa coincida con il progresso sociale (che è ben altra cosa del "progresso" in sè, e cioè privo di riferimento all'equità e alla giustizia) mentre risulta sempre più chiaro che il primo obiettivo (crescita) è un ostacolo al secondo (progresso sociale)».

Mi avvio alla conclusione del mio intervento. Faccio soltanto un brevissimo riferimento per affermare che il ruolo nefasto degli operatori che manifestano un eccessivo interesse per tale tematica, i recenti episodi che si sono verificati all'ospedale «San Camillo» di Roma, su cui sta indagando la magistratura, come d'altra parte la denuncia, datata qualche settimana fa, da parte di un parlamentare francese nel Parlamento europeo, circa la scomparsa di bambini brasiliani - probabilmente ai fini di un commercio di organi -, e se vogliamo anche il raccapricciante uso dei cadaveri da parte dell'industria delle armi (hanno sperimentato l'effetto di alcuni proiettili sui cadaveri) e dell'industria automobilistica, sono tutti fenomeni che ci impongono di affrontare queste tematiche con molta cautela e capacità di riflessione, senza certezze assolute.

Detto questo, anticipo una valutazione che avrei dovuto fare in sede di esame dell'articolato. Avrei preferito che nella definizione contenuta nel primo articolo non si fosse parlato di morte del tronco encefalico. Avrei preferito che venisse riconosciuta la parzialità di questa definizione, che attiene alla morte organica. Infatti la morte è ben altra cosa, implica altre considerazioni. Avrei preferito la definizione «assenza di vita» perchè in realtà la morte non è un concetto scientificamente definibile in modo diverso che con il suo contrario concettuale. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista e dei senatori Marinucci Mariani e Conti).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Roveda. Ne ha facoltà.

* **ROVEDA.** Signor Presidente, il mio intervento è motivato dalla necessità che affrontino argomenti del genere anche persone che non sono completamente addentro alla cultura specifica dell'argomento, in questo caso quella medica. Nella fattispecie, infatti, ritengo che l'azione del medico, più che essere come spesso accade un intervento assoluto, determinante, dovrebbe contenersi nell'ambito della consulenza: è il malato che si cura, con la consulenza del medico. Non approfondisco oltre questo argomento perchè mi condurrebbe verso considerazioni etiche che non intendo affrontare in questa sede.

Sono stato promotore di una raccolta di firme per portare in Aula la discussione sul provvedimento, proprio perchè mi avrebbe fatto piacere ascoltare anche il parere di chi si interessa di problemi etici. Questo non è avvenuto. Bene, vuol dire che dal punto di vista etico nessuno in quest'Aula ha nulla da dire. Mi sta bene.

Oltre alle argomentazioni, da uomo della strada, che intendo svolgere sul provvedimento, vorrei apportare un contributo più specifico sul campo professionale che ritengo già fin d'ora, signor Sottose-

gretario (la prego di prestare attenzione alle mie parole: lei è venuta qui per ascoltare) lei potrebbe accogliere come raccomandazione.

Partirò dall'articolo 1 che contiene la definizione della morte. Tale definizione può sicuramente essere accettata a patto che non la si consideri assoluta. È ovvio che una persona che si ritrova nella situazione descritta difficilmente potrà non morire. Ma, come faceva notare anche il collega Dionisi, la morte così come viene intesa culturalmente è qualcosa di più, prevede una mancanza di funzioni anche da parte degli altri organi e non soltanto dell'encefalo. Quando si passa dall'affermazione generale alla realizzazione pratica nascono immediatamente i primi dubbi. Nel testo in esame si dice che la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo; bene, a voi il modo di dimostrarne il carattere di irreversibilità. Tale compito spetterà al Ministero della sanità, il quale dovrà renderci edotti sui modi e le tecniche con cui dimostrare che tale morte è irreversibile. Riguardo a tale aspetto, sorgono in me delle paure; infatti, certamente il Ministero della sanità non dispone di individui più eccezionali di quelli in servizio presso il Ministero dei trasporti, che ultimamente ci voleva regalare il grazioso segnale polifunzionale (che avrebbe portato a qualcuno ben 6.000 miliardi) per poi passare al provvedimento concernente il famigerato punto esclamativo sui cartelli stradali (che ha portato altri 2.000 miliardi in luogo dei 6.000 che non si era riusciti ad attribuire). Per tali motivi temo fortemente che, ad esempio, pagheremo come strumenti non ordinari, come strumenti del tipo *life* che dovrebbero utilizzare una componentistica ad alta tecnologia, «screenata» a vita, strumenti che invece saranno soltanto ordinari. Questo si è già verificato in altre occasioni e succederà anche in questo campo. Pertanto, anche riguardo a tale aspetto metto sul chi vive il Ministero affinché, qualora venga acquistato un certo tipo di strumentazione, sia previsto anche il personale addetto al collaudo.

Chi ad esempio ha il dispiacere, per partire da Roma, di imbarcarsi all'aeroporto di Fiumicino in un giorno di pioggia, scopre che scendendo le scale per entrare nell'aeroporto è costretto a bagnarsi. Eppure già gli antichi egizi costruivano i gocciolatoi che invece il progettista dell'aeroporto, di quella grande opera di Tangentopoli, non ha previsto - pazienza, evidentemente era un imbecille -; ma il fatto più grave è che un collaudatore abbia apposto la sua firma su quel progetto! Non vorrei quindi che quando dovremo acquistare la strumentazione prevista dal provvedimento in esame, che sarà cospicua e costosa, si utilizzassero collaudatori del tipo anzidetto (amici, parenti, amanti o, come si dice oggi, accompagnatori, specialmente se la persona interessata è molto importante). In una situazione di questo genere non è quindi opportuno, secondo quanto invece stabilisce il testo del provvedimento in esame, che le modalità clinico-strumentali vengano definite soltanto «con decreto emanato dal Ministro della sanità»; altresì non considero giusto ciò che ne consegue e cioè che il decreto del Ministro della sanità venga «emanato entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio superiore di sanità, che deve esprimersi dopo aver sentito le società medico-scientifiche competenti nella materia». Infatti, non vorrei che qualcuno dei soggetti interessati, di questi signori che si sentono

luminari - mi auguro che lo siano davvero e non siano diventati un «luminicino» soltanto perchè hanno in tasca la tessera di qualche partito; ne ho trovati tanti nelle università pieni nient'altro che di boria - avesse poi il coraggio di mettere la propria firma sotto questo regolamento. Infatti, della firma del Ministro a me non importa proprio niente in quanto essa non fornisce alcuna garanzia che si proceda secondo scienza e coscienza. Non è sufficiente pensare di usare le stesse apparecchiature che vengono utilizzate nelle camere di rianimazione, perchè in questo caso la *riability* deve essere ben diversa. L'MTBF, ossia il tempo medio tra due rotture, deve essere molto più lungo in quanto ovviamente se stiamo tentando di aiutare una persona già destinata alla morte a sopravvivere, qualora si rompa l'apparecchiatura, pazienza, avremo fatto comunque quanto era nelle nostre possibilità e così pure, se stiamo tirando su un alpinista con un corda che si spezza ed egli muore, nessuno potrà certo accusarci di averlo ucciso. È chiaro, in tal caso che viene meno un aiuto che noi volenterosamente tentavamo di dare anche se la fatalità ce lo ha impedito. Ma se noi in una situazione quasi simile stabiliamo che una persona è nelle condizioni previste dall'articolo 1 del provvedimento in esame e quindi possiamo effettuare l'espianto, quella persona non potrà più riprendersi anche se non era precisamente nella situazione indicata. Quindi il grado di capacità di verifica della strumentazione e soprattutto il grado di *riability* deve essere molto superiore. Faccio questa affermazione come tecnico e soprattutto nell'interesse dell'operatore che, sicuramente senza rendersene conto, qualora non verificasse prima la strumentazione e non fosse in grado di fare le cose per bene, commetterebbe sicuramente un assassinio; e, nel caso non avesse controllato bene, probabilmente non si tratterebbe neanche di un assassinio colposo, ma volontario.

È chiaro quindi che il Ministero deve mettere le persone in condizioni di non cadere in simili trappole, anche perchè - un po' più avanti nell'articolato - si stabilisce che non ci si può rifiutare. Una gran brutta situazione per questi medici! Bisogna metterli nelle condizioni di operare con la strumentazione giusta.

Per realizzare tutto questo, è chiaro che ci sarà un giro d'affari piuttosto grosso e abbastanza imponente. Io devo attirare l'attenzione sul fatto che, tutte le volte che si è creato un giro d'affari piuttosto grosso e imponente, ci sono state delle mangiate pantagrueliche, che stanno pian pianino emergendo. Metto solo sull'avviso: io spero che non si sia già cominciato a mangiare, ma sicuramente ci si proverà a farlo. E questo è uno dei motivi del mio intervento.

Inoltre, vorrei sottolineare che è stata richiamata in quest'Aula l'esperienza di altri paesi europei. Sarei molto grato alle previste commissioni scientifiche se esaminassero anche quanto si è realizzato all'estero. Sicuramente c'è stata un'esperienza che in tal modo eviteremmo di ripetere sulle nostre spalle.

Infine, mi permetterei di dare un consiglio, che supererebbe un pochino il concetto di convenzionalità di questa morte. Che piaccia o non piaccia, questo tipo di morte è convenzionale; quella cui si è abituati è tutta un'altra cosa, perchè c'è un cadavere rigido e tutto il resto. In questo caso, invece, abbiamo un aspetto che è tutt'altro che cadaverico ed è riferito soltanto alla morte di una parte della persona,

la parte cosciente, mentre ci sono altre funzioni automatiche ancora vitali. Una maniera per eliminare ogni dubbio sulla bontà delle disposizioni non è tanto quella di discutere se sono giuste le sei o le dodici ore di attesa e di osservazione. Comprendo che è abbastanza difficile affrontare i problemi non in termini quantitativi. Purtroppo, sono ingegnere e i problemi li devo sempre affrontare in questi termini perchè poi devo assumermi la responsabilità della struttura che ho calcolato. Ma è chiaro che dividere per metà il tempo non cambia quasi nulla: le leggi di natura hanno sempre un andamento esponenziale e, in questo caso, quello che conta è l'ordine di grandezza. Quindi, se avessimo ridotto il tempo ad un decimo o se l'avessimo aumentato di dieci volte ci sarebbe da pensarci seriamente; ma variare il parametro da uno a due non sposta molto il problema.

Infatti, non muovo una critica alla soluzione adottata; dico soltanto, però, che sarebbe opportuno, parallelamente all'entrata in vigore di queste norme e magari con il decreto ministeriale, prevedere che vengano testati a campione alcuni morituri, che poi vengano lasciati a se stessi. In tal modo si potrebbe verificare se effettivamente la presunzione di morte cerebrale evolve verso la morte definitiva o, malauguratamente per chi ha predisposto queste norme, verso la ripresa. Sono quasi certo che questa prova darà esiti negativi, nel senso che chi è in queste condizioni non potrà che andare verso la morte definitiva. Ma siccome si sono mosse molte critiche, una prova di questo genere, condotta in un tempo abbastanza lungo, potrebbe definitivamente superarle.

Questo disegno di legge inoltre mi suscita, per così dire, alcuni pareri personali. Il fatto che i componenti del collegio siano dipendenti di strutture sanitarie pubbliche non mi piace proprio per niente; noi stiamo andando verso la privatizzazione, cioè verso la costituzione di organismi privati con tanto di dignità e di capacità; far parte di una struttura pubblica non significherà più affatto una garanzia o, per lo meno, non sarà una garanzia in più rispetto ad altri tipi di strutture: anzi, se la struttura sarà piccola, fatiscente, malgestita, potrà pure essere un segno di negatività. Quindi io oserei dire che, magari in futuro (non propongo un emendamento adesso perchè non sono certo io a voler fermare questa legge), su questo punto occorrerà un certo ripensamento. Anche medici di strutture private adeguate potrebbero essere senz'altro all'altezza se non, a volte, meglio di certi burocrati «tira mezzogiorno» che si differenziano rispetto agli altri del Ministero soltanto per il fatto di «calzare» un camice bianco.

Leggo poi ancora che la partecipazione al collegio medico è obbligatoria e rientra nei doveri d'ufficio del nominato; io ho qualche dubbio su questa obbligatorietà, ma visto che gli interessati non si sono fatti vivi me la tengo.

È stata sollevata una critica estremamente forte da parte di qualcuno che dice che il provvedimento, così come è congegnato, permette ovviamente di effettuare dei prelievi, perchè questi prelievi erano già permessi dalla normativa precedente e quella che ora viene proposta si limita soltanto a spostare in un certo istante il momento della morte; di conseguenza, tutto quello che si poteva fare prima si può fare anche adesso, quindi si possono ovviamente fare prelievi per studi. Siccome

questi prelievi per studi sono estremamente adatti al trapianto, se non si sta attenti a fissare una normativa ben definita il commercio di organi potrebbe veramente avvenire, e questa non è fantascienza: io non voglio per niente minimizzare quello che è successo in certi ospedali, dove stavano commerciando di tutto; d'altronde, in una società come quella italiana dove tutto è mercificato e monetizzato, quella che noi abbiamo visto è la realtà, non una deviazione, perchè la realtà è proprio mercificare e monetizzare. Sarebbe quindi importante fare in modo che eventuali organi prelevati per studio fossero resi non commerciabili, per esempio spostando avanti di qualche ora il momento dell'espanto. Questo mi permetto di dirlo perchè sicuramente di qui a quattro-cinque anni avverrà un altro scandalo di commerci terribili, con «mangiatoie» di qua e di là. Mi auguro che quelle famose voci sui bambini scomparsi per il commercio di organi siano soltanto delle voci e delle calunnie, però, signori, c'è un vecchio detto secondo cui *vox populi vox dei*.

Pertanto io mi sono permesso di avanzare questa piccola critica, (una critica che, per le parti che il Sottosegretario vorrà ritenere opportune a sua discrezione, io trasformo in raccomandazioni al Governo) proprio per cercare di metterlo in guardia in quanto il campo è molto minato, sia per quanto riguarda la possibilità di sfruttamento economico, sia dal punto di vista, essendo un campo nuovo, dello sfruttamento proprio della situazione.

In chiusura mi permetto di dire che abbiamo effettivamente, con questa legge, reso possibile qualche trapianto in più; ma a questo punto mi si permetta un'osservazione molto pessimistica: così come è successo che un particolare ed eccessivo uso della pratica del parto cesareo ha reso praticamente introvabili medici capaci di usare ancora la manualità che in molti casi evitava il ricorso a questo tipo di parto, così non vorrei che, in seguito ad una eccessiva prassi dei trapianti, magari un domani mi sentissi proporre il trapianto del naso, se ho il raffreddore (semplicemente perchè, essendo questa una pratica sicuramente più costosa e più impegnativa, sarebbe interessante dal punto di vista economico), piuttosto che la Rinoleina.

È chiaro che ho forzato il discorso; ho detto che avrei parlato da uomo della strada su questi temi, però badate che queste cose possono effettivamente succedere e quindi desidererei che fosse ben evidenziato che il trapianto dovrebbe essere effettuato laddove effettivamente serve, che non deve diventare un eccesso, anche perchè - non ne sono molto a conoscenza in quanto mi interesse di altri problemi - non mi sembra che la soluzione del trapianto sia poi quella definitiva oltre un numero di anni consistente ma non eccessivo.

Mi permetto quindi di sottolineare queste cose che alla gente non vengono mai dette. Non viene mai sottolineata la condizione abbastanza prossima alla immunodeficienza in cui vive un trapiantato. Si tratta di cose che, per carità, se permettono di allungare la vita ben vengano; se invece servono solo per far guadagnare qualche cosa di troppo a qualche struttura o a qualche signor professore, allora non mi stanno più bene.

A questo punto non posso che ringraziare ancora dell'attenzione e dimostrare, a chi aveva avuto paura che questo provvedimento giunto in Aula per la discussione fosse v.. *escamotage* della Lega Nord per fare

non so quale cattivo gioco diretto a non so chi, che si trattava semplicemente di una delle tante calunnie a cui il nostro movimento viene sottoposto. Naturalmente voterò a favore di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Deve ancora essere svolto il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

esaminato il disegno di legge concernente «Norme per l'accertamento e la certificazione di morte» impegna il Governo a consultare il Parlamento prima dell'emanazione dei decreti ministeriali di cui ai punti 2 e 3 dell'articolo 2».

9.1366.1

ORSINI

Invito il presentatore ad illustrarlo.

ORSINI. Signor Presidente, prendo brevemente la parola a titolo personale, come senatore e come medico, per esprimere un disagio e per formulare una proposta.

Desidero premettere che il testo al nostro esame ha molti pregi: soddisfa l'urgenza di definire legislativamente le norme di accertamento e di certificazione della morte; esprime la consapevolezza della necessità che tali norme debbano riguardare tutte le morti e non soltanto quelle di soggetti da sottoporsi ad espianto di organi; introduce in forma chiara e netta il concetto di morte cerebrale coniato all'Università di Harvard fin dal 1968, che sostituisce quello classico di morte neurocardio-respiratoria. Il concetto di morte cerebrale è oggi da tutti accettato in una realtà che dalla tecnologia ai trapianti consente possibilità diagnostiche e terapeutiche radicalmente più avanzate ed efficaci rispetto a quelle tradizionali.

Mi auguro che questa legge possa favorire lo sviluppo dei trapianti e comunque possa attenuare quel drammatico divario esistente tra la domanda di trapianti e l'offerta di organi, che costituisce, non solo a livello italiano, uno dei più drammatici problemi che abbiamo di fronte.

Il disagio che intendo sottoporre all'attenzione dell'Assemblea consiste nel fatto che il testo sottoposto al nostro esame risolve problemi complessi, per non dire drammatici, su cui lungo e articolato è stato ed è il confronto culturale, giuridico e politico con una scorciatoia che giudico semplicistica e inadeguata. La scorciatoia consiste nello stabilire, come avviene ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, che l'accertamento della morte avviene con modalità definite con decreto emanato dal Ministro della sanità sentito il Consiglio superiore di sanità e società medico-scientifiche non elencate, la cui identificazione è demandata al criterio dello stesso Ministro. Inoltre, cosa ancora più grave, ciò avverrà anche per le successive modificazioni delle norme, per cui diamo una delega totale, permanente, in bianco, senza criteri che riguarda anche la determinazione straordinariamente complessa della morte dei minori, particolarmente coinvolti nei trapianti, che ha sicuramente delle metodiche e delle criteriologie neuro-fisiopatologi-

che diverse essendo diversa la struttura, la reattività cerebrale e la registrabilità delle attività dell'encefalo dei bambini rispetto a quelle dell'encefalo degli adulti.

È evidente che le modalità e i tempi di accertamento della morte sono il centro della questione, quello su cui si è discusso per anni, quello che le varie sensibilità e le diverse legislazioni nazionali affrontano e risolvono, quello cui i presentatori originari del disegno di legge avevano dedicato attenta cura e proposte analitiche, purtroppo totalmente disattese sul punto specifico nel testo che viene sottoposto al nostro esame. Esso, anche tecnicamente, è poco affidabile, consentitemi questa espressione: come si fa a dire che in certi casi la morte viene determinata con modalità definite dal Ministro della sanità e poi, appena quattro righe più sotto, dire che in altri casi la morte viene definita con modalità clinico-strumentali determinate dal Ministro della sanità? Quasi che ci fossero delle diagnosi di morte che possono avvenire senza un criterio clinico; anche l'ispezione è un criterio clinico. Ma allora come si determina, nella parte a) del comma 2, la morte senza criteri clinico-strumentali? Con la firma di un modulo sottoposto da qualcuno a qualcun altro?

Dico queste cose, cari colleghi, perchè sono convinto che in una materia come questa, concernente le modalità di accertamento della morte, non si possa «bypassare» il Parlamento in nome di una tecnocrazia presunta e di una discrezionalità certa: è solo il Parlamento, non una qualsiasi società particolare che esprime interessi nobilissimi ma specifici e particolari, a potere dettare norme su una materia che per le sue implicazioni globali ha per destinatari tutti gli esseri umani, avendo come motivazione dei dati biologici, tecnici, umani, religiosi, di costume e culturali. Io credo che sia il Parlamento e soltanto questo a poter fissare le modalità di accertamento della morte. So anche, però, che oggi, a fronte di qualunque proposta di legge sottoposta al nostro esame, noi ci troviamo sempre dinanzi all'alternativa di rinunciare ad ogni ragionevole critica o di correre il rischio di rinviare tutto alla prossima legislatura. Questo è il problema.

Diciamo la verità, cari colleghi - credo che momenti di verità ogni tanto siano indispensabili -, noi qui non legiferiamo in modo assolutamente autonomo e libero ma in modo condizionato da ipotesi di scioglimento delle Camere sempre più stringenti, peraltro non ufficiali, di cui non si dovrebbe in teoria tener conto ma che nel concreto condizionano i nostri comportamenti. In queste difficoltà, quindi, sempre a titolo personale, mi sono permesso di decidere di invitare la Commissione, se è possibile, ad inserire un emendamento di poche parole che preveda al comma 3 la consultazione obbligatoria del Parlamento da parte del Ministero della sanità, prima dell'emanazione dei decreti, perequando le Camere al Consiglio superiore della sanità, che non mi sembrerebbe poi una posizione megalomane per ciò che riguarda il Parlamento. Se questo non è possibile - e io non lo posso fare per ragioni procedurali; se vuole lo farà la Commissione - o lo si ritiene rischioso in relazione all'attuale condizionamento del nostro legiferare, di cui siamo tutti consapevoli ma di cui non si può parlare, o almeno formalmente non è esplicitato, allora, in via molto subordinata, ho pensato di sottoporre all'attenzione dei colleghi l'ordine del giorno

che è stato distribuito, che impegna il Governo a consultare il Parlamento prima dell'emanazione dei decreti di cui trattasi, ben sapendo che l'efficacia vincolante di un ordine del giorno è molto relativa e che tale disegno di legge diverrà legge con il voto odierno del Senato e pertanto non tornerà nemmeno alla Camera. Quindi, non so bene che efficacia avrà tale ordine del giorno. Certo è che l'esigenza è fondamentale; io, cari colleghi, non riterrei di aver fatto il mio dovere di legislatore se avessi affidato ad un aeropago circoscritto di persone, espressioni di interessi nobili ma settoriali, la definizione di una materia, quale è quella concernente le modalità di accertamento della morte, che attiene al più intimo sentire della generalità dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo della DC e dei senatori Zuffa e Martelli).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, che invito a pronunciarsi anche sull'ordine del giorno presentato dal senatore Orsini.

BETTONI BRANDANI, relatore. Signor Presidente, ringrazio tutti coloro che sono intervenuti nel merito del disegno di legge al nostro esame perchè sicuramente hanno apportato, al di là delle opinioni anche differenti su alcune problematiche che attengono all'impostazione di ordine filosofico, culturale, religioso che ciascuno di noi ha, un contributo positivo nel merito del problema. Vorrei aggiungere che forse il confronto su certe questioni dovrebbe essere più ampio e non solo episodico e comunque nell'impellenza dell'approvazione di un disegno di legge.

Credo di accogliere e quindi di demandare come messaggio politico e culturale al Governo, proprio per gli adempimenti che questo provvedimento prevede debbano essere demandati al Ministero, il senso culturale di questa discussione, che può riassumersi nella considerazione che proprio nei confronti di questioni che attengono all'etica, alla morale, all'atteggiamento che ciascuno di noi ha nei confronti della vita, occorre un'attenzione particolare e magari una garanzia in più, che alcuni possono ritenere non necessaria o indispensabile, ma che comunque serve per poter andare avanti e coniugare processo scientifico e acquisizioni culturali e filosofiche, affinché nessuno rimanga col dubbio che forse si poteva fare di più per tutelare i diritti dei cittadini o che forse la scienza, cosiddetta neutra, spinga nel dichiarare morto – perchè di questo si tratta – un individuo che ha, invece, in realtà, una potenzialità teorica di vita. Credo che questo sia un messaggio serio e da accogliere; vorrei solo invitare coloro che sono intervenuti e che hanno portato argomentazioni che, sul piano generale, sono legittime, a riflettere ulteriormente. Mi-riferisco, in modo particolare, alle dichiarazioni del senatore Orsini, su cui noi per primi abbiamo convenuto perchè la sottoscritta, già nella sua relazione, ha affermato che il Parlamento avrebbe potuto legittimamente legiferare nel merito, dal momento che la Commissione sanità aveva le competenze, e poteva poi avvalersi di ulteriori ausili, per portare in Aula un testo valido, che non desse un benchè minimo di deleghe e che quindi non offrisse il fianco alle osservazioni molto serie fatte testè dal senatore Orsini.

Il problema non è tanto dovuto alla imminente fine della legislatura, che pure è un dato oggettivo, ma al fatto che – a mio avviso – il

Senato, già nella passata legislatura, aveva legiferato in questa materia. Purtroppo, sono passati gli anni e comunque all'attenzione del mondo scientifico e culturale questa problematica si pone e si pone, senatore Dionisi, non solo per i trapianti, ma anche, e a mio parere molto di più, per quei soggetti che sono sottoposti a misure di rianimazione del tutto inutili perchè sono già morti. Si tratta di problemi umani e sociali altrettanto gravi - e li rispetto - quanto quelli di coloro che hanno dato o debbono decidere di dare il loro consenso all'espianto. Di tali problemi dunque dobbiamo farci tutti carico in maniera molto razionale, ma anche avvalendoci dell'apporto di quei soggetti cui facevo riferimento prima, ed io credo che con questo disegno di legge siano stati posti dei vincoli anche all'azione del Governo. Non si tratta, pertanto, di una delega in bianco, dal momento che ci avvaliamo delle competenze del Consiglio superiore della sanità, non di fantomatiche società scientifiche ma di quegli organismi che in Italia rappresentano di fatto la voce dei tecnici e degli operatori e che sono in grado di esprimersi al riguardo.

Avviandomi alla conclusione del mio intervento, se chiedessi ad ognuno dei colleghi che sono stati presenti alla discussione dei disegni di legge nn. 1366 e 421 oggi al nostro esame se, votando in tutta coscienza e in piena libertà, è giusto o meno fare l'elettroencefalogramma a questi pazienti, sono convinta che la maggior parte dei presenti non saprebbe rispondere in maniera corretta a tale quesito. Mi saprebbero solo fornire un messaggio, che abbiamo pienamente recepito, di ordine morale, culturale e legislativo, che ci invita a fare molta attenzione perchè su questa materia occorre essere alquanto cauti e attenti.

Infine, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno presentato dal senatore Orsini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito a pronunciarsi anche sull'ordine del giorno presentato dal senatore Orsini.

MAZZUCONI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere all'interessante dibattito che si è svolto e che personalmente mi ha molto appassionato soprattutto durante la scorsa legislatura.

Vorrei assicurare i senatori intervenuti nella discussione di averli ascoltati attentamente; in particolare, assicuro il senatore Roveda, nonostante la breve distrazione causatami da un suo collega, di avere seguito per intero il suo intervento, anche perchè mi pare sia questo il minimo atto di buona educazione che qualunque rappresentante del Governo deve alle Assemblee parlamentari.

Ripeto che non ho nulla da aggiungere all'interessante dibattito che si è svolto in quest'Aula, e a nome del Governo dichiaro il parere favorevole sull'ordine del giorno presentato dal senatore Orsini.

PRESIDENTE. Senatore Orsini, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

ORSINI. Sì, signor Presidente.

SIGNORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Signor Presidente, su questo ordine del giorno vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi, perchè esso potrebbe fugare o attenuare talune perplessità che fatalmente molti di noi si portano dietro, anche a nome di aree di opinione pubblica di cui dobbiamo tener conto al di là delle emozioni che possono derivare da fatti che stanno accadendo e che vengono evidenziati sulla stampa in tema di accertamento di morte e di trapianto di organi a scopo terapeutico che ad esso si collega.

Proprio per fornire una maggiore garanzia al prossimo Parlamento – anche se di ciò non dovremmo tener conto, questa è la realtà – dovremmo introdurre all'interno dell'ordine del giorno presentato dal senatore Orsini un impegno vincolante da parte del Governo, una sorta di garanzia per il futuro Parlamento. Ciò potrebbe rappresentare una forte motivazione per quest'ultimo; se i colleghi sono d'accordo, ciò mi lascerebbe molto più tranquillo. Ciascuno di noi ha in sé una forte componente etica, indipendentemente dalle differenze ideologiche che a volte possono pur pesare.

Onorevoli colleghi, se siamo tutti d'accordo, lo ripeto, vorrei apportare tale modificazione all'ordine del giorno presentato. Si dovrebbe parlare di un parere vincolante da parte del Parlamento che dovrà poi disciplinare l'attuazione dei provvedimenti oggi al nostro esame.

PRESIDENTE. Senatore Signorelli, credo sia impossibile prevedere all'interno di un ordine del giorno un impegno vincolante per il Governo nei confronti del Parlamento, perchè qui si tratta effettivamente di introdurre una nuova norma che poteva essere oggetto di un emendamento da inserire nel provvedimento legislativo al nostro esame. Ma una volta che ciò non può più essere fatto, poichè i termini per presentare gli emendamenti sono scaduti, come del resto ha già affermato lo stesso senatore Orsini, dal punto di vista formale non possiamo introdurre un impegno vincolante nell'ordine del giorno, perchè altrimenti si tratterebbe di un ordine del giorno improprio, nel senso che si dovrebbe parlare di un emendamento vero e proprio. Ciò però non è consentito dal Regolamento.

Forse potrebbe anche introdursi un elemento di maggiore rafforzamento in quest'ordine del giorno con una norma che, ad esempio, preveda la consultazione delle competenti Commissioni parlamentari. Forse è più impegnativo parlare di Commissioni che di Parlamento!

Ovviamente, lascio tale decisione al relatore e al presentatore dell'ordine del giorno. Se si vuole dare un carattere più impegnativo lo si può fare, ma non con l'introduzione di quel carattere vincolante che per alcuni versi è stato comprensibilmente prospettato dal senatore Signorelli. A mio avviso, riferirsi alle Commissioni darebbe un significato più pregnante all'ordine del giorno.

ORSINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORSINI. Signor Presidente, ringrazio i colleghi per la loro convergenza sull'opportunità di fare di quest'ordine del giorno uno strumento capace di una qualche incidenza. Tale risultato forse potrebbe essere ottenuto impegnando il Governo «a sottoporre gli schemi dei decreti ministeriali di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 al preventivo esame delle Commissioni parlamentari competenti». Modifico pertanto in tal senso il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il loro parere sul nuovo testo dell'ordine del giorno n. 1.

BETTONI BRANDANI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno anche nella nuova formulazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Orsini, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1366:

Art. 1.

(Definizione di morte)

1. La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

(Accertamento di morte)

1. La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo e può essere accertata con le modalità definite con decreto emanato dal Ministro della sanità.

2. La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie si intende avvenuta quando si verifica la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo ed è accertata con le modalità clinico-strumentali definite con decreto emanato dal Ministro della sanità.

3. Il decreto del Ministro della sanità di cui ai commi 1 e 2 è emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio superiore di sanità, che deve esprimersi dopo aver sentito le società medico-scientifiche competenti nella materia. I successivi eventuali aggiornamenti e modifiche del citato decreto sono disposti con la medesima procedura.

4. Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 2 definisce le condizioni la cui presenza simultanea determina il momento della morte e definisce il periodo di osservazione durante il quale deve verificarsi il perdurare di tali condizioni, periodo che non può essere inferiore alle sei ore. Il citato decreto deve tener conto delle peculiarità dei soggetti di età inferiore ai cinque anni.

5. L'accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie è effettuato da un collegio medico nominato dalla direzione sanitaria, composto da un medico legale o, in mancanza, da un medico di direzione sanitaria o da un anatomo-patologo, da un medico specialista in anestesia e rianimazione e da un medico neurofisiopatologo o, in mancanza, da un neurologo o da un neurochirurgo esperti in elettroencefalografia. I componenti del collegio medico sono dipendenti di strutture sanitarie pubbliche.

6. In ogni struttura sanitaria pubblica, la direzione sanitaria nomina uno o più collegi medici per l'accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie. Ciascun singolo caso deve essere seguito dallo stesso collegio medico.

7. Il collegio medico è tenuto ad esercitare le sue funzioni anche in strutture sanitarie diverse da quella di appartenenza. Le case di cura private devono avvalersi per l'accertamento della morte nel caso di cui al comma 2 dei collegi medici costituiti nelle strutture sanitarie pubbliche.

8. La partecipazione al collegio medico è obbligatoria e rientra nei doveri di ufficio del nominato.

9. Il collegio medico deve esprimere un giudizio unanime sul momento della morte.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

(Obblighi per i sanitari nei casi di cessazione di attività cerebrale)

1. Quando il medico della struttura sanitaria ritiene che sussistano le condizioni definite dal decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 2, comma 2, deve darne immediata comunicazione alla

direzione sanitaria, che è tenuta a convocare prontamente il collegio medico di cui all'articolo 2, comma 5.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

(Periodo di osservazione dei cadaveri)

1. Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'articolo 2, nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, salvi i casi di decapitazione o di maciullamento.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, qualora accertino la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 4, irrogano la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 3.000.000, con le forme e le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, senza pregiudizio per l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 6.

(Abrogazione di norme)

1. È abrogata ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

2. Per quanto non specificatamente menzionato nella presente legge e con essa non incompatibile o non in contrasto, rimangono in vigore le norme previste dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MANARA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANARA. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord al disegno di legge in esame. Desidero soltanto ribadire l'importanza dei criteri scientifici attuali nell'accertamento della morte, criteri che a nostro avviso non solo permetteranno la soluzione di problemi medico-legali e quindi giuridici attualmente non risolti, ma porranno la nostra legislazione in materia di diagnosi di morte al livello di quelle dei paesi più evoluti della Comunità europea.

TORLONTANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORLONTANO. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo del PDS e aggiungo brevissimamente alcune considerazioni.

Mi ricollego innanzitutto a quanto detto da ultimo dalla senatrice Bettoni Brandani: approvando questa nuova legge finalmente sarà possibile dire basta al fenomeno dei cosiddetti «cadaveri caldi», dei cadaveri che respirano. Questi deceduti inseriti nelle unità di rianimazione in realtà tolgono spazio vitale. Ciò è molto grave poichè si bloccano attrezzature indispensabili nel caso di interventi di emergenza su persone che abbiano, ad esempio, subito un incidente stradale. Cito in proposito un episodio che ancora sarà nella mente di molti di voi: circa un anno fa un giovane di Viterbo subì un gravissimo incidente stradale e, per mancanza di posti liberi nelle unità di rianimazione, fu trasportato da un ospedale all'altro nel Lazio, Roma compresa, per approdare con molto ritardo - ho vissuto personalmente la vicenda - alla sala di rianimazione dell'ospedale di Pescara, dove vi era un posto libero per un fatto puramente casuale. Infatti in quel periodo era vacante il posto di primario neurochirurgo, e così era diminuito, per fortuna del ragazzo, l'afflusso in rianimazione di pazienti, sia in coma sia decerebrati. Secondo quanto documentato - ne ho cercato conferma anche dell'allora primario rianimatore, professor Pollara - se quel povero ragazzo laziale fosse giunto a Pescara soltanto qualche giorno prima o dopo non avrebbe trovato un posto disponibile nelle strutture di rianimazione a causa della presenza ingombrante di qualche cadavere che ancora respirava in quanto aiutato da un respiratore automatico. Un tempo, in periodi di tecnologia meno avanzata, tale problematica angosciante non si sarebbe posta perchè allora la vita umana si spegneva gradualmente ma rapidamente, prima con l'arresto cardiaco e respiratorio e poi, a distanza di pochissimi minuti, da tre a cinque, con la necrosi, con la morte del cervello compreso il tronco encefalico, in quanto l'arresto cardiaco impediva alla fine l'afflusso del sangue e l'ossigenazione del cervello; solo a quel punto, con la necrosi

del cervello, si aveva la morte. Ciò accade anche oggi; soltanto che chi subisce, ad esempio, un incidente grave con conseguenze traumatiche vascolari per il cervello, se giunge tempestivamente in rianimazione e, se collegato con le cosiddette attrezzature di «terapia intensiva», o rianimatorie, anche se già in stato di decerebrazione, può restare respirante e a cuore battente ancora per giorni.

Non vorrei usare accenti esempi troppo forti; nessuno di noi è tenuto a frequentare le sale di rianimazione (anche se, a mio avviso, oltre che delle carceri dovremmo prendere conoscenza anche di tali strutture), però chi lo facesse potrebbe notare che i soggetti respiranti ma cadaveri sono anche maleodoranti perchè anche in stato di iniziale decomposizione; e questa situazione deve essere sopportata anche dal personale ospedaliero. La vecchia normativa non permette di staccare i respiratori automatici; questa è la vergognosa situazione italiana! Del resto va considerato che siamo uno degli ultimi paesi quanto a frequenza dei trapianti effettuati: ci poniamo oggi anche dietro alla Grecia, già ultima in Europa. Qui intendo riferirmi più specificatamente al problema costituito dalla nostra attuale normativa che non prevede possibile «staccare la spina» dei respiratori anche in caso di cadaveri che respirano ancora per giorni e settimane con tutte le conseguenze del caso.

Va inoltre affrontato il problema etico della questione. A tale riguardo, oltre 15 anni fa fui chiamato dal Consiglio superiore della sanità e con mio grande stupore notai che allora la maggioranza dimostrò una immaturità tale da bocciare il progetto della creazione di un comitato etico nazionale, in quanto «lesivo» della dignità dei medici. Finalmente qualche anno fa il comitato etico è nato, forse l'ultimo tra quelli europei. Comunque il disegno di legge in esame è stato approvato, dal punto di vista etico, sia dal Comitato etico nazionale sia dalla Pontificia Accademia delle scienze.

In conclusione ritengo oggi indispensabile approvare il provvedimento in esame che arriva con almeno 15 anni di ritardo; e questo resterà una vergogna nazionale. (*Applausi dai Gruppi del PDS e della DC*).

RIZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIZ. Signor Presidente, prendo la parola per annunciare il voto contrario dei senatori della *Südtiroler Volkspartei* per due ragioni. La prima è di natura etica, determinata anche dal fatto - e dico volutamente «anche dal fatto» e non solo da esso - dell'incertezza di stabilire il momento in cui la persona umana cessa di vivere effettivamente: sono infatti troppi i casi in cui si ha un risveglio dal coma profondo.

La seconda è una ragione di carattere giuridico, riguardante il consenso del donante e del ricevente di organi; è un aspetto cruciale che purtroppo è stato largamente trascurato dal disegno di legge n. 1366. Vista l'ora tarda, signor Presidente, e i limiti di tempo che abbiamo, mi richiamo alle motivazioni da me sostenute quale relatore nella IX legislatura presso la Commissione giustizia della Camera dei

deputati. La motivazione allora esposta è tuttora valida e conferente e queste considerazioni sono puntuali anche nei confronti del disegno di legge n. 1366 e della delega ivi compresa.

Detto questo, i senatori della *Südtiroler Volkspartei* voteranno contro il disegno di legge in esame. (*Applausi del senatore Ferrari Karl*).

PRESIDENTE. Ormai sono quasi le ore 14. Sospendiamo quindi la seduta.

MARINUCCI MARIANI. Non è possibile, signor Presidente. Abbiamo aspettato tutta la mattina e alla fine non approviamo neanche il disegno di legge? Abbia pazienza, signor Presidente, ma così non lo approveremo più.

PRESIDENTE. È possibile proseguire solo se fate brevi dichiarazioni di voto. Ancora cinque senatori devono esprimere le loro dichiarazioni di voto...

MARINUCCI MARIANI. Siamo stati qui ad ascoltare il dibattito sulle mozioni ed il Ministro ha parlato per un'ora e quaranta minuti.

CARRARA. Interverremo per pochissimi minuti.

PRESIDENTE. Allora seguiamo, ma solo con brevi dichiarazioni di voto.

MARTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI. Signor Presidente, brevissimamente vorrei soltanto dire che, nonostante l'ordine del giorno, siamo di fronte ad un'ennesima prova di delegittimazione di questa legislatura. L'incapacità della Camera e del Senato di varare una legge attesa da anni dal nostro paese e la necessità di delegare per l'ennesima volta il Governo a legiferare su un tema quale la certificazione di morte dimostrano l'inutilità di questo Parlamento e certificano la sua morte istantanea, legittimando anche le mie dimissioni da segretario della Commissione igiene e sanità.

Ciò nonostante, voterò a favore del disegno di legge pur di contribuire a varare una qualche forma legislativa che permetta ai pazienti italiani di usufruire di un servizio, quale quello dei trapianti di organi, che porti alla diminuzione e - mi auguro - alla scomparsa dei viaggi della speranza.

ROCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCHI. Signor Presidente, su un argomento di questa importanza e delicatezza, che stiamo discutendo in Aula proprio per avere il nostro

Gruppo chiesto che una decisione di tale peso non venisse assunta nell'ambito ristretto della Commissione, per quanto riguarda il mio Gruppo parlano gli atti della Commissione sanità: mi riferisco ad essi. Il nostro Gruppo su questo tema così delicato ha scelto di dare a ciascuno dei suoi componenti libertà di coscienza: io voterò contro il provvedimento in coerenza con quanto espresso nella Commissione medesima.

PRESIDENTE. Aveva chiesto di parlare la senatrice Marinucci Mariani per dichiarazione di voto.

MARINUCCI MARIANI. Rinuncio, signor Presidente.

ZUFFA. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ZUFFA. Dichiaro che non voterò, in dissenso dal Gruppo, questo provvedimento che per le modalità di accertamento di morte rimanda quasi interamente, al di là di principi e criteri assai generali, al decreto ministeriale, considerando la questione «squisitamente tecnica» e, quindi, non di competenza del Parlamento.

La delega risulta, inoltre, rafforzata poichè anche successive modifiche sono demandate ad un semplice decreto ministeriale.

Già la collega Bettoni ha ricordato che nella scorsa legislatura fu fatta una scelta diversa, varando un provvedimento che conteneva, oltre a principi generali, le specifiche modalità dell'accertamento di morte.

Non mi rassicura neppure la discussione che abbiamo fatto in Commissione sanità, poichè alcuni colleghi hanno dichiarato che la Camera ha stralciato questa parte del provvedimento, demandandolo al decreto ministeriale per «contrastì tecnici». In realtà proprio eventuali contrasti, spia della non univocità di opinioni scientifiche a riguardo, mi rafforzano nell'idea che sarebbe stato opportuno un dibattito in sede parlamentare: tanto più che, giustamente, la collega Bettoni ha già indicato nella sua relazione un criterio per dirimere eventuali controversie scientifiche in direzione di una scelta delle soluzioni più garantiste in materia.

Tuttavia, la ragione principale del mio disaccordo è nel fatto che ritengo la questione delle modalità di accertamento di morte strettamente connessa al concetto di morte, ovvero ad una questione squisitamente etica e filosofica e, quindi, di interesse sociale.

Ritengo infatti che è proprio l'esistenza e la pratica delle tecnologie a modificare il concetto della morte.

Non a caso è proprio la tecnologia dei trapianti che ha posto il problema dell'esigenza di interrogarci sulla certezza assoluta del momento della morte. E la stessa collega Bettoni sottolineava come le tecnologie di rianimazione pongano il problema dell'accanimento terapeutico e, dunque, di nuovo, della definizione della morte. Proprio quest'ultimo problema dimostra che il dato tecnico «oggettivo» si intreccia strettamente al dato soggettivo.

Dunque, lo spartiacque tra la vita e la morte è sempre - se così si può dire - una decisione umana.

Ma questa legge sembra separare anche simbolicamente i due dati, quello etico e quello tecnologico. Ciò, a mio avviso, costituisce una subalternità al punto di vista della cultura medica, storicamente basata sulla parcellizzazione del corpo umano, sulla sua oggettivazione con la perdita di senso della soggettività umana.

È invece a questa soggettività che voglio rivendicare appieno il controllo sulla cosiddetta obiettività tecnologica.

CARRARA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CARRARA. A nome del Gruppo della DC dichiaro di votare a favore di questo disegno di legge. Le ragioni e le riflessioni che sono state portate hanno certamente un valore preminente rispetto alle osservazioni ed alle critiche che pure sono state avanzate.

Concludo sottolineando che abbiamo continuamente parlato in quest'Aula di morte: mi auguro veramente che questo provvedimento aiuti a dare la vita ai cittadini che ne hanno bisogno.

FABRIS. Bravo!

STRUFFI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRUFFI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1366 nel suo complesso.

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 421.
Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 16.

(La seduta, sospesa alle ore 14, è ripresa alle ore 16,05).

Proposta di inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1540

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la 13ª Commissione ha concluso l'esame in sede redigente del disegno di legge n. 1540 in materia di risorse idriche e, segnalandone l'urgenza, ha chiesto che venga discusso nella seduta odierna.

PARISI Vittorio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PARISI Vittorio. Signor Presidente, intervengo sul nostro ordine del giorno, perchè mi risulta che, oltre alla proposta di discutere il disegno di legge n. 1540, dovrebbe essere ripreso l'esame del disegno di legge n. 1649 sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature.

In primo luogo annuncio la contrarietà del Gruppo di Rifondazione comunista a che si discuta oggi questo importante disegno di legge sulle risorse idriche; è un provvedimento che sconvolge completamente la materia, che per moltissimi anni è stato discusso dalla Camera in maniera prolissa e complessa, è arrivato al nostro esame e la 13ª Commissione ha dovuto esaminarlo in quattro e quattr'otto, senza potervi apportare alcuna modifica sostanziale.

Ripeto che è un disegno di legge che peserà su questo paese come ha pesato la legge Merli e pertanto non credo sia corretto che quest'Assemblea esamini un provvedimento fondamentale per l'ambiente italiano, per il futuro del nostro paese in maniera così affrettata. C'è tutto il tempo per discuterlo con calma; non è pensabile che in un'Aula semideserta - tra l'altro molti colleghi non sapevano della discussione di questo provvedimento - si possa esaminare un disegno di legge così rilevante come il n. 1540.

Nel contempo faccio presente che allo stesso modo non ritengo giusto che in un'Aula così deserta si esamini il disegno di legge n. 1649, che affronta una materia di estrema delicatezza prevedendo addirittura la deroga alla legge Merli; si tratta della prima importante deroga a tale legge che il Parlamento esamina; in questa situazione lo farebbe in maniera affrettata e - mi perdoni, Presidente - indecorosa. Quindi mi affido alla sua saggezza perchè intervenga al riguardo.

PRESIDENTE. Poichè la discussione del disegno di legge n. 1649 è già prevista all'ordine del giorno, quando arriveremo a quel punto lei avrà la possibilità di sollevare la questione e lo farà con gli strumenti regolamentari a sua disposizione.

Prendo comunque atto della contrarietà espressa dal senatore Parisi sulla proposta della 13ª Commissione e pertanto la votazione finale del disegno di legge n. 1540 sarà svolta in un'altra seduta.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Per un più ordinato procedere dei lavori dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamento, dispongo l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare subito alla discussione del disegno di legge n. 1686 di delega in materia tributaria.

Discussione del disegno di legge:

«Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina tributaria del reddito di impresa alle disposizioni contenute nei decreti legislativi 9 aprile 1991, n. 127, e 27 gennaio 1992, n. 87» (1686)
(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina tributaria del reddito di impresa alle disposizioni contenute nei decreti legislativi 9 aprile 1991, n. 127, e 27 gennaio 1992, n. 87».

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, la votazione finale avrà luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo.

La Commissione ha terminato ieri i propri lavori ed è quindi autorizzata a riferire oralmente. Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, senatore Favilla.

* **FAVILLA, relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame prevede la delega al Governo per l'adeguamento della disciplina tributaria del reddito di impresa alle nuove disposizioni concernenti i conti annuali delle imprese, introdotte con il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e a quelle per gli enti creditizi e finanziari, contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

L'urgenza di approvare questo disegno di legge deriva dalla considerazione che le nuove disposizioni riguardanti la redazione del bilancio di esercizio, che hanno comportato anche una modifica dei relativi articoli del codice civile, nella generalità dei casi sono applicabili a partire dal 1993. Pertanto, occorre riformulare la normativa fiscale relativa al reddito d'impresa per adeguarla alla nuova disciplina del bilancio.

Le disposizioni contenute in questa proposta erano ricomprese in una più ampia delega al Governo per la revisione del reddito di impresa in un disegno di legge già esaminato dalla Commissione finanze della Camera dei deputati e iscritto ai lavori dell'Aula. Il testo del provvedimento riguardava la semplificazione degli adempimenti formali in materia tributaria e conteneva anche queste deleghe.

Tuttavia, il procrastinarsi dei lavori parlamentari presso l'altro ramo del Parlamento non ha consentito di approvare questo testo rendendo quindi indispensabile un autonomo disegno di legge che dovrebbe essere approvato urgentemente.

La 6^a Commissione ha preso in esame il testo presentato dal Governo proponendo all'Aula una diversa formulazione della delega allo scopo di chiarire che essa ha come oggetto l'adeguamento delle disposizioni tributarie alle nuove norme del codice civile e alle nuove leggi speciali in materia di conti annuali. Il legislatore delegato potrà disporre solo l'adeguamento alla nuova disciplina civilistica introdotta dai decreti legislativi n. 127 del 1981 e n. 87 del 1992 (il secondo provvedimento è relativo agli enti creditizi) in materia di conti annuali, con eventuali variazioni in aumento, o in diminuzione dell'utile o della

perdita dell'esercizio in ordine alle finalità proprie della disciplina tributaria.

In altre parole, la proposta della Commissione dovrebbe chiarire che il reddito di impresa è quello che risulta dalla nuova normativa civilistica che è stata introdotta con i decreti legislativi già citati e che le norme tributarie integrano tali risultanze ai fini della dichiarazione dei redditi. La Commissione non ha ritenuto opportuno lasciare inalterato il testo governativo perchè altrimenti la delega poteva apparire molto ampia con direttive eccessivamente generiche, tanto da non rispettare le prescrizioni della Carta costituzionale in materia di delega legislativa al Governo.

Per motivi prudenziali è stato spostato al 28 febbraio del 1994 il termine massimo per l'esercizio della delega, che nel testo del Governo era invece fissato al 31 gennaio dello stesso anno. La Commissione auspica che il Governo rispetti questo termine, ma non vorremmo trovarci nella situazione in cui l'impossibilità per l'altro ramo del Parlamento di prendere una decisione sul testo che ci auguriamo sarà approvato dal Senato costringesse ad ulteriori esami del provvedimento, con proroghe dei termini da parte del Parlamento.

Inoltre, per rispettare il parere della 5^a Commissione, è stato previsto che le nuove norme non dovranno comportare riduzioni del gettito erariale complessivo.

Infine, si tende a precisare che la delega in esame non è finalizzata ad una revisione generale della disciplina tributaria del reddito di impresa bensì al semplice adeguamento alle disposizioni contenute ormai nel codice civile. Tutto ciò con il fine di evitare possibili dubbi interpretativi in ordine alla vigenza delle disposizioni relative all'imposta sul patrimonio netto delle imprese, che già era prevista, fino all'esercizio in corso, alla data del 30 settembre 1994. Allo scopo di evitare dubbi in proposito, nel testo del disegno di legge, al comma 3, questo punto è chiaramente precisato.

Chiedo all'Aula di approvare la delega in questione con le modifiche proposte dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pagliarini. Ne ha facoltà.

* PAGLIARINI. Signor Presidente, prima di iniziare il mio intervento, vorrei soffermarmi brevemente sui presupposti della delega al Governo sottoposta oggi al nostro esame.

Nella relazione si è fatto presente che tale delega è stata proposta per adeguare la disciplina tributaria al codice civile che è finalmente cambiato poichè, grazie al cielo, con dodici anni di ritardo, abbiamo attuato la quarta direttiva comunitaria relativa ai bilanci. Anche se tale adeguamento è solo di ordine formale e pertanto non richiederebbe una delega, resta il fatto che con il disegno di legge in discussione abbiamo la possibilità di produrre un intervento di sostanza, di attuare cioè un ordine del giorno che l'Aula del Senato aveva approvato il 10 novembre scorso.

Ritengo che il presupposto su cui la delega poggia sia sbagliato perchè, tecnicamente, il reddito di esercizio e il reddito fiscalmente

imponibile sono due cose assolutamente, fisiologicamente, diverse. Il reddito di esercizio, infatti, è quello che viene fuori rispettando i criteri di valutazione applicabili alle aziende, i cosiddetti corretti principi contabili che ora nel codice civile vengono descritti molto bene. Tali principi però, pur se scritti meglio, sono gli stessi di prima. Il reddito fiscalmente imponibile dal canto suo è tutta un'altra cosa. Il legislatore deve avere le mani libere per approvare leggi fiscali che gli consentano di modificare quando opportuno il reddito imponibile delle aziende. Se intende, cioè, lasciare più fondi alle aziende, può disporre che aumentino gli ammortamenti anticipati, consentendo così alle aziende di disporre di un autofinanziamento maggiore. Questo però non c'entra assolutamente niente col reddito vero, quello economico. Capite cosa intendo dire?

Voglio ricordare allora ai colleghi che il Senato aveva approvato un ordine del giorno molto chiaro con il quale si impegnava il Governo ad assumere quattro iniziative che ora dovremmo recepire nel disegno di legge in discussione, che si occupa proprio di una delega relativa a bilanci e reddito imponibile. L'ordine del giorno cioè chiedeva che le scritture contabili delle società accogliessero solamente dati basati su considerazioni economiche e quindi non su considerazioni fiscali, ove difforni naturalmente, e che i bilanci riflettessero solamente tali dati. Avevamo quindi impegnato il Governo a stabilire che nei bilanci e nelle scritture contabili delle società non fosse ammessa alcuna interferenza di principi finalizzati solo alla identificazione del reddito fiscalmente imponibile se questi principi sono difforni da considerazioni economiche. Avevamo impegnato cioè il Governo ad eliminare il riferimento alle linee 24, 25 e 26 dello schema di conto economico previste dall'articolo 2425 del codice civile che identifica nella linea 23 il reddito economico, quello vero, quello serio e poi ammette interferenza fiscale, ma dentro il bilancio civilistico, il che non è logico. Infine avevamo impegnato il Governo a modificare il testo unico delle imposte sui redditi, e le sue successive modificazioni, in modo da accogliere il principio che le regole di valutazione con valenza esclusivamente fiscale possono e devono trovare accoglimento solo nella dichiarazione dei redditi e non nel bilancio civilistico.

Per tale motivo la modifica introdotta dalla 6ª Commissione al testo presentato dal Governo è correttissima e condivisa dal mio Gruppo. Quando avrò poi l'occasione di intervenire per illustrare gli emendamenti da noi presentati ci si accorgerà che essi tendono solo a precisare, senza modificarne il senso, il testo predisposto dalla 6ª Commissione e hanno l'obiettivo di impedire interpretazioni arbitrarie. Giacchè si tratta di una novità culturale abbastanza importante (basti pensare che per attuare questa direttiva abbiamo impiegato ben 14 anni) è opportuno che la delega al Governo sia più precisa e dettagliata, in modo che non si verifichino errori o arbitri interpretativi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Garofalo. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, vorrei sottoporre all'attenzione del relatore e del Governo una questione che in sede di Commissione non mi sembra sia stata presa in considerazione (probabilmente ci è sfuggita).

Nella relazione che accompagna il provvedimento si dice che le misure di cui stiamo discutendo devono avere validità già per quanto concerne i bilanci del 1993. Noi, per le ragioni che poc'anzi ricordava il relatore, relative ai tempi necessari alle Commissioni parlamentari per esprimere il proprio parere, abbiamo spostato la data prevista nel testo del Governo dal 31 gennaio 1994 al 28 febbraio dello stesso anno.

Tuttavia mi è sorto un dubbio che vorrei sottoporre, come ho detto, alla valutazione del Governo e del relatore. Mi chiedo se lo spostare questa data non renda inapplicabili le misure in questione ai bilanci del 1993. Allora delle due l'una: o siamo in grado di correggere questa svista in corso d'opera, sempre che il mio dubbio risulti fondato, oppure proporrei – dal momento che comunque il presente provvedimento non sarà posto in votazione questa sera e dal momento che esso ci vede tutti abbastanza d'accordo, ad eccezione di alcuni emendamenti del senatore Pagliarini – di votarlo la prossima settimana con questo eventuale aggiustamento. Se siamo in grado, ripeto, di apportare tale correzione in corso d'opera facciamolo pure, ovviamente sempre che le mie considerazioni siano fondate, come tuttavia mi paiono.

PRESIDENTE. Senatore Garofalo, temo che la prossima settimana i nostri lavori saranno piuttosto intasati. Pertanto conviene fare questa settimana tutto ciò che può essere fatto.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, che invito, nel corso del suo intervento, a rispondere al quesito testè posto dal senatore Garofalo.

* **FAVILLA, relatore.** Signor Presidente, mi sembra che il testo approvato dalla Commissione, come ho già fatto presente nello svolgimento della relazione, comporti automaticamente la considerazione che stava a cuore al collega Pagliarini: il vero reddito dell'impresa è quello che risulta dal rigo 23 dell'articolo 2425 del codice civile sul bilancio delle società. Queste possibili variazioni in aumento ed in diminuzione hanno rilevanza soltanto ai fini dell'individuazione del reddito fiscale e quindi della dichiarazione dei redditi da parte delle stesse società.

Quanto ai dubbi e alle preoccupazioni espressi dal collega Garofalo, mi sembra che essi non abbiano ragion d'essere. Ai fini della redazione del bilancio, non vi è differenza tra il 31 gennaio ed il 28 febbraio. È da rilevare che le modifiche al codice civile introdotte a seguito dell'attuazione della direttiva comunitaria riguardano, per i fatti che avvengono durante la gestione, la redazione del bilancio ma non le scritture contabili. Le scritture contabili si chiudono il 31 dicembre; sono scritture aggiuntive e successive quelle che modificano o quanto meno correggono o integrano il conto di fine anno ai fini della determinazione del reddito d'esercizio. Sarebbe stato più logico che le imprese avessero saputo già da oggi – quindi prima della chiusura dell'esercizio – come comportarsi per la redazione del bilancio. Ma il tempo è trascorso e non sono pervenute, per la redazione del bilancio ai fini fiscali, queste indicazioni mentre è necessario che intervengano nel più breve tempo possibile poichè entro il 30 aprile la maggior parte delle società indice l'assemblea per l'approvazione del bilancio.

Lo spostamento della data al 28 febbraio non comporta di per sè impossibilità per le imprese di redigere il bilancio ma solo dei disagi, perchè si può andare più in là nel tempo. Con la data del 28 febbraio, indicata in Commissione come termine ultimativo per l'esercizio della delega, non si persegue lo scopo che il Governo utilizzi questo termine fino in fondo. Questa data è stata fissata solo per non rischiare, se la Camera dei deputati, entro il 31 dicembre, non riuscisse ad approvare il provvedimento (poichè sono previsti 30 giorni per l'emanazione del parere da parte della Commissione competente), di superare la data del 31 gennaio. *Ad abundantiam*, per non correre il rischio di una ulteriore proroga dei termini, abbiamo proposto la data del 28 febbraio. Speriamo tuttavia che non sia necessario giungere fino a quella data perchè i decreti legislativi previsti siano pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Speriamo che si riesca a rispettare il termine del 31 gennaio o, addirittura, che lo si possa anticipare. Infatti, se verrà espresso un parere favorevole da parte della Commissione prima di tale data, il Governo sarà in grado di emanare i relativi decreti legislativi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, ritengo che la questione posta dal senatore Garofalo sia rilevante ma, allo stesso tempo, è innegabile la difficoltà per la Commissione dei Trenta di esprimere il parere entro i termini previsti. Data l'urgenza, si potrebbe prospettare un termine inferiore per il parere di tale Commissione, lasciando la data del 31 gennaio prevista dal disegno di legge governativo, per consentire alle società che devono predisporre i bilanci di attrezzarsi di conseguenza.

FAVILLA, *relatore*. Questo non potrebbe valere nel caso in cui la Camera approvasse il provvedimento il 15 gennaio.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Noi ci auguriamo che la Camera lo possa approvare la settimana prossima.

Propongo pertanto di ridurre il termine per l'espressione del parere, inserendo magari anche un riferimento a quanto contenuto nella relazione, cioè che l'adeguamento riguarda i bilanci del 1993. Viceversa, il testo così come è potrebbe dar luogo ad alcune incertezze interpretative. La fretta, d'altronde, non si spiegherebbe se non ci fosse la necessità di disciplinare con questa normativa i bilanci chiusi al 31 dicembre 1993.

Non so se il relatore sia d'accordo sulla mia proposta; eventualmente, si potrebbe predisporre un emendamento che possa muoversi nelle due direzioni indicate.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente.

DONATO, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo, esprime il proprio nulla osta, a

condizione - ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - che venga inserito un riferimento al fatto che la delega non deve comunque portare una diminuzione del gettito».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, dichiara, per quanto di propria competenza, di non avere nulla da osservare sul testo della Commissione, che soddisfa la condizione espressa alla medesima Commissione sul disegno di legge».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1.

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 28 febbraio 1994, un decreto legislativo recante disposizioni sul reddito di impresa per adeguarle alle norme del codice civile e delle leggi speciali in materia di conti annuali nel rispetto delle autonome finalità della disciplina tributaria, ai fini della determinazione del reddito imponibile, con eventuali variazioni in aumento o in diminuzione dell'utile o della perdita dell'esercizio; l'attuazione della presente delega, secondo i criteri in essa contenuti, non dovrà comportare riduzioni nette di entrate.

2. Il decreto legislativo è adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550, che esprime il proprio parere entro trenta giorni della ricezione del relativo schema.

3. Fino all'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1994, resta ferma l'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con il decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «dell'esercizio», inserire le seguenti: «risultante dalla linea 23 del conto economico, predisposta ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile».

1.1

PAGLIARINI, GUGLIERI, PAINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono soppresse le linee 24, 25 e 26 dello schema di conto economico, previste dall'articolo 2425 del codice civile».

1.2

PAGLIARINI, GUGLIERI, PAINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nella nota integrativa n. 14, prevista dalla articolo 2427 del codice civile, è indicata la riconciliazione tra il risultato dell'esercizio, di cui alla linea 23 del conto economico, predisposta ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile, e il risultato finale dell'anno fiscale precedente e la stima della riconciliazione per l'anno in corso».

1.3

PAGLIARINI, GUGLIERI, PAINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sentiti i consiglieri nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri».

1.4

PAGLIARINI, GUGLIERI, PAINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* PAGLIARINI. Signor Presidente, nella sua vita lei avrà sicuramente preso visione di un bilancio: secondo lei, quando in fondo ad un conto economico si leggono le parole: «risultato dell'esercizio», può essere considerato concluso il conto economico?

(Il Presidente fa cenni di assenso).

Vedo che mi dà ragione. Eppure, se prende l'articolo 2425 del codice civile si accorgerà che alla linea 23 dello schema di conto economico si precisa che occorre indicare il risultato dell'esercizio, e poi si prosegue: alla linea 24 vanno indicate le rettifiche di valore operate solo in applicazione di norme tributarie; alla linea 25 gli accantonamenti operati solo in applicazione di norme tributarie; alla linea 26 infine l'utile o la perdita di esercizio.

Quale differenza c'è tra il risultato dell'esercizio e l'utile o la perdita dell'esercizio? Non si sforzi a rispondermi, signor Presidente, glielo dico io: non c'è alcuna differenza. Questo non è un conto economico, è una «roba da matti»!

Per fortuna in quest'Aula il 10 novembre approvammo un ordine del giorno che si concludeva - lo ricordo ai colleghi poichè è importante ai fini della votazione degli emendamenti - con l'impegno al Governo a modificare il testo unico delle imposte sui redditi in modo che in esso sia accolto il principio che le regole di valutazione con valenza esclusivamente fiscale possono e devono trovare accoglimento esclusivamente nella dichiarazione dei redditi (come è logico).

In base a questo principio dovrebbero cadere tutti i suoi dubbi, signor Presidente, e quelli delle persone normali: una volta letto il conto economico, indicante il risultato di esercizio, non c'è altro da leggere.

Ecco il «succo» di questi emendamenti, che non modificano la posizione assunta dalla 6ª Commissione, sia ben chiaro; semmai la chiarificano.

Abbiamo purtroppo un problema culturale da affrontare e di qui la mia raccomandazione. Siccome il testo proposto dalla Commissione fa esplicito riferimento alle eventuali variazioni in aumento o in diminu-

zione del risultato economico per determinare il reddito imponibile, ho proposto con l'emendamento 1.1 di aggiungere, dopo le parole: «dell'esercizio» le parole: «risultante dalla linea 23 del conto economico, predisposta ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile», quel risultato economico al quale facevo poc'anzi riferimento. In tale modo si chiarisce che il vero risultato economico – lo stesso relatore Favilla prima ricordava che il reddito vero è quello risultante alla linea 23 – è quello che appare alla linea 23. Altrimenti quale dovrebbe essere il vero risultato, il primo o il secondo risultato economico?

Non saremo tutti ragionieri o commercialisti, ma anche detti professionisti finiscono per non capirci più niente quando il legislatore introduce norme così astruse.

L'emendamento 1.2 è conseguente a questa impostazione: esso tende a sopprimere le linee 24, 25 e 26 dello schema di conto economico, previste sempre dall'articolo 2425.

Mi rendo conto che detto emendamento ha valore esclusivamente formale, avendo già impegnato il Ministro delle finanze a statuire delle norme fiscali che influiscano esclusivamente sulla disciplina tributaria senza inquinare i bilanci; di fatto però i bilanci vengono inquinati dalle norme del codice civile, laddove si stabilisce che alla linea 24 vanno indicate le rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione delle norme tributarie. Le norme tributarie non devono più incidere sul bilancio civilistico, come avviene in tutto il mondo civile.

Applicando il buon senso e quell'ordine del giorno che – se non sbaglio – era stato approvato dal Senato all'unanimità, abbiamo la possibilità di introdurre un'opportuna modifica. Ricordo che il ministro Gallo dichiarò in occasione dell'esame dell'ordine del giorno che sarebbe stato del parere di accoglierlo come raccomandazione, ma il Senato insistette per la sua votazione; a quel punto egli affermò che questa è cultura contabile anglosassone, mentre qui in Italia si seguono i metodi latini. Ma è proprio questo il concetto, signori: degli anglosassoni si può dire tutto quel che si vuole, ma i bilanci li redigono sicuramente meglio di noi, anche se la ragioneria è stata inventata da noi con Fra' Luca Paccioli e gli altri. Infatti, lei che è una persona in gamba, signor Presidente, mi ha confermato che non conosce la differenza tra risultato di esercizio e utile o perdita di esercizio. La verità è che non c'è differenza, anche se è prevista nel codice civile.

Ecco perchè presentiamo l'emendamento 1.2, che propone di eliminare quelle linee che sono di interferenza fiscale. Per rendere però più completa l'informativa, voglio dire che è noto che il bilancio è costituito ormai da tre documenti: lo stato patrimoniale, il conto economico (che sono prospetti contabili) e la nota integrativa. Nel codice civile attualmente è scritto che la nota integrativa n. 14 deve spiegare i motivi per cui sono state inserite certe voci nelle linee 24 e 25, che sono quelle di interferenza fiscale.

È questo il motivo dell'emendamento 1.3, che prevede che nella nota integrativa n. 14, prevista dall'articolo 2427 del codice civile, sia indicata la riconciliazione tra il risultato dell'esercizio, di cui alla linea 23 del conto economico, e quello della dichiarazione dei redditi. Ovviamente ci saranno due colonne: quella dei dati certi, che saranno quelli della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, e quella

della stima delle variazioni intervenute nell'anno in corso. L'anno successivo la stima diventerà effettiva.

Sull'emendamento 1.4 mi rimetto io - così stavolta ho questa soddisfazione - al relatore e al Governo. Con tale emendamento si raccomandava di ascoltare anche i consiglieri nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri. Probabilmente la Commissione dei Trenta lo farà anche se la legge non glielo richiede, però, se lo prevediamo espressamente, questi signori, che sono anche bravi, saranno contenti, e d'altronde se lo meritano perchè hanno fatto tanto per la democrazia economica del nostro paese.

In conclusione voglio sottolineare che il relatore ha detto una cosa giusta. Il vero reddito è quello riportato al rigo 23. Io allora vi invito ad approvare gli emendamenti, in modo che al di sotto non vi siano altri rigi e che le variazioni che individuano il reddito fiscale siano riportate solo nella dichiarazione dei redditi e non una parte nel conto economico, civilistico, e un'altra parte nella dichiarazione dei redditi. In questo modo si ingarbugliano solo le cose; cerchiamo di deregolare un po' e di essere più semplici nelle norme che creiamo.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* **FAVILLA, relatore.** Signor Presidente, sull'emendamento 1.1 sono totalmente d'accordo, perchè è una spiegazione di ciò che già si intendeva nel testo.

Circa l'emendamento 1.2 sono quanto meno perplesso e preoccupato per la ragione che questa previsione è derivata dal decreto legislativo n. 127 del 1991. In pratica, le linee 24, 25 e 26 sono l'applicazione della direttiva comunitaria. Tale direttiva non è scritta in italiano; noi disponiamo solo della traduzione, e da essa è parso che queste previsioni sono obbligatorie e comuni a tutti i paesi. Non sono però in grado di dirlo io e per questo intendo rimettermi al parere del Governo, perchè non vorrei che si andasse contro la direttiva comunitaria modificando il codice civile, che già fu in tal senso modificato per l'applicazione della direttiva comunitaria stessa.

Vedrei poi l'emendamento 1.3 come un'inevitabile conseguenza dell'eventuale approvazione dell'emendamento 1.2. Pertanto, se viene approvato l'1.2, ritengo che debba essere approvato anche l'emendamento 1.3; se invece l'emendamento 1.2 non dovesse essere approvato, consiglieri il ritiro dell'emendamento 1.3 la cui inutilità diventerebbe automatica.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.4, innanzi tutto scriverei il testo in maniera diversa, perchè non credo sia il caso di dire: «sentiti i consiglieri nazionali», ma piuttosto: «sentiti i rappresentanti dei consigli nazionali». Mi sembrerebbe però un po' ridicolo che un organismo consultivo come questa Commissione venisse invitato per legge ad ascoltare a sua volta altri soggetti e quindi a fare un'altra consultazione, anche se devo dire, come presidente della Commissione (e in questa veste ne parlo), che accetterei senz'altro questo invito come un impegno al quale attenermi e non soltanto come una raccomandazione. Se questo impegno può essere sufficiente, pregherei i presentatori di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Favilla, non ho capito se il suo parere è favorevole o contrario.

* **FAVILLA, relatore.** Sono favorevole a che venga fatto quanto in questo caso viene chiesto, ma non a prevederlo per legge. Pertanto, invito i colleghi a ritirare l'emendamento in questione, accettando il mio impegno (cioè che mi varrò di quanto è stato richiesto).

Signor Presidente, accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, presento un emendamento al comma 2 dell'articolo 1, alla penultima riga, che recita: «esprime il proprio parere entro 30 giorni dalla ricezione del relativo schema». Propongo che le parole «30 giorni» vengano sostituite dalle altre: «20 giorni». Tale proposta emendativa va incontro, oltre alla richiesta del rappresentante del Governo, anche a quella avanzata dal senatore Garofalo.

GAROFALO. Ma allora in questo caso dovrebbe essere ripristinata la data del 31 gennaio.

FAVILLA, relatore. Senatore Garofalo, non ripristinerei quella data per motivi di opportunità. Se il Governo, per esempio, presenta i propri decreti il 1° gennaio, entro 20 giorni deve essere espresso il parere. Pertanto, non c'è alcuna necessità di spostare quella data che – come ho già dichiarato – lascerei soltanto per motivi precauzionali.

* **DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze.** Signor Presidente, innanzi tutto devo invitare i presentatori dell'emendamento 1.1 a ritirarlo in quanto lo ritengo assolutamente pleonastico. Il comma 1 dell'articolo 1, laddove recita: «... variazioni in aumento o in diminuzione dell'utile o della perdita dell'esercizio», visto che prima è stato fatto riferimento al codice civile, ricomprende quanto contenuto nell'emendamento 1.1. Ritengo che questo tuziorismo (cioè il volere aggiungere il riferimento legislativo) sia superfluo. D'altra parte, i presentatori dell'emendamento 1.1 dovrebbero rimanere soddisfatti dalla dichiarazione esplicita del Governo resa in occasione dei lavori preparatori, per la quale, quando si parla di utile o perdita dell'esercizio, lì si intende in senso civilistico. Poichè – come ho già detto – ritengo superfluo l'emendamento 1.1, invito i presentatori a ritirarlo.

Lo stesso invito devo rivolgere per gli emendamenti 1.2 e 1.3, altrimenti esprimo parere contrario. In effetti, il richiamo al sistema di bilancio anglosassone è opportuno dal punto di vista della tecnica di bilancio, ma non lo è sotto il profilo giuridico. Ricordo che il sistema di bilancio di quei paesi è diverso da quello italiano in quanto esistono un bilancio civilistico e un bilancio fiscale. Nel nostro paese non esiste questa duplicità, ancorchè vengano previsti trattamenti diversi: c'è un solo bilancio che è quello civilistico, con l'indicazione stabilita dalle linee 24, 25 e 26 dello schema di conto economico, previste dall'articolo 2425 del codice civile, che contempla delle indicazioni utili, se non necessarie, da un punto di vista fiscale. Per questi motivi ritengo non utile (e non attuabile per essere coerenti con il nostro ordinamento) quanto viene previsto negli emendamenti 1.2 e 1.3, sui quali devo esprimere parere contrario nell'ipotesi che non vengano ritirati.

Per quanto riguarda, infine, l'emendamento 1.4, mi debbo unire all'invito formulato dal relatore. Onorevoli colleghi, nulla vieta che la Commissione, autonomamente, nel corso dei propri lavori, al fine di esprimere il parere ascolti i dottori commercialisti e i ragionieri. Ciò rientra nell'autonomia della Commissione stessa. Tuttavia, a mio avviso, sarebbe assolutamente anomalo (devo dire perfino inammissibile) che nel procedimento legislativo venisse introdotto un parere consultivo di un organo che, per quanto utile ed autorevole, non può rientrare in tale processo seppure a titolo consultivo.

Sarebbe un'innovazione certamente pericolosa, che in futuro potrebbe trovare altre applicazioni, distorcendo il nostro sistema legislativo. Quindi, soltanto per questioni di metodo legislativo, inviterei il senatore Pagliarini a ritirare l'emendamento 1.4. Prendo atto della dichiarazione del presidente della Commissione dei Trenta che ha dichiarato la disponibilità ad ascoltare questi organi; tuttavia non possiamo assolutamente creare un precedente legislativo di questo tipo.

Infine, sono ovviamente favorevole all'emendamento proposto dal relatore, dal Governo sollecitato, con il chiarimento che, essendo stato ridotto il termine, non è più necessario modificare la data del 28 febbraio, perchè resterà nella disponibilità del Governo utilizzare il tempo dalla data di definitiva applicazione della norma, tenendo conto del calendario dei lavori dell'altro ramo del Parlamento che, visto il periodo festivo che ci viene incontro, è assolutamente incerto.

PAGLIARINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PAGLIARINI. Signor Presidente, accetto senz'altro l'invito del rappresentante del Governo a ritirare l'emendamento 1.4, sul quale peraltro mi ero già rimesso al desiderio dei colleghi.

Vorrei però dire due cose che ritengo molto importanti per aiutare i colleghi senatori nel voto. Il rappresentante del Governo ha detto più o meno testualmente che nei paesi anglosassoni c'è un'altra cultura, i bilanci si fanno in un altro modo; nossignore: siamo in Europa e stiamo applicando la quarta direttiva comunitaria che vale in tutta Europa, in Inghilterra come in Italia. In tutta Europa si usa il criterio che io ho raccomandato, in base al quale dal bilancio viene fuori il risultato economico senza l'interferenza fiscale, la dichiarazione dei redditi non c'entra niente. Signor rappresentante del Governo, non è vero che in Inghilterra i bilanci si fanno in maniera diversa, perchè vorrebbe dire che ci sono due Europe, quella civile e quella latina che piace a lei. A me piace un'Europa dove le regole siano uguali per tutti.

La quarta direttiva è del 1978 e doveva essere attuata nel 1980, mentre i primi bilanci redatti secondo questa direttiva sono del 1993: tredici anni di ritardo. Almeno però recepiamola bene senza inserire strane elucubrazioni; se siamo in Europa dobbiamo agire come gli altri paesi europei.

Vengo ora al secondo punto che volevo rilevare. Ho apprezzato molto che il relatore si sia dichiarato a favore dell'emendamento 1.1,

mentre sull'emendamento 1.2 ha detto di non avere sotto mano il testo originale della quarta direttiva e non vorrebbe che quelle linee che noi raccomandiamo di sopprimere fossero previste dalla stessa direttiva. Adesso farò avere al relatore il testo della quarta direttiva; comunque la conosco a memoria per cui posso dire che in nessuna parte nei quattro schemi di conto economico notificati nella quarta direttiva sono previsti un reddito vero e poi un reddito che non è quello vero perchè ha in sè una parte di interferenza fiscale (e solo una in quanto l'altra parte la ritroviamo nella dichiarazione dei redditi). Pertanto tranquillizzo senz'altro il relatore: la quarta direttiva prevede un solo reddito economico che certamente avrà la parte ordinaria e la parte straordinaria, ma è comunque uno solo. E sotto il reddito di esercizio non c'è niente. Posso pertanto rassicurare il collega Favilla che eliminando le linee 24, 25 e 26 dello schema di conto economico non ci discostiamo dall'Europa; anzi torniamo in Europa per quel che riguarda i bilanci, in quanto eravamo noi ad essere partiti per la tangente con misure di fantasia che non sono previste nel testo comunitario e nelle legislazioni dei nostri *partners* europei.

In conclusione, mantengo gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, mentre invece ritiro l'emendamento 1.4.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà,

GAROFALO. Signor Presidente, intervengo brevemente per dichiararmi a favore degli emendamenti presentati dal senatore Pagliarini. Concordo peraltro con il ritiro dell'emendamento 1.4 che risultava inaccettabile.

In ogni caso vorrei far rilevare al senatore Pagliarini un problema che potrebbe sorgere. Questo è un provvedimento, così come risulta chiaramente dal comma 1, di delega del Governo. Negli emendamenti 1.2 e 1.3 in realtà non si fa più riferimento ad una delega, bensì si introducono norme ben precise. Vorrei pertanto chiedere al senatore Pagliarini di modificare i suoi emendamenti in modo tale che essi siano riferiti alla delega. Altrimenti si avrà da una parte una delega al Governo e dall'altra un riferimento a norme vere e proprie che con la delega non hanno niente a che vedere. È più opportuno che i suoi emendamenti vengano redatti come principi direttivi al Governo nell'ambito della delega.

PRESIDENTE. Anche se ritengo che la sua proposta sia concreta, in ogni caso il testo deve essere riscritto. Pertanto sarà necessaria una riformulazione degli emendamenti presentati dal senatore Pagliarini.

* FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, ritengo opportuno che l'esame del provvedimento venga momentaneamente sospeso per riesaminare la questione.

PRESIDENTE. Concordo con la proposta del relatore, in modo che si possa arrivare ad una nuova formulazione del testo degli emendamenti. Pertanto sospendo la seduta fino alle ore 17.

(La seduta, sospesa alle ore 16,50, è ripresa alle ore 17).

Invito il senatore segretario a dare lettura del nuovo testo dell'emendamento 1.3, che sostituisce gli emendamenti 1.2 e 1.3, e del testo dell'emendamento prima presentato dal relatore.

PROCACCI, segretario: «Al comma 1, aggiungere i seguenti periodi: "Nell'esercizio della delega il Governo provvederà alla soppressione delle linee 24, 25 e 26 dello schema di conto economico previste dall'articolo 2425 del codice civile. Il Governo disporrà altresì che nella nota integrativa, prevista dall'articolo 2427 del codice civile, ai sensi del n. 14, sia indicata la riconciliazione tra il risultato dell'esercizio, di cui alla linea 23 del conto economico, predisposta ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile, e il risultato finale dell'anno fiscale precedente e la stima della riconciliazione per l'anno in corso"».

1.3 (Nuovo testo)

PAGLIARINI, GAROFALO, FAVILLA

«Al comma 2, sostituire le parole: "30 giorni" con le altre: "20 giorni"».

1.5

IL RELATORE

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 1.3 (nuovo testo).

* DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Pagliarini e da altri senatori.

È approvato.

Gli emendamenti 1.2 e 1.4 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Pagliarini e da altri senatori, nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

FERRARA Vito. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Vito. Signor Presidente, l'oggetto della norma oggi in discussione sembra a prima vista semplice e di rapida applicazione, mentre in realtà non lo è. Nutro alcune perplessità sull'indicazione dei criteri di delega.

L'unico elemento chiaro riguarda l'inserimento, così come suggerito dalla 5ª Commissione, del preciso riferimento che la delega non dovrà comportare una diminuzione del gettito. Questo lo abbiamo chiarito in maniera inequivocabile, mentre altrettanto non possiamo dire circa la «chiarezza» del testo complessivo. Tali perplessità, inoltre, non sono state superate dagli interventi che ho ascoltato con attenzione.

Abbiamo perso l'ennesima occasione per legiferare in maniera chiara e precisa. Peraltro, non possiamo non considerare la fretta con cui siamo stati investiti della questione.

Altre perplessità riguardano il tempo estremamente insufficiente nel quale dovrà essere attuata tale modifica. Tuttavia, una volta riformulata la normativa fiscale relativa al reddito d'impresa per adeguarla alla nuova disciplina del bilancio, come farà l'amministrazione finanziaria a predisporre in tempo utile i modelli per le dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta corrente?

Per tali motivi, mi asterrò dal votare il provvedimento in esame.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Desidero dichiarare il voto favorevole del Gruppo del Partito democratico della sinistra.

LEONARDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI. Annuncio il voto favorevole della Democrazia cristiana.

PRESIDENTE. Avverto gli onorevoli colleghi che la votazione finale del disegno di legge n. 1686 avrà luogo in una seduta della prossima settimana.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 1993, n. 444, recante misure urgenti per l'attuazione del riassetto del settore delle telecomunicazioni» (1706) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10

novembre 1993, n. 444, recante misure urgenti per l'attuazione del riassetto del settore delle telecomunicazioni», già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione ha terminato ieri i propri lavori e quindi è autorizzata a riferire oralmente.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, senatore Fabris.

FABRIS, relatore. Signor Presidente, egregi colleghi, desidero introdurre molto brevemente il decreto-legge n. 444 del 10 novembre 1993.

La legge n. 58 del 29 gennaio 1992 ha cercato di uniformare il modello organizzativo del sistema delle telecomunicazioni prevedendo l'affidamento all'IRITEL S.p.a. della concessione per l'esercizio dei servizi e degli impianti già gestiti dallo Stato. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni detenevano infatti le concessioni per le telecomunicazioni, per cui si trattava di inglobare nell'IRITEL S.p.a. quello che prima era diviso fra diversi enti e con diverse competenze.

Il 2 aprile 1993 una delibera del CIPE è intervenuta in merito al passaggio dei beni e ai rapporti fra l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la società IRITEL S.p.a., rimandando però ad una successiva delibera la determinazione dei «criteri generali di riassetto del settore».

Il CIPE, con delibera del 2 aprile, ha definito i criteri in parola prevedendo, tra l'altro, la unificazione delle attuali società concessionarie appartenenti al gruppo IRI-STET (quindi anche dell'IRITEL) in un gestore unico (la cosiddetta Telecom Italia).

È così necessario prevedere un adeguamento legislativo della legge n. 58 del 1992, onde permettere al Ministro del tesoro di mettere a punto una proposta che preveda la conversione in apporto al capitale sociale dell'IRI del credito maturato a seguito del trasferimento all'IRITEL degli impianti e dei beni già appartenenti all'ASST e all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha prescritto all'IRI di destinare il conferimento di cui trattasi, direttamente o tramite la finanziaria del settore, al gestore unico, la Telecom Italia.

Ecco quindi le ragioni del presente provvedimento, emanato dal Governo al fine di garantire il corretto passaggio alla Telecom Italia di tutti i proventi derivati dai passaggi di capitale intervenuti nelle diverse fasi; al tempo stesso il presente decreto-legge – essendo stato accolto il programma di privatizzazione – opera anche per modificare quelle norme che consentivano soltanto allo Stato di essere azionista in questo settore. Viene così data la possibilità ai privati di entrare a far parte della suddetta società.

Questi sono i contenuti essenziali del decreto-legge al nostro esame, prevalentemente di natura tecnica; ne raccomando pertanto all'Assemblea la conversione in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Pinna, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

premesso che, a norma dell'articolo 4 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, il personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste addetto ai servizi trasferiti all'IRITEL, nonché quello dipendente dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici conserva il trattamento giuridico economico e pensionistico proprio del rapporto di pubblico impiego fino al 31 dicembre 1993;

considerato che a tale data lo stesso personale che ne avesse fatto richiesta sarebbe dovuto già transitare presso la Pubblica Amministrazione e che invece alla stessa data non potranno essere concluse le relative procedure,

impegna il Governo

a intervenire sulla Società IRITEL al fine di garantire che la stessa continui ad avvalersi del personale della ex ASST e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che abbia espresso l'opzione per la permanenza nella Pubblica Amministrazione sino alla effettiva assunzione presso la stessa e a mantenere per tale personale il trattamento giuridico ed economico del pubblico impiego per tutto il periodo necessario alla conclusione del processo di mobilità di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, della legge 58 del 1992, con conseguente onere diretto a carico di IRITEL SpA».

9.1706.1

PINNA, NERLI, ANGELONI, ROGNONI, SENESI,
SARTORI

Il senatore Pinna ha facoltà di parlare.

PINNA. Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame, come ora veniva richiamato dal relatore, introduce una modifica sostanziale alla legge n. 58 del 1992, relativa al riassetto del settore delle telecomunicazioni, in quanto trasforma in apporto di capitale a favore dell'IRI il credito del Tesoro derivante dal trasferimento all'IRITEL dei beni della ex Azienda di Stato per i servizi telefonici. L'IRI dovrà a sua volta destinare il conferimento di capitali alla futura concessionaria di telecomunicazioni (la Telecom Italia), e ciò dovrà avvenire entro un anno dall'unificazione delle attuali concessionarie.

Questa modifica - non da poco, perchè comporta evidentemente la rinuncia ad una ingente risorsa finanziaria da parte del Tesoro a favore dell'IRI - implica una accelerazione nei tempi di determinazione del valore complessivo dei beni della ex Azienda di Stato per i servizi telefonici, valore che dovrà essere determinato entro il 31 dicembre 1993 da parte della società di certificazione e dell'istituto bancario incaricato in base alla legge n. 58.

Questa accelerazione - dobbiamo dirlo - desta qualche preoccupazione in quanto, la legge n. 58 prevede una prima valutazione dei beni dopo 6 mesi dalla delibera del CIPE sul riassetto (valutazione che tenga conto anche degli oneri del personale) e una seconda valutazione, definitiva, entro 3 anni dal rilascio della concessione.

Il decreto-legge in esame però, dà soprattutto atto dei ritardi accumulati rispetto ai tempi di riassetto stabiliti dalla legge n. 58 del

1992: si prevede infatti la proroga della concessione all'IRITEL del servizio al massimo per un altro anno.

Per contro, il decreto-legge omette di stabilire la proroga della permanenza nell'IRITEL del personale proveniente dall'Azienda di Stato disciolta e dall'Amministrazione postale per quanto riguarda i servizi trasferiti; detto personale, pur avendo optato per la pubblica amministrazione, non ha trovato collocazione presso la stessa, e la scadenza per la ricollocazione di tale personale è fissata dalla legge n. 58 al 31 dicembre 1993.

Anche qui dobbiamo muovere un rilievo: in tutti i passaggi sul riassetto l'aspetto del personale, pur trattandosi di circa 15.000 persone, è stato sempre affrontato in modo approssimativo e marginale.

Inoltre occorre dire a questo riguardo che il diritto all'opzione, previsto dall'articolo 4 della legge n. 58, è stato di fatto impedito in quanto il Ministro per la funzione pubblica non ha messo a disposizione i posti realmente vacanti presso la pubblica amministrazione, come prevedeva la legge n. 58. Ne è conseguito che solo un numero assai limitato di lavoratori (circa 2.000) ha potuto optare per il passaggio della pubblica amministrazione, mentre circa 12.000 lavoratori sono rimasti, gioco forza, in IRITEL.

È necessario a questo punto che il Governo quanto meno stabilisca che l'IRITEL deve mantenere il personale che ha optato per la pubblica amministrazione, almeno fino a quando non saranno ultimate le procedure di ricollocazione. Se il Governo non dovesse assumere un impegno in questo senso, questo personale non saprebbe dove andare dal 1° gennaio 1994.

Certo, noi siamo convinti che la proroga della concessione avrebbe dovuto riportare all'interno del decreto anche le misure necessarie al mantenimento del personale. Poiché questo non è avvenuto, e poiché emendare questo decreto da parte nostra implicherebbe verosimilmente una sua decadenza e il conseguente ulteriore rinvio del riassetto, abbiamo presentato un ordine del giorno, che il Presidente mi ha invitato ad illustrare e che di fatto ho già illustrato. Si tratta di chiedere al Governo che si impegni ad intervenire nei confronti dell'IRITEL in modo che il personale che ha optato per la pubblica amministrazione, ma che presso la pubblica amministrazione per i ritardi accumulati non ha trovato ricollocazione, non venga messo in strada - se mi è consentito usare questa espressione - ma venga mantenuto in carico all'IRITEL fino a quando le procedure necessarie non siano state definite.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagliarini. Ne ha facoltà.

* PAGLIARINI. Signor Presidente, voglio sintetizzare quello che è successo su questo argomento. Fase 1: lo Stato in pratica vende ad una società di capitale, l'IRITEL SpA, degli impianti e dei beni che erano di due aziende autonome dello Stato, cioè l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Fase 2: di conseguenza, l'IRITEL SpA deve dare una contropartita allo

Stato, soldi che devono entrare nelle casse dello Stato. Fase 3: lo Stato deve incassare questi quattrini e, secondo logica, li dovrebbe dare alle due aziende, quella per i servizi telefonici e quella delle poste e delle telecomunicazioni, perchè sono loro che hanno ceduto dei beni (in particolare, circa la seconda, è in discussione presso il Senato il decreto-legge n. 487, atto Senato n. 1699, relativo alla razionalizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che, come è scritto nella relazione tecnica, bene che vada ci costerà altri 6.000 miliardi); sembrerebbe quindi abbastanza logico che questi soldi, che sono di una certa amministrazione, rientrino in quella stessa amministrazione. E invece no. In Fase 4: nessuno sa quanti sono questi soldi! Ci troviamo ad approvare una rinuncia di crediti dello Stato e non sappiamo nemmeno se si tratta di 100 milioni, di 100 miliardi o di 1.000 miliardi; non lo sa nessuno perchè c'è la solita commissione che sta lavorando. Io dico allora che queste cose le dovremo discutere quando sapremo di quale entità si tratta, perchè non è possibile approvare delle leggi in bianco; in questo caso lo Stato non incassa dei soldi, che bene o male sono di tutti i cittadini, e non si sa nemmeno quanti sono. Fase 5: con questo decreto a noi sembra che si verifichi il solito furto con destrezza di denaro dei cittadini. Infatti lo Stato non incassa questi quattrini, che non si sa quanti sono (comunque si sa che non li incassa), ma li gira all'IRI. Dobbiamo allora prevedere dei vincoli o qualcosa del genere, perchè in realtà lo Stato li gira all'IRI e poi l'IRI ne fa quello che vuole li può anche dare alla RAI perchè fanno parte del suo patrimonio. Certamente non è necessario un passaggio fisico dei soldi: questi possono servire per ottenere un'apertura di credito presso le banche. Comunque ciò che è certo è che l'IRI negli ultimi anni ha buttato al vento i quattrini che il Parlamento gli ha destinato (tanto è vero che non ci sono più): magari li ha usati per pagare stipendi a giornalisti lottizzati della RAI o per qualche società utilizzata di norma per comprare voti e per consolidare un potere che non promana più dai cittadini. Onorevoli colleghi, tutto ciò si è verificato con buona pace del processo di privatizzazione (in questo caso noi dobbiamo dar via i beni dello Stato e non farli rientrare) e con buona pace dell'articolo 92 del Trattato di Roma che vieta gli aiuti di Stato. In questo caso invece di aiutare l'IRI prevedendo degli stanziamenti, lo aiutiamo facendo i furbi cioè trasferendo dei crediti.

Signor Presidente, per questi motivi, il Gruppo della Lega Nord voterà contro l'approvazione del provvedimento in esame.

Certamente saremmo stati più contenti se avessimo potuto esprimere il nostro voto dopo l'effettuazione della stima del valore (avremmo saputo meglio come votare): in questo caso non si sa di quanti soldi stiamo parlando e ritengo che ciò non sia corretto. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore che, invito a pronunciarsi anche sull'ordine del giorno n. 1.

FABRIS, relatore. Signor Presidente, mi è stato fatto presente che concludendo la relazione ho detto che ci troviamo di fronte ad un emendamento tecnico. Onorevoli colleghi, volevo dire che il provvedimento sottoposto al nostro esame è tecnico. Infatti il decreto-legge

n. 444 è l'esatta applicazione di quanto è stato convenuto con la delibera CIPE del 2 aprile 1993.

Signor Presidente, comprendo il ragionamento svolto dal senatore Pagliarini sul fatto che sostanzialmente il capitale derivante dalla valutazione di questi beni, che erano dell'azienda ASST e dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, tutto sommato, effettuati parecchi giri, venga trasferito a Telecom Italia, che è una società dell'IRI. Tuttavia, in questo caso si tratta di accertare se le azioni saranno di totale proprietà dell'IRI o se potranno essere cedute successivamente ad altri, sempre in base al discorso delle privatizzazioni. Comunque, non credo che ci troviamo in presenza di un problema rilevante: magari l'IRI non avesse più bisogno dei soldi dello Stato! Purtroppo sappiamo tutti che non è così.

In conclusione, signor Presidente, ribadisco la validità del provvedimento in esame ed esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro Pagani, che invito a pronunciarsi anche sull'ordine del giorno n. 1.

PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Signor Presidente, il decreto-legge in esame rappresenta un tassello fondamentale per la conclusione di quell'operazione, estremamente complessa ma molto importante per l'economia italiana e per il sistema della nazione, che riguarda il riassetto delle telecomunicazioni. Ricordo che quest'operazione è iniziata, come ha detto il relatore Fabris (al quale rivolgo un vivo ringraziamento), con la legge n. 58 che l'attuale Governo sta cercando di attuare recuperando i tempi morti registratisi nel 1992 a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere. Il provvedimento in esame rappresenta il tassello legislativo finale e consentirà di portare a termine il programma che prevede per il 30 settembre 1994 la partenza del gestore unico delle telecomunicazioni italiane (che si pensa verrà chiamato Telecom Italia); inoltre, permetterà al sistema italiano di competere a parità di livello e di difendere il proprio sistema di telecomunicazioni che è il sesto del mondo.

Fatta questa premessa, devo rispondere puntualmente ad alcune considerazioni. Non è esatto dire (come hanno fatto i senatori Pinna e Pagliarini seppure con due accezioni diverse) che lo Stato rinuncia a qualcosa. Ciò non è vero: lo Stato trasforma il proprio credito in partecipazioni azionarie. Se vi sono poi dei titoli che sembra che godano del favore dei mercati, sono proprio quelli attinenti alle telecomunicazioni.

Quindi, anche da questo punto di vista noi riteniamo che l'operazione sia del tutto conveniente. È vero che non sappiamo qual è il credito, però la determinazione dello stesso sarà effettuata a giorni da una commissione, che dispone della consulenza di due ditte di certificazione straniera molto serie. Comunque questo credito non è importante dal punto di vista monetario, perché si tratta di una partecipazione azionaria e quindi il vero valore verrà dato dal mercato. Sia ben chiaro che non è intendimento dello Stato mantenere il controllo del settore delle telecomunicazioni; la delibera del CIPE prevede che non appena concluso il varo del gestore unico la presenza dello Stato

scenderà al di sotto del 51 per cento. È un impegno preciso, che ci auguriamo possa portare denaro alle casse dello Stato in quantità maggiore rispetto alla valutazione economica che sarà fatta dalla commissione: sarà il valore che il mercato stesso avrà dato alla ASST.

Per quanto riguarda il conferimento all'IRI, vorrei far notare al senatore Pagliarini che nel decreto-legge è specificato che viene sì conferito all'IRI questo credito, ma con destinazione obbligatoria al settore delle telecomunicazioni: in altro modo avremmo sottratto ad un settore che è già sottocapitalizzato - ed è questo che ci importa - delle risorse per assegnarle a favore di altre destinazioni comunque estranee. Al senatore Pinna, che ha posto il problema del personale, devo dire che non è stato possibile inserire l'emendamento, che pur sarebbe stato opportuno, perchè nella valutazione del valore di ASST evidentemente concorre in modo sostanzioso il carico di personale alle dipendenze della stessa società. Quindi, se avessimo lasciata aperta la possibilità di una fluttuazione del personale, non avremmo potuto definire questa valutazione entro il 31 dicembre.

Comunque, nel confermare che il Governo accetta con favore l'ordine del giorno n. 1 presentato dal senatore Pinna, voglio anche rilevare che il Governo stesso si è attivato attraverso uno scambio di lettere tra l'amministrazione delle poste e IRI TEL, che fondamentale mente ricalca e risponde alle richieste avanzate nell'ordine del giorno. In queste lettere l'IRI TEL si impegna a mantenere il personale che non ha ancora definito la sua posizione presso IRI TEL - cioè il personale che ha fatto la richiesta di opzione ma non ha ancora avuto soddisfacente risposta - sino a che non sia definito questo processo. E a tale personale IRI TEL garantirà il trattamento giuridico ed economico del pubblico impiego per il tempo strettamente necessario al perfezionamento dell'assunzione presso l'amministrazione o l'ente di destinazione; qualora questa assunzione non dovesse avvenire per mancanza di disponibilità di posti, c'è l'impegno di IRI TEL a riprendere il personale alle sue dipendenze.

PRESIDENTE. Senatore Pinna, ascoltato l'intervento del Ministro, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

PINNA. Poichè il Governo è favorevole non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione permanente.

GRASSI BERTAZZI, segretario: «La 5ª Commissione, programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 novembre 1993, n. 444, recante misure urgenti per l'attuazione del riassetto del settore delle telecomunica-

zioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione del decreto-legge n. 444:

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «sarà determinato» sono sostituite dalle seguenti: «è determinato»;

al comma 2, le parole da: «a destinare» fino a: «alla società concessionaria» sono sostituite dalle seguenti: «a conferire il credito di cui al comma 1, direttamente o tramite la società finanziaria del settore, come apporto al capitale sociale della società concessionaria».

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. Ai fini dell'attuazione del riassetto del settore delle telecomunicazioni di cui alla legge 29 gennaio 1992, n. 58, il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire, con proprio decreto, come apporto al capitale sociale dell'IRI S.p.a., il credito maturato a seguito del trasferimento all'IRITEL S.p.a. degli impianti e dei beni già appartenenti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici e all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Tale credito è determinato, in via definitiva, dalla commissione di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge citata, entro il 31 dicembre 1993, sulla base delle conclusioni a cui perverranno la società di certificazione e l'istituto bancario già operanti ai sensi delle citate disposizioni, adottando anche il metodo reddituale per il complesso operativo, tenuto conto del valore dei rapporti tra capitalizzazioni di mercato e redditività tipici delle società dello stesso settore.

2. L'IRI S.p.a. è tenuta a conferire il credito di cui al comma 1, direttamente o tramite la società finanziaria del settore, come apporto al capitale sociale della società concessionaria dei servizi pubblici di telecomunicazioni risultante dalla unificazione delle attuali società concessionarie dei servizi di telecomunicazioni, compresa l'IRITEL S.p.a., appartenenti al gruppo IRI, entro un anno dall'attuazione di tale unificazione. A tal fine le azioni dell'IRITEL non sono più soggette al vincolo stabilito dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 58.

3. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ai fini dell'attuazione del riassetto del settore, può prorogare per il tempo occorrente e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, la concessione rilasciata all'IRITEL S.p.a., fermo restando il termine di cui all'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 58 del 1992, per l'esercizio del diritto di opzione per la permanenza nel pubblico impiego da parte del personale di cui al comma 2 dello stesso articolo.

4. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1992, n. 58.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

PAGLIARINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PAGLIARINI. Signor Presidente, con la banale scusa della dichiarazione di un voto contrario, devo dire una cosa al Ministro. Ho apprezzato il suo intervento, ma ha detto testualmente una cosa inaccettabile, cioè che questa valutazione la faranno «due ditte di certificazione straniera molto serie»; sembra quasi che queste ditte siano serie perchè straniere. Signor Ministro, i bilanci della Montedison e della Ferfin sono stati certificati da lustri da una ditta straniera e, come dicevo, essendo straniera è molto seria.

In Italia non esiste alcuna società di certificazione straniera. Esistono soltanto società di certificazione italiane che utilizzano, dietro pagamento, il nome di associazione straniera. Pertanto, vorrei che queste imprecisioni non si verificassero e, soprattutto, vorrei che eventuali incarichi venissero dati sulla base della professionalità e non del nome o, peggio ancora, del fatto che le società sono - o sembrano - straniere.

Inoltre, approfitto di questo intervento per un chiarimento. Probabilmente queste due ditte di certificazione molto serie sono iscritte all'albo Consob. In questo caso il loro statuto prevede che non possano svolgere altre attività che non siano connesse alla certificazione di bilanci. Pertanto, dal momento che un'operazione di questo genere contrasta con le disposizioni previste dallo statuto chiedo formalmente di controllare questa incongruenza perchè, se risultasse vera, le suddette società dovrebbero essere cancellate dall'albo Consob oppure dovrebbe essere loro impedito di svolgere questa attività perchè contraria al loro statuto. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*).

NERLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NERLI. Intervengo brevemente per dire che, vista la situazione che si è creata in Aula, il Gruppo del PDS voterà a favore del provvedimento anche se con una certa insoddisfazione.

Il collega Pinna ha espresso in discussione generale il nostro pensiero. Il provvedimento presenta aspetti positivi come il riassetto

della materia o il concessionario unico, questioni per le quali ci siamo battuti, ma anche aspetti che non ci convincono. Non ci convince, ad esempio, l'argomentazione espressa dal Ministro in virtù della quale si cerca di giustificare la non applicazione della legge relativamente al personale. L'accoglimento dell'ordine del giorno, al quale annettiamo molta importanza - e vogliamo pensare che il Ministero agirà in coerenza con quanto in esso indicato -, ci porta ad annunciare il nostro voto favorevole. Esso è volto ad evitare che questo disegno di legge non venga approvato, altrimenti la nostra parte politica si sarebbe astenuta.

MEDURI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDURI. Signor Presidente, intervengo solamente per preannunciare che il Gruppo del MSI-DN voterà contro questo provvedimento.

SARTORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SARTORI. Signor Presidente, il Gruppo di Rifondazione comunista si asterrà dal voto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero» (1699)

«Disposizioni per la riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni» (965), presentato dal senatore Pinna e da altri senatori

(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1699, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero» e del connesso disegno di legge: «Disposizioni per la riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni», presentato dai senatori Pinna, Nerli, Senesi, Rognoni, Angeloni e Barbieri.

La Commissione ha terminato ieri i propri lavori ed è quindi autorizzata a riferire oralmente.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, senatore Conti.

CONTI, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, è al nostro esame un provvedimento di cui si parla da decenni: la riforma dell'azienda delle poste e del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La trasformazione in ente economico prima e poi la prevista trasformazione in società per azioni costituiscono storicamente un passaggio incisivo e significativo per l'amministrazione delle poste nella sua lunga esperienza ed attività nel nostro paese. Quello delle poste è un settore da privatizzare, un settore in cui si avverte da tempo la necessità di intervenire con soluzioni di riforma che introducano particolari e precisi criteri di gestione e di svolgimento dei servizi su basi rigorosamente imprenditoriali e di mercato.

Sotto questo aspetto il nuovo decreto presentato dal Governo è meglio caratterizzato da indirizzi ben specificati per la fase in cui l'Azienda delle poste sarà gestita come ente pubblico economico avendo il Governo raccolto molte delle indicazioni, delle proposte e delle integrazioni elaborate in sede di Commissione.

Abbiamo anche considerato nel corso della discussione nella Commissione stessa come il passaggio diretto dall'attuale collocazione e disciplina dell'Amministrazione postale alla forma della società per azioni, soluzione di cui si era a lungo parlato, avrebbe consentito, magari con scelte e decisioni traumatiche, l'utilizzazione di strumenti giuridici e organizzativi ad effetto più immediato per gli obiettivi indicati dal CIPE nella sua delibera del 25 marzo 1992, dalla Commissione della CEE e nelle risoluzioni delle competenti Commissioni del Senato e della Camera.

Così non è stato, non si è operato cioè per il passaggio diretto alla società per azioni, per la scelta che il Governo ha inteso fare a favore dell'ente pubblico economico per una fase di tre anni.

Se l'Amministrazione delle poste, sin dalle origini, ha fruito di autonomia contabile e amministrativa per produrre più agevolmente i suoi servizi, pur avendo una dipendenza immediata dalla pubblica Amministrazione, è necessario ora realizzare in concreto l'assetto più idoneo non solo a superare le difficoltà e le disfunzioni croniche che tutti conosciamo, ma ad affrontare la nuova domanda di servizi e a soddisfarla con l'impiego delle nuove tecnologie.

Come punto di partenza dobbiamo considerare che l'utilizzo dell'Amministrazione postale per raggiungere scopi e obiettivi di carattere sociale, agevolazioni tariffarie, ammortizzatori sociali, si accompagna al prodursi di costanti, progressivi disavanzi di gestione, migliaia e migliaia di miliardi l'anno. Vanno superate allora quelle condizioni che hanno reso incapace l'Azienda delle poste di affrontare appena uscita dalla garanzia del monopolio l'affiorare della concorrenza. Non si tratta ora esclusivamente di riformare le strutture per costituire un organismo che abbia solo autonomia contabile e amministrativa, bensì anche di dotare tali strutture di una organizzazione e di regole che producano i servizi richiesti, il cui livello deve essere tale da non temere la concorrenza interna e internazionale.

È necessaria perciò una soluzione che segni forte discontinuità rispetto al modello gestionale che è valso fin qui.

Credo quindi che la fase interposta, che il Governo ha voluto, verso la costituzione della società per azioni debba avere già una forte caratterizzazione imprenditoriale. C'è questa possibilità.

Una scelta significativa, un primo passo, sono stati fatti con l'individuazione del presidente e di uno dei due consiglieri di amministrazione, che il Governo ha già nominato, tra professionisti estranei all'Amministrazione delle poste.

Vorrei dire, insomma, che, pur comprendendo le ragioni che hanno indotto il Governo a compiere la scelta dell'ente pubblico economico «quale strumento ottimale di raccordo fra il modello interamente privatistico dell'impresa e le finalità pubbliche che lo Stato deve perseguire», si debbono fin da ora predisporre percorsi e criteri che prefigurino un assetto imprenditoriale, rigorosamente finalizzati ad una profonda trasformazione dell'Azienda postale attraverso una coerente organizzazione delle risorse umane, finanziarie e procedurali.

Per una serie di ragioni tecniche, amministrative, di bilancio, legate al risanamento e ai piani di rilancio non è affatto possibile – così come il Governo ci ha spiegato – ridurre da tre a due anni la durata dell'ente economico, così come abbiamo valutato, proposto e tentato di fare durante il confronto in Commissione. L'ente pubblico economico, comunque, anche nella previsione dei tre anni, può avvalersi da subito degli strumenti giuridici di diritto privato e può agire, anzi deve, con scelte di carattere imprenditoriale. E bisognerà vigilare – per questo abbiamo inserito il riferimento alla competenza delle Commissioni – sulla puntualità di queste scelte se non si vorranno compromettere gli effetti della trasformazione rispetto ai livelli della qualità e dei risultati gestionali e se non si vorrà compromettere anche lo sforzo di carattere finanziario che lo Stato si accinge a compiere per consentire la trasformazione dell'Azienda postale.

Il provvedimento di trasformazione ipotizza una struttura in grado di assicurare il rispetto della economicità nella resa dei servizi, pur nel contestuale perseguimento e nella tutela dell'interesse pubblico.

La scelta della soluzione dell'ente pubblico economico come soluzione di passaggio si basa sui seguenti motivi: l'incertezza di quantità e qualità dei servizi postali che rimarranno in esclusiva agli Stati membri della CEE; la notevole mole dei servizi che oggi l'Azienda delle poste svolge per conto dello Stato e di altri enti pubblici, ponendosi in contrasto con le norme della libera concorrenza interna ed internazionale; l'affidamento, in via esclusiva, del servizio della raccolta del risparmio per conto della Cassa depositi e prestiti; la difficoltà finanziaria in cui da tempo si dibatte per effetto dei notevoli disavanzi di gestione; la necessità di sottoporre l'azione amministrativa ad obblighi connessi con la S.p.A. (aspetti formali, fiscali e così via) che possono appesantire il processo di riforma.

Tale trasformazione tuttavia è divenuta improcrastinabile ed è per questo che è intervenuto un decreto-legge, successivamente reiterato, con l'esigenza di giungere nel più breve tempo possibile alla sua approvazione.

Per tali ragioni quella dell'ente pubblico economico appare essere, nel medio periodo, la soluzione che consente di rimuovere, in una situazione temporaneamente protetta, gli ostacoli esistenti di natura economica e quelli legati alla concorrenza interna ed internazionale. Peraltro, l'individuazione di una data precisa di passaggio alla forma della S.p.A., senza fasi intermedie, non consente indugi all'assunzione di idonee iniziative, compresa l'adozione di un'organizzazione delle imprese che anticipi il futuro assetto istituzionale in società per azioni.

L'Ente avrà la titolarità nella gestione dei servizi postali, di banco-posta, di telematica pubblica, in completa autonomia e responsabilità, mentre al Governo e al Parlamento competeranno poteri di coordinamento, programmazione, indirizzo e controllo.

Non viene inoltre esclusa - altro punto su cui la Commissione si è lungamente soffermata - la possibilità di attività bancarie, utilizzando la struttura e l'organizzazione dell'Azienda delle poste e tenendo conto tuttavia dei criteri e delle esigenze di nuova organizzazione e di specializzazione che tali attività comportano.

Il Governo propone di procedere per decreto e congiuntamente alla riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Appare questa una scelta obbligata, con la trasformazione dell'Amministrazione delle poste che viene a togliere al Ministero qualsiasi apporto di struttura. L'attuale struttura di quest'ultimo, come è noto, non prevede una propria dotazione organica. Il personale che vi presta servizio è comandato dall'Amministrazione delle poste.

Il disegno di legge in discussione prevede che l'organizzazione del Ministero si componga di 1.580 unità di personale di ruolo. L'articolo 11 fissa le attribuzioni del Ministero, punto sul quale molto si è discusso, garantendo iniziative e controlli con riferimento ai compiti e rispetto all'evoluzione dei settori postale e delle telecomunicazioni, all'adeguamento delle tariffe dei servizi di posta, bancoposta, telematica e telecomunicazioni, alle concessioni e autorizzazioni in materia radio-televisiva.

Il decreto-legge prevede all'articolo 15 oneri e copertura finanziaria. Per l'Ente gli oneri sono stati valutati in 716 miliardi per il 1994, in 1.507 miliardi per il 1995 e in 1.530 miliardi per il 1996. Il fondo di dotazione iniziale dell'Ente economico è costituito da 50 miliardi. All'Ente sono attribuiti fondi per un ammontare complessivo di 1.287 miliardi. Ciò per quanto concerne l'istituzione dell'ente pubblico economico.

Per la ristrutturazione del Ministero, che comporta a carico del bilancio del Ministero del tesoro le spese per il relativo funzionamento distinte da quelle dell'Ente poste italiane, l'onere è stato valutato in 116 miliardi per il 1994, in 120 miliardi per il 1995 e in 124 miliardi per il 1996.

Al di là di queste considerazioni e di questi schematici dati, la trasformazione dell'Azienda delle poste e la ristrutturazione del Ministero costituiscono un'operazione non semplice, anzi complessa, tenendo conto oltretutto dei fattori umani e professionali con i quali la ristrutturazione è destinata ad incontrarsi e probabilmente a scontrarsi.

Gli auspicabili e indispensabili criteri di efficienza dovranno conciliarsi con un clima di adesione e collaborazione delle migliaia di

lavoratori rispetto alle loro diverse mansioni e ai loro diversi destini, tenendo conto di tutte le possibilità di migliore utilizzazione e di specializzazione per le nuove attività che l'Ente e la futura S.p.A. potranno avviare e svolgere.

Tenere conto di queste esigenze senza compromettere il risultato di servizi efficienti e imprenditoriali è la sfida dei responsabili del nuovo Ente e del Governo, alla quale il Parlamento è chiamato a dare il suo contributo di idee e di proposte, sottolineando la necessità di una sollecita approvazione del presente provvedimento. *

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Sartori. Ne ha facoltà.

* SARTORI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, nel dover dare atto in quest'Aula del nostro atteggiamento e quindi del voto finale sul disegno di legge n. 1699, inerente la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico, non possiamo esimerci da una serie di considerazioni e di analisi che hanno accompagnato l'iter di questo provvedimento.

Il quadro della situazione vigente delle poste in Italia è sotto gli occhi di tutti perchè ogni giorno abbiamo a che fare con qualche servizio che le poste offrono al nostro paese. Quanto non è visibile a tutti è stato chiaramente reso dagli innumerevoli studi e ricerche, soprattutto in ordine ad un raffronto con altri paesi, in particolare europei, per comprendere meglio la nostra realtà. Il risultato è a dir poco sconvolgente ed umiliante, ancora una volta, per la cultura e la storia del nostro paese.

In questo settore deteniamo alcuni *records* negativi sino ad arrivare a quelli che ci pongono all'ultimo posto. In Olanda la posta arriva durante il primo giorno nel 93 per cento dei casi; in Francia, nel 79 per cento; in Italia, nel 17 per cento. Vorrei sottoporvi un altro dato significativo. Ogni abitante in Svizzera spedisce annualmente 718 corrispondenze, in Francia 355, mentre la media europea è di 296; in Italia siamo quartultimi del mondo cosiddetto civile, con 148 corrispondenze. L'ultimo paese è la Grecia con 38 ma il divario fra questo paese e l'Italia è inferiore a quello esistente fra l'Italia e la media europea.

Con questi dati, allietati dal fatto che il bilancio di quest'anno chiude con un passivo di circa 3.500 miliardi, converrebbe, poichè ormai la politica si sta portando avanti, restia ad esaminare i problemi, è diventata ragioneristica (per cui se un trasporto di studenti è in perdita va dismesso), chiudere il servizio postale ben sapendo che qualcuno in seguito lo farà funzionare e lo porterà in attivo.

Nell'intervento che il professor Arrigo ha svolto presso l'8ª Commissione, è emerso che l'inefficienza del servizio postale è solo italiana e che la forma giuridica è ininfluyente rispetto ai risultati ottenuti. Questo vuole significare che se il Ministero delle poste e i suoi passati Ministri avessero operato onestamente, con coerenza e correttezza, il nostro paese non sarebbe stato obbligato a pagare dal 1976 ad oggi per i suoi bilanci la somma di 45.000 miliardi a valore storico e quindi quasi il doppio in termini reali.

Ma la logica di chi ci ha governato è sempre stata quella del clientelismo per garantirsi la rielezione e quella di stare dalla parte dei potenti e dei potentati, come le banche che, nel problema del funzionamento delle poste, hanno adottato la forza delle *lobbies* di pressione, facendo sì che non si venissero a toccare i privilegi e le esclusività a loro concesse dal sistema.

Ormai, anche a seguito del Trattato di Maastricht, la cosiddetta società civile, che sopporta senza battere ciglio la barbara guerra jugoslava (anzi, in parte le ha dato il «la»), ha posto sul trono più alto dei valori le banche centrali che, con il loro sistema di credito, di speculazione ed anche di riciclaggio di denaro (non so chi altri avrebbe questa capacità), mantengono in vita chi vogliono, siano società o il paese. Come ultimo atto rituale, abbiamo consacrato il governatore alla guida della politica del nostro paese: non solo i conti ancora non tornano ma anche le contraddizioni sono talmente aumentate che le recenti elezioni amministrative ci hanno posto di fronte a radicalità sconosciute nel nostro paese.

Ma allora questo passaggio da amministrazione statale ad ente pubblico economico – che diverrà tra tre anni automaticamente società per azioni – era necessario? Si imponeva? Per quali motivi? L'*iter* della legge è stato piuttosto travagliato; si ricordino le troppe cose che sono state dette e poi non scritte; alcuni dubbi sono risultati veri e pericolosi per la tutela del nostro paese (mi riferisco al controllo e al funzionamento dei servizi radioelettrici che, per la loro specificità e delicatezza, non potranno mai essere affidati ad imprese private). Desidero ricordare inoltre il numero dei dipendenti e quelli da considerare in esubero, quindi da licenziare, e così via.

Alcune conferme di fatto danno atto a quanto più volte dichiarato dal ministro Pagani, il quale si è comportato molto correttamente con i membri della Commissione a proposito di certo personale funzionario che disattende, anzi boicotta anche le decisioni del Ministro, a proposito di un Ministero dove esistono più comandanti che soldati. Un altro dato significativo è rappresentato dal fatto che i portalettere, anello base del servizio postale, costituiscono circa il 20 per cento dell'intero personale e sono in numero insufficiente; ciò costituisce un sintomo chiaro della situazione attuale delle poste.

Penso che sia chiaro a tutti che la posizione di Rifondazione comunista sul concetto di privatizzazione va nel senso dell'affermazione della salvaguardia del pubblico, ma ciò non vuol dire che occorre mantenere tale ogni settore pubblico. Certamente, se pensiamo alla scuola, ai trasporti, alla sanità non possiamo accettare equivoci, ma il settore delle poste, che pure ha una funzione importantissima – si pensi alla sua presenza sul territorio attraverso circa 16.000 uffici spersi anche nei paesi più piccoli – garantisce una presenza rassicurante, di riferimento. Una simile struttura deve essere pubblica o restare così com'è? Se ciò non è possibile, come può essere modificata, stante una struttura sclerotica burocratizzata, passiva e mirata soltanto alla salvaguardia di un interesse di parte?

È sulla base di queste considerazioni che si può accettare la trasformazione delle poste, anche perchè non interferisce, per la caratteristica del servizio, nello sviluppo culturale, sociale e di organiz-

zazione della società moderna. La preoccupazione maggiore, però, è costituita dal rischio che corrono i dipendenti i quali, seppure in numero politico sulla base di vecchie logiche oggi battute, si vedranno proiettati in sistemi e in meccanismi che, puntando direttamente ed esplicitamente al guadagno, faranno pagare alla forza lavoro che sempre meno ha voce nell'attuale società. Non si tratta delle solite lamentele dei comunisti, ma della consapevolezza del divenire delle cose e dell'attenzione ai problemi che si stanno sviluppando in altri paesi vicini al nostro. In Francia, ad esempio, dove il servizio postale funzionava e funziona molto meglio del nostro, il sistema è stato rimodellato con la riforma del 1° gennaio 1991 e, dopo appena tre anni, si stanno evidenziando situazioni che danno ragione ai nostri timori. In un articolo pubblicato su «Le Monde» il 23 novembre scorso si denuncia che i guadagni di produttività servono solo ad accelerare la riduzione del personale e che i licenziamenti, previsti in 2.500 unità, sono ormai arrivati a 7.000, dimostrando la logica perversa che chi paga sono sempre e dappertutto i lavoratori.

Sulla base di queste considerazioni ed augurando che il nuovo sistema proposto lasci vere possibilità allo sviluppo di un mercato anche nei piccoli centri, dove c'è l'ufficio postale ma non la banca, un mercato che è di concorrenza, che si vorrebbe a parole o per invadere il campo degli altri ma che si combatte aspramente quando tocca privilegi consolidati (tanto per parlare chiaro mi riferisco a quelli oscuri delle banche che ormai da tempo non servono più a finanziare lo sviluppo ma solo a rastrellare soldi per speculare più o meno lecitamente nel complicatissimo ed esclusivo mondo della finanza), per i motivi esposti e per il fatto che molti nostri emendamenti sono stati approvati in Commissione, valutando sufficientemente positivo il testo proposto ma non potendo esprimere un voto chiaramente favorevole, dichiaro sin da ora che il Gruppo di Rifondazione comunista si asterrà sul provvedimento in esame con l'auspicio di poter ancora intervenire sul testo qualora i controlli previsti segnalino distorsioni o deviazioni rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati che sono quelli di dare un servizio postale al passo con i tempi, con costi corretti per l'economia del nostro paese e con la tutela della manodopera necessaria e funzionale all'importante servizio delle poste.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pinna. Ne ha facoltà.

PINNA. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, il dibattito sulla trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e sulla costituzione del Ministero delle poste avrebbe richiesto, a nostro giudizio, una ben diversa disponibilità di tempo ed una maggiore attenzione da parte di quest'Aula. Purtroppo tutto ormai è travolto dall'emergenza. Le resistenze, i rinvii di ieri da parte della maggioranza di forme già necessarie e mature venti o trenta anni fa e mai volute richiedono oggi, anzi impongono, procedure straordinarie e soluzioni di emergenza. Una riforma come quella del settore postale, di cui si cominciò a discutere nei lontani anni Cinquanta, di cui si occupò negli anni Sessanta persino l'onorevole Pietro Nenni e che non arrivò mai in porto perché il settore

venne sempre considerato un prezioso giacimento elettorale da non mettere a repentaglio quella riforma, che viene da così lontano, siamo oggi costretti a farla con un decreto-legge: ecco il paradosso! La trasformazione è delineata attraverso una decina di disegni di legge accumulatisi in quei decenni che richiama, perseguita appunto da diversi decenni e sempre mancata in un settore che peraltro riguarda un insieme di servizi vitali per un paese moderno, in un settore che dispone di un patrimonio ingente, che impiega 230.000 persone. Siamo costretti oggi a discutere e ad approvare questa trasformazione in poche ore, oserei dire in pochi minuti, sotto i presupposti della necessità e dell'urgenza. Anzi, c'è di più: sotto i presupposti della necessità e dell'urgenza, con questo provvedimento stiamo anche costituendo il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che di fatto non esisteva come entità autonoma rispetto all'amministrazione delle poste.

Certo oggi un rinvio della riforma, rinvio che è appunto durato decenni non può che essere censurabile ed è innegabile che l'urgenza sia reale. Il settore postale ha accumulato - come ricordava ora il senatore Sartori - oltre 40.000 miliardi di disavanzo; in assenza di riforma è previsto un disavanzo per il 1994 di altri circa 3.600 miliardi, destinato a crescere nei prossimi anni, sempre in assenza di riforma. Ebbene, nonostante tale disavanzo e nonostante il fatto che siamo uno dei paesi in Europa che ha destinato maggiori investimenti al settore postale investimenti per il rinnovo tecnologico, siamo anche il paese in cui le corrispondenze impiegano il doppio o il triplo del tempo per arrivare a destinazione rispetto agli altri paesi europei più avanzati, il paese in cui si pagano le tariffe mediamente più alte, e in cui, proprio a causa dell'inefficienza, il volume di traffico delle corrispondenze è circa il 40 per cento della media *pro capite* europea. In Europa mediamente ogni cittadino invia ogni anno 300 pezzi, in Italia appenda 140; potrei ricordare anche che negli Stati Uniti se ne inviano fino a 500 e nel Canada qualcosa di più.

Questo dato a me pare particolarmente significativo. L'inefficienza e l'inaffidabilità del servizio postale costringono nel nostro paese le imprese e i singoli ad avvalersi di mezzi più costosi come il fax e il telefono, di modo che il disavanzo dello Stato si accompagna ad un maggior onere anche per le imprese.

Le cause di tale arretratezza sono ben note. La più importante è certamente da individuarsi nella commistione tra funzioni di programmazione, indirizzo e controllo, proprie del potere politico, e compiti di gestione che avrebbero dovuto essere riservati all'azienda delle poste e delle telecomunicazioni. Sono troppo note le assunzioni clientelari in massa che vi sono state di volta in volta nei collegi elettorali dei Ministri di turno e i tentativi di privatizzazione, in una certa fase, di parte dei servizi per dovermi adesso dilungare su questi aspetti.

Rispetto a tutto questo abbiamo sostenuto da tempo la necessità di una svolta forte e decisa attraverso la costituzione di un Ministero dotato di una propria struttura autonoma, in grado di esercitare un'effettiva funzione di programmazione generale, di indirizzo e di controllo, e di un'Azienda con forti poteri di autonomia gestionale. Una volta venuta meno, nella passata legislatura, l'ipotesi della trasforma-

zione dell'amministrazione delle poste in ente pubblico economico, abbiamo considerato adeguata alla situazione intanto determinatasi nel paese e all'aggravarsi della situazione dell'azienda la trasformazione di questa in società per azioni. Intorno a tale soluzione si delineò subito in questa legislatura un'ampia e straordinaria convergenza di forze politiche sia alla Camera, sia al Senato. È stato il Governo purtroppo, nell'arco di poche ore (credo in una seduta notturna), dopo un lavoro durato oltre un anno da parte di un'apposita commissione di studio, ad abbandonare l'idea della trasformazione dell'amministrazione postale in società per azioni per ripiegare su quella dell'ente pubblico economico, che è oggi al nostro esame.

Onorevoli colleghi, perchè è avvenuto tutto questo?

Non ci convincono le difficoltà tecniche (richiamate in Commissione dal Ministro) che deriverebbero dal fatto che la società per azioni nascerebbe con una situazione di disavanzo che durerebbe alcuni anni e che lo Stato non potrebbe ripianare se non in violazione del codice civile: si potrebbero richiamare molteplici precedenti, anche recenti, che dimostrano il contrario (l'intervento dello Stato anche in situazioni di disavanzo).

Abbiamo la preoccupazione che continui ad operare all'interno del Governo (o almeno in parte di esso) la tentazione di mantenere ancora sotto tutela il settore postale, anche negli aspetti gestionali.

Le poste e il bancoposta trasformati in società per azioni, ad esempio, preoccupano sicuramente per la possibile concorrenza che potrebbero esercitare verso il settore bancario attraverso una rete capillare di oltre 15.000 sportelli. Non a caso il decreto nella sua prima versione escludeva esplicitamente la possibilità di operare qualsiasi forma di credito.

Non a caso il primo decreto, poi reiterato, rinviava *sine die* la trasformazione da ente pubblico economico in società per azioni. Si stabiliva che sarebbe stata fatta una verifica dopo tre anni, non un'automatica trasformazione.

L'immediata trasformazione in società per azioni sarebbe stata da preferire (ed è quanto vogliamo confermare): avrebbe rappresentato un taglio più netto con un passato di inefficienza, di sprechi e di confusione di ruoli, qual è quello che ho richiamato.

Fermo restando tale nostro convincimento, abbiamo anche responsabilmente valutato che la scelta peggiore per il paese e per gli stessi lavoratori postali oggi consisterebbe nel mantenere l'attuale situazione di crescente disavanzo e di inefficienza fino a provocare il collasso del servizio e la sua privatizzazione selvaggia.

Abbiamo perciò sfidato il Governo ad operare per costituire un ente pubblico economico a scadenza certa (noi proponevamo un anno o due); il Governo ha mantenuto ferma la trasformazione entro tre anni e, comunque, nel provvedimento adesso è prevista una trasformazione certa allo scadere dei tre anni. Abbiamo anche lavorato affinché l'ente pubblico economico nei suoi tre anni di vita venisse dotato di forte autonomia gestionale: una sorta di società per azioni senza azionisti (così è stato definito nel dibattito in Commissione).

Il Governo, nella reiterazione del decreto-legge, ha recepito molte modifiche introdotte nel primo decreto, poi decaduto. È stata recepita

la trasformazione dell'ente in società per azioni al 31 dicembre 1996 (come ho già detto) senza ulteriori verifiche; è stata prevista, fra ente e Ministero, la stipula di un contratto di programma, da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari; è stata reintrodotta la funzione di controllo del Ministero sulle concessioni e sulle emissioni radioelettriche, stranamente omessa nel primo decreto-legge, ed è stato riportato all'organico del Ministero il personale addetto al controllo stesso. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, richiamo questo aspetto perchè intorno alla questione del controllo si sono verificati strani episodi sia in occasione della stesura del primo decreto-legge, sia nella successiva discussione, quasi a far intendere l'intenzione (che vorrei il Governo escludesse) di trasferire ad un soggetto terzo, non pubblico, il controllo sia sulle emissioni radioelettriche, sia sulle concessioni. Infine, è stata definita una procedura certa per la revisione delle tariffe da parte dell'ente stesso. Inoltre, è stata prevista, fra i contenuti del contratto di programma (lo ritengo un aspetto qualificante), la carta del servizio pubblico postale, in cui saranno individuate le obbligazioni e le responsabilità dell'ente in ordine ai livelli di qualità dei servizi, alla parità di trattamento delle varie fasce di utenti, all'informazione verso gli stessi utenti, all'accesso agli uffici postali dei disabili, ai reclami e agli indennizzi a favore degli utenti.

Indubbiamente è stato fatto molto per delineare un Ministero in grado di esercitare in modo autonomo i propri poteri ed un'ente con sufficiente autonomia organizzativa e gestionale. Siamo dunque sicuramente in presenza di un notevole passo in avanti rispetto all'attuale situazione dell'azienda, che se non subirà interferenze potrà appunto, attraverso l'ente pubblico economico, avviarsi effettivamente su un terreno di risanamento.

Non possiamo tuttavia non mantenere la riserva circa la mancata immediata trasformazione dell'amministrazione postale in società per azioni. Infatti, conserviamo la preoccupazione che l'ente sia un soggetto giuridicamente ancora troppo esposto a condizionamenti politici indebiti, che sono alla base dell'attuale quadro di arretratezza e di inefficienza del nostro sistema postale. *(Applausi dal Gruppo del PDS. Congratulazioni).*

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, che invito anche ad illustrare il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1699 recante norme per la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero;

considerato che tale provvedimento conferirà al futuro Ente piena autonomia gestionale ed imprenditoriale;

visto che tale scelta dovrà permettere un rilancio del settore poste e una riqualificazione dei servizi agli utenti;

impegna il Governo:

a provvedere con idonei atti amministrativi a sospendere ogni iniziativa che prevede la chiusura degli uffici postali, sia in attuazione dell'articolo 17 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991, sia quelli relativi a provvedimenti di ristrutturazione o di accertamento di violazioni dei decreti del Presidente della Repubblica 303/56 e 547/56, affinché tali decisioni siano assunte dall'Ente "Poste Italiane" in un contesto più ampio di quanto finora non sia avvenuto. In particolare si ravvisa l'opportunità che ciò avvenga nell'ambito di piani di riorganizzazione o di chiusura provvisoria di uffici postali, con l'eventuale concorso delle Amministrazioni comunali interessate, onde consentire il minor disagio ai cittadini-utenti, anche avvalendosi dei competenti uffici delle Prefetture».

9.1699.1

LA COMMISSIONE

CONTI, *relatore*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere; ringrazio i colleghi, dai cui interventi è risultata confermata la necessità di procedere all'approvazione di questo decreto-legge, anche se ognuno per la propria parte avrebbe preferito soluzioni diverse. Tuttavia, così stando le cose, si tratta di una riforma possibile.

Infine, do per illustrato l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito anche a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

PAGANI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, intervengo molto brevemente perchè la relazione del senatore Conti, che ringrazio, così come gli interventi dei senatori Sartori e Pinna, che pure ringrazio, hanno messo in luce il quadro di questa trasformazione, nel quale sostanzialmente mi riconosco.

Senatore Pinna, il provvedimento oggi in esame giunge alla sua conclusione dopo una gestazione quasi cinquantennale; il ricordo dell'onorevole Nenni, allora vice presidente del Consiglio, che mi sembra fu il primo ad interessarsi di questo problema, evidenzia quante lunghe discussioni si siano svolte su questa materia. La presenza non numerosa in quest'Aula in occasione della discussione di un tale provvedimento voglio interpretarla come un segno di sostanziale assenso tra le parti, un assenso che non è merito del Governo, ma del lavoro approfondito svolto in Commissione. Un lavoro portato avanti da tutte le parti politiche soltanto nell'interesse esclusivo di trasformare questo servizio, che giustamente il senatore Sartori ha definito trovarsi in una situazione umiliante per un paese avanzato.

Non mi soffermo su questi aspetti: rilevo soltanto che quella che dobbiamo compiere è una scelta improcrastinabile, il che spiega il ricorso al decreto-legge, che certamente non è lo strumento più consono ad un provvedimento di questa rilevanza. Tuttavia, il metodo

con cui abbiamo discusso il testo consente di arrivare a quello che mi auguro sia un sostanziale assenso di tutte le parti.

Dicevo che è una scelta improcrastinabile (e le cifre sono già state fornite), ma quello che meravaglia e deve meravagliare è che, a fronte delle cifre sconsolanti del *deficit*, che nel 1994 dovrebbe essere di 3.800 miliardi e poi continuare a crescere fino ad attestarsi su una cifra dell'ordine di 4.000 miliardi, vi è correlativamente una forte caduta dell'efficienza del servizio. Ciò significa che aumenta la sottrazione di traffico alle poste da parte dei concorrenti, che aumentano il degrado dei servizi e il *deficit*. Ove non approvassimo in tempo questo provvedimento - e mi auguro che così non sia - dovremmo già sanare un buco di 2.700 miliardi nel bilancio del 1994, proprio perchè, a fronte di una cifra di 3.800 miliardi di *deficit* stimato a legislazione vigente, nel bilancio 1994, in previsione dell'approvazione di questo provvedimento, è iscritta una cifra di 980 miliardi. Quindi l'immediato ritorno, già per quest'anno, è di 2.700 miliardi e pertanto qualora non lo approvassimo si determinerebbero forti preoccupazioni.

È quindi necessaria una trasformazione, che io non ho mai negato, senatore Pinna: tutti insieme abbiamo lavorato sull'ipotesi di una società per azioni; non nego peraltro che anche recenti esempi (mi riferisco ai problemi economici della RAI e dell'IRI, che sono stati trasformati in società per azioni) evidenziano le difficoltà connesse ad un rifinanziamento quando il Governo si trova di fronte a società per azioni legate peraltro, nella fattispecie, alla legislazione comunitaria. Queste difficoltà che si sarebbero potute verificare nel caso di un'immediata trasformazione in società per azioni possono giustificare - come è stato detto anche dal relatore - il passaggio intermedio ad un ente pubblico economico dotato di forte autonomia gestionale.

Oltre a questo aspetto, voglio sottolineare che è certamente molto opportuna la modifica introdotta al Senato, che rende automatico dopo tre anni il passaggio dell'ente alla società per azioni. Il Governo ha accolto favorevolmente questa modifica, come pure molte altre.

Per quanto sarà possibile, il Governo, al di là del recepimento formale delle proposte di modifica presentate in Commissione, si impegnerà nel perseguire - per il tempo che avrà a disposizione - la trasformazione dell'Azienda delle poste in ente pubblico economico, secondo le indicazioni e la volontà espresse nella legge, ma che sono anche emerse nella discussione e negli interventi in Aula.

Sono favorevole all'ordine del giorno n. 1. In proposito, vorrei aggiungere qualche considerazione che forse consente di comprendere meglio il clima che si respira all'interno dell'Azienda delle poste.

Il Governo - come del resto anche il Ministro, sin dal suo primo insediamento - ha sempre considerato il servizio postale un potenziale tesoro per l'Italia, una fonte potenziale di forte reddito e che il valore maggiore del servizio postale stesso risieda proprio nel profondo radicamento del servizio nel paese attraverso ben 14.700 uffici postali, che purtroppo oggi risultano spesso obsoleti e non sono in grado di rendere quei servizi che in futuro dovranno essere resi. Nel momento in cui saranno in grado di rendere quei servizi avanzati, costituiranno un'enorme ricchezza per il paese.

Inoltre, sul filo di queste considerazioni, le prime disposizioni date dal Governo sono state volte a sospendere comunque la chiusura di uffici postali, ancorchè a basso traffico.

Purtroppo, ci siamo accorti che spesso questa disposizione non è stata rispettata, per cui, nell'accettare l'ordine del giorno (che accetta e che sottolinea che in talune situazioni si verifica la chiusura di uffici postali anche per ragioni contingenti), prendo lo spunto per reiterare l'impegno del Governo a far sì che, tranne in casi eccezionali, non si debba procedere all'ulteriore chiusura di uffici postali perchè ciò costituisce la riduzione di un patrimonio e di una ricchezza per il paese.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, udito il parere del Governo, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

CONTI, *relatore*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione.

PROCACCI, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge n. 1699, per quanto di propria competenza, nel presupposto che in esso venga assorbito il disegno di legge n. 965, dichiara il proprio nulla osta, pur esprimendo parere negativo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per la parte degli oneri riferiti al 1996, sulla base dei motivi già espressi nell'osservazione di cui al precedente parere.

Esprime altresì parere contrario, sempre in violazione della citata norma costituzionale, sull'articolo 14, comma 2».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato nuovamente il decreto-legge, nel confermare il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'articolo 14, comma 2, fa presente che il nulla osta sugli oneri relativi al terzo anno si basa sul presupposto - tenuto conto della dichiarazione del Tesoro - che la somma di lire 450 miliardi quale differenza negativa per il 1996 tra i trasferimenti a legislazione vigente e gli effetti del provvedimento collegato all'esame della Camera dei deputati è già compresa nei risparmi di cui a tali effetti così come previsti nella terza nota di variazioni».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1699:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 settembre 1993, n. 390.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è il seguente:

CAPO I

ENTE «POSTE ITALIANE»

Articolo 1.

(Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni)

1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è trasformata in ente pubblico economico denominato ente «Poste Italiane», con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi previsti dall'articolo 3, che dovranno essere emanati entro e non oltre il 31 dicembre 1993.

2. Entro il 31 dicembre 1996, l'ente «Poste Italiane» è trasformato in società per azioni. A tal fine, entro la medesima data, il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera in ordine alla proprietà ed al collocamento delle partecipazioni azionarie, favorendone la massima diffusione tra i risparmiatori. Lo schema di delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica è preventivamente inviato alle commissioni parlamentari competenti che esprimono il parere nel termine di giorni trenta.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

(Attività dell'ente)

1. L'ente «Poste Italiane» svolge le attività e i servizi determinati nello statuto e nel contratto di programma, nonché, fino all'adozione dei medesimi, le attività e i servizi esercitati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano attribuite al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le funzioni indicate nell'articolo 11.

2. Entro il 31 marzo 1994 l'ente «Poste Italiane» stipula apposite convenzioni, regolanti i rapporti a partire dal 1° gennaio 1994, con il Ministero del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, la Cassa depositi e

prestiti ed altri enti pubblici per le rispettive competenze, al fine di regolare:

a) le operazioni afferenti lo svolgimento del servizio di tesoreria, il regime dei flussi sia per quanto attiene al sistema delle riscossioni e dei pagamenti dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato che per quanto riguarda i conti correnti postali e la raccolta del risparmio postale, con distinte modalità che assicurino il rispetto dei flussi e la tempestività delle rilevazioni, fissando le relative remunerazioni, da rapportare sia agli effettivi costi sostenuti dall'ente «Poste Italiane» sia ai prezzi praticati per servizi similari anche in altri Paesi dell'Unione europea. Tali remunerazioni potranno essere riviste annualmente, a richiesta di uno dei contraenti, con apposite convenzioni aggiuntive;

b) le modalità di movimentazione, tra le sezioni di tesoreria e gli uffici postali, dei fondi connessi con le anzidette operazioni.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 2, sostituire le parole: «regolanti i rapporti» con le altre: «aventi efficacia».

2.2

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

CONTI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 2.1 non richiede illustrazione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PAGANI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 3.

(Organi dell'ente)

1. Sono organi dell'ente:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Trasmette al Ministero tutte le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza.

3. Al consiglio di amministrazione spettano tutte le competenze per l'amministrazione e la gestione dell'ente che non sono espressamente riservate dalla legge o dallo statuto ad altri organi. È composto dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro. Sono sentite le commissioni parlamentari competenti per materia secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. Il presidente ed almeno uno dei membri del consiglio sono scelti tra soggetti che non prestino o non abbiano prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Esso dura in carica tre anni. I compensi spettanti al presidente ed agli altri componenti del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilità di cui all'articolo 4. È composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati per tre anni con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che determina anche, sentito il Ministro del tesoro, il compenso spettante ai singoli componenti. Il presidente è designato dal Ministro del tesoro. I componenti effettivi, se appartenenti ad amministrazioni pubbliche, sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

(Statuto e regolamento di amministrazione)

1. Lo statuto dell'ente è deliberato dal consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.

2. Il consiglio di amministrazione dell'ente adotta il regolamento di amministrazione e di contabilità, che deve essere approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro. Le norme sul bilancio si conformano ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

3. Le previsioni e i consuntivi in termini di cassa sono trasmessi al Ministero del tesoro ai sensi degli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Esso determina gli scopi istituzionali dell'ente, disciplina le competenze degli organi del medesimo, indica gli atti da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante o di altri Ministeri e reca principi generali in ordine alla organizzazione e al funzionamento dell'ente».

4.1

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il consiglio di amministrazione dell'ente adotta anche i regolamenti tecnici concernenti lo svolgimento delle attività del medesimo, che sono approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni».

4.2

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

CONTI, *relatore*. Signor Presidente, anche questi emendamenti non richiedono illustrazione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PAGANI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 5 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 5.

(Controllo della Corte dei conti)

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'ente con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento avvalendosi anche delle valutazioni fornite da apposito organo interno incaricato di eseguire verifiche sull'efficacia e l'efficienza delle attività svolte dall'ente.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 6.

(Rapporti giuridici)

1. L'ente è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ivi compresi quelli in corso di realizzazione e quelli per i quali sono stati emessi ordini di acquisto, ad eccezione dei beni da destinare a sedi e uffici del Ministero.

2. Il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni resta alle dipendenze dell'ente, con rapporto di diritto privato, ad eccezione del seguente personale, che viene assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in attesa dell'inquadramento nei ruoli organici dello stesso secondo la disciplina del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sulla base di un quadro di equiparazione da approvare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica:

a) personale per il funzionamento delle segreterie particolari del Ministro, del Sottosegretario di Stato e del Gabinetto;

b) personale dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, nei limiti dell'organico delle divisioni I, II e III;

c) personale dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, nei limiti dell'organico degli uffici I, II, III, IV, V, VI e VIII;

d) personale della direzione centrale servizi radioelettrici nei limiti dell'organico delle divisioni;

e) personale del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, nei limiti dell'organico;

f) personale della direzione centrale controllo concessioni, nei limiti dell'organico della divisione prima (tecnica) e dei dirigenti tecnici;

g) personale dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, nei limiti dell'organico del reparto III, ivi compresi i centri fissi ed i gruppi tecnico-operativi mobili di controllo delle emissioni radioelettriche, nonché il personale dei reparti V, VI, VII e VIII addetto al controllo delle concessioni delle telecomunicazioni, proveniente dalla disciolta Azienda di Stato per i servizi telefonici.

3. Gli organi indicati nel comma 2 continuano ad operare nell'ambito del Ministero.

4. Il personale fuori ruolo e quello comandato presso altre amministrazioni continua a prestare servizio presso dette amministrazioni fino al termine del programma triennale di nuovo assetto del personale, permanendo l'onere a carico delle stesse amministrazioni presso le quali il personale svolge la propria opera.

5. L'ente «Poste Italiane» provvede alla liquidazione in via provvisoria delle pensioni del personale degli uffici principali che cessa dal

servizio nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 luglio 1994 ed al rimborso del relativo onere al Ministero del tesoro. L'onere delle pensioni per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni proveniente dai ruoli tradizionali già in quiescenza alla data del 31 luglio 1994 rimane a carico del Ministero del tesoro.

6. Ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione di un nuovo contratto.

7. A decorrere dal 1° agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente «Poste Italiane» provvede, all'atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e salvi i diritti acquisiti, l'Istituto postelegrafonici, applicando le norme previste per il personale statale. Per il personale proveniente dai ruoli tradizionali degli uffici principali collocato a riposo a decorrere dalla predetta data, l'onere relativo al trattamento di quiescenza e di previdenza sarà ripartito fra il Ministero del tesoro, l'INPDAP e l'Istituto postelegrafonici in misura proporzionale alla durata del servizio prestato presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente «Poste Italiane».

8. L'ente «Poste Italiane» dal 1° agosto 1994, per il personale in servizio, versa all'Istituto postelegrafonici i contributi a proprio carico nella misura stabilita dall'ordinamento dell'Istituto medesimo. Ai fini del trattamento di quiescenza il contributo è maggiorato del 2,50 per cento.

9. Sono trasferite, a decorrere dal 1° agosto 1994, all'Istituto postelegrafonici le competenze connesse alla liquidazione definitiva ed alla gestione delle partite di pensione del personale dei ruoli degli uffici principali già in quiescenza alla data del 31 luglio 1994.

10. Resta ferma la competenza attribuita alle direzioni provinciali del tesoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, per il pagamento dei trattamenti di quiescenza indicati ai commi 5 e 9 e per la concessione dei relativi trattamenti di reversibilità.

11. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono rideterminate l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici. Le attività sociali e assistenziali svolte dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data del 31 dicembre 1993 sono regolate dalla contrattazione collettiva. Il provvedimento può prevedere il trasferimento all'Istituto postelegrafonici di personale dell'ente «Poste Italiane» nei limiti degli organici rideterminati.

12. L'assunzione di personale nella regione autonoma Valle d'Aosta continua ad essere disciplinata dalla legge 16 maggio 1978, n. 196. L'assunzione di personale nella provincia autonoma di Bolzano nonchè i trasferimenti presso la medesima di personale proveniente da altre province, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 2, dopo le parole: «funzione pubblica» aggiungere le seguenti: «, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

6.1

LA COMMISSIONE

Al comma 2, lettera g) sostituire le parole da: «ivi compresi» fino a: «emissioni radioelettriche», con le altre: «ivi compreso quello dei centri fissi e dei gruppi tecnico-operativi mobili di controllo delle emissioni radioelettriche applicato nelle città sedi dei circoli stessi».

6.3

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il personale fuori ruolo e quello comandato presso altre Amministrazioni è definitivamente trasferito presso le medesime, salvo esplicita richiesta degli interessati, da formulare entro e non oltre il 31 dicembre 1993, di rientro presso il Ministero delle poste e telecomunicazioni o di transitare all'Ente "Poste Italiane" a seconda dell'ufficio di appartenenza prima del comando».

6.10

PINNA, NERLI, ANGELONI, ROGNONI, SENESI

Invito i presentatori ad illustrarli.

CONTI, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 6.1 e ritiro l'emendamento 6.3.

* PINNA. Signor Presidente, se me lo consente, vorrei sostituire il testo dell'emendamento 6.10 con il seguente:

All'articolo 6, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tuttavia il suddetto personale, su esplicita richiesta da formularsi entro il 30 giugno 1994, sarà definitivamente trasferito, nei limiti delle disponibilità di organico, alle amministrazioni medesime».

6.10 (Nuovo testo)

PINNA, NERLI

L'emendamento prende in considerazione il personale fuori ruolo, comandato presso altre Amministrazioni, al quale verrebbe data la facoltà, qualora vi sia disponibilità di organico, di essere definitivamente trasferito, a domanda, nelle Amministrazioni presso cui già opera.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sul nuovo testo dell'emendamento 6.10.

CONTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Mi rimetto all'Aula per quanto concerne l'emendamento 6.1. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 6.10, così come riformulato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 6.3 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 6.10, presentato dai senatori Pinna e Nerli, nel nuovo testo.

È approvato.

Ricordo che il testo degli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 7.

(Patrimonio)

1. Il fondo di dotazione iniziale dell'ente è costituito da lire cinquanta miliardi, a carico del capitolo n. 540 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio 1993.

2. All'ente sono attribuiti fondi per l'ammontare complessivo di lire 1.287.000 milioni nel triennio 1994-1996. L'ammontare del trasferimento per l'anno 1994 è fissato in lire 968.000 milioni.

3. Le anticipazioni concesse dallo Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno 1993 si intendono, a tutti gli effetti, quali trasferimenti definitivi.

4. Il rimborso delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno 1993 è posto a carico del Ministero del tesoro.

5. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Ministro delle finanze, sono individuati i beni da destinare a sedi ed uffici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Articolo 8.

(Contratto di programma)

1. Il consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla nomina, predispone uno schema di contratto di programma, volto ad individuare le attività e i servizi da svolgere, anche non attualmente espletati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ed a prevedere gli obiettivi di recupero della qualità dei servizi e di contenimento

dei costi, di autonomia di negoziazione relativamente ai servizi gestiti in regime di concorrenza, i criteri di determinazione delle tariffe, e, sulla base di accertate eccedenze, il piano triennale di riassetto e di eventuale riconversione del personale. Lo schema di contratto è finalizzato al risanamento economico finanziario dell'ente, nonchè al soddisfacimento delle esigenze degli utenti, tenendo conto delle prestazioni rese da enti analoghi in altri Paesi europei. Sullo schema di contratto di programma è richiesto il parere delle competenti commissioni parlamentari che devono esprimerlo nel termine di trenta giorni. Il contratto di programma è stipulato tra il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il presidente dell'ente su conforme avviso del Ministro del tesoro. Il contratto di programma deve contenere una carta del servizio pubblico postale, in cui saranno individuate le obbligazioni e le responsabilità dell'ente in ordine ai livelli di qualità dei servizi, con specifico riferimento alle finalità di parità di trattamento tra le diverse categorie o fasce di utenti, piena informazione sulle modalità dei servizi e sui livelli di qualità, agevole accesso agli uffici specie per gli utenti disabili, semplificazione delle procedure, sollecita risposta ai reclami, istanze, segnalazioni e richieste di indennizzo.

2. Fino al 31 dicembre 1996 le tariffe dei servizi offerti dall'ente sono determinate dal consiglio di amministrazione nel quadro dei criteri fissati dal contratto di programma; i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che può annullarli nei successivi trenta giorni per violazione dei criteri indicati nel predetto contratto, ovvero, nello stesso termine, può sospenderne l'applicazione per un periodo non superiore a tre mesi.

3. Le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di servizi svolti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè in materia di organizzazione e amministrazione della medesima, si applicano, per quanto compatibili con il nuovo ordinamento, fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni, emanate col regolamento di cui all'articolo 4, comma 2, e con i regolamenti tecnici adottati dal consiglio d'amministrazione sulla base del contratto di programma e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Sino alla data di inizio dell'attività dell'ente, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, restano invariate l'organizzazione con la dotazione organica dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la disciplina dei relativi controlli, secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sull'andamento del processo di trasformazione, con particolare riguardo ai risultati economico-finanziari ed ai livelli di qualità conseguiti nella gestione dei servizi.

Articolo 9.

(Trattamento tributario)

1. Alle obbligazioni e titoli simili, che sono emessi dall'ente, si applica il trattamento tributario previsto per i titoli della stessa specie, emessi dalle società per azioni quotate in borsa.

2. La disposizione di cui all'articolo 5 della legge 1º dicembre 1981, n. 692, si applica all'ente «Poste Italiane».

3. L'ente «Poste Italiane» è esente dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.

4. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono esenti da imposte e tasse.

Articolo 10.

(Contenzioso)

1. Le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l'ente «Poste Italiane» sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria.

2. L'ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 11 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

CAPO II

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Articolo 11.

(Attribuzioni del Ministero)

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sovrintende ai servizi postali, di bancoposta, di telematica e di telecomunicazioni; esercita le funzioni di regolamentazione e pianificazione, nonché i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo previsti dalla legge; rappresenta il Governo nelle sedi comunitarie e internazionali; analizza e studia, anche con appositi piani di ricerca, sul piano nazionale ed internazionale, le prospettive di evoluzione economica, tecnica e giuridica dei settori delle poste e delle telecomunicazioni.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«11. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sovrintende ai servizi postali, di bancoposta, di telecomunicazioni; esercita direttamente le funzioni di regolamentazione nonché i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo previsti dalla legge; rappresenta il Governo nelle sedi comunitarie e internazionali; analizza e studia, anche con appositi piani di ricerca, sul piano nazionale ed internazionale, le prospettive di evoluzione economica, tecnica e giuridica dei settori delle poste e delle telecomunicazioni; adotta e pubblica le

norme tecniche per la omologazione e la utilizzazione degli apparati terminali suscettibili di essere collegati direttamente o indirettamente alle reti di telecomunicazione e rilascia i relativi certificati; omologa le apparecchiature di telecomunicazioni; rilascia le concessioni, le autorizzazioni e le licenze, approvando le relative convenzioni e vigila sul rispetto degli obblighi in esse previsti; definisce le norme tecniche e, in considerazione degli interessi degli utenti, i livelli di qualità dei servizi; predispone i piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e vigila sulla loro applicazione, prestando assistenza tecnica al Garante per la radiodiffusione e l'editoria».

11.3

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

CONTI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento si limita a precisare meglio le competenze del Ministero delle poste e del Ministro rispetto ad una descrizione più restrittiva che compariva nel decreto.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PAGANI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo riteneva che la descrizione, definita dal relatore, senatore Conti, restrittiva, fosse comunque sufficiente. Mi rimetto però all'Aula e non sollevo obiezioni su queste maggiori specificazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, con l'annessa tabella A, è il seguente:

Articolo 12.

(Ordinamento del Ministero)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, si provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

a) all'organizzazione del Ministero, dotato di un segretario generale, e dei dipendenti uffici periferici definendo, nei limiti della dotazione organica, le modalità di inquadramento e l'assegnazione del personale agli uffici;

b) al riordinamento dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che deve svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, di predisposizione della normativa tecnica, di collaudo e di

omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero con particolare riguardo alle materie tecnico-aziendali nel settore dei servizi pubblici;

c) al riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, in relazione alle funzioni del Ministero;

d) alla definizione della posizione pensionistica e previdenziale del personale inquadrato nei ruoli del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

e) alla definizione dei criteri e delle modalità per il trasferimento gratuito dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni al Ministero delle finanze degli immobili da assegnare in uso al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Le dotazioni organiche del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono stabilite nei limiti indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Le dotazioni medesime sono modificate secondo le procedure previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. A decorrere dal 1° gennaio 1994 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma 1, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita le funzioni ed i compiti già svolti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e non attribuiti all'ente, attraverso il personale da assegnarsi al Ministero ai sensi dell'articolo 6, comma 2, nei limiti delle dotazioni organiche previste dalla tabella A. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 saranno individuati il personale e gli uffici occorrenti per compiti di cui al comma 1.

TABELLA A

(prevista dall'articolo 12, comma 2)

**DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL MINISTERO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI**

QUALIFICA O CATEGORIA	UNITÀ
Dirigente generale	n. 8 (*)
Dirigente	n. 44
9ª categoria	n. 92
8ª categoria	n. 179
7ª categoria	n. 331
6ª categoria	n. 573
5ª categoria	n. 130
4ª categoria	n. 146
3ª categoria	n. 10
2ª categoria	n. 67
Totale n. ...	1.580

(*) Di cui uno di livello B con funzioni di segretario generale.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni», inserire le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

12.1

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ricerca scientifica», inserire le seguenti: «anche tramite convenzioni».

12.4

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«f) Alla rideterminazione delle consistenze numeriche del personale indicate nella tabella A, purchè senza maggiori oneri, qualora si riscontrino in essa differenze rispetto alle effettive presenze».

12.10

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo la parola: «telecomunicazioni», inserire le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

12.6

LA COMMISSIONE

Successivamente, è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «compiti di studio e ricerca scientifica», aggiungere le seguenti: «anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle telecomunicazioni».

12.11

IL RELATORE

Invito il relatore e il Governo ad illustrarli.

CONTI, *relatore*. Signor Presidente, le presenti proposte emendative tendono a ripristinare una dizione che compariva nel decreto-legge decaduto, così come aveva suggerito la Commissione, e che il Governo non aveva inserito nel nuovo decreto.

PAGANI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, l'emendamento 12.10 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PAGANI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Mi rimetto all'Assemblea sull'emendamento 12.6. L'emendamento 12.11 mi sembra simile all'emendamento 12.4.

PRESIDENTE. L'emendamento 12.11, se approvato, assorbe l'emendamento 12.4.

PAGANI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. In questo caso, esprimo parere favorevole sull'emendamento 12.11.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.11, presentato dal relatore.

È approvato.

Resta pertanto assorbito l'emendamento 12.4.

Metto ai voti l'emendamento 12.10, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.6, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 13 del decreto-legge, con l'annessa tabella B, è il seguente:

Articolo 13.

(Ragioneria centrale)

1. Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è istituita la ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro, con la dotazione organica di cui all'allegata tabella B. Le dotazioni organiche del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato sono corrispondentemente aumentate.

2. La struttura della ragioneria centrale è definita con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

TABELLA B

(prevista dall'articolo 13, comma 1)

**DOTAZIONE ORGANICA DELLA RAGIONERIA CENTRALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI**

QUALIFICA O CATEGORIA	UNITÀ
Dirigente	n. 4 (*)
IX qualifica	n. 3
VIII qualifica	n. 6
VII qualifica	n. 9
VI qualifica	n. 6
V qualifica	n. 3
IV qualifica	n. 5
II qualifica	n. 3
Totale n. ...	39

(*) Di cui uno con funzioni di direttore.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 14 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 14.

(Disposizione transitoria)

1. Le procedure connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario 1993 dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni saranno espletate secondo le vigenti norme di contabilità pubblica dal personale dell'Ente «Poste Italiane» già addetto agli adempimenti in argomento nell'ambito del Servizio di ragioneria centrale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

2. I residui passivi di bilancio relativi alle obbligazioni assunte a tutto il 31 dicembre 1993 dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, relativamente alle funzioni attribuite dall'articolo 11 alla competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, confluiscono negli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio 1994.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 2.

Invito il relatore ad illustrarlo.

CONTI, *relatore*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PAGANI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il parere del Governo è favorevole, dal momento che l'emendamento recepisce il parere della 5ª Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che i successivi articoli del decreto-legge sono i seguenti:

Articolo 15.

(Oneri e coperture)

1. All'onere derivante dall'attuazione del capo I, articolo 6, comma 5, e articolo 7, comma 4, valutato in lire 716.000 milioni per l'anno 1994, in lire 1.507.000 milioni per l'anno 1995 ed in lire 1.530.000 milioni per l'anno 1996, si provvede, per i rispettivi anni e importi, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 2, pari a lire 1.287.000 milioni, ripartiti in lire 968.000 milioni per l'anno 1994, in lire 173.000 milioni per l'anno 1995 ed in lire 146.000 milioni per l'anno 1996, si provvede, per i rispettivi anni ed importi, mediante l'utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

3. All'onere derivante dall'attuazione del capo II, valutato in lire 116.000 milioni per l'anno 1994, in lire 120.000 milioni per l'anno 1995 ed in lire 124.000 milioni per l'anno 1996, si provvede, per i rispettivi anni e importi, mediante corrispondente riduzione della proiezione per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

4. I proventi realizzati per effetto del trasferimento dei canoni di concessione ad uso pubblico per il servizio telegrafico, per quello di radiodiffusione e dei canoni di concessione ad uso privato per i servizi radioelettrici, affluiscono all'entrata dello Stato.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1699, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero».

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 965.

Per l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1540

GOLFARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOLFARI. Signor Presidente, vorrei suggerire alla Presidenza di esaminare la possibilità di inserire all'ordine del giorno il provvedimento n. 1540, trasmesso dal Presidente della Camera il 7 ottobre 1993 ed il cui esame è stato concluso dalla competente Commissione nella seduta del 15 dicembre scorso. Esso riguarda disposizioni in materia di risorse idriche. È un provvedimento assai importante, sul quale si è lavorato nella precedente legislatura e nell'attuale, arrivando fortunatamente alla conclusione dell'esame. Tuttavia, come lei sa benissimo, signor Presidente, rischiamo di non arrivare ad approvarlo se non affronteremo l'argomento nell'Aula del Senato per poter rimandare il provvedimento alla Camera a causa di alcune modifiche ed integrazioni che vi abbiamo apportato.

Chiedo alla cortesia della Presidenza, supponendo che non vi siano molti ostacoli a questa proposizione, di volerlo inserire all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Golfari, come lei sa, la Presidenza non ha poteri al riguardo, ma pone la questione alla valutazione ed alla decisione dell'Aula.

Sulla proposta del senatore Golfari può intervenire, a norma dell'articolo 56, quarto comma, del Regolamento, un oratore per ciascun Gruppo e per non più di dieci minuti.

PARISI Vittorio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PARISI Vittorio. Signor Presidente, in Commissione il Gruppo di Rifondazione comunista aveva chiesto tempo per un esame approfondito di questo importante disegno di legge, che stravolge una materia molto delicata. Noi comunisti osserviamo con molta preoccupazione come in questa fase di legislatura morente (stamattina dichiarata morta dall'onorevole Martelli) si stiano presentando molti disegni di legge che normano aspetti della gestione ambientale, determinando veri e propri arretramenti per la salvaguardia dell'ambiente. Essi vengono esaminati in fretta e furia con la scusa che i tempi sono quelli che sono.

All'inizio della seduta odierna avevo espresso la mia opposizione all'eventuale inserimento nell'ordine del giorno di questo disegno di legge.

Ritiro però la mia opposizione: se la maggioranza desidera far approvare in un'Aula come questa un disegno di legge così importante, senza ulteriori approfondimenti, lo faccia pure. Noi non ci staremo, in quanto riteniamo che ben altro sia il modo di operare in una materia che il provvedimento in oggetto norma in maniera scandalosa, determinando arretramenti rispetto alla normativa fino ad oggi seguita.

Ribadisco la mia protesta, ma non intendo elevare una obiezione formale all'esame di questo disegno di legge.

BARBIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, sono favorevole alla proposta del senatore Golfari, anche se le condizioni non sono certo le migliori per avviare un simile dibattito. Tuttavia, i tempi molto ristretti che il momento politico impone ai lavori del nostro ramo del Parlamento e la constatazione che questo argomento è *in itinere* da anni ci inducono a tentarne la discussione, esprimendo in seguito una decisione del Senato in materia.

PROCACCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI. Signor Presidente, desidero esprimere la mia adesione alla proposta del senatore Golfari in considerazione dell'importanza del provvedimento, pur condividendo in parte i rilievi avanzati dal senatore Vittorio Parisi sulla frenesia dei lavori parlamentari. L'appuntamento sul disegno di legge riguardante le risorse idriche è irrinunciabile e spero che ci sia la disponibilità, da parte dell'Aula, ad operare subito per mandarne il testo alla Camera nel più breve tempo possibile.

PAINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAINI. Signor Presidente, intervengo per esprimere il parere contrario del nostro Gruppo sulla modifica dell'ordine del giorno di questa seduta. Vorrei far rilevare che i colleghi attualmente presenti in Aula sono molto pochi per trattare una materia di così grande importanza. Inoltre, non si consentirebbe ai membri del nostro Gruppo appartenenti alla Commissione competente di essere presenti e di intervenire nella discussione.

PRESIDENTE. Senatore Golfari, in mancanza dell'unanimità da parte dei Gruppi, la Presidenza non può accedere alla sua richiesta di inserire all'ordine del giorno il disegno di legge n. 1540.

Votazione finale e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

**«Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato»
(1192)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge: «Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato».

Ricordo che il provvedimento è all'esame dell'Assemblea a conclusione della discussione ed approvazione da parte della 2ª Commissione permanente in sede redigente.

Ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento, dopo gli interventi del relatore e del Governo saranno ammesse unicamente le dichiarazioni di voto, cui seguirà la votazione finale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* RIZ, *relatore*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, signori senatori, l'Assemblea del Senato affronta oggi il disegno di legge n. 1192, presentato dal Governo, che propone la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

Questo disegno di legge dà l'avvio ad una riforma di grande momento, e, insieme alla disciplina sull'arbitrato, costituisce uno dei grandi temi che la Commissione giustizia ha affrontato in questa XI legislatura.

Nell'ordinamento giuridico vigente le questioni di diritto internazionale privato sostanziale sono disciplinate in particolare dagli articoli che vanno dal 17 al 31 delle disposizioni preliminari al codice civile, dagli articoli 115, 116, 2505 e seguenti del codice civile e dagli articoli da 4 a 13 del codice della navigazione.

Le questioni di diritto processuale civile internazionale trovano la loro principale disciplina nel codice di procedura civile e precisamente negli articoli 2, 3 e 4 (sezione I, capo I, titolo I, libro I) e negli articoli da 796 a 805 (raggruppati nel titolo VII del libro IV sotto il titolo «Dell'efficacia delle sentenze straniere e dell'esecuzione di altri atti di autorità straniere»).

L'esigenza di un riesame di tutta la materia, di una profonda analisi e di una nuova sistemazione normativa unitaria si fonda su una serie di motivi.

In primo luogo gli articoli da 17 a 31 delle preleggi sono in larga parte superati dagli eventi essendo essi, in linea di massima, in vigore sin dalla codificazione del 1865 e nella loro impostazione fondamentale ancorati ad una logica ormai vecchia.

Teniamo presente che la non conformità all'attuale realtà costituzionale ha costretto la Corte costituzionale a pronunciarsi negativamente su alcune disposizioni delle preleggi.

In particolare, sull'articolo 18 la Corte costituzionale ha rilevato che esso è illegittimo nella parte in cui, per il caso di mancanza di legge nazionale comune ai coniugi, stabilisce che si applica la legge nazionale del marito al tempo del matrimonio (sentenza della Corte Costituzionale 26 febbraio 1987, n. 71).

In ordine all'articolo 20 la Corte costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma nella parte in cui, con riferimento all'ipotesi che siano stati noti entrambi i genitori e manchi una legge nazionale ad essi comune, sancisce la prevalenza della legge nazionale del padre (sentenza della Corte Costituzionale 25 novembre 1987, n. 477).

Vi è poi la realtà politico-economica e politico-sociale che spinge verso la riforma. La notevole migrazione, favorita dalla facilità di trasporto e di trasferimento che stiamo vivendo in questi ultimi anni, ha portato nella seconda metà di questo secolo milioni di persone a passare da un paese ad un altro, creando automaticamente una miriade di problemi connessi alla conflittualità di norme, a questioni di giurisdizione e ad altre questioni che vanno regolamentate attraverso il diritto internazionale privato.

Si pensi in particolare all'ambito economico, specie a quello commerciale, a quello del trasporto di merci e dello scambio di beni e valori, a quello bancario e a tutte le altre attività che si attuano giornalmente tra un paese e l'altro e si pensi soprattutto alla esigenza crescente di dare attuazione oltre frontiera al diritto delle obbligazioni per dirimere le sempre maggiori situazioni di conflittualità, aperte o palesi.

Dobbiamo poi tener conto che la disciplina relativa al trattamento dello straniero e delle persone giuridiche straniere, disciplinato in modo assai succinto dall'articolo 16 delle preleggi, non solo ha trovato ampie modifiche legislative in sede nazionale (legge sulla cittadinanza italiana del 21 aprile 1983, n. 123) e in campo comunitario (diritti ed obblighi delle persone giuridiche nell'ambito della Comunità europea), ma richiede una fondamentale nuova disciplina non solo per quanto riguarda la cittadinanza straniera, ma anche per la presenza di apolidi, di rifugiati e di persone con più cittadinanze, che nella vecchia regolamentazione non avevano trovato adeguata considerazione.

Lo stesso vale poi per le persone giuridiche di altri Stati (le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente pubblico privato ancorchè privi di natura associativa) per le quali l'esigenza di una nuova disciplina legislativa appare impellente e necessaria.

Ed infine siamo spinti verso l'esigenza di una rapida e nel contempo meditata riforma dal fatto che in molti altri paesi il legislatore ha già riconosciuto l'esigenza di dirimere i conflitti di legge disciplinando ampie categorie di situazioni quali la capacità, i rapporti di famiglia, l'adozione, i rapporti di successione, i diritti reali, le obbligazioni e tante altre situazioni giuridiche che sorgono nel campo del diritto sostanziale come anche in quello della giurisdizione, della esecuzione delle sentenze, dell'arbitrato internazionale e delle altre situazioni conflittuali che si presentano nell'ambito del diritto processuale. Le codificazioni moderne degli altri paesi hanno, infatti, segnato negli ultimi decenni nuove strade al diritto internazionale privato creando normative adeguate per eliminare incertezze e conflitti e limitando così i dubbi che rendevano difficile il corso della giustizia.

Questo ammodernamento legislativo nel campo del diritto internazionale privato, che ha indotto molti paesi a interventi legislativi coordinati e rinnovatori, ha nel contempo spinto molti Stati a stipulare convenzioni internazionali che si sono succedute negli ultimi decenni in questo ambito e che hanno dato una ulteriore spinta al rinnovamento. Ricordiamo a questo proposito la legge federale svizzera sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987, la legge della Repubblica federale tedesca del 27 luglio 1986 che disciplina ora il diritto internazionale privato della Germania, nonché le nuove leggi organiche che disciplinano il diritto internazionale privato in Polonia, Portogallo, Austria, Ungheria, Spagna, Turchia (per citare solo Stati dell'ambito europeo). Non solo, ma ricordiamo in particolare la Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980, ratificata ed entrata in vigore per l'Italia il 1º aprile 1991.

Da quanto detto emerge con chiarezza che la disciplina di diritto internazionale privato vigente nel nostro ordinamento, che sostanzialmente risale all'insegnamento di Pasquale Stanislao Mancini il quale, con la sua ben nota impostazione dottrinarica, aveva ispirato le disposizioni preliminari del 1865 - sostanzialmente ribadite nelle preleggi del 1942 - ha bisogno di un totale rinnovamento.

La strada intrapresa dagli studiosi di diritto internazionale privato prima, poi dalla Commissione istituita dal Governo di cui si dirà ed infine dal disegno di legge n. 1192 è quella di creare non solo un testo unico che coordini tutta la materia e codifichi il diritto internazionale privato, ma soprattutto quella di porsi alla ricerca di una strada comune, di valenza mondiale nella ricerca della concordanza e di una regolamentazione di tutte le questioni vertenti sulla conflittualità di norme. È sempre più sentita infatti la coscienza che una nuova codificazione del diritto internazionale privato debba essere ispirata dalla comune civiltà giuridica mondiale, la quale deve trovare una sua certezza e concordanza negli ordinamenti nazionali.

Era, quindi, ormai tempo che in Italia si procedesse ad una più adeguata ed estesa codificazione.

Infatti, la nomina nel marzo 1985 di una Commissione ministeriale composta da eminenti studiosi della materia, da magistrati addetti al Ministero della giustizia, nonché da avvocati nominati dal Consiglio

nazionale forense e da notai designati dal Consiglio nazionale del notariato fu accolta con grande favore dal mondo giuridico.

La Commissione ministeriale ha lavorato intensamente per oltre quattro anni, giungendo ad elaborare un testo avente carattere di completezza.

Essa si è basata, nella redazione del suo progetto, soprattutto sui seguenti elementi: in primo luogo sul notevole sviluppo della dottrina e della giurisprudenza emessa dalle autorità giudiziarie italiane, imposto dall'accrescersi dei rapporti di diritto internazionale privato in tutto il mondo; in secondo luogo sul moltiplicarsi delle convenzioni bilaterali in materia, e soprattutto di quelle multilaterali. In quest'ultimo settore ha svolto un'attività notevolissima la Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, ai cui lavori il Governo italiano ha sempre partecipato attraverso i decenni, per conseguenza inserendo nel proprio ordinamento giuridico i testi delle varie convenzioni sottoscritte ed approvate.

Passando all'esame del disegno di legge n. 1192, condividiamo l'assunto della relazione accompagnatoria che esso ha attualmente grande importanza specialmente nell'ambito dei paesi membri della Comunità europea e di quelli che si ispirano alle tradizioni giuridiche degli Stati europei. Infatti, come ricorda la relazione al testo governativo, tra il 1965 ed il 1987 sono state emanate - come già detto - nuove leggi in materia di diritto internazionale privato in molti Stati.

Condividiamo pure l'assunto che la disciplina delle materie di diritto internazionale privato da parte dell'Italia era ferma alle scarse norme contenute nelle disposizioni preliminari al codice civile del 1942, le quali riproducevano in gran parte le analoghe norme del codice civile del 1865.

A questo riguardo si deve sottolineare che il disegno di legge al nostro esame, nell'intento di rendere possibile un appropriato adeguamento del diritto italiano al contenuto delle convenzioni, provvede con l'articolo 2: in primo luogo a sancire la prevalenza delle norme contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia sul diritto interno italiano; in secondo luogo ad evitare ogni possibile contrasto in sede interpretativa tra la valutazione interna del senso e della portata di una determinata norma internazionale e la sua valutazione internazionale.

Infatti, l'articolo 2, comma 2, prescrive che «nell'interpretazione delle convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme». In altri termini, il disegno di legge adotta la medesima formula che ormai figura consuetudinariamente in ogni convenzione internazionale del genere.

Venendo ad una rapida disamina del contenuto del provvedimento nel testo approvato dalla Commissione si deve rilevarne l'organicità e la completezza: il provvedimento è articolato in 5 titoli, il primo dei quali reca le disposizioni generali, mentre il secondo è relativo alla giurisdizione italiana; il terzo, più ampio, che tratta del diritto applicabile, è a sua volta suddiviso in undici capitoli concernenti rispettivamente: disposizioni generali, capacità e diritti delle persone fisiche, persone giuridiche, rapporti di famiglia, adozione, protezione degli incapaci ed obblighi alimentari, successioni, diritti reali, donazioni, obbligazioni

contrattuali ed obbligazioni non contrattuali (come si dirà più avanti, è soprattutto sul penultimo di tali aspetti che si è intrattenuta attentamente la Commissione giustizia.

Il titolo IV, poi, concerne l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri (particolare rilievo si è dato al problema, di cui pure si dirà, della sede più appropriata per la disciplina del riconoscimento delle sentenze arbitrali), mentre il quinto ed ultimo titolo contiene solo tre articoli, e precisamente una disposizione transitoria ed una clausola di abrogazione espressa di norme incompatibili cui la Commissione ha ritenuto di aggiungere una norma volta a prevedere una *vacatio legis* di tre mesi, al fine di consentire una adeguata preparazione degli operatori del diritto alla nuova normativa.

Fin qui il testo del disegno di legge n. 1192 come è stato presentato al Senato e rielaborato dalla Commissione.

Peraltro va ribadito che il provvedimento è il frutto maturo di un lungo e meditato lavoro preparatorio. Infatti il Ministero di grazia e giustizia si è giovato dell'acuta collaborazione e del lavoro della citata Commissione di esperti nominata con decreto 8 marzo 1985, che ha concluso i suoi lavori con la presentazione al Ministero di grazia e giustizia di un testo di legge corredato di una ampia relazione di accompagnamento. Tale lavoro ha costituito l'ossatura del disegno di legge che è oggi al nostro esame, per cui è doveroso esprimere a questi eminenti studiosi della materia particolare apprezzamento, non solo per l'impegno profuso ma anche per l'ottimo e meditato risultato raggiunto.

Si aggiunga che il risultato al quale la Commissione ministeriale era pervenuta è stato esaminato e discusso in più convegni fra giuristi specializzati in materia, ed ha formato oggetto anche di un voto favorevole da parte del congresso nazionale forense tenutosi a Salerno.

Alcune delle osservazioni emendative emerse in questa seconda fase hanno indotto l'Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei ministri ad apportare alcuni miglioramenti, nel non breve periodo di tempo in cui il provvedimento è stato all'esame dell'Ufficio stesso.

Vorrei segnalare, insomma, che il disegno di legge presentato al Senato è stato tante volte riesaminato da dare ogni garanzia di congruità e completezza.

Passiamo ora alle due questioni particolari che hanno maggiormente impegnato la Commissione giustizia.

La prima riguarda il Capo X ed inerisce alle obbligazioni contrattuali; la seconda riguarda gli articoli 4, comma 4, e 69 ed inerisce all'arbitrato.

In relazione ai problemi che sorgono allorchè una data materia è regolata da convenzioni internazionali di diritto internazionale privato alle quali l'Italia è parte contraente, devo segnalare un'importante questione che è sorta in ordine alla disciplina delle obbligazioni contrattuali (articoli dal 53 al 57 del testo originario), di cui già la Commissione ministeriale si era resa ampiamente conto.

In effetti la CEE aveva promosso, fra gli Stati membri della Comunità, l'elaborazione di una Convenzione destinata a creare norme comuni di diritto internazionale privato in materia di contratti. Essa è stata il frutto di un lungo negoziato, che si concluse con la firma del

testo, avvenuta in Roma il 19 giugno 1980. Il Governo italiano, avendo dato esecuzione alla Convenzione stessa (in *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità euroee n. 266 del 9 ottobre 1980) con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, provvede al deposito dello strumento di ratifica.

Senonchè, le ratifiche degli altri Stati presero molto tempo, per cui la Convenzione, alla fine dei lavori della Commissione governativa, non era ancora internazionalmente in vigore.

Tale Commissione, pur prevedendo che la Convenzione sarebbe entrata in vigore, come in realtà è avvenuto, e che quindi essa avrebbe regolato con le sue norme la materia dei contratti, preferì dunque inserire nel suo testo un gruppo di disposizioni autonome, ispirate in ogni caso a quelle della Convenzione. Ecco perchè erano sorti gli articoli 53, 54, 55, 56 e 57 dell'originario testo del disegno di legge n. 1192.

Entrando nel merito di tali articoli, bisogna osservare anzitutto che le soluzioni accolte dagli articoli 55 e 56 del testo governativo in materia di contratti conclusi dal consumatore e di contratti di lavoro subordinato sono ormai superate dagli articoli 5 e 6 della Convenzione, i quali hanno contenuti diversi, cosicchè non potevano diventare operanti nel testo proposto.

In ordine all'articolo 54, relativo alla scelta del diritto applicabile ad opera delle parti, esso si conformava alla scelta fatta dalla Convenzione, ormai in vigore dal 1° aprile 1991.

Per quanto concerne invece l'articolo 57 del disegno di legge, esso si ispirava all'articolo 26 delle disposizioni preliminari del codice civile, e comunque al criterio, generalmente ammesso, di favorire la libertà delle forme del contratto.

Tutto ciò considerato, la Commissione giustizia si è trovata di fronte all'alternativa fra due soluzioni: o ribadire il testo della Convenzione di Roma sostituendo gli articoli da 53 a 57 del disegno di legge con una sola norma di rinvio all'ordinamento internazionale vigente; ovvero, adattare le disposizioni degli articoli in parola a quanto la Convenzione di Roma e le altre eventualmente applicabili hanno disposto.

Già in sede di Comitato ristretto, udito il parere di qualificati esponenti del mondo accademico, si è prescelta la prima soluzione, che è stata confermata anche dal *plenum* della Commissione giustizia.

Per quanto riguarda l'arbitrato - mi riferisco alla previsione degli articoli 4, comma 4, e 69 del disegno di legge - ritengo opportuno, ad evitare ogni malinteso, che in questo testo sia venuto meno qualsiasi accenno all'arbitrato internazionale, visto e considerato che tale materia è già stata disciplinata dal Senato in questa legislatura con l'articolo 24 del disegno di legge n. 633, modificato nei giorni scorsi dalla Camera dei deputati e che mi auguro possa presto tornare per l'approvazione definitiva all'esame di questa Assemblea. Pertanto la Commissione giustizia ha ritenuto opportuno sopprimere il comma 4 dell'articolo 4 del testo originale, che richiama la Convenzione di New York, nonchè l'articolo 69 dello stesso testo sul riconoscimento di sentenze arbitrali, che operava al riguardo il medesimo richiamo. Nella sostanza il sacrificio è irrilevante, perchè la Convenzione di New York del 10 giugno 1958, che copre in ogni modo la materia, è prevalente sulla normativa interna e trova regolare applicazione nella nostra giurispru-

denza: d'altra parte è da sottolineare che l'articolo 831-bis (che si vuole introdurre nel codice di rito civile con la citata norma sull'arbitrato internazionale del disegno di legge n. 633) fa salve, in ogni caso, le norme stabilite in convenzioni internazionali.

Concludendo, il relatore esprime il suo pieno apprezzamento per il testo predisposto dalla Commissione giustizia e invita senz'altro l'Assemblea ad approvarlo.

Esprimo, infine, il ringraziamento della Commissione giustizia ai professori Riccardo Monaco, Andrea Giardina e Alessandro Migliazza nonché al consigliere, dottor Gianfranco Manzo, i quali con la loro illuminata competenza hanno collaborato con il Comitato ristretto nell'elaborazione del testo definitivo. *(Applausi dal gruppo della DC e del PDS).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Signor Presidente, il Governo non ha nulla da aggiungere all'articolata e approfondita relazione svolta dal senatore Riz.

Mi limito a sottolineare l'estrema importanza della riforma che il Senato si accinge a varare; a nome del Governo auspico una pronta approvazione di tale riforma anche in considerazione del lungo e approfondito lavoro svolto dalla Commissione giustizia del Senato.

Auspico anche che l'altro ramo del Parlamento giunga ad una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del disegno di legge il cui testo, approvato articolo per articolo dalla 2ª Commissione permanente, è il seguente:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto della legge)

1. La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.

Art. 2.

(Convenzioni internazionali)

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.

2. Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme.

TITOLO II

GIURISDIZIONE ITALIANA

Art. 3.

(Ambito della giurisdizione)

1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.

2. La giurisdizione sussiste inoltre nei casi in cui la legge attribuisce, anche per connessione, competenza per territorio a un giudice italiano.

Art. 4.

(Accettazione e deroga della giurisdizione)

1. Quando non vi sia giurisdizione in base all'articolo 3, essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.

2. La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di arbitri che pronuncino all'estero, se la deroga sia provata per iscritto e la causa verta su diritti disponibili. L'indicazione di un giudice straniero, salva la diversa volontà delle parti, esclude la giurisdizione italiana.

3. La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri indicati declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa.

Art. 5.

(Azioni reali relative ad immobili siti all'estero)

1. La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero.

Art. 6.

(Questioni preliminari)

1. Il giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni che non rientrano nella giurisdizione italiana e la cui soluzione è necessaria per decidere sulla domanda proposta.

Art. 7.

(Pendenza di un processo straniero)

1. La cognizione in Italia di una causa è impedita dalla pendenza innanzi a un giudice straniero della medesima causa proposta anteriormente, se il giudice italiano ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano.

2. La pendenza della causa innanzi al giudice straniero si determina secondo la legge dello Stato in cui il processo si svolge.

3. Nel caso di pregiudizialità di una causa straniera, il giudice italiano può sospendere il processo se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano.

Art. 8.

(Momento determinante della giurisdizione)

1. Per la determinazione della giurisdizione italiana si applica l'articolo 5 del codice di procedura civile. Tuttavia la giurisdizione sussiste se i fatti e le norme che la determinano sopravvengono nel corso del processo.

Art. 9.

(Giurisdizione volontaria)

1. In materia di giurisdizione volontaria, la giurisdizione sussiste, oltre che nei casi specificamente contemplati dalla presente legge e in quelli in cui è prevista la competenza per territorio di un giudice italiano, quando il provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o una persona residente in Italia o quando esso riguarda situazioni o rapporti ai quali è applicabile la legge italiana.

Art. 10.

(Materia cautelare)

1. In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito.

Art. 11.

(Rilevabilità del difetto di giurisdizione)

1. Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. È rilevato dal giudice d'ufficio se il convenuto è contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 5, ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale.

Art. 12.

(Legge regolatrice del processo)

1. Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana.

TITOLO III

DIRITTO APPLICABILE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13.

(Legge straniera richiamata)

1. Quando negli articoli successivi è richiamata la legge straniera, questa si applica senza tener conto del rinvio che essa faccia alla legge di un altro Stato.

Art. 14.

(Conoscenza della legge straniera applicabile)

1. L'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice. A tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate.

2. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.

Art. 15.

*(Interpretazione e applicazione
della legge straniera)*

1. La legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo.

Art. 16.

(Ordine pubblico)

1. La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico.

2. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.

Art. 17.

(Norme di applicazione necessaria)

1. È fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera.

Art. 18.

(Ordinamenti plurilegislativi)

1. Se nell'ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni della presente legge coesistono più sistemi normativi a base territoriale o personale, la legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati da quell'ordinamento.

2. Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento più stretto.

Art. 19.

*(Apolidi, rifugiati e persone
con più cittadinanze)*

1. Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano la legge nazionale di una persona, se questa è apolide o rifugiata si applica la legge dello Stato del domicilio o, in mancanza, la legge dello Stato di residenza.

2. Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale.

CAPO II

CAPACITÀ E DIRITTI
DELLE PERSONE FISICHE

Art. 20.

(Capacità giuridica delle persone fisiche)

1. La capacità giuridica delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Le condizioni speciali di capacità, prescritte dalla legge regolatrice di un rapporto, sono disciplinate dalla stessa legge.

Art. 21.

(Commorienza)

1. Quando occorre stabilire la sopravvivenza di una persona ad un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, il momento della morte si accerta in base alla legge regolatrice del rapporto rispetto al quale l'accertamento rileva.

Art. 22.

(Scomparsa, assenza e morte presunta)

1. I presupposti e gli effetti della scomparsa, dell'assenza e della morte presunta di una persona sono regolati dalla sua ultima legge nazionale.

2. Sussiste la giurisdizione italiana per le materie di cui al comma 1:

- a) se l'ultima legge nazionale della persona era quella italiana;
- b) se l'ultima residenza della persona era in Italia;
- c) se l'accertamento della scomparsa, dell'assenza o della morte presunta può produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano.

Art. 23.

(Capacità di agire delle persone fisiche)

1. La capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Tuttavia, quando la legge regolatrice di un atto prescrive condizioni speciali di capacità di agire, queste sono regolate dalla stessa legge.

2. In relazione a contratti tra persone che si trovano nello stesso Stato, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui il contratto è concluso può invocare l'incapacità derivante dalla propria legge nazionale solo se l'altra parte contraente, al momento della

conclusione del contratto, era a conoscenza di tale incapacità o l'ha ignorata per sua colpa.

3. In relazione agli atti unilaterali, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui l'atto è compiuto può invocare l'incapacità derivante dalla propria legge nazionale soltanto se ciò non rechi pregiudizio a soggetti che senza loro colpa hanno fatto affidamento sulla capacità dell'autore dell'atto.

4. Le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli atti relativi a rapporti di famiglia e di successione per causa di morte, nè agli atti relativi a diritti reali su immobili situati in uno Stato diverso da quello in cui l'atto è compiuto.

Art. 24.

(Diritti della personalità)

1. L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.

2. Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1 sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti.

CAPO III

PERSONE GIURIDICHE

Art. 25.

(Società ed altri enti)

1. Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel quale si trova la loro amministrazione. Salvo prova contraria, si presume che l'amministrazione si trovi nel luogo ove, per statuto, è fissata la sede. In ogni caso si applica la legge italiana se l'attività di tali enti si svolge prevalentemente in Italia.

2. In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente:

- a) la natura giuridica;
- b) la denominazione o ragione sociale;
- c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione;
- d) la capacità;
- e) la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi;

- f) la rappresentanza dell'ente;
- g) le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità;
- h) la responsabilità per le obbligazioni dell'ente;
- i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo.

3. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati.

CAPO IV

RAPPORTI DI FAMIGLIA

Art. 26.

(Promessa di matrimonio)

1. La promessa di matrimonio e le conseguenze della sua violazione sono regolate dalla legge nazionale comune dei nubendi o, in mancanza, dalla legge italiana.

Art. 27.

(Condizioni per contrarre matrimonio)

1. La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.

Art. 28.

(Forma del matrimonio)

1. Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.

Art. 29.

(Rapporti personali tra coniugi)

1. I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune.

2. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.

Art. 30.

(Rapporti patrimoniali tra coniugi)

1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.

2. L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato.

3. Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l'opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.

Art. 31.

*(Separazione personale e scioglimento
del matrimonio)*

1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.

2. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.

Art. 32.

*(Giurisdizione in materia di nullità, annullamento,
separazione personale e scioglimento del matrimonio)*

1. In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia.

Art. 33.

(Filiazione)

1. Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita.
2. È legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino al momento della nascita del figlio.
3. La legge nazionale del figlio al momento della nascita regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio. Lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge.

Art. 34.

(Legittimazione)

1. La legittimazione per susseguente matrimonio è regolata dalla legge nazionale del figlio nel momento in cui essa avviene o dalla legge nazionale di uno dei genitori nel medesimo momento.
2. Negli altri casi, la legittimazione è regolata dalla legge dello Stato di cui è cittadino, al momento della domanda, il genitore nei cui confronti il figlio viene legittimato. Per la legittimazione destinata ad avere effetto dopo la morte del genitore legittimante, si tiene conto della sua cittadinanza al momento della morte.

Art. 35.

(Riconoscimento di figlio naturale)

1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene.
2. La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua legge nazionale.
3. La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui esso è fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.

Art. 36.

(Rapporti tra genitori e figli)

1. I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la potestà dei genitori, sono regolati dalla legge nazionale del figlio.

Art. 37.

(Giurisdizione in materia di filiazione)

1. In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia.

CAPO V

ADOZIONE

Art. 38.

(Adozione)

1. I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano quando è richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio legittimo.

2. È in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda.

Art. 39.

(Rapporti fra adottato e famiglia adottiva)

1. I rapporti personali e patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.

Art. 40.

(Giurisdizione in materia di adozione)

1. I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorchè:

a) gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani ovvero stranieri residenti in Italia;

b) l'adottando è un minore in stato di abbandono in Italia.

2. In materia di rapporti personali o patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi i giudici italiani hanno giurisdizione, oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 3, ogni qualvolta l'adozione si è costituita in base al diritto italiano.

Art. 41.

(Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione)

1. I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66.

2. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori.

CAPO VI

PROTEZIONE DEGLI INCAPACI E OBBLIGHI ALIMENTARI

Art. 42.

(Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione dei minori)

1. La protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980, n. 742.

2. Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonchè alle persone la cui residenza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti.

Art. 43.

(Protezione dei maggiori d'età)

1. I presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiori di età, nonchè i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura, sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace. Tuttavia, per proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i beni dell'incapace, il giudice italiano può adottare le misure previste dalla legge italiana.

Art. 44.

(Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d'età)

1. La giurisdizione italiana in materia di misure di protezione degli incapaci maggiori di età sussiste, oltre che nei casi previsti dagli articoli 3 e 9, anche quando esse si rendono necessarie per proteggere, in via

provvisoria e urgente, la persona o i beni dell'incapace che si trovino in Italia.

2. Quando in base all'articolo 66 nell'ordinamento italiano si producono gli effetti di un provvedimento straniero in materia di capacità di uno straniero, la giurisdizione italiana sussiste per pronunciare i provvedimenti modificativi o integrativi eventualmente necessari.

Art. 45.

(Obbligazioni alimentari nella famiglia)

1. Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono in ogni caso regolate dalla Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980, n. 745.

CAPO VII

SUCCESSIONI

Art. 46.

(Successione per causa di morte)

1. La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte.

2. Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato. Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.

3. La divisione ereditaria è regolata dalla legge applicabile alla successione, salvo che i condividenti, d'accordo fra loro, abbiano designato la legge del luogo d'apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o più beni ereditari.

Art. 47.

(Capacità di testare)

1. La capacità di disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo è regolata dalla legge nazionale del disponente al momento del testamento, della modifica o della revoca.

Art. 48.

(Forma del testamento)

1. Il testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, ovvero dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza.

Art. 49.

(Successione dello Stato)

1. Quando la legge applicabile alla successione, in mancanza di successibili, non attribuisce la successione allo Stato, i beni ereditari esistenti in Italia sono devoluti allo Stato italiano.

Art. 50.

(Giurisdizione in materia successoria)

1. In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:

- a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte;
- b) se la successione si è aperta in Italia;
- c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in Italia;
- d) se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero;
- e) se la domanda concerne beni situati in Italia.

CAPO VIII

DIRITTI REALI

Art. 51.

(Possesso e diritti reali)

1. Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.

2. La stessa legge ne regola l'acquisto e la perdita, salvo che in materia successoria e nei casi in cui l'attribuzione di un diritto reale dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto.

Art. 52.

(Diritti reali su beni in transito)

1. I diritti reali su beni in transito sono regolati dalla legge del luogo di destinazione.

Art. 53.

(Usucapione di beni mobili)

1. L'usucapione di beni mobili è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al compimento del termine prescritto.

Art. 54.

(Diritti su beni immateriali)

1. I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione.

Art. 55.

(Pubblicità degli atti relativi ai diritti reali)

1. La pubblicità degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione dei diritti reali è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al momento dell'atto.

CAPO IX

DONAZIONI

Art. 56.

(Donazioni)

1. Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della donazione.

2. Il donante può, con dichiarazione espressa contestuale alla donazione, sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato in cui egli risiede.

3. La donazione è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale l'atto è compiuto.

CAPO X

OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

Art. 57.

(Obbligazioni contrattuali)

1. Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili.

CAPO XI

OBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI

Art. 58.

(Promessa unilaterale)

1. La promessa unilaterale è regolata dalla legge dello Stato in cui viene manifestata.

Art. 59.

(Titoli di credito)

1. La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno sono in ogni caso regolati dalle disposizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 7 giugno 1930, sui conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario, di cui al regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1946, e del 19 marzo 1931, sui conflitti di legge in materia di assegni bancari, di cui al regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, convertito dalla legge 4 gennaio 1934, n. 61.

2. Tali disposizioni si applicano anche alle obbligazioni assunte fuori dei territori degli Stati contraenti o allorchè esse designino la legge di uno Stato non contraente.

3. Gli altri titoli di credito sono regolati dalla legge dello Stato in cui il titolo è stato emesso. Tuttavia le obbligazioni diverse da quella principale sono regolate dalla legge dello Stato in cui ciascuna è stata assunta.

Art. 60.

(Procura)

1. La procura è regolata dalla legge designata in essa da colui che la conferisce, o, in mancanza, dalla legge dello Stato in cui il procuratore risiede.

Art. 61.

(Obbligazioni nascenti dalla legge)

1. La gestione di affari altrui, l'arricchimento senza causa, il pagamento dell'indebitato e le altre obbligazioni legali, non diversamente regolate dalla presente legge, sono sottoposti alla legge dello Stato in cui si è verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione.

Art. 62.

(Responsabilità per fatto illecito)

1. La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno.

2. Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso residenti, si applica la legge di tale Stato.

Art. 63.

(Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto)

1. La responsabilità per danno da prodotto è regolata conformemente al comma 1 dell'articolo 62. Il danneggiato può chiedere altresì l'applicazione della legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l'amministrazione del produttore, oppure della legge dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato, a meno che il produttore provi che il prodotto vi è stato messo in commercio senza il suo consenso.

TITOLO IV

EFFICACIA DI SENTENZE
ED ATTI STRANIERI

Art. 64.

(Riconoscimento di sentenze straniere)

1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:

a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;

b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;

c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;

d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;

e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato;

f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;

g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.

Art. 65.

(Riconoscimento di provvedimenti stranieri)

1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.

Art. 66.

(Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria)

1. I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 65, in quanto applicabili, quando sono pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato ancorché emanati da autorità di altro Stato, ovvero sono pronunciati da un'autorità che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano.

Art. 67.

(Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento)

1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla corte d'appello del luogo di attuazione l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.

2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione e per l'esecuzione forzata.

3. Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio.

Art. 68.

(Attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all'estero)

1. Le norme di cui all'articolo 67 si applicano anche rispetto all'attuazione e all'esecuzione forzata in Italia di atti pubblici ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva.

Art. 69.

(Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri)

1. Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della corte d'appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti.

2. Se l'assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessata, l'istanza è proposta alla corte mediante ricorso, al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti. Se l'assunzione è domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica.

3. La corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l'assunzione, rimette gli atti al giudice competente.

4. Può disporsi l'assunzione di mezzi di prova o l'espletamento di altri atti istruttori non previsti dall'ordinamento italiano semprechè essi non contrastino con i principi dell'ordinamento stesso.

5. L'assunzione o l'espletamento richiesti sono disciplinati dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le forme espressamente richieste dall'autorità giudiziaria straniera in quanto compatibili con i principi dell'ordinamento italiano.

Art. 70.

(Esecuzione richiesta in via diplomatica)

1. Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione è fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l'assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d'ufficio dal giudice procedente e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere.

Art. 71.

(Notificazione di atti di autorità straniera)

1. La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniera o di altri atti provenienti da uno Stato estero è autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire.

2. La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.

3. La notificazione avviene secondo le modalità previste dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le modalità richieste dall'autorità straniera in quanto compatibili con i principi dell'ordinamento italiano. In ogni caso l'atto può essere consegnato, da chi procede alla notificazione, al destinatario che lo accetti volontariamente.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 72.

(Disposizione transitoria)

1. La presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore, fatta salva l'applicabilità alle situazioni esaurite prima di tale data delle previgenti norme di diritto internazionale privato.

2. I giudizi pendenti sono decisi dal giudice italiano se i fatti e le norme che determinano la giurisdizione sopravvengono nel corso del processo.

Art. 73.

(Abrogazione di norme incompatibili)

1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonché gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma, e quelli dal 796 all'805 del codice di procedura civile.

Art. 74.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

* MASIELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MASIELLO. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere all'esposizione completa e puntuale del relatore. Non possiamo che confermare il parere favorevole del nostro Gruppo espresso in sede di Commissione giustizia su un disegno di legge la cui approvazione riteniamo urgente e necessaria. Necessaria perchè c'è bisogno di un adeguamento ai trattati internazionali, adeguamento che si attendeva ormai da diversi anni; urgente per risolvere gravi contrasti di carattere internazionale, contrasti legislativi e conflitti di giurisdizione, su temi assai gravi, quali l'affidamento di minori, il diritto di famiglia, i diritti di successione, i rapporti societari, gli stessi diritti della persona.

L'articolato, dal punto di vista tecnico-giuridico, è più che apprezzabile e ringraziamo quindi la commissione che ha redatto il testo, di cui si è giovato il Ministero di grazia e giustizia nel predisporre il disegno di legge, e i professori che vi hanno collaborato. Tuttavia il merito si deve anche attribuire alla Commissione giustizia, che ha lavorato con grande impegno, ed al suo Presidente e relatore. Confermiamo quindi il nostro voto favorevole all'approvazione del presente provvedimento. *(Applausi della senatrice Taddei)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, apprezzate le circostanze, propongo una modifica dell'ordine del giorno, nel senso di accantonare l'esame del disegno di legge n. 1579, recante disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

«Seguito della discussione dei disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature» (1649);

«Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di inquinamento idrico» (1537), d'iniziativa del senatore Giovanelli e di altri senatori

(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1649, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1649 e 1537.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore, senatore Giovanelli, ha svolto la relazione orale. La senatrice Maisano Grassi ha quindi avanzato una proposta di questione pregiudiziale.

L'Assemblea deve ora procedere alla votazione di detta proposta.

Metto ai voti la questione pregiudiziale proposta dalla senatrice Maisano Grassi.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Procacci. Ne ha facoltà.

PROCACCI. Signor Presidente, la conclusione di questa legislatura dal punto di vista ambientale è ancora molto incerta, dipende da ciò che faremo in quest'Aula di alcuni provvedimenti, anche di quelli che sono questa sera in discussione.

Vorrei fare anzitutto una distinzione tra i provvedimenti del Governo e quelli di iniziativa parlamentare. Tutto sommato, su questi ultimi si potrebbe nel complesso esprimere un giudizio positivo. Sull'atteggiamento del Governo credo si possa tranquillamente esprimere un giudizio negativo. Questa valutazione è diventata ancor più convinta da parte nostra nelle ultime settimane. Potrei partire da lontano nel giudizio sulla politica ambientale del Governo Ciampi, vale a dire sulla convinzione arcaica da cui sono nati decreti per l'accelerazione delle procedure e la riapertura dei cantieri (la convinzione cioè che attraverso la promozione di nuove e ulteriori opere pubbliche si possa produrre occupazione), di qui discendendo attraverso provvedimenti, alcuni dei quali intervenuti in tempi sempre più vicini, che abbiamo già trattato in quest'Aula e su cui io stessa mi sono spesa, con una notevole dose di rabbia e di preoccupazione, giacchè si profila lo smantellamento di una buona parte della legislazione ambientale. Mi riferisco alla legge Merli che ha ormai 17 anni di vita, moltissime inadempienze, tanti tentativi di violazione. Quella cui assistiamo negli ultimi giorni rappresenta la strategia dell'ammorbimento della legge Merli, a cominciare dalla disciplina degli scarichi a mare. Forse alcuni di voi, almeno i colleghi della mia Commissione, ricorderanno il decreto sugli scarichi a mare delle centrali termoelettriche che, a seguito di alterne vicende, è stato corretto con successivi passaggi tra la Camera ed il Senato.

Legata fortemente a questo provvedimento è la seconda tappa di questa *escalation* antiambientalista, vale a dire il provvedimento sui residui industriali, approvato anch'esso in fretta e in furia. Forse molti non hanno colto la sua portata negativa.

La terza puntata è quella di stasera in cui discutiamo le modifiche alla legge Merli relative alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature. Esiste in molti comuni italiani una situazione di grande disagio e noi Verdi possiamo in larga parte condividere alcune preoccupazioni in ordine alle inadempienze ed alle irregolarità, con ripercussioni pesanti sull'ambiente. Rispetto ad esse non si possono però dare

risposte come, ad esempio, la proposta contemplata nel decreto che equivale alla possibilità, per le regioni, di innalzare i limiti di accettabilità degli scarichi, aumentando la presenza di elementi inquinanti, e di procedere ad una sostanziale depenalizzazione. Tra l'altro, se nella delicatissima materia ambientale esiste una casistica sanzionatoria di tipo penale, ci sono delle buone ragioni per adottarla. Infatti, essa rappresenta una sorta di baluardo rispetto ad attentati continui all'ambiente e quindi alla complessiva qualità della vita di noi tutti.

Questo provvedimento porta conseguenze paradossali per la situazione delle varie regioni. Alcune - non poche - si vorranno servire di queste deroghe e potranno adottare quanto legato dalla legge Merli alla possibilità della deroga, cioè una sanzione amministrativa che la Commissione ambiente - bontà sua - ha voluto innalzare lievemente nei limiti massimi (ma, concedetemelo, questa è una politica di pannicelli caldi). Altre regioni, quelle più rigorose che rimarranno fedeli alla normativa statale, applicheranno la sanzione penale. Vorrei sapere come si risponde, sfogliando la Costituzione, all'articolo 3 che afferma l'uguaglianza dei cittadini. È evidente che i cittadini delle varie regioni avranno un diverso regime rispetto alla violazione della normativa. Ad esempio, i cittadini toscani, quindi di una regione particolarmente interessata a questo provvedimento a causa della piaga delle conchiglie, vedranno adottata questa scorciatoia, con pesanti conseguenze di tipo ambientale. Ma, dal momento che le elezioni sono dietro l'angolo, forse ci sono anche altre letture che si possono dare di questo provvedimento.

L'incostituzionalità è una presenza tangibile tant'è vero che non la riconoscono soltanto gli ambientalisti e i Verdi, ma anche il pretore di San Miniato il quale ha già impugnato questo testo davanti alla Corte costituzionale, proprio per le ragioni che dicevo poc'anzi.

Il nostro desiderio sarebbe quello di rinunciare al provvedimento, una rinuncia che non intende assolutamente ignorare i problemi che ne sono alle spalle. Tuttavia non possiamo risolvere situazioni anche pesanti dei comuni italiani buttando nelle fogne, appunto, la legge Merli. Occorre rinunciare ad interventi parziali su tale legge. Si interviene ora sull'inquinamento delle acque, ora sulle centrali termoelettriche e così via; non si può staccare un pezzo alla volta alla legge Merli. Se vogliamo riformarla, rivederla, allora parliamone, incontriamoci; non ci siamo mai sottratti al confronto, ma basta con questa politica del carciofo antiambientale. È veramente inaccettabile una simile politica ed è per questo che ho presentato numerosi emendamenti.

Questa sera mi sento molto combattuta tra il desiderio di fermare il provvedimento ora in esame - per quanto è nelle nostre forze, per quanto ci si possa riuscire - e quello di approvare il disegno di legge sulle risorse idriche. La verità è che siamo schizofrenici; operando valutazioni parziali sui singoli provvedimenti anziché sul loro insieme, probabilmente perdiamo la visione generale del problema. Regaliamo all'ambiente un provvedimento sul quale siamo quasi tutti d'accordo, come quello sulle risorse idriche, approviamo cioè - almeno questo è nei miei desideri - una legge di cui l'Italia ha disperatamente bisogno, considerando che la media della dispersione idrica in Italia è pari al 28

per cento con punte del 41 per cento, e dall'altra parte andiamo ad avvelenare ulteriormente questa stessa acqua. Ditemi voi se si tratta di un atteggiamento coerente!

Questo è il senso della nostra posizione rispetto alla conversione in legge del decreto-legge n. 454; avrò naturalmente occasione di intervenire successivamente. *(Applausi dal Gruppo «Verdi-La Rete» e del senatore Forleo).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, intervengo solo in riferimento alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla senatrice Procacci. Desidero precisare che il decreto-legge n. 454 non autorizza le regioni a derogare alla norma penale e a stabilire che esistono alcune norme penali vigenti in determinate regioni e non in altre. Se così fosse, la normativa sarebbe ovviamente incostituzionale. Il decreto-legge depenalizza ogni superamento tabellare delle normative regionali e statali in certe materie, con alcune eccezioni aventi identico valore in tutto il territorio nazionale. Quindi, ove vi sono limiti inderogabili e sanzioni penali conseguenti, queste sono distribuite su tutto il territorio nazionale. Ritengo pertanto che l'eccezione di illegittimità costituzionale sia palesemente infondata e non so bene che cosa abbia letto il pretore di San Miniato, che la solleva.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo non ha nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come sostituito dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:

«La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, e quella degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono definite dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4. Le regioni, nel definire tale disciplina, tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, cui possono derogare, anche in senso meno restrittivo, nei casi ed alle condizioni stabiliti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposite direttive del Ministro dell'ambiente, in funzione delle situazioni locali e degli obiettivi dei piani di risanamento. Restano ferme le prescrizioni adottate, anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente comma, in materia di scarichi civili che non recapitano in pubbliche fognature e di scarichi delle pubbliche fognature ed in particolare quelle di cui alla delibera in data 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981.».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

1.1

PROCACCI, ROCCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 1 del decreto-legge n. 454 del 15 novembre 1993 è così modificato:

“1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come sostituito dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:

‘Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono ammessi, purchè osservino i regolamenti emanati dall'autorità locale che gestisce la pubblica fognatura. La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano nelle fognature è definita dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento. Le regioni, nel definire tale disciplina, tengono conto delle direttive fissate dal Comitato interministeriale di cui all'ar-

articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, di intesa con la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281."»

1.2

PROCACCI, ROCCHI

Nel capoverso, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 4.», sopprimere le parole da: «Le regioni» fino alla fine.

1.6

PROCACCI, ROCCHI

Nel capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «tale disciplina», inserire le seguenti: «con particolare riferimento alle competenze di cui alla lettera a) dell'articolo 4».

1.5

PROCACCI, ROCCHI

Nel capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «tengono conto», aggiungere la seguente: «rigorosamente».

Conseguentemente, sostituire le parole da: «allegate alla» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di cui all'articolo 9, comma 1».

1.3

PROCACCI, ROCCHI

Nel capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «tengono conto» inserire le seguenti: «delle direttive fissate dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, d'intesa con la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonchè».

1.11

PROCACCI, ROCCHI

Nel capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: «anche in senso meno restrittivo».

1.4

PROCACCI, ROCCHI

Nel capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «alla presente legge, cui», inserire la seguente: «non».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «anche in senso» fino alla fine del capoverso.

1.7

PROCACCI, ROCCHI

Nel capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole da: «cui possono derogare» fino alle parole: «Ministro dell'ambiente».

1.14

PROCACCI, ROCCHI

Nel capoverso, secondo periodo, le parole da: «possono derogare» fino alla parola: «risanamento» sono sostituite dalle seguenti: «non possono derogare neanche in funzione delle situazioni locali».

1.8

PROCACCI, ROCCHI

Nel capoverso, secondo periodo, le parole da: «possono derogare» fino alla parola: «risanamento» sono sostituite dalle seguenti: «non possono derogare neanche in funzione degli obiettivi dei piani di risanamento di cui all'articolo 4».

1.9

PROCACCI, ROCCHI

Nel capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: «cui possono derogare» sino a: «risanamento» con le altre: «e delle situazioni locali in funzione degli obiettivi degli stessi fini di risanamento».

1.13

PROCACCI, ROCCHI

Nel capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano», inserire le seguenti: «il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319».

1.12

PROCACCI, ROCCHI

Invito i presentatori ad illustrarli.

PROCACCI. Signor Presidente, l'emendamento 1.1 tende a sopprimere l'intero articolo con il quale si vuole modificare la legge n. 319 del 1976 inserendo la concessione di questa deroga. L'emendamento 1.2 tende a ripristinare la legge Merli nel suo testo originario. L'emendamento 1.6 tende anch'esso a sopprimere la previsione della deroga. Do per illustrato l'emendamento 1.5.

Con l'emendamento 1.3 proponiamo di aggiungere, nel secondo periodo, al capoverso, dopo le parole: «tengono conto», l'altra: «rigorosamente». Di conseguenza, si propone una sostituzione sempre nel secondo periodo. Possiamo dire che si tratta di tentativi di ripristinare la situazione preesistente o quanto meno di arginare le conseguenze più pericolose della normativa.

Con l'emendamento 1.11 abbiamo voluto proporre un'integrazione dei pareri dei quali si deve tener conto. Vogliamo infatti che si tenga conto anche delle direttive fissate dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, d'intesa con la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge n. 281 del 1970.

L'emendamento 1.4 propone poi di sopprimere le parole: «anche in senso meno restrittivo». Direi che questo è uno degli emendamenti più importanti perchè riguarda la deroga. Lo stesso significato hanno gli

emendamenti 1.7, 1.14 e 1.8. Con quest'ultimo abbiamo voluto affrontare la questione delle situazioni locali dicendo: «non possono derogare neanche in funzione delle situazioni locali». Questo ci sembra infatti che sia uno dei punti alibi per giustificare questo provvedimento.

Lo stesso discorso vale per l'emendamento 1.9. Do infine per illustrati gli emendamenti 1.13 e 1.12.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIOVANELLI, relatore. Signor Presidente, il parere è negativo su tutti gli emendamenti illustrati; alcuni sono ripetitivi, altri sono in contraddizione tra di loro. Sarei favorevole al contenuto espresso positivamente dell'unico emendamento secondo me presentato con un intento propositivo e di coerenza, cioè l'emendamento 1.2. Però le norme proposte in tale emendamento sono in gran parte già comprese nel testo del decreto-legge in esame. Il dissenso col decreto-legge si manifesta in ciò che non viene affermato nell'emendamento e ne risulterebbe soppresso, cioè le parole «anche in senso meno restrittivo». A questa soppressione esprimo parere contrario per il fatto che lascerebbe incertezze sull'interpretazione della legge.

Sugli altri emendamenti non ho altro da dire in quanto rappresentano in sostanza variazioni sul tema.

Vorrei fare soltanto un rilievo nel merito. Capisco le osservazioni e anche le intenzioni comprensibili della critica dei Verdi ma, se si propone l'espressione secondo la quale occorre «tener conto» delle direttive e delle tabelle nazionali, si rimane nell'equivoco che ha portato a quella sentenza della Corte di cassazione che anche da parte dei gruppi e dei movimenti ambientalisti viene criticata vivacemente. Infatti il «tener conto» può essere interpretato in senso rigido od elastico.

Ritengo invece che l'espressione scelta dal decreto-legge sia più chiara. Tuttavia, le «direttive fissate dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319» sono richiamate in un emendamento proposto dalla Commissione, non solo perchè se ne tenga conto, ma perchè diventino vincolo rigido ed insuperabile. In sostanza quindi quanto previsto dall'emendamento presentato dai Verdi è già previsto nelle norme contenute nel decreto-legge in esame, integrate dall'emendamento della Commissione.

Ribadisco pertanto il parere contrario su tutti gli emendamenti, pur condividendo in parte l'emendamento 1.2, che però nelle sue parti condivisibili è recuperato negli articoli successivi e in altri emendamenti. Spero di essere stato sufficientemente chiaro soprattutto in relazione alle osservazioni della senatrice Procacci che mi trovano particolarmente attento. In conclusione, il parere del relatore è contrario su tutti gli emendamenti per ragioni di merito e per ragioni di latitudine riguardo la prima parte dell'emendamento 1.2.

MAZZUCONI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Proccacci e dalla senatrice Rocchi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Proccacci e dalla senatrice Rocchi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dalla senatrice Proccacci e dalla senatrice Rocchi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice Proccacci e dalla senatrice Rocchi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Proccacci e dalla senatrice Rocchi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dalla senatrice Proccacci e dalla senatrice Rocchi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Proccacci e dalla senatrice Rocchi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Proccacci e dalla senatrice Rocchi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dalla senatrice Proccacci e dalla senatrice Rocchi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dalla senatrice Proccacci e dalla senatrice Rocchi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dalla senatrice Procacci e dalla senatrice Rocchi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dalla senatrice Procacci e dalla senatrice Rocchi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dalla senatrice Procacci e dalla senatrice Rocchi.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 12 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

“2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono adeguarsi ai limiti di accettabilità, alle norme ed alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi intercomunali che gestiscono il pubblico servizio, fatti salvi i limiti fissati dalle regioni con i piani di risanamento”».

1.0.1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento in esame si illustra da sè. Intervengo comunque brevemente per segnalare che esso riproduce la prima parte dell'emendamento 1.2, presentato dalle senatrici Procacci e Rocchi, respinto poco fa (per questa parte) per ragioni di «latitudine normativa» oltre che per il contenuto delle parti successive.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. Dopo l'articolo 24-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 24-ter. - 1. Fatte salve le disposizioni penali previste per l'inosservanza degli obblighi connessi al rilascio dell'autorizzazione degli scarichi civili e di pubbliche fognature, attivati a decorrere dal 13 giugno 1976, l'inosservanza dei limiti di accettabilità fissati dalle regioni, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, nei rispettivi limiti e modi di applicazione, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.

2. Resta fermo il disposto dell'articolo 21, terzo comma, come da ultimo integrato dall'articolo 144 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i casi di inosservanza dei limiti di accettabilità inderogabili stabiliti dalla norma statale per gli scarichi delle pubbliche fognature.

3. L'autorità competente, con l'ordinanza-ingiunzione, può, nei casi gravi, irrogare la sanzione amministrativa accessoria dell'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

2.4

PROCACCI, ROCCHI

Al comma 1 sopprimere il capoverso 1.

2.5

PROCACCI, ROCCHI

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 12 milioni» con le altre: «con l'arresto da due mesi a due anni».

2.6

PROCACCI, ROCCHI

Al comma 1, nel capoverso 1, sostituire le parole: «da lire due milioni a dodici milioni» con le altre: «da lire due milioni a venti milioni».

2.1

LA COMMISSIONE

Al comma 1, nel capoverso 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo diversa disposizione delle leggi regionali».

2.7

IL RELATORE

Al comma 1, nel capoverso 2, sopprimere le parole: «dalla norma statale», aggiungere in fine le parole: «limitatamente ai parametri per sostanze di natura tossica persistente o bioaccumulabile indicati nell'allegato 1 della delibera del 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3».

2.2

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.

2.3

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il secondo comma dell'articolo 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente: «Le pene sostitutive non si applicano altresì ai reati previsti dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615».

2.8

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

PROCACCI. Signor Presidente, il mio intervento sarà lapidario. Gli emendamenti in esame si riferiscono al «bisturi» che taglia ogni possibilità di sanzione penale per i reati previsti dall'articolo 2. A mio avviso stiamo commettendo un errore madornale che certamente non risolverà i problemi.

Ho avuto modo di confrontare a lungo le posizioni del Gruppo dei Verdi con quelle del relatore e continuo ad essere fermamente convinta che questo modo di procedere (per alleggerimenti, trasformando le sanzioni da penali ad amministrative) equivalga ad una vera e propria sanatoria e a una graziosa concessione del tutto immotivata verso chi ancora oggi continua ad inquinare l'ambiente. Anzi, si tratta di una forma di sostanziale incoraggiamento. Mi chiedo se qualcuno si sia preoccupato in questa sede della responsabilità e della responsabilizzazione di chi produce sostanze inquinanti e degli amministratori locali, che indubbiamente devono dare delle risposte anche in nome del loro mandato.

Signor Presidente, è questo il senso degli emendamenti che abbiamo presentato, che tentano di sopprimere, appunto, il passaggio dalla sanzione penale a quella amministrativa.

* GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, ho già motivato le ragioni per cui in determinati casi ha senso degradare la sanzione da penale ad amministrativa (che peraltro rappresenta la *ratio* del decreto-legge in esame). A mio avviso bisogna procedere ad una più generale depenalizzazione dei reati minori e in ciò ho riscontrato l'intesa anche dei più eminenti giuristi del mondo ambientalista. Con ciò anticipo l'espressione del parere contrario del relatore sugli emendamenti 2.4, 2.5 e 2.6.

L'emendamento 2.1 della Commissione, recependo la proposta del Governo di depenalizzare determinati superamenti tabellari, propone di inasprire la sanzione amministrativa, proprio per mantenere un adeguato controllo sugli scarichi.

L'emendamento 2.7, da me presentato, propone di aggiungere, alla fine del capoverso 1 del comma 1, le seguenti parole: «salvo diversa disposizione delle leggi regionali». È un emendamento chiarificatore, che non fa che ripetere quanto già contenuto nella relazione ufficiale al decreto; è un'interpretazione che potrebbe anche essere implicita, ma ritengo sia meglio esplicitarla perchè la materia è stata oggetto di diverse dispute in sede giudiziaria.

L'emendamento 2.2 è il più significativo e tende a chiarire il senso dei limiti di accettabilità inderogabili, stabiliti dalla norma statale, degli scarichi delle pubbliche fognature. Poichè la legge Merli non è chiara nel definire tali limiti di accettabilità inderogabili per le regioni, allora è bene fare riferimento – come già in alcuni emendamenti presentati dal Gruppo dei Verdi – alla delibera del Comitato interministeriale istituito dalla legge, che ha emanato direttive per le regioni. Tra queste direttive ha indicato in una tabella le sostanze tossiche bioaccumulabili e persistenti, rispetto alle quali si deve essere più rigorosi. Pertanto con l'emendamento 2.2 si propone di aggiungere alla dizione generica «limiti di accettabilità inderogabili stabiliti dalla norma statale» le parole: «limitatamente ai parametri per sostanze di natura tossica persistente o bioaccumulabile indicati nell'allegato 1 della delibera del 30 dicembre 1980 del comitato interministeriale previsto dall'articolo 3».

Infine con l'emendamento 2.3 si propone di sopprimere il terzo capoverso, in quanto la sanzione dell'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione (che per un sindaco comporta praticamente la sospensione dall'incarico) sembra assolutamente eccessiva come pena accessoria a una sanzione amministrativa. In assenza di un giudizio penale con tutte le garanzie del caso, questa sanzione è assolutamente eccessiva; direi inoltre che rappresenta un'eccezione rispetto alle norme dell'ordinamento che un ente amministrativo superiore irroghi una pena amministrativa per un'inadempienza e al contempo sospenda soggetti che magari sono organi elettivi democratici. In base a questa norma il presidente della regione potrebbe sospendere un sindaco; è questa la ragione per cui il terzo capoverso del comma 1 dell'articolo 2 va soppresso.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MAZZUCONI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.4, 2.5 e 2.6.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.1, mentre mi rimetto all'Aula sugli emendamenti 2.7, 2.2, 2.3 e 2.8.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dalle senatrici Procacci e Rocchi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dalle senatrici Proccacci e Rocchi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dalle senatrici Proccacci e Rocchi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti il disegno di legge n. 1649, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature».

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1537.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi» (1660) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi».

La Commissione ha terminato ieri i propri lavori ed è autorizzata pertanto a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Coviello.

COVIELLO, *relatore*. Signor Presidente, l'Assemblea torna ad esaminare un decreto-legge relativo alla proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi ancora una volta. Vorrei riprendere la mia relazione dal punto in cui l'Assemblea, avendo votato il rinvio in Commissione, ha consentito alla Commissione stessa di esaminare la proposta del relatore per un'iniziativa che conciliasse la necessità della copertura finanziaria (che nell'emendamento apportato nel precedente decreto dalla Camera dei deputati non era prevista) con la necessità di determinare una continuità dell'intervento anche in carenza o comunque nella prospettiva di una prossima scadenza della legislatura che non consentirà di presentare ulteriori provvedimenti per rifinanziare questo intervento. La mia proposta si concilia anche con l'intervento della Comunità economica europea che nel giudizio della Corte aveva invitato il Governo italiano a rivedere i paramentri di riferimento per questo tipo di interventi, che venivano considerati non conciliabili con le direttive comunitarie.

La Commissione ha esaminato la proposta del relatore approvandola con il parere positivo del Governo.

Di fatto quella del relatore è una proposta di delegificazione, affidando al Governo la responsabilità di emanare una direttiva – il Ministro del lavoro d'intesa con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica – che provveda, secondo gli indirizzi della Comunità economica europea e nei limiti delle disponibilità finanziarie, a mantenere gli sgravi contributivi previsti dall'articolo 59 del testo unico relativo agli interventi nel Mezzogiorno.

In questo modo riteniamo di poter evitare la reiterazione continua dei decreti e di aver provveduto, secondo la linea della delega al Governo manifestata dal Parlamento nel dibattito svoltosi sul disegno di legge collegato, a delegificare questa materia prevedendo che una parte importante della stessa venga regolata attraverso atti amministrativi.

Inoltre, la Commissione ha approvato un secondo emendamento relativo alla riapertura dei termini per consentire ai soggetti interessati

a questo provvedimento di regolarizzare la propria posizione contributiva nei confronti degli enti previdenziali anche con il versamento in un'unica soluzione; quegli stessi termini già previsti dalla legge n. 243 del 19 luglio 1993.

La Commissione ha approvato entrambe le proposte che rendono il provvedimento compiuto e tale da poter essere approvato in quest'Aula e, in un prossimo futuro, anche dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Preannuncio il parere favorevole agli emendamenti 1.3 e 1.0.1, che vanno a modificare il testo nel senso prospettato dal senatore Coviello. Auspico soltanto una rapida conversione del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione permanente.

DONATO, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 luglio 1993, n. 245, e 17 settembre 1993, n. 370.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1991, n. 214, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1993, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato

articolo 59 dalla misura del 7,50 per cento, previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, alla misura del 6 per cento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i nuovi assunti dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1992, nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 trovano applicazione i commi 4 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151.

4. Entro la data del 31 luglio 1993 i datori di lavoro sono tenuti a provvedere all'adeguamento dei pagamenti dei contributi previdenziali afferenti al mese di giugno 1993 in conseguenza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 3.052 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 2.355 miliardi e dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lire 697 miliardi, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, rispettivamente, al capitolo 9001 ed al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I termini di cui all'articolo 10, commi 2-bis e 2-ter del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, sono differiti al 31 marzo 1994. I soggetti che non abbiano ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi possono provvedervi mediante versamento in un'unica soluzione entro tale termine».

1.3

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

COVIELLO, *relatore*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.0.1, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 si provvede, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, e tenendo conto degli indirizzi della Unione Europea, alla definizione ed alla attribuzione, nei limiti dei fondi disponibili, degli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1988, n. 218».

1.0.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

COVIELLO, *relatore*. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dalla Commissione che, se approvato, diverrà articolo 2 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PELELLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo brevemente la parola per esprimere il voto favorevole del Gruppo del PDS al disegno di legge n. 1660 che si muove in coerenza con quanto già definito nel decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, e che accoglie le correzioni nate dall'esigenza di adeguare la materia alle indicazioni provenienti dalla Comunità europea (oggi U.E.).

In verità, trovandoci di fronte ad una frequente reiterazione di provvedimenti sulla materia, avevamo chiesto una proroga di questi benefici fino al febbraio 1994. Ciò avrebbe consentito, in linea peraltro con quanto affermato dal relatore, una revisione organica della materia che il Governo avrebbe potuto attuare ricorrendo alla delega. Rispetto però a quanto proposto dal relatore noi chiedevamo anche un piccolo passo in avanti. Credo infatti che, tenuto conto della situazione economica del paese e della crisi che attraversano grandi aree non solo del nostro Mezzogiorno, debba essere rivista l'intera materia contributiva e che essa debba riguardare tutto il territorio nazionale.

Questo non è avvenuto e con il decreto che ci accingiamo a convertire abbiamo una copertura fino al novembre del 1993, mentre in effetti siamo già a dicembre. Avremmo perciò preferito che i nostri suggerimenti, dettati dal buon senso e dalla praticità, fossero accolti.

A nostro avviso, dunque, la materia va sottoposta a una revisione generale così da non essere costretti ogni settimana od ogni mese a prorogare per periodi di tempo sempre più ristretti determinate provvidenze.

Nonostante i limiti del provvedimento, però, noi esprimiamo su di esso un voto favorevole e un giudizio nel complesso soddisfacente, tenuto conto che esso ha accolto peraltro le indicazioni della Comunità economica europea. Considerando tuttavia che in meno di un anno gli sgravi sono passati dall'8 al 6 per cento riteniamo, e nasce di qui la nostra richiesta di una delega al Governo, che il Governo stesso dovrebbe dar vita ad un'organica revisione dell'intera disciplina. Ci auguriamo che questo avvenga al più presto, senza penalizzare il Mezzogiorno e tenendo presente altresì che la materia oggi deve riguardare l'intero territorio nazionale. *(Applausi dal Gruppo del PDS. Congratulazioni).*

GUGLIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GUGLIERI. Signor Presidente, esprimo il voto negativo del Gruppo della Lega Nord su questo provvedimento recante sgravi contributivi che, come al solito, privilegia - e lo ha giustamente precisato chi mi ha preceduto - determinate regioni d'Italia.

Lamento inoltre che questo decreto-legge venga esaminato e convertito «alla chetichella» alle 19,30 di un giovedì.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi».

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto» (1684) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto».

La Commissione ha terminato ieri i propri lavori ed è quindi autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ravasio.

RAVASIO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame si propone la conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, che intende apportare alcune modifiche alla disciplina relativa ai ricorsi alla Commissione tributaria centrale e alle disposizioni relative all'acconto IVA di fine anno.

Riguardo al primo punto, sottolineo che le disposizioni sul processo tributario sono contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Detto decreto prevedeva, per la fase di prima applicazione, l'obbligo di presentazione di apposita istanza di trattazione per evitare l'estinzione dei giudizi già pendenti. Successivamente il Governo, in considerazione dello slittamento della data di insediamento delle nove commissioni provinciali e regionali ha ritenuto di emanare il decreto-legge n. 331 del 30 agosto 1993, che prevedeva l'eliminazione dell'onere della presentazione dell'istanza di trattazione dei ricorsi giacenti presso le commissioni di primo e secondo grado, ma il mantenimento dell'onere dell'istanza di trattazione per le controversie pendenti presso la Commissione tributaria centrale alla data del 15 gennaio 1993.

In sede di conversione del decreto in parola il Parlamento ha apportato rilevanti modifiche alla proposta governativa. In particolare, in base alla nuova formulazione della norma, è previsto che per le controversie pendenti, o per le quali pende il termine alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, il ricorrente o qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data, a proporre alla segreteria della Commissione tributaria centrale apposita istanza di trattazione, pena l'estinzione del giudizio.

La conseguenza pratica della norma è la seguente. Per evitare l'estinzione dei giudizi deve essere presentata istanza di trattazione non solo per le controversie pendenti alla data del 15 gennaio 1993, ma anche per tutte le controversie pendenti fino alla data del 30 agosto 1993. In secondo luogo, il termine per la presentazione dell'istanza, anziché scadere il 15 luglio 1993, scadrà il 28 febbraio 1994. In terzo luogo, viene parimenti spostato il termine per esercitare la facoltà di trasposizione davanti alla Corte di cassazione, del giudizio pendente davanti alla Commissione tributaria centrale.

Il Governo propone ora di rivedere nuovamente la norma, ritornando sostanzialmente ai contenuti del decreto n. 331. In tal modo la

riapertura dei termini - 28 febbraio 1994 - riguarda soltanto le controversie pendenti al 15 gennaio 1993 e non anche quelle pendenti dal 16 gennaio 1993 al 30 agosto 1993, per le quali non è prevista la proposizione dell'istanza di trattazione.

Viene altresì confermato che il termine ultimo per la trasposizione del giudizio in Cassazione resta fissato alla data del 15 luglio 1993.

Passando alla seconda questione trattata dal decreto al nostro esame, ritengo doveroso sottolineare che la proposta governativa tende a porre rimedio ad una questione di legittimità della norma sull'acconto IVA di fine anno sollevata presso la Corte di giustizia della CEE da un contribuente italiano tramite il tribunale di Genova. Con la sentenza del 20 ottobre 1993 la Corte di giustizia ha confermato che gli acconti non devono comportare versamenti di anticipazione di imposta. Allo scopo di superare possibili incertezze al riguardo, il Governo propone una nuova metodologia di calcolo dell'acconto, utilizzabile in alternativa ai due sistemi tuttora vigenti. Il contribuente pertanto ha a disposizione tre criteri per la determinazione dell'acconto IVA. Il primo, quello basato sul riferimento storico: 88 per cento del versamento che ha effettuato per il dicembre o per il quarto trimestre dell'anno precedente; il secondo, quello previsionale: 88 per cento dell'imposta IVA che prevede di dover versare per l'ultimo versamento dell'anno, mensile o trimestrale; il terzo, quello delle operazioni effettuate, regolamentato dall'articolo 3 del decreto al nostro esame.

Risparmio ai colleghi una più puntuale esplicitazione di questo criterio in quanto molto tecnico e quindi difficilmente sintetizzabile. Non posso comunque sottrarmi al dovere di rimarcare come con norme di questo tipo non recuperiamo certamente un migliore rapporto con il contribuente. Certamente da un Ministro che non perde occasione per rimarcare la sua qualifica di Ministro tecnico avremmo avuto il diritto di aspettarci una norma più chiara e più semplice.

Al di là di tale considerazione mi pare doveroso richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che per superare i contenuti della sentenza della Corte di giustizia della CEE il Governo ha dovuto inventare un nuovo metodo di determinazione dell'acconto IVA che equivale di fatto ad una nuova liquidazione inframensile che si aggiunge a quelle mensili o trimestrali previste dall'ordinamento.

Vi è, tuttavia, una complicazione in più in quanto, a differenza di quanto avviene per le liquidazioni ordinarie, il contribuente deve tener conto non solo delle operazioni contabilizzate ma anche di quelle *in itinere* (ad esempio, la merce consegnata ma non ancora fatturata).

Comprendo benissimo che con questo sistema il Governo ha superato le obiezioni della Corte di giustizia della CEE e ha salvato le previsioni di gettito per il corrente anno; ma, nel contempo, ha scaricato gravosi costi di carattere contabile e amministrativo sul contribuente.

L'IVA è un'imposta neutra che non dovrebbe incidere oltre misura sui costi aziendali ma l'operazione di acconto dell'imposta sul valore aggiunto è ancora più odiosa e ingiusta se si tiene conto del fatto che migliaia di contribuenti stanno ancora aspettando i rimborsi IVA risalenti agli anni 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992. Nella sola provincia di

Bergamo sono giacenti quasi 7.000 pratiche di rimborso IVA, per quasi 400 miliardi, relative agli anni 1990, 1991 e 1992.

Non si può rispondere, come continua a fare anche l'attuale Ministro delle finanze, che è un problema di carenza di organici. Con il 1° gennaio 1994 verranno soppresse le Intendenze di finanza. È azzardato proporre al Ministro delle finanze di utilizzare temporaneamente parte di questo personale per smaltire gli arretrati relativi ai rimborsi IVA? L'ufficio IVA di Milano aveva trovato un'altra soluzione per risolvere in parte il problema; il SECIT si era detto d'accordo sulla procedura ipotizzata, ma puntualmente è arrivato il *niet* del Ministero che si è trincerato dietro una precedente circolare in materia di rimborsi IVA. Mi chiedo: vale più una circolare ministeriale (e sottolineo queste parole), quindi non una norma di legge, o il diritto sacrosanto del contribuente di vedersi rimborsati i crediti IVA?

Con l'acconto IVA il Tesoro riduce in parte il costo del debito pubblico, ma chi pensa al costo che il contribuente deve sostenere per il mancato rimborso dei crediti IVA? Alcune aziende rischiano la chiusura perchè le banche non concedono più affidamento. I rimborsi con procedura accelerata, assistiti da idonee garanzie fidejussorie, che pure costano, avrebbero dovuto consentire i rimborsi nel giro di pochi mesi. Altro che mesi, ormai siamo ad anni, a lunghi anni.

Vorrei sollecitare il signor Ministro o il rappresentante del Ministero delle finanze – ma, purtroppo, vedo che non c'è nè l'uno nè l'altro – ad affrontare una volta per tutte questo problema. Il contribuente sopporta, sopporta, ma poi esplode e con ragione.

Il problema diventa ancora più urgente se si pensa che con il 1° gennaio 1994 diventeranno operativi i conti correnti fiscali (perlomeno lo si spera) che consentiranno di compensare crediti e debiti d'imposta, a partire però dal 1994. E per il passato?

Continuando nell'esame del decreto, credo che vada apprezzato lo spostamento del termine per il versamento dal 20 al 27 dicembre, tenuto conto che i contribuenti che intendono seguire il nuovo criterio per la determinazione dell'acconto IVA devono fare riferimento alle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. Ovviamente il nuovo termine per il versamento vale per tutti i contribuenti prescindendo dal criterio seguito per la determinazione dell'ammontare dell'acconto. Allo scopo di non perdere il gettito per l'esercizio in corso è fatto obbligo agli istituti di credito di riversare, non oltre il 30 dicembre, alla Tesoreria provinciale la somma riscossa entro il 27 dicembre.

Con queste brevi note credo di aver sufficientemente illustrato i contenuti del provvedimento al nostro esame. (*Applausi del senatore Golfari*).

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare, nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, come è stato notato, non sono presenti in Aula nè il Ministro delle finanze nè il Sottosegretario allo stesso Dicastero. Ritengo pertanto di essere dispensata dal rispondere all'accurata serie di rimproveri che è stata mossa al Governo. Confermo che la mia presenza in Aula è volta unicamente a consentire lo svolgimento della discus-

sione e l'approvazione del testo in esame. Immagino che il Ministro o il Sottosegretario per le finanze leggeranno la disamina del senatore Ravasio negli atti parlamentari e mi auguro che possano dargli piena soddisfazione circa tutte le fondate richieste che ha rivolto al Governo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

DONATO, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole osservando comunque l'opportunità di una riformulazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c) escludendo il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ed eliminando la parola "concessionari", al fine di evitare dubbi interpretativi».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. Nell'articolo 75, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'articolo 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: «pende il termine alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «pende il termine alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Aggiungere infine il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: "e i periti commerciali", sono aggiunte le parole: "nonchè i consulenti del lavoro"; conseguentemente, nello

stesso comma 2, le parole: "i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e gli obblighi relativi alle ritenute medesime", sono soppresse».

1.1

BRINA, LONDEI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

GAROFALO. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento che intendo modificare nel seguente nuovo testo:

Aggiungere infine il seguente comma:

«1-bis. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole "sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e gli obblighi relativi alle ritenute medesime" sono sostituite dalle parole "e le imposte sui redditi e sul valore aggiunto dovute da persone fisiche e società di persone"»

1.1 (Nuovo testo)

GAROFALO

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

RAVASIO, *relatore*. Signor Presidente, pur apprezzando la modifica proposta dal senatore Garofalo, lo invito a ritirare l'emendamento in quanto esso va a toccare una materia su cui si è sviluppato un notevole braccio di ferro tra i due rami del Parlamento. Proprio per facilitare la rapida approvazione del provvedimento al nostro esame, ritengo inopportuno inserire ulteriori motivi di contrasto. Pur capendo che il problema è aperto, credo che esso non vada risolto in questa sede.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Senatore Garofalo, intende aderire alla richiesta rivolta dal relatore e dal rappresentante del Governo di ritirare l'emendamento 1.1, nel nuovo testo?

GAROFALO. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ricordo che i restanti articoli del decreto-legge sono i seguenti:

Articolo 2.

1. Relativamente alle controversie che alla data del 15 gennaio 1993 erano pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale o per le quali pendeva il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo,

il ricorrente e qualsiasi altra parte, ai fini della prosecuzione del procedimento, possono presentare, entro il 28 febbraio 1994, istanza di trattazione dinanzi alla Commissione tributaria centrale a norma dell'articolo 75, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, qualora non abbiano presentato l'anzidetta istanza entro il 15 luglio 1993. La presentazione dell'istanza di trattazione produce l'inefficacia del decreto, di cui al predetto articolo 75, comma 2, dichiarativo dell'estinzione del giudizio.

Articolo 3.

1. All'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 le parole: «entro il giorno 20» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 27» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In alternativa, l'obbligo relativo all'acconto può essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo non inferiore all'imposta che risulta dovuta tenendo conto delle annotazioni eseguite, o che avrebbero dovuto essere eseguite, nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 1° al 20 dicembre ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre a seconda che obbligati all'adempimento siano contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile, ovvero trimestrale; nel calcolo dell'acconto, inoltre, deve tenersi conto, in aumento, delle *imposte relative alle operazioni, comprese quelle intracomunitarie*, effettuate a novembre, se non annotate in tale mese, e a quelle effettuate dal 1° al 20 dicembre, ancorchè non siano decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione, e può tenersi conto in diminuzione, relativamente agli acquisti intracomunitari, di un importo pari, rispettivamente, per i contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile ovvero trimestrale, a due terzi dell'imposta detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per il mese di novembre, ovvero a otto noni dell'imposta detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nel registro di cui al citato articolo 25 per il trimestre luglio-settembre; i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità, avvalendosi ai fini delle liquidazioni dell'opzione di cui al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, possono determinare l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre; il calcolo dell'importo da versare deve essere eseguito entro il 27 dicembre con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 27, primo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.»;

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tuttavia, se l'acconto è stato calcolato con riferimento, rispettivamente, alle liquidazioni per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre o all'imposta risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno in corso,

la soprattassa si applica solo se l'importo versato è inferiore all'ammontare dovuto di oltre il 5 per cento di quest'ultimo.»;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Per la riscossione dei versamenti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 1989, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; le aziende e gli istituti di credito delegati al pagamento ed i concessionari devono versare comunque non oltre il 30 dicembre le somme rimosse entro il 27 dicembre».

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, dichiaro il nostro voto favorevole sul provvedimento in esame, ma si tratta di un voto necessitato dato che gran parte delle critiche svolte dal senatore Ravasio è fondata. Tuttavia, da una parte il decreto-legge ha già determinato i suoi effetti e dall'altra è reale il problema del gettito. Per questi due motivi - ripeto - dichiaro il nostro voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo del PDS*).

PERIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERIN. Signor Presidente, dichiaro l'astensione del Gruppo della Lega Nord.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1540

GOLFARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOLFARI. Signor Presidente, poichè l'ora non tarda mi pare consenta qualche ulteriore spazio di lavoro, vorrei riproporre la questione dell'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1540 in materia di risorse idriche.

Da un accertamento svolto si è potuto verificare che i Gruppi parlamentari non si oppongono alla trattazione dell'argomento. In precedenza vi era stato un fraintendimento poichè non si era capita la portata del provvedimento. Poichè la Commissione ha terminato ieri l'esame del disegno di legge in sede redigente e valutate le condizioni parlamentari che lei, signor Presidente, conosce, mi permetto di reiterare la richiesta di discussione nella seduta odierna del disegno di legge n. 1540.

PRESIDENTE. Senatore Golfari, la Presidenza ammira l'impegno con il quale lei persegue gli obiettivi e, non scoraggiato da un precedente pronunciamento dell'Assemblea, al termine dei nostri lavori, approfittando del fatto che ci è rimasto un po' di tempo per poter esaminare con l'adeguata attenzione un provvedimento così importante, torna a riproporlo. La Presidenza non è contraria a sottoporre all'Assemblea la sua richiesta, tenuto conto che nel frattempo qualche Gruppo politico, che precedentemente si era pronunciato a sfavore, ha avuto la possibilità di rivedere la propria posizione.

Di conseguenza, poichè mi sembra che tutti i Gruppi concordino su questa proposta, se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Votazione finale e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Disposizioni in materia di risorse idriche» (1540) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Galli ed altri, Ferrarini)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge: «Disposizioni in materia di risorse idriche», già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Galli, Cerutti, Botta, Filippini, Sartoris, Manfredi, Faraguti, Matarrese, Bonsignore, Morgando, Mazzuconi, Azzolini e Gualco; Ferrarini.

Questo disegno di legge è stato già esaminato e approvato articolo per articolo dalla 13ª Commissione permanente in sede redigente.

Ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento, dopo l'intervento del relatore e del Governo, saranno ammesse unicamente le dichiarazioni di voto. Seguirà poi la votazione finale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Golfari.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, la ringrazio per la sua collaborazione nel valutare l'importanza di questo provvedimento che in effetti sana un vuoto esistente nel nostro paese. Si tratta di un provvedimento che è stato all'esame del Parlamento italiano per almeno sette anni, perchè si parla di esso dall'inizio della precedente

legislatura. È un provvedimento che ha coinvolto l'interesse di tutta la nostra popolazione, dei comuni, dei sindaci e delle imprese, quelle pubbliche e quelle private. Esso in effetti affronta in generale il problema della riorganizzazione delle risorse idriche nel nostro paese.

Parliamo in sostanza di acqua in maniera organica e completa, come non se ne era mai parlato nel nostro paese forse sin dal 1933, quando si varò il testo unico sulle acque. L'acqua, come sappiamo, è una risorsa essenziale per la vita del nostro paese e, in generale, dell'umanità. È però anche una risorsa sprecata, dispersa, male utilizzata, mal gestita, spesso inquinata. Di tutto questo si parla nel provvedimento in esame. Si parla di acqua per tutti gli usi, signor Presidente: potabile, domestico, industriale, agricolo. Il provvedimento abbraccia tutto il campo della considerazione umana e operativa, industriale e pubblica, privata e sociale per gli usi che ne conseguono.

Parliamo di acqua che si trova in tutti i luoghi: nei fiumi, nei laghi, nel soprasuolo e nel sottosuolo. E parliamo soprattutto del ciclo integrato dell'acqua, non più quindi della separazione tra acquedotti e fognature, vecchia questione che nel nostro paese non aveva ancora avuto modo di incontrare un'integrazione, con tutto quello che comporta l'organizzazione sul nostro territorio degli acquedotti e delle fognature con le conseguenti depurazioni.

Ed infine - concludo la mia breve relazione - parliamo di acqua che deve essere anche governata, perchè spesso ci siamo trovati di fronte al mancato governo dell'acqua, risorsa preziosa ed indispensabile per il paese. Essa deve essere governata senza le confusioni istituzionali tipiche del nostro paese.

Nel provvedimento si delinea quindi il quadro dell'amministrazione delle risorse idriche: lo Stato che deve indirizzare e coordinare gli interventi, l'autorità di bacino che finalmente vede definito il proprio ruolo, che in qualche modo era stato già immaginato dalla legge n. 183 del 1989, ruolo che sarà di programmazione e di pianificazione delle risorse. Inoltre, viene individuato il ruolo delle regioni e dei comuni che organizzano e gestiscono la distribuzione dell'acqua per i vari usi.

Per realizzare tutto ciò è stata di valido aiuto anche l'approvazione da parte del Parlamento di una precedente legge, la n. 142 del 1990, la nuova legge comunale e provinciale che aveva già previsto all'articolo 42 le forme di gestione. È proprio da quel provvedimento che vengono ricavate le forme di gestione che serviranno per la organizzazione delle risorse idriche.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, è questo il quadro in cui si colloca il provvedimento in esame, certamente essenziale, che revisiona tutte le precedenti abitudini, dà una nuova collocazione alla preziosa risorsa di cui stiamo discutendo e soprattutto pone nel quadro della normativa CEE l'uso e il risparmio di questa risorsa sia in relazione all'acqua potabile per uso domestico, agricolo ed industriale, sia in relazione alla necessità della depurazione e dei trattamenti necessari affinché l'acqua possa essere utilizzata nei vari fini e nei diversi aspetti. Tutto ciò e tanti altri aspetti, molto più dettagliati e puntuali a cui non è il caso di riferirsi in questa sede, affronta il progetto di legge in esame che noi sottoponiamo alla valutazione del Senato con la speranza che possa essere approvato anche dall'altro

ramo del Parlamento (considerate il fatto che sono state apportate alcune modificazioni) e possa finalmente divenire legge dopo due legislature, la X e l'XI.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo esprime la propria soddisfazione in relazione ad un provvedimento che ha avuto un *iter* molto travagliato nella precedente legislatura. Pertanto esprimo la mia soddisfazione e l'auspicio che questa volta veramente si sia giunti al traguardo, anche perchè a mio avviso il provvedimento in esame, articolato e completo, potrà risolvere appropriatamente il problema delle risorse idriche, del loro utilizzo e della loro depurazione e soprattutto viene incontro alle esigenze, in particolar modo, delle amministrazioni locali che da molto tempo attendono una legge organica in questa materia.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del disegno di legge il cui testo, approvato articolo per articolo dalla 13ª Commissione permanente, è il seguente:

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Tutela e uso delle risorse idriche)

1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorchè non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.

2. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da leggi speciali.

Art. 2.

(Usi delle acque)

1. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli

altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.

2. Con decreto emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il regolamento per la disciplina delle modificazioni artificiali della fase atmosferica del ciclo naturale dell'acqua.

Art. 3.

(Equilibrio del bilancio idrico)

1. L'Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2.

2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, l'Autorità di bacino competente adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.

3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.

Art. 4.

(Competenze dello Stato)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle funzioni di cui al medesimo articolo 4 della citata legge n. 183 del 1989, con propri decreti determina:

a) le direttive generali e di settore per il censimento delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento;

b) le metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e le linee della programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;

c) i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano di cui all'articolo 17;

d) le metodologie ed i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti, e successive

varianti, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni, da effettuarsi su scala di bacino salvo quanto previsto all'articolo 17;

e) le direttive ed i parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;

f) i criteri per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

g) i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, comma 1, nonché i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;

h) meccanismi ed istituti di congruaggio a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;

i) i sistemi già esistenti che rispondano all'obiettivo di cui all'articolo 17, ai fini dell'applicazione del medesimo articolo.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, senza oneri ulteriori a carico del bilancio dello Stato, si avvale del supporto tecnico e amministrativo del dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, della direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici e del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica del Ministero dell'ambiente.

Art. 5.

(Risparmio idrico)

1. Il risparmio della risorsa idrica è conseguito, in particolare, mediante la progressiva estensione delle seguenti misure:

a) risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite;

b) installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;

c) installazione di contatori in ogni singola unità abitativa nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;

d) diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato un regolamento per la definizione dei criteri e del metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il

mese di febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono al Ministero dei lavori pubblici i risultati delle rilevazioni eseguite con la predetta metodologia.

Art. 6.

(Modalità per il riutilizzo delle acque reflue)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell'articolo 2, primo comma, lettera e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dei lavori pubblici, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono adottate norme tecniche riguardanti:

a) le tipologie di uso dell'acqua per le quali è ammesso il reimpiego di acque reflue; le tipologie delle acque reflue suscettibili di riutilizzo; gli *standard* di qualità e di consumo; i requisiti tecnologici relativi ai trattamenti di depurazione da adottare;

b) le modalità di impiego di acque reflue depurate, tenuto conto degli aspetti igienico-sanitari;

c) le modalità per la realizzazione, la conduzione e l'adeguamento di impianti di depurazione e di reti di distribuzione di acque reflue per i diversi usi.

2. La regione adotta programmi per attuare il risparmio idrico, prevedendo incentivi ed agevolazioni alle imprese che si dotino di impianti di riuso e di riciclo ovvero utilizzino acque reflue trattate, nonchè per realizzare acquedotti ad uso industriale, promiscuo e rurale.

Art. 7.

(Trattamento delle acque reflue urbane)

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, previo parere vincolante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto predispone il programma nazionale di attuazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Il programma definisce le direttive, i criteri e gli indirizzi affinché i comuni siano provvisti di reti fognarie e le acque reflue urbane siano depurate secondo le modalità e le norme tecniche stabilite dalla medesima direttiva.

2. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'attuazione della citata direttiva 91/271/CEE in conformità alla legislazione vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Il Ministro dell'ambiente, nell'ambito della relazione sullo stato dell'ambiente, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della citata direttiva 91/271/CEE e della relativa normativa di recepimento. Il Ministro dell'ambiente provvede altresì ad informare le Comunità europee ed a fornire le altre comunicazioni previste dalla medesima direttiva. A tali fini, il Ministro dell'ambiente promuove e organizza la raccolta presso i comuni, le province e le regioni di tutti i dati necessari.

CAPO II

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Art. 8.

(Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato)

1. I servizi idrici sono riorganizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati secondo i seguenti criteri:

a) rispetto dell'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto delle previsioni e dei vincoli contenuti nei piani regionali di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonchè della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;

b) superamento della frammentazione delle gestioni;

c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative.

2. Le regioni, sentite le province interessate, nonchè le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione previste dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale, ai sensi della citata legge n. 183 del 1989, le regioni, sentite le province interessate, nonchè le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali dopo aver sottoposto il progetto di delimitazione all'Autorità di bacino per la determinazione di competenza ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della citata legge n. 183 del 1989.

3. Qualora, nei bacini che non siano di rilievo nazionale, un acquedotto in regime di servizio pubblico, per concessione assentita o consuetudine, convogli risorse idriche derivate o captate in territori comunali ricadenti in più regioni, la delimitazione degli ambiti territo-

riali ottimali di cui al comma 1 è effettuata d'intesa tra le regioni interessate.

4. Le regioni, sentite le province interessate, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa tra loro o singolarmente, nonché l'Autorità di bacino, nell'ambito delle attività previste dagli articoli 3 e 17 della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, per le finalità di cui alla presente legge provvedono nei bacini idrografici di loro competenza all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino ed alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure previste dalla medesima legge n. 183 del 1989.

5. Le regioni, sentite le province, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

6. Nei bacini di rilievo nazionale sono fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 91, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, esercitate dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'Autorità di bacino.

Art. 9.

(Disciplina della gestione del servizio idrico integrato)

1. I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano il servizio idrico integrato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f), al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

2. I comuni e le province provvedono alla gestione del servizio idrico integrato mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti e i termini previsti per la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione della gestione del servizio idrico, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso

inutilmente il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome, provvedono queste ultime in sostituzione degli enti inadempienti.

4. Al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali degli organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i comuni e le province possono provvedere alla gestione integrata del servizio idrico anche con una pluralità di soggetti e di forme tra quelle di cui al comma 2. In tal caso, i comuni e le province individuano il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio ed adottano ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni fra la pluralità di soggetti gestori.

Art. 10.

(Gestioni esistenti)

1. Le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla organizzazione del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'articolo 9.

2. Le aziende speciali, gli enti e i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, di cui al comma 1, ove ne sia deliberato lo scioglimento, confluiscono nel soggetto gestore del servizio idrico integrato, secondo le modalità e le forme stabilite nella convenzione. Il nuovo soggetto gestore subentra agli enti preesistenti nei termini e con le modalità previste nella convenzione e nel relativo disciplinare.

3. Le società e le imprese consortili concessionarie di servizi alla data di entrata in vigore della presente legge ne mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione.

4. Alla scadenza delle concessioni di cui al comma 3, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie sono trasferiti direttamente agli enti locali concedenti nei limiti e nelle forme di legge, se non diversamente disposto dalla convenzione.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato d'intesa con il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'ambiente e le regioni interessate, nonché le competenti Commissioni parlamentari, nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, si provvede al riassetto funzionale ed organizzativo degli enti gestori di servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), sottoposti a vigilanza statale, ridefinendone la natura giuridica e le competenze territoriali, nel rispetto dei criteri e delle modalità di gestione dei servizi di cui alla presente legge.

6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, e da altri consorzi di diritto pubblico, nel rispetto dell'unità di gestione, entro il 31 dicembre 1995 sono trasferiti al gestore del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale

nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni, le province e gli enti interessati.

7. Nel caso in cui le regioni, le province o altri enti pubblici siano titolari di servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), essi ne affidano la gestione nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3, lettere b), c) ed e), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 11.

*(Rapporti tra enti locali e soggetti gestori
del servizio idrico integrato)*

1. La regione adotta una convenzione tipo e relativo disciplinare per regolare i rapporti tra gli enti locali di cui all'articolo 9 ed i soggetti gestori dei servizi idrici integrati, in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere f) e g).

2. La convenzione tipo prevede, in particolare:

- a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- c) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;
- d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;
- e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;
- f) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
- g) la facoltà di riscatto da parte degli enti locali secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;
- h) l'obbligo di restituzione delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), oggetto dell'esercizio, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- i) idonee garanzie finanziarie e assicurative;
- l) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile;
- m) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze.

3. Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione di cui al comma 2, i comuni e le province operano la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti e definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge.

A tal fine predispongono, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un programma degli interventi necessari accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire nonché i proventi da tariffa, come definiti all'articolo 13, per il periodo considerato.

Art. 12.

(Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato)

1. Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), di proprietà degli enti locali o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e a consorzi, salvo diverse disposizioni della convenzione, sono affidati in concessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.

2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, sono trasferite al soggetto gestore del servizio idrico integrato.

3. Le regioni e, compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano forme e modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, dei consorzi, delle aziende speciali e di altri enti pubblici già adibito ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente legge, alla data del 31 dicembre 1992. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con legge al trasferimento del personale ai nuovi gestori del servizio idrico integrato; tale trasferimento avviene nella posizione giuridica rivestita dal personale stesso presso l'ente di provenienza. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di aziende municipalizzate o consortili a società private che esercitano le medesime funzioni, si applica, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

4. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato, previo consenso della provincia e del comune già titolare, può gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all'intero ambito territoriale ottimale.

5. Il servizio elettrico gestito, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 4, numero 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'articolo 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, da aziende esercenti anche servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente legge può essere trasferito, con autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo consenso del comune titolare della concessione di esercizio elettrico, al soggetto gestore del servizio idrico integrato.

Art. 13.

(Tariffa del servizio idrico)

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico come definito all'articolo 4, comma 1, lettera f).

2. La tariffa è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con il Ministro dell'ambiente, su proposta del comitato di vigilanza di cui all'articolo 21, sentite le Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, elabora un metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento. La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali, anche con riferimento a particolari situazioni idrogeologiche.

4. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione della presente legge.

5. La tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio idrico di cui all'articolo 11, comma 3.

6. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.

7. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi domestici essenziali nonché per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie e per gli impianti ricettivi stagionali.

8. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

9. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.

Art. 14.

(Tariffa del servizio di fognatura e depurazione)

1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo

vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione.

2. Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti.

3. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.

4. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. È fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.

Art. 15.

(Riscossione della tariffa)

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio idrico integrato come definito all'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente legge.

2. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori entro trenta giorni dalla riscossione.

3. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.

Art. 16.

(Opere di adeguamento del servizio idrico)

1. Ciascun ente locale ha facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici, previa convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere sono affidate in gestione.

Art. 17.

(Opere e interventi per il trasferimento di acqua)

1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e i), della presente legge, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra

regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, le Autorità di bacino di rilievo nazionale e le regioni interessate, in quanto titolari, in forma singola o associata, dei poteri di Autorità di bacino, di rilievo regionale o interregionale, promuovono accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, salvaguardando in ogni caso le finalità di cui all'articolo 3 della presente legge. A tal fine il Ministro dei lavori pubblici assume le opportune iniziative anche su richiesta di una Autorità di bacino o di una regione interessata, fissando un termine per definire gli accordi.

2. Gli accordi di programma di cui al comma 1, su proposta delle Autorità di bacino e delle regioni interessate per competenza, sono approvati dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, nel quadro dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo 21 della medesima legge.

3. Nell'ambito dell'accordo di programma sono stabiliti criteri e modalità per la esecuzione e la gestione degli interventi.

4. In caso di inerzia, di mancato accordo o di mancata attuazione dell'accordo stesso, il Presidente del Consiglio dei ministri, in via sostitutiva, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo congruo preavviso, sottopone al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, l'accordo di programma o le misure necessarie alla sua attuazione.

5. Le opere e gli impianti necessari per le finalità di cui al presente articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La loro realizzazione e gestione possono essere poste anche a totale carico dello Stato, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, al quale compete altresì definire la convenzione tipo, le direttive per la concessione delle acque ai soggetti utilizzatori, nonchè l'affidamento per la realizzazione e la gestione delle opere e degli impianti medesimi.

6. Le opere e gli interventi relativi al trasferimento di acqua di cui al presente articolo sono sottoposti alla preventiva valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni.

7. L'approvazione degli accordi di programma di cui al comma 2 comporta variante al piano regolatore generale degli acquedotti.

Art. 18.

(Canoni per le utenze di acqua pubblica)

1. Ferme restando le esenzioni vigenti, dal 1° gennaio 1994 i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti dall'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e

successive modificazioni, costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono così stabiliti:

a) per ogni modulo di acqua ad uso di irrigazione, lire 70.400, ridotte alla metà se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda;

b) per ogni ettaro, per irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, lire 640;

c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, lire 3 milioni;

d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, lire 22 milioni, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone è ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano limitatamente al canone di cui alla presente lettera;

e) per ogni modulo di acqua per la piscicoltura, l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, lire 500.000;

f) per ogni *kilowatt* di potenza nominale concessa o riconosciuta, per le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, lire 20.467. È abrogato l'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni;

g) per ogni modulo di acqua ad uso igienico ed assimilati, concernente l'utilizzo dell'acqua per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere, lire 1.500.000.

2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori a lire 500.000 per derivazioni per il consumo umano e a lire 3 milioni per derivazioni per uso industriale.

3. È istituito un fondo speciale per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico e al riuso delle acque reflue, nonché alle finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo e quelle derivanti da eventuali maggiorazioni dei canoni rispetto a quelli in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono conferite al fondo di cui al presente comma. Le somme sono ripartite con le procedure di cui alla medesima legge n. 183 del 1989.

4. A far data dal 1° gennaio 1994 l'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, non si applica per le concessioni di acque pubbliche. A decorrere dalla medesima data le regioni possono istituire un'addizionale fino al 10 per cento dell'ammontare dei canoni di cui al comma 1.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'applica-

zione del presente articolo e per l'aggiornamento triennale dei canoni tenendo conto del tasso di inflazione programmato e delle finalità di cui alla presente legge.

6. È abrogato il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.

7. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, le parole da: «Le maggiori risorse» fino a: «delle sostanze disperse.» sono soppresse.

Art. 19.

(Poteri sostitutivi)

1. Qualora la regione non individui nel termine di cui all'articolo 8, comma 2, gli ambiti territoriali ottimali, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa congrua diffida, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta i provvedimenti sostitutivi.

2. Nei casi in cui le intese o gli accordi previsti dalla presente legge non siano conseguiti dalle regioni interessate, previa congrua diffida, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, provvede, su istanza anche di una sola delle regioni interessate, sentita l'Autorità di bacino.

3. La regione, nella convenzione tipo di cui all'articolo 11, prevede l'esercizio di poteri sostitutivi e gli interventi necessari qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui la gestione del servizio idrico non possa essere proseguita.

Art. 20.

(Concessione della gestione del servizio idrico a soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione)

1. La concessione a terzi della gestione del servizio idrico, nei casi previsti dalla presente legge, è soggetta alle disposizioni dell'appalto pubblico di servizi degli enti erogatori di acqua in conformità alle vigenti direttive della Comunità europea in materia, secondo modalità definite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente. Non sono applicabili le norme relative agli importi degli appalti, ivi compreso il limite di importo della concessione medesima.

2. I concessionari e gli affidatari del servizio idrico diversi dalle pubbliche amministrazioni e dalle relative aziende speciali sono considerati come operatori in virtù di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e successive modificazioni.

3. Qualora la gestione di servizi idrici rientri nell'oggetto di una concessione di costruzione e gestione, le relative attività sono assoggettate alla disciplina vigente in materia di appalti di lavori pubblici.

CAPO III

VIGILANZA, CONTROLLI E PARTECIPAZIONE

Art. 21.

(Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche)

1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 9, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia ed all'economicità del servizio, alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe sulla base dei criteri fissati dal CIP, nonché alla tutela dell'interesse degli utenti, è istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato è composto da sette membri, nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente. Di tali componenti, tre sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e quattro - di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto - sono scelti tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore.

3. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri del Comitato.

4. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale di una segreteria tecnica, costituita nell'ambito della direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, nonché della collaborazione delle Autorità di bacino. Esso può richiedere di avvalersi, altresì, dell'attività ispettiva e di verifica di altre amministrazioni.

5. Il Comitato definisce, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti.

Art. 22.

(Osservatorio dei servizi idrici)

1. Per l'espletamento dei propri compiti il Comitato si avvale di un Osservatorio dei servizi idrici, di seguito denominato «Osservatorio». L'Osservatorio, mediante la costituzione e la gestione di una banca dati in connessione con i sistemi informativi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle Autorità di bacino e dei soggetti

pubblici che detengono informazioni nel settore, svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di:

- a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
- b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici;
- c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;
- d) livelli di qualità dei servizi erogati;
- e) tariffe applicate;
- f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi.

2. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono periodicamente all'Osservatorio, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma 1. L'Osservatorio ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte del Comitato, dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione della presente legge, nonchè dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.

3. Sulla base dei dati acquisiti, l'Osservatorio effettua, su richiesta del Comitato, elaborazioni al fine, tra l'altro, di:

- a) definire indici di produttività per la valutazione della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
- b) individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei servizi;
- c) definire parametri di valutazione per il controllo delle politiche tariffarie praticate, anche a supporto degli organi decisionali in materia di fissazione di tariffe e dei loro adeguamenti, verificando il rispetto dei criteri fissati in materia dai competenti organi statali;
- d) individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi o di inosservanza delle prescrizioni normative vigenti in materia, per l'azione di vigilanza a tutela dell'utente;
- e) promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative;
- f) verificare la fattibilità e la congruità dei programmi di investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica tariffaria;
- g) realizzare quadri conoscitivi di sintesi sulla base dei quali il Comitato predisponesse una relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici.

4. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, formulata d'intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'arti-

colo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è approvata la consistenza della dotazione organica della segreteria tecnica del Comitato e dell'Osservatorio, cui sono preposti due dirigenti, rispettivamente, del ruolo amministrativo e tecnico del Ministero dei lavori pubblici. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Osservatorio può avvalersi della consulenza di esperti nel settore e stipulare convenzioni con enti pubblici di ricerca e con società specializzate.

6. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio, pari a lire 700 milioni per il 1993 e a lire 1.750 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1124 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 23.

(Partecipazione, garanzia e informazione degli utenti)

1. Le società miste e le società concessionarie del servizio idrico integrato possono emettere prestiti obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facoltà di conversione in azioni semplici o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale sociale, una quota non inferiore al 10 per cento è offerta in sottoscrizione agli utenti del servizio.

2. Ciascun gestore dei servizi idrici integrati assicura l'informazione agli utenti, promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la pubblicità dei progetti concernenti opere idrauliche che comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento o di canalizzazione, nonché la perforazione di pozzi. A tal fine, le amministrazioni competenti curano la pubblicazione delle domande di concessione, contestualmente all'avvio del procedimento, oltre che nelle forme previste dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, anche mediante pubblicazione per estratto sulla *Gazzetta Ufficiale* e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale.

4. Chiunque può prendere visione presso i competenti uffici del Ministero dei lavori pubblici, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di tutti i documenti, gli atti, gli studi e i progetti inerenti alle domande di concessione di cui al comma 3 del presente articolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 24.

(Gestione delle aree di salvaguardia)

1. Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il gestore del servizio idrico integrato può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati.

2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all'altro, è versata alla comunità montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali.

Art. 25.

(Disciplina delle acque nelle aree protette)

1. Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.

2. Gli utenti di captazioni nelle aree di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano in possesso del regolare titolo, sono tenuti a richiederlo entro sei mesi dalla suddetta data, pena l'immediata interruzione della captazione a loro spese. L'ente gestore dell'area protetta si pronuncia sulla ammissibilità delle captazioni di cui alle predette domande entro i sei mesi successivi alla presentazione delle stesse.

3. Le captazioni prive di regolare titolo, o per le quali non è stata presentata domanda, sono immediatamente interrotte a spese dell'utente responsabile.

Art. 26.

(Controlli)

1. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore di servizio idrico si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici. Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualità delle acque e sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni.

2. Coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti a denunciare al soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento.

3. Le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, si applicano al responsabile della gestione dell'acquedotto soltanto nel caso in cui, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, egli non abbia tempestivamente adottato le misure idonee ad adeguare la qualità dell'acqua o a prevenire il consumo o l'erogazione di acqua non idonea.

CAPO IV

USI PRODUTTIVI DELLE RISORSE IDRICHE

Art. 27.

(Usi delle acque irrigue e di bonifica)

1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle competenze definite dalla legge, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità, corredata dal progetto di massima delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. L'autorità competente esprime entro sessanta giorni la propria determinazione. Il predetto termine è interrotto una sola volta qualora l'amministrazione richieda integrazioni della documentazione allegata alla domanda, decorrendo nuovamente nei limiti di trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Trascorso tale termine, la diversa utilizzazione si intende consentita. Per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.

3. Chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

Art. 28.

(Usi agricoli delle acque)

1. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo.

2. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della presente legge, si proceda alla regolazione delle derivazioni, l'amministrazione competente, sentiti i soggetti titolari delle concessioni di derivazione, assume il relativo provvedimento in conformità alle determinazioni adottate dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.

3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera.

4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici come definiti dall'articolo 93, secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, resta disciplinata dalla medesima disposizione, purchè non comprometta l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 3.

Art. 29.

(Acque per usi industriali)

1. Al primo comma dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, le parole: «per usi industriali diversi» sono soppresse.

2. Dopo il primo comma dell'articolo 21 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 1775 del 1933, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

«Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico».

Art. 30.

(Utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico)

1. Tenuto conto dei principi di cui alla presente legge e del piano energetico nazionale, nonché degli indirizzi per gli usi plurimi delle risorse idriche di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), della presente legge, il CIPE, su iniziativa del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sentite le Autorità di bacino, disciplina:

a) la produzione al fine della cessione di acqua dissalata conseguita nei cicli di produzione delle centrali elettriche costiere;

b) l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di emergenza idrica;

c) la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantità e della qualità delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.

Art. 31.

(Piani, studi e ricerche)

1. I piani, gli studi e le ricerche realizzati dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici aventi competenza nelle materie disciplinate dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sono comunicati alle Autorità di bacino competenti per territorio ai fini della predisposizione dei piani ad esse affidati.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32.

(Abrogazione di norme)

1. Gli articoli 17-*bis* e 17-*ter* della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono abrogati.

2. L'articolo 12 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è abrogato.

3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri interessati nelle materie di rispettiva competenza, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono individuati gli atti normativi incompatibili con la presente legge, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 33.

(Disposizioni di principio)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 34.

(Norma transitoria)

1. Il termine entro il quale far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1, della presente legge, è fissato in tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

ANDREINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

*ANDREINI. Signor Presidente, intervengo brevemente per annunciare il voto favorevole del mio Gruppo parlamentare sul provvedimento in esame. Colgo questa occasione per evidenziare soltanto due questioni. La prima è rappresentata dal problema delle tariffe. Si parte dal principio che le tariffe debbano coprire per intero le spese di investimento e quelle di gestione. Onorevoli colleghi, sappiamo che in questi anni spesso è accaduto che grandi sprechi, sia in relazione all'assunzione di personale sia in relazione alle spese di investimento, hanno comportato successivamente la modifica delle tariffe. Vorrei introdurre un'ipotesi paradossale: forse qualche volta le spese erano collegate alle tariffe. È questo un problema di tempi, di modi e di controllo molto delicato.

Un altro aspetto, a mio avviso molto grave, è che dopo il 1933, nel momento in cui si è andati verso una gestione complessiva delle acque, è stata consentita la possibilità di perforazione illimitata per uso irriguo illimitato non dico senza costi, ma senza alcuna autorizzazione relativa alla quantità di acqua, restando fermo soltanto l'antico divieto nel caso che il vicino possedesse un pozzo. Ciò indica chiaramente la civiltà del nostro paese nel 1933 e la civiltà dell'attuale normativa che (e lo dico senza alcuna volontà penalizzante nei confronti del mondo contadino e dell'agricoltura) non risponde più ai bisogni del nostro tempo.

Comunque, nonostante queste osservazioni, preannuncio il voto favorevole del Gruppo parlamentare che rappresento, evitando di evidenziare per esigenza di tempo tutti gli aspetti positivi che presenta il provvedimento.

PERIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERIN. Signor Presidente, desidero collegarmi innanzitutto ad una particolare osservazione del Presidente della 13^a Commissione permanente, senatore Golfari, sull'autorità di bacino. Devo aggiungere che quest'ultima è stata compromessa da una miriade di consorzi e di altri enti frenanti. Comunque, riconosco che il provvedimento in esame presenta alcuni aspetti positivi e per questo motivo preannuncio il voto di astensione del Gruppo della Lega Nord.

PROCACCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI. Signor Presidente, desidero esprimere il voto favorevole del Gruppo Verdi-La Rete su questo provvedimento. Sono lieta che in un paese di acqua potabile per decreto (leggi atrazina), in un paese che ha cercato di fare una politica delle acque attraverso opere faraoniche e inutili di dighe, invasi e canalizzazioni dei fiumi, finalmente venga approvata una legge razionale, complessivamente ben organizzata, che soprattutto tratta l'acqua per quello che è, cioè una risorsa preziosa ed irripetibile, da non gettare via, da saper tutelare e difendere. Credo che certi punti del provvedimento rispondano anche ad un'esigenza molto forte per noi Verdi, quella di convincere milioni di italiani che l'acqua non è scontata, che l'acqua ha un suo prezzo, è una risorsa naturale che bisogna davvero valutare in tutta la sua importanza.

Voglio ricordare che il nostro è un paese in cui l'acqua si è sempre letteralmente disprezzata; questo riguarda sia la politica dei prezzi dell'acqua, sia il sistema di conduzione dell'acqua. Poc'anzi ho avuto modo di ricordare il fenomeno della dispersione idrica. Siamo il paese d'Europa con la più alta dispersione idrica, soprattutto nel Mezzogiorno, nel quale c'è un sistema di distribuzione assolutamente penoso: in certi casi si arriva a perdere il 60 per cento dell'acqua trasportata.

Non voglio neanche ricordare, come peraltro sarebbe opportuno, che in un paese ricco d'acqua come il nostro ci sono città come Napoli in cui alcuni quartieri sono costretti a turni per l'acqua a giorni alterni e che, soprattutto in Sicilia, ci sono i ricatti dell'acqua, su cui molti speculano, anche la criminalità organizzata.

Quindi, benvenuta questa legge per la quale abbiamo cercato di tracciare una via preferenziale, viste le modifiche apportate in Commissione che consideriamo nel complesso positive, anche se rimangono dei punti che destano qualche perplessità. Comunque ribadisco il nostro voto favorevole e credo che questo sia uno dei gesti importanti del Parlamento rispetto all'ambiente, pur senza dimenticare quello che è stato approvato poco fa in quest'Aula, perchè anche quella era «acqua».

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Mozioni, interpellanze ed interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DONATO, *segretario, dà annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

**Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 17 dicembre 1993**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 17 dicembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 20).

Allegato alla seduta n. 262**Disegni di legge, annunzio di presentazione**

In data 15 dicembre 1993 è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

SERENA e ROVEDA. - «Modificazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, recante elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (1717).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

BOSO, BOSCO, PISATI, GIBERTONI, ROSCIA, MANFROI e TABLADINI. - «Nuove norme per la riforma delle Forze armate e del servizio di leva» (1718);

MORA e VENTURI. - «Nuove norme in materia di usi civici e alienazioni in sanatoria» (1719);

PINNA e GIANOTTI. - «Modifica dell'articolo 86, comma 3, del nuovo codice della strada» (1720);

MANCUSO, CANNARIATO e MOLINARI. - «Norme di modifica del limite d'età per l'accesso nella pubblica amministrazione» (1721);

CANNARIATO e MANCUSO. - «Norme per la partecipazione dei ricercatori a contratto ai concorsi dell'Istituto superiore della sanità» (1722).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

In data 15 dicembre 1993, il senatore Struffi ha dichiarato di apporre la propria firma ai disegni di legge nn. 963, 1102, 1234 e 1235.

In data 15 dicembre 1993, il senatore Bernassola ha dichiarato di apporre la propria firma ai disegni di legge nn. 1701 e 1703.

I senatori Bosco e Boso hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 1669.

Il senatore Ferrari Karl ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1714.

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede deliberante:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

Covi ed altri. - «Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale» (633-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*, previo parere della 1ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati» (1713) *(Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*, previ pareri della 1ª, della 2ª, della 8ª e della 10ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

Deputati SANESE ed altri; STRADA; PATRIA ed altri. - «Norme sul sistema di certificazione» (1143-D) *(Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati, modificato dalla 10ª Commissione permanente del Senato, ancora modificato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati, ancora modificato dalla 10ª Commissione permanente del Senato, nuovamente modificato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*, previo parere della 2ª Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

SERENA ed altri. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - «Modifica dell'articolo 78 della Costituzione» (1677), previ pareri della 3ª e della 4ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

«Norme recanti modifiche al codice di procedura penale in tema di diritto di difesa» (1716), previo parere della 1ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

CAPPELLI. - «Modificazioni al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernenti la normativa fiscale sulla manutenzione degli immobili» (1669), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

CARLOTTO. - «Modifica dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante norme in materia di soggetti equiparati ai lavoratori subordinati» (1673), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 9ª Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in data 15 dicembre 1993, sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i seguenti disegni di legge, già assegnati a detta Commissione in sede referente:

ZITO ed altri. - «Interventi in favore delle associazioni concertistiche» (1422);

MANZINI ed altri. - «Estensione dei benefici del credito teatrale» (1624).

Disegni di legge, presentazione del testo da parte di Commissioni permanenti

In data 15 dicembre 1993, la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha presentato il testo proposto dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: «Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina tributaria del reddito di impresa alle disposizioni contenute nei decreti legislativi 9 aprile 1991, n. 127, e 27 gennaio 1992, n. 87» (1686).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 15 dicembre 1993, la 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) ha presentato il testo degli articoli, approvato in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: deputati GALLI ed altri; FERRARINI. - «Disposizioni in materia di risorse idriche» (1540) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) ha presentato il testo degli articoli, approvato in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: «Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato» (1142).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

4ª Commissione permanente (Difesa):

«Modifica dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1990, n. 325, che disciplina la promozione a titolo onorifico degli ex combattenti del

secondo conflitto mondiale» (1472) *(Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*;

5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio):

«Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio delle Amministrazioni dello Stato» (1496) *(Approvato dalla 5ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

Deputati ROSINI ed altri. - «Disciplina delle cambiali finanziarie» (1569) *(Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati), con modificazioni*;

«Copertura assicurativa a favore dei militari della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri e del personale del Corpo forestale dello Stato, per i rischi di lesioni o decesso derivanti dalla conduzione dei mezzi di trasporto di proprietà di dette amministrazioni, nonché a favore del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto su tali mezzi» (1570) *(Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

Deputato BIONDI. - «Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi» (1452) *(Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

Deputato ARMELLIN. - «Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti» (1631) *(Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*;

BRESCIA ed altri. - «Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco» (1418). *Con l'approvazione di detto disegno di legge restano assorbiti i seguenti disegni di legge*: BRESCIA ed altri. - «Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco» (204); PERINA e RABINO. - «Disciplina dell'attività di informazione scientifica sui farmaci» (400); ZITO ed altri. - «Disciplina dell'attività di informazione scientifica sul farmaco» (481);

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Deputati BOTTA ed altri. - «Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria» (1541) *(Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati). Con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge*: LOBIANCO ed altri. - «Modifica dell'articolo 34 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernente i consorzi idraulici» (224).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro del commercio con l'estero, con lettera in data 2 dicembre 1993 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1992, n. 222 (Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia), la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto previsto dalla stessa legge concernente l'elenco dei prodotti sottoposti al controllo dello Stato (n. 108).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata deferita, in data 15 dicembre 1993, alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 14 gennaio 1994.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di Vice Presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 13 dicembre 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle delibere adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nella seduta del 21 settembre 1993, riguardanti l'esame di situazioni aziendali, settoriali ed occupazionali al fine dell'adozione di provvedimenti di integrazione salariale (articolo 2 della legge n. 675/1977 e norme successive), nonché l'approvazione di piani aziendali comportanti l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria (articolo 1 della legge n. 223/91) e reiezione.

Le delibere anzidette saranno inviate alle Commissioni permanenti 5ª, 10ª, e 11ª e saranno altresì trasmesse - d'intesa col Presidente della Camera dei deputati - alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali, non appena sarà costituita.

Interrogazioni, annuncio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 56.

Mozioni

GIBERTONI, ROVEDA, PERIN, MANARA, PAGLIARINI, BOSCO, SCAGLIONE, BOSCO, CAPPELLI, GUGLIERI, OTTAVIANI. - Il Senato,

vista l'attuale crisi del settore del materiale rotabile dovuta anche al fallimento del piano di ristrutturazione del settore;

considerato:

che, fallito il piano, le maggiori aziende del settore, FIAT esclusa, costituirono il consorzio Capri;

che tale consorzio nacque alla fine del 1992 con l'appoggio degli allora Ministri dei trasporti e dell'industria, Tesini e Guarino, allo scopo di eludere la normativa CEE n. 90/531 sull'apertura dei mercati ed assicurare alle aziende che ad esso partecipavano ordini per 8.000 miliardi tramite un accordo di programma pluriennale;

che l'autorità garante della concorrenza e del mercato avviò un'indagine per bloccare l'operatività del consorzio Capri;

che vi sono situazioni di privilegio quali quelle della società Keller che si è aggiudicata, tramite una gara d'appalto ad un prezzo estremamente competitivo, lavori per circa 120 miliardi ed ha in seguito ottenuto un appalto aggiuntivo a trattativa privata per lo stesso importo e del consorzio Capri che ha partecipato a gare potendo contare su lavori conferitigli a trattativa privata per un importo di 8.000 miliardi;

che alle aziende del consorzio Trevi sono stati attribuiti ordini per 30 treni completi con opzione per altri 70 e che la Keller ha acquisito lavori al di là della propria capacità produttiva con conseguente ritardata consegna;

che il settore coinvolge circa 10.000 addetti, di cui 3.000 in cassa integrazione;

che, ad esempio, la Cima costruzioni e altre aziende minori sono state danneggiate al punto di dover riconvertire e diversificare la propria attività,

impegna il Governo ad intervenire presso le Ferrovie dello Stato spa affinché si possano studiare forme di trasferimento di contratti - studiando le opportune modalità tecniche, economiche e giuridiche - già aggiudicati e non ancora onorati dai grandi consorzi ad aziende vitali e operative che garantirebbero consegne più rapide dei prodotti onde evitare che queste siano costrette a lasciare senza lavoro centinaia di dipendenti.

(1-00155)

Interpellanze

TURINI, PONTONE, MAGLIOCCHETTI, RASTRELLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che nelle varie discussioni sulle privatizzazioni il Governo si è impegnato a non compromettere la realtà tecnologica e professionale raggiunta da alcune industrie italiane come il Nuovo Pignone;

che sono giunte attraverso l'Istituto mobiliare italiano domande presentate da alcuni possibili acquirenti stranieri per il Nuovo Pignone;

che in particolare per quanto concerne questa società, la cui crisi non dipende da cause produttive, vi è il rischio che alle società acquirenti possa interessare più il mercato che l'azienda stessa,

si chiede di sapere:

se la scelta fra *partner* stranieri avverrà attraverso un accurato esame dei vari richiedenti ed in particolare se questi siano concorrenti del Nuovo Pignone;

quali accordi si intenda stipulare per garantire i legittimi interessi nazionali, sia pure nel quadro di aperture comunitarie e mondiali, salvaguardando fra l'altro i livelli occupazionali attuali;

se siano assicurate cospicue partecipazioni azionarie di società italiane (per esempio ENI), di banche o un azionariato privilegiato per gli stessi dipendenti in modo da garantire gli indirizzi di politica aziendale tendenti alla valorizzazione della tecnologia del Nuovo Pignone e della esperienza maturata dalle sue maestranze.

(2-00413)

Interrogazioni

MANNA, SALVATO, PARISI Vittorio, GIOLLO. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Rilevato che ampie zone della città di Napoli, in modo particolare quella orientale (Barra, San Giovanni, Ponticelli), sono state sottoposte a grave inquinamento di probabile origine industriale e automobilistico, che ha provocato sofferenza nella popolazione, rilevabile anche dal grande numero di persone (100) ricoverate negli ospedali, ed ha suscitato un giustificato ed alto livello di allarme;

sottolineato che da tempo in Senato il Governo è stato sollecitato ad intervenire rapidamente ed incisivamente in tema di grandi rischi industriali e di dismissioni e delocalizzazioni di attività industriali in aree urbane salvaguardando i posti di lavoro;

appresi dalla stampa gli intendimenti del Ministro dell'ambiente di intervenire nella drammatica situazione della città di Napoli anche per quanto riguarda i rischi ambientali di origine industriale ed il degrado ambientale delle aree metropolitane,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di indicare in termini certi in quali tempi intende intervenire e con quali risorse per avviare a soluzione i problemi che da troppo tempo rendono invivibili ampie aree della città di Napoli costrette alla convivenza con gli incompatibili insediamenti industriali presenti in pieno tessuto urbano.

(3-00957)

TURINI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che la variante strada statale n. 1 Aurelia nel tratto Livorno-Grosseto è aperta al traffico ad esclusione del lotto 6A e 6B nel comune di Follonica;

che i lavori nel lotto sopradDETTO furono sospesi per intervento della magistratura a causa di ritrovamenti archeologici venuti alla luce durante le opere di scavo;

che la soprintendenza archeologica per la Toscana, attraverso il parere di un ispettore tecnico centrale, ha inviato una nota alla procura della Repubblica di Grosseto, nella quale si sostiene che le misure adottate dalla soprintendenza hanno garantito a sufficienza le strutture antiche venute alla luce, mentre le presenze archeologiche segnalate in un filmato vanno considerate «meri frammenti» privi di valore e fuori contesto, trascinati nel luogo da fenomeni di dilavamenti superficiali;

che, più volte, il Ministro in indirizzo ha affermato esserci le risorse necessarie per il completamento dei lavori nel lotto 6A e 6B;

che la mancanza del completamento della variante strada statale n. 1 Aurelia porta, nel tratto Scarlino-Follonica, un insostenibile e pericoloso traffico veicolare riducendo fra l'altro le potenzialità turistiche della zona,

si chiede di conoscere:

cosa impedisca ora di far riprendere i lavori necessari al completamento dei lotti sopra indicati;

se non si ritenga altresì opportuno, per il tratto della nuova Aurelia Livorno-Grosseto, dove i lavori sono terminati e le due corsie di marcia sono provviste di regolare «spartitraffico», autorizzare una velocità massima di 110 chilometri orari anziché gli attuali 90 chilometri orari che limitano la scorrevolezza della superstrada riducendone notevolmente i benefici previsti.

(3-00958)

D'AMELIO, GIOVANNIELLO. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che la società Ferrosud, appartenente al gruppo EFIM, con sede in Matera, opera in una situazione di crisi congiunturale e strutturale, con effetti devastanti per l'occupazione e gli equilibri socio-territoriali;

che la gestione liquidatoria dell'EFIM sostanzialmente si disinteressa della gestione attiva delle società appartenenti al gruppo, con grave danno per il mercato nel quale operano le singole aziende che, pertanto, si vedono costrette a restringere progressivamente il campo delle proprie attività e quindi la disponibilità di forza-lavoro;

che il progetto di alienazione dei beni da parte del commissario liquidatore sembra prescindere dalla individuazione di un preciso piano di ristrutturazione industriale all'interno del quale individuare aree e nuclei produttivi forti - a livello nazionale - in grado di competere con la concorrenza internazionale;

che la predetta Ferrosud ha dimostrato di possedere capacità produttive sia nel campo delle tecnologie mature che di quelle innovative e avanzate, come dimostra la realizzazione, tra l'altro, di un carro bimodale il quale - a giudizio degli operatori e degli esperti nel settore del trasporto ferroviario - si rivela la tecnologia vincente per ridurre l'inquinamento ambientale derivante dal trasporto su gomma e, soprattutto, per ridurre i tempi di percorso del trasporto merci,

si chiede di conoscere i motivi che abbiano indotto il Governo a non fornire indirizzi vincolanti per la gestione liquidatoria dell'EFIM e, in particolare, le ragioni che impediscano la realizzazione di una concentrazione produttiva - possibilmente all'interno del gruppo Finmeccanica - ove possano intervenire operatori pubblici e privati nazionali, in grado di sviluppare la competitività dell'industria italiana e di sostenere la concorrenza estera.

(3-00959)

COVIELLO, PINTO, D'AMELIO, DI NUBILA, GUERRITORE, PI-STOIA, COVELLO, ZANGARA, DONATO, PULLI, NAPOLI, LADU,

RUSSO Vincenzo, DE COSMO, COPPI, VENTRE, ZECCHINO. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che dal 1979 la Rappresentanza d'Italia presso le Comunità europee si avvale, per le pratiche del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e per la politica regionale (e, dopo l'ultima riforma dei fondi strutturali, per la politica di coesione economica e sociale e per i programmi di intervento nelle aree meno avanzate della Comunità), della collaborazione di un funzionario distaccato presso la stessa da uno degli enti per il Mezzogiorno;

che dal 1985 detto funzionario è un esperto dell'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM);

che l'attuale esperto dello IASM è in forza nella stessa rappresentanza dal 1991 e che la collaborazione di tale esperto ha dato e dà ottimi risultati nel puntuale avanzamento delle pratiche, nella negoziazione dei nuovi regolamenti dei fondi strutturali e nell'avvio dell'attuazione della riforma;

avendo appreso che il commissario dello IASM, nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per una presunta questione di legittimità della spesa relativa all'ufficio di Bruxelles (questione che avrebbe senso se il riordino dell'Istituto fosse già avvenuto e si fosse espressamente stabilito di escludere dalle attività quelle riguardanti gli interventi CEE a favore delle aree meno avanzate del paese), dopo aver chiuso l'ufficio di Bruxelles e licenziata la segretaria, si appresterebbe a richiamare in patria anche l'esperto distaccato in forza nella Rappresentanza;

preoccupati dell'interruzione di funzioni e dei danni che tale richiamo produrrebbe nei rapporti con i competenti uffici della Comunità e nella destinazione delle risorse FESR alle regioni meridionali e alle altre aree depresse del paese,

gli interroganti chiedono di sapere:

a) se il Ministro in indirizzo non ritenga utile ed opportuno invitare il commissario dello IASM a voler soprassedere al richiamo in patria del funzionario attualmente in forza presso la Rappresentanza d'Italia a Bruxelles e ad esercitare il proprio mandato nei limiti della più rigorosa osservanza della normativa in vigore, in particolare della legge 19 dicembre 1992, n. 488, per quanto attiene all'esigenza di evitare ogni soluzione di continuità nell'intervento dello Stato nel Mezzogiorno, nonchè del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, per quanto si riferisce al riordino degli enti di cui all'articolo 6 della legge n. 64 del 1986 ed alla utilizzazione del personale nelle pubbliche amministrazioni nazionali e regionali;

b) se abbia valutato la gravità delle conseguenze che il ritiro del funzionario dello IASM produrrebbe sul piano del puntuale impiego delle risorse comunitarie destinate al cofinanziamento dei programmi di sviluppo nelle aree depresse e sull'ammontare della partecipazione italiana al finanziamento del bilancio comunitario;

c) se sia consapevole del fatto che il suddetto ritiro, inopinatamente deciso senza alcuna previa intesa con il Ministero degli affari esteri, arrecherebbe turbativa e disagi alla complessiva organizzazione del lavoro nella Rappresentanza ed alla continuità di raccordo con i

competenti uffici della Commissione europea per l'ordinato sviluppo e la definizione delle pratiche FESR e degli interventi di politica strutturale, regionale e di coesione economica e sociale;

d) se non ritenga - prima ancora di decretare il riordino dello IASM ai sensi e per gli effetti dei citati decreto legislativo n. 96 del 1993 e decreto-legge n. 506 del 1993 - di doversi concertare con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e degli affari esteri per trovare una soluzione che, in un settore così delicato ed importante, quale quello dei rapporti con la CEE in materia di politica strutturale, regionale e di coesione economica e sociale, non crei nuove occasioni di disservizio e di ritardo ai danni delle aree meno avanzate del paese e dell'economia nazionale.

(3-00960)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SAPORITO, VENTRE, COMPAGNA. - *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - (Già 3-00341)

(4-05026)

TURINI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che il Ministro dell'ambiente onorevole Valdo Spini ha presentato un disegno di legge per la istituzione di un parco marino e terrestre nell'«Arcipelago toscano»;

che il ministro Spini aveva annunciato questo proposito nonostante il parere negativo di gran parte della popolazione residente;

che l'Arcipelago toscano, con le sue isole maggiori (Elba e Giglio), rappresenta la realtà più significativa per l'economia locale;

che dalle prime notizie assunte il progetto prevederebbe misure rigide, di carattere protezionistico, estranee a serie ipotesi di ordinato sviluppo socio-economico nel rispetto dell'ambiente;

che anche alla luce della nuova legislazione in materia di amministrazioni locali risulterebbe di dubbia legittimità un provvedimento imposto dall'alto e di fatto privo della necessaria consultazione e di consenso popolare,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno ed urgente far ritirare il provvedimento in questione previo preventivo dibattito e confronto con le popolazioni interessate.

(4-05027)

BOFFARDI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che la società cooperativa Villa Fontana, costruita in una delle aree più depresse della Valle Scrivia, ha presentato un progetto di impianto ittico per usufruire del contributo pubblico ai sensi della legge n. 25 del 27 aprile 1982 della regione Liguria;

ricordato che tale progetto è stato inoltrato con la collaborazione della comunità montana dell'Alta Valle Scrivia che ha espresso parere favorevole;

ricordato altresì che la giunta regionale ligure ha deliberato il finanziamento di cui sopra corrispondente al 50 per cento del costo complessivo dell'operazione;

considerato che nel corso dei lavori di realizzazione si sono determinate problematiche tecniche tali da apportare modifiche progettuali approvate successivamente dalla comunità montana citata;

sottolineato che da allora l'iter relativo alla pratica ha subito vicende complesse di riprogettazioni, verifiche, consulenze, eccetera, compresi ricorsi al TAR e richieste di nuove documentazioni, comportando un ritardo di anni e un aumento notevole della spesa preventiva,

si chiede di sapere se si sia a conoscenza delle ragioni per le quali la comunità montana e la regione Liguria non hanno ancora concluso la pratica in questione e se nel ritardo di oltre nove anni dal suo avvio non si ravvisino responsabilità amministrative.

(4-05028)

GIBERTONI, OTTAVIANI. – *Al Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che l'Associazione italiana allevatori (AIA) e l'Associazione nazionale della razza frisona (Anafi) svolgono le proprie funzioni istituzionali in materia di tenuta dei libri genealogici e di miglioramento genetico animale per delega del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e sotto la vigilanza dello stesso;

che in occasione della Mostra internazionale del bovino da latte di Barcellona, svoltasi lo scorso 11 novembre, l'Anafi, tra le analoghe organizzazioni di altri paesi, si caratterizzava per la grandiosità del proprio padiglione;

che al contrario delle organizzazioni allevatoriali di altri paesi, che in tale occasione utilizzavano i propri spazi espositivi per la promozione dei prodotti tipici nazionali, l'Anafi non provvedeva a svolgere alcuna azione in tal senso,

si chiede di sapere:

se nell'attuale situazione di ridotta dotazione di bilancio, caratterizzata dalla difficoltà, da parte della struttura allevatoriale, nel garantire i necessari servizi agli associati, si ritenga che le spese sostenute dall'Anafi nelle circostanze esposte in premessa, così come nella costosa campagna di esportazione sovvenzionata di materiale seminale verso la Turchia e altri paesi mediterranei, siano commisurate ad una effettiva attività di promozione della genetica italiana;

se quanto indicato precedentemente non esprima un malinteso spirito di *grandeur*, sostenuto da atteggiamenti burocratici obsoleti di incondizionata fiducia nei trasferimenti automatici di risorse pubbliche (indipendenti da rigorose rendicontazioni circa la produttività della spesa), dettato anche da distorte considerazioni politiche circa la riconoscenza governativa per l'indebita azione politica svolta dalle organizzazioni in premessa a sostegno del mantenimento del Ministero dell'agricoltura a dispetto della volontà democraticamente espressa dal corpo elettorale.

(4-05029)

GIBERTONI, OTTAVIANI. – *Al Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che l'AIMA, attraverso agenzie private – cui spesso l'incarico è stato affidato in sub-appalto da altre società – va effettuando i controlli relativi all'applicazione della legge n. 468 del 1992 in materia di quote-latte;

che tali controlli nella regione Emilia-Romagna sono stati eseguiti da parte di chi ha avuto l'incarico dall'AIMA in non pochi casi nelle stesse aziende già visitate dai funzionari regionali e a distanza di pochi giorni, provocando non poco disappunto da parte dei produttori di latte sottoposti alle medesime verifiche a distanza di così breve tempo;

che nella regione Lombardia il verificarsi di tali situazioni è stato scongiurato dalla solerzia di funzionari regionali che si sono premurati di contattare i controllori AIMA al fine di evitare inutili doppioni,

si chiede di sapere:

quali direttive siano state impartite dall'AIMA alle agenzie cui è stato affidato l'incarico di eseguire i controlli relativi agli elenchi dei titolari di quote-latte e ai quantitativi assegnati al fine di garantire il necessario coordinamento con l'attività delle regioni;

se non si ravvisi nelle disfunzioni in premessa una grave involuzione della capacità operativa da parte dell'AIMA o, in alternativa, la pervicace volontà politica degli organi centrali dello Stato di ignorare le competenze regionali nella materia definita dalla legge n. 468 del 1992 e più in generale di prevaricare e ostacolare l'attività delle regioni nella più ampia materia della politica agricola.

(4-05030)

STEFANO. – *Al Ministro del tesoro.* – Premesso:

che è apparsa, nei giorni scorsi, sugli organi di stampa la notizia che la Cassa di risparmio di Puglia spa è in gravi difficoltà, emerse dalla approfondita ispezione della Banca d'Italia, la quale ha accertato l'esistenza di sofferenze per 600 miliardi e crediti «incagliati» per circa 700 miliardi;

che lo stesso organo di vigilanza ha richiesto o imposto l'affiancamento alla Caripuglia di un *partner* bancario solido, al fine di garantire il razionale funzionamento del più importante istituto di credito regionale,

l'interrogante chiede di sapere:

se la notizia più volta apparsa sulla stampa dell'arrivo in Puglia della Cassa di risparmio delle province lombarde, a garantire per la Caripuglia spa, sia vera e su quali basi sia stato stilato l'accordo tra i due istituti di credito;

se la scelta del *partner* sia l'unica possibile soluzione e quali provvedimenti si intenda prendere per garantire i dipendenti e i clienti della banca.

(4-05031)

MOLINARI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e degli affari esteri.* – Per sapere se i Ministri interrogati non intendano prendere provvedimenti atti a

verificare le condizioni tecniche dei generatori di vapore destinati all'Iran - prodotti dalla società Ansaldo di Sesto San Giovanni - messi sotto sequestro dal giudice di Venezia, dottor Felice Casson, poichè sono state espresse da parte della Federazione dei lavoratori metalmeccanici uniti una serie di perplessità sullo stato di tali pezzi.

(4-05032)

LOPEZ, VINCI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso che l'Istituto italiano di cultura in Stoccarda, su precise disposizioni provenienti dall'ambasciata di Bonn, ha assunto personale insegnante italiano con contratto di natura privata per attivare i corsi *ex lege* n. 153 del 1971, a seguito della vibrante protesta dei genitori italiani che ha portato alla occupazione del consolato, si chiede di sapere:

se l'iniziativa di affidare agli enti privati la gestione *in toto* degli interventi scolastici della fascia dell'obbligo a favore dei figli degli emigrati non sia in contrasto con le disposizioni di legge vigenti italiane e/o straniere locali;

se tale iniziativa non pregiudichi irrimediabilmente il diritto costituzionale allo studio e alla formazione che lo Stato deve invece garantire alle comunità italiane all'estero;

se il servizio dei docenti sia riconosciuto agli effetti della legislazione scolastica italiana;

se i contratti di lavoro siano conformi alla vigente legislazione che regola le attività degli Istituti italiani di cultura all'estero.

(4-05033)

ROVEDA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che il paese di Erve nel lecchese è attraversato da un corso d'acqua che deve essere superato da 20 famiglie per accedere alla propria abitazione;

che a tale necessità si provvede da sempre con ponticelli di proprietà;

che in base a qualche reperto legislativo medievale questi accessi vengono gravati da diritti demaniali;

che tali diritti fino al 1990 erano poca cosa e non avevano creato problemi alla comunità;

constatato:

che con il decreto ministeriale 20 luglio 1990 il Ministero delle finanze riordinava la materia in forma cervellotica ed impropria;

che a seguito di tale azione vengono oggi richieste, ai cittadini interessati, somme consistenti in vari milioni di lire ogni anno per avere accesso alla propria porta di casa;

che nessuna differenza nell'applicazione delle aliquote è stata prevista fra chi usa del terreno demaniale a fini produttivi (ad esempio balneazione) e chi si ritrova a usufruirne per necessità inderogabile e senza fini di lucro;

che non sembra comunque che questa norma abbia avuto per ora uniforme applicazione nel territorio nazionale al di fuori delle regioni settentrionali,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro delle finanze non ritenga di revocare gli impopolari e predatori gravami che si aggiungono a tutti quelli che impongono a Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna di mantenere il resto del paese (come risulta da un recente studio di codesto Ministero);

se non si ritenga di favorire il desiderio dei proprietari di trasferire tali accessi alla proprietà comunale in modo che diventino parte integrante della viabilità cittadina;

se in ogni caso non si ritenga opportuno far cessare uno sconcio che sempre più allontana gli abitanti del Nord da un paese gestito con criteri levantini.

(4-05034)

GALDELLI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che la notizia apparsa su alcuni quotidiani di un possibile aumento dell'aliquota IVA relativa alle prestazioni alberghiere ed a quelle della ristorazione, dall'attuale 9 al 20 per cento, desta profonda preoccupazione in tutto il settore;

che è in pericolo la sopravvivenza dell'intero settore del turismo che, con i suoi 100.000 miliardi di fatturato annuo lordo ed i suoi 600.000 dipendenti, costituisce la prima attività economica del paese;

considerato:

che l'aumento dell'aliquota, oltretutto, si porrebbe in netto contrasto con quanto previsto dalla direttiva concordata in sede di Consiglio dei ministri finanziari della CEE (n. 77/92) che invitava all'adozione dell'aliquota IVA ridotta per le prestazioni alberghiere;

che un tale aumento, poi, non potrebbe non trasferirsi sulle tariffe applicate dagli alberghi stessi ed avrebbe, come effetto naturale, quello di porre l'Italia fuori dal mercato turistico;

che nell'immediato, inoltre, vi è l'effettiva impossibilità di applicare nuove tariffe per il 1994, essendo le stesse già state comunicate nello scorso ottobre, impossibilità che si tradurrebbe in un ulteriore aggravio di costi non trasferibili per le imprese alberghiere,

si chiede di sapere se sia intenzione del Governo procedere all'aumento dell'IVA di cui sopra e, in caso affermativo, quali azioni concrete il Governo intenda porre in essere onde impedire e scongiurare le ripercussioni negative del provvedimento stesso.

(4-05035)

LONDEI, VENTURI. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con l'incarico per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali.* - Per conoscere:

lo stato della trattativa in corso per la liquidazione della società SICIT di Pennabilli (Pesaro) del gruppo Iritecna;

se la cessione ai privati avverrà tenendo concretamente conto della necessità di dar vita ad una impresa valida e capace di garantire nel tempo gli attuali livelli occupazionali.

(4-05036)

SAPORITO, DE MATTEO, D'AMELIO, INNOCENTI, LAZZARO, BERNASSOLA, LAURIA, LADU, FONTANA Albino, GRAZIANI Antonio, MANZINI, MINUCCI Daria, RABINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che, dopo quella che ad avviso degli interroganti appare come la beffa della mancata concessione del diritto di voto agli italiani all'estero, è necessario che la Presidenza del Consiglio dia precise direttive per evitare il blocco della distribuzione dei programmi RAI all'estero, blocco già minacciato dalla presente situazione di crisi economica dell'azienda;

tenuto conto che se è vero che la RAI Corporation, come tutte le altre strutture dell'azienda, ha sicuramente bisogno di essere ridimensionata, è anche vero che pensare di sospendere i programmi all'estero sarebbe la fine di anni di lavoro dedicati a migliorare l'immagine dell'Italia all'estero presso la nostra comunità e ad incrementare la cultura degli italiani all'estero,

in relazione a tanto gli interroganti chiedono di sapere se il Governo non ritenga di intervenire urgentemente per assicurare la continuità dell'erogazione dei programmi italiani all'estero, in adesione alla richiesta delle Associazioni nazionali dell'emigrazione.

(4-05037)

MESORACA, NOCCHI, GAROFALO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Considerato:

che una prima ipotesi approntata dal Ministero per i beni culturali e ambientali prevede la costituzione di sovrintendenze ordinarie in ogni provincia comprese quelle di nuova nomina, come si evince dallo schema preparato dallo stesso Ministero in cui figurano le proposte per Vibo Valentia, Rimini, Lecco e così via;

che dalla stessa ipotesi Crotone viene inspiegabilmente esclusa come sede di sovrintendenza ordinaria pur avendo rispetto ad altre province ben altra storia e patrimonio culturale, tant'è che la città, fra l'altro, è già sede museale e ufficio scavi archeologico con una competenza territoriale che va ben oltre la provincia crotonese;

che in tale scelta sembra perpetrarsi la logica distorta e clientelare che i cittadini hanno senza equivoci condannato con le ultime tornate elettorali,

gli interroganti chiedono di sapere:

se l'esclusione di Crotone dalla prima ipotesi preparata dal Ministero per i beni culturali e ambientali sia solo da attribuire ad un errore tecnico oppure ad una qualche valutazione nel merito;

quali iniziative il Governo intenda assumere per inserire a pieno titolo Crotone tra le sedi di cui sopra.

(4-05038)

MESORACA, FRANCHI, NOCCHI, GAROFALO. – *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti.* – Considerato:

che nell'incontro tenuto nei mesi scorsi presso la Direzione generale dell'Aviazione civile erano stati definiti gli interventi di ripristino e manutenzione per l'attivazione dell'aeroporto Sant'Anna di Crotone;

che per iniziativa dell'amministrazione comunale di Isola Capo Rizzuto e di Crotone, nonché di privati, è stata costituita all'uopo una società «Aeroporto Sant'Anna»;

che il Ministero dell'interno senza alcun collegamento con il Ministero dei trasporti ha operato un declassamento dello scalo aereo del crotonese, assegnando i vigili del fuoco di stanza a Sant'Anna al distaccamento di Cirò Marina;

che ciò potrebbe pregiudicare la riattivazione dell'aeroporto Sant'Anna dopo che nell'incontro di cui sopra si è dimostrato che esso ha tutte le carte in regola sia dal punto di vista tecnico che economico, per cui riattivato può costituire uno strumento formidabile per il decollo turistico del crotonese, della sibaritide nonché di vaste zone del catanzarese,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative il Governo intenda assumere per:

- a) ripristinare il ruolo dello scalo aereo di Sant'Anna;
- b) rafforzare l'assistenza dei vigili del fuoco riassegnandoli allo scalo di Sant'Anna;
- c) promuovere con rapidità tutte le iniziative finalizzate alla riattivazione dell'aeroporto crotonese.

(4-05039)

OTTAVIANI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, Ministro del turismo e dello spettacolo.* – Premesso:

che l'Ente lirico di Verona, uno dei più importanti del mondo, versa da molti anni in grave crisi economica, organizzativa e strutturale;

che per decenni è stato oggetto delle più sfrenate lottizzazioni partitiche e correntizie; la gestione del personale, i contratti, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro con i dipendenti e con i sindacati che li rappresentano hanno portato più volte al ritardo o alla messa in scena di opere incomplete con grave danno di immagine ed economico per l'Ente stesso;

che attualmente l'Ente lirico di Verona è rappresentato al suo vertice dal sovrintendente Gianfranco De Bosio e dal direttore artistico Lorenzo Ferrero;

che vi è tra il personale, il direttore artistico e il sovrintendente una forte tensione e questi ultimi sono accusati di una gestione personalistica e opportunista dell'Ente lirico;

che, non contento del compenso percepito come sovrintendente dell'Ente lirico, Gianfranco De Bosio si comporta spesso da *manager* di se stesso e cerca di programmare a media e lunga scadenza per l'Arena di Verona opere con una sua personale regia;

che per le stesse percepisce decine di milioni, oltre 70 per le Opere areniane, oltre 30 per il teatro Filarmonico, che si aggiungono ai 150 milioni annui percepiti come sovrintendente;

che a sua volta il direttore artistico Lorenzo Ferrero opera in regime di scambio con altre istituzioni musicali, intrattiene rapporti di interscambio di opere e pone in cartellone manifestazioni musicali a lui legate; si citano, a tale proposito, rapporti con Paolo Arcà, direttore artistico della Filarmonica Romana, che ha presentato in prima assoluta

la «Gatta bianca» al teatro Filarmonico nel febbraio 1993; nell'autunno dello stesso anno Lorenzo Ferrero viene posto in cartellone all'Accademia filarmonica romana; che altro esempio eloquente è quello di Marco Tutino, direttore artistico dei pomeriggi musicali di Milano, che ha presentato una sua prima al teatro Filarmonico nell'ottobre 1993 ed è già in cartellone una composizione di Lorenzo Ferrero in esclusiva a Milano per i prossimi mesi; il meccanismo è chiaro: «io programmo te, tu programmi me»;

che ciò che è ancora più grave è che direttore artistico e sovrintendente stanno programmando opere e iniziative musicali per le stagioni a venire (e per l'intero 1994) oltre la scadenza dei loro incarichi;

che tale comportamento reca un danno all'Ente lirico, che dà grande impulso al turismo e alle attività indotte per l'intera provincia di Verona, per la regione Veneto e le città limitrofe;

che a tale proposito va ricordato che l'ex Ministro del turismo e dello spettacolo, Margherita Boniver, aveva sollevato il problema nel momento dell'affidamento dell'incarico al sovrintendente Gianfranco De Bosio;

che la Boniver, all'inizio del 1993, aveva considerato incompatibili e illegali l'esercizio dell'attività artistica e la sovrintendenza nello stesso Ente lirico,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire per risolvere la situazione di crisi venutasi a creare all'Ente lirico di Verona;

se non si ritenga opportuno aprire un'inchiesta sulla gestione dell'Ente lirico di Verona;

se non si ritenga opportuno intervenire direttamente sul consiglio di amministrazione dell'Ente lirico e sul comune di Verona per impedire nuove e arbitrarie iniziative.

(4-05040)

STRUFFI. – *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che il programma EH 101 per la fornitura di elicotteri alla Marina militare italiana è frutto di una collaborazione europea tra i Governi di Italia e Inghilterra e le rispettive imprese del settore, nato per soddisfare le esigenze delle due Marine militari e, nel contempo, per sviluppare un prodotto all'avanguardia tecnologica, capace di corrispondere ai requisiti internazionali in tema di elicotteri militari e civili di tonnellaggio medio-pesante;

che la suddivisione delle attività è stata definita nel 50 per cento per l'Agusta e 50 per cento per la società inglese Westland, sulla base di un requisito originario di macchine in acquisizione, da parte dei due paesi, di pari ordine di grandezza;

che la fase di sviluppo è ormai pressochè completata con successo e la fase di produzione è avviata da oltre due anni sia con contratto di industrializzazione sia con l'ordine emesso dalla Marina inglese per 44 elicotteri fin dall'aprile del 1992;

che sempre nel 1992 anche il Governo canadese aveva ordinato 50 elicotteri EH 101, ordine di recente annullato, come noto, per meri motivi «d'immagine»!;

che il contratto degli elicotteri destinati alla Marina militare italiana, originariamente previsto negli accordi internazionali per 36 esemplari e ora ridotto a 16 elicotteri, pur essendo stato avviato con difficili negoziazioni fin dal 1992 in modo da mantenere una coerenza temporale con quello inglese, ad oggi non è stato ancora concretizzato con l'invio del provvedimento agli organi competenti per i pareri prescritti dalla legge;

che all'inizio del 1993, infatti, la Marina italiana ha variato la configurazione dell'ordine passando da 16 elicotteri in versione antisommersibile ad un requisito composito di 8 elicotteri antisommersibile e antinave, 4 elicotteri da sorveglianza *radar* e 4 elicotteri da trasporto-*utility*;

che l'Agusta ha ad oggi soddisfatto tutte le richieste formulate dalla Marina militare completando la non facile definizione delle tre configurazioni e predisponendo la documentazione di sua competenza necessaria alla stipula del contratto;

che la riduzione del numero di macchine in acquisizione da parte della Difesa italiana nonché il ritardo con cui l'ordine sarà emesso stanno fortemente compromettendo la pariteticità del rapporto con l'industria inglese e generando perdita di credibilità dell'interesse italiano alla prosecuzione del programma oltre ai più diretti impatti sui livelli occupazionali della industria elicotteristica italiana con relativo indotto nel settore aerospaziale;

che la succitata cancellazione dell'ordine dei 50 elicotteri EH 101 da parte del Governo canadese, per i quali l'Agusta aveva la maggiore responsabilità produttiva, non fa che aumentare le suddette problematiche occupazionali;

che mentre la Presidenza del Consiglio, come prima risposta all'azione del Governo canadese, ha bloccato l'acquisto dei velivoli Canadair per la protezione civile, prendendo in esame proposte alternative atte a soddisfare il requisito di mezzi per la lotta agli incendi, tra le quali anche elicotteri del tipo EH 101, il mancato avvio da parte del Ministero della difesa del contratto per i 16 elicotteri EH 101 per la Marina anche agli occhi del *partner* inglese appare del tutto incomprensibile, soprattutto trattandosi di un programma che fu sostenuto a suo tempo dall'Italia con grande impegno sia da parte del Governo che dell'industria nazionale,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgentissimi provvedimenti s'intenda adottare per rimuovere gli «ostacoli» che non consentono il decollo dei programmi concordati con notevoli ripercussioni sulla credibilità del Governo e sulla occupazione nel settore aerospaziale.

(4-05041)

DOPPIO, INNOCENTI. – *Ai Ministri dell'interno, delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro.* – Premesso:

che le leggi 18 dicembre 1973, n. 854, e 29 maggio 1989, n. 211, stabiliscono le modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili;

che tali modalità prevedono la riscossione della provvidenza da parte del beneficiario o del rappresentante legale presso l'ufficio postale pagatore, oppure con accreditamento in conto corrente postale,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno, ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 maggio 1989, n. 211, di integrare le modalità di erogazione delle provvidenze economiche citate consentendo il pagamento con accreditamento in conto corrente bancario.

(4-05042)

MANFROI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che per l'applicazione delle tariffe per l'assicurazione RC auto la provincia di Belluno è stata di recente trasferita dal gruppo 3-B al gruppo 3-A con un aggravio di spesa per l'assicurato di circa il 10-12 per cento;

che tale incremento non trova giustificazione nei dati in possesso dello scrivente per quanto riguarda l'aumento dei sinistri interessanti la popolazione residente;

che, essendo questa provincia interessata da un intenso traffico turistico, buona parte dei sinistri registrati nel suo territorio vede coinvolti veicoli registrati in altre province,

l'interrogante chiede di conoscere:

se dal numero dei sinistri incidenti sulla determinazione delle tariffe RC auto vengano dedotti quelli provocati o coinvolgenti veicoli registrati fuori provincia;

qualora ciò non avvenga, se non si ritenga opportuno provvedere in tal senso onde evitare aggravii di spesa ingiustificati per i residenti;

se nella definizione dei gruppi territoriali incidano considerazioni non oggettive, quali la propensione degli utenti a pagare l'assicurazione; non si spiegherebbe altrimenti, a giudizio dell'interrogante, l'assegnazione all'ultimo gruppo di province ad intensa sinistrosità.

(4-05043)

MANCUSO. – *Al Ministro del tesoro.* – Premesso:

che la difficile situazione economica del Banco di Sicilia è tuttora irrisolta;

che il consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia è stato totalmente rinnovato, con la nomina di G.A. Banfi e di E. Trombi rispettivamente a presidente e amministratore delegato;

che la Banca d'Italia e il Ministero del tesoro hanno incaricato il nuovo consiglio di amministrazione di attuare un piano di riorganizzazione aziendale volto al risanamento e al rilancio dell'istituzione siciliana,

si chiede di sapere:

se i nuovi vertici abbiano definito con Banca di Roma, Cariplo, Comit, Credit e Monte dei Paschi le condizioni per il prestito subordinato di 700 miliardi;

se sia stata conferita la quota di controllo dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia;

se sia stato effettuato parte del versamento previsto dalla «legge Amato»;

se siano state definite le condizioni del prestito della regione Sicilia;

per quale motivo, dopo quasi tre mesi dall'insediamento, il nuovo consiglio di amministrazione non abbia ancora presentato nessun piano di riorganizzazione dell'istituto;

per quale motivo il nuovo vertice non abbia ancora provveduto ad eliminare costi e inefficienze originati dall'occupazione clientelare del Banco di Sicilia da parte dei partiti di governo; occupazione che ha determinato: l'aumento eccessivo del numero dei funzionari e dei dirigenti, con pesanti riflessi negativi sulle spese per il personale; la creazione di pleorici e inutili uffici di rappresentanza; l'assegnazione della direzione di importanti servizi e uffici a dirigenti scelti in base alla logica della raccomandazione politica; la lottizzazione dei consigli di amministrazione delle società partecipate e controllate; la gestione clientelare di molte filiali siciliane;

per quale motivo il nuovo consiglio di amministrazione non abbia ancora avviato una politica di profondo rinnovamento della dirigenza, in modo da delegare la gestione della ristrutturazione aziendale a dirigenti di provata capacità professionale, estranei al sistema di potere che ha portato il Banco di Sicilia alla gravissima crisi attuale;

se il Ministro del tesoro e la Banca d'Italia intendano sollecitare il consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia a presentare in tempi brevi il piano di ristrutturazione dell'istituto;

se il nuovo consiglio di amministrazione abbia provveduto ad individuare fatti e responsabilità personali che hanno indotto la Banca d'Italia a consegnare all'autorità giudiziaria la propria relazione ispettiva;

per quale motivo il Ministro del tesoro non abbia ancora provveduto a rendere pubblica la relazione ispettiva della Banca d'Italia.

(4-05044)

MANNA, SALVATO. - *Ai Ministri dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile, dei beni culturali e ambientali e dell'interno.* - Premesso:

che la giunta comunale di Bacoli (Napoli), con delibera n. 75 del 6 dicembre 1985, ha nominato un gruppo di professionisti cui è stato conferito l'incarico di progettare la riconversione del porto di Baia da scalo commerciale in approdo turistico;

che la giunta comunale di Bacoli, con delibera n. 1236 del 12 dicembre 1985 ha disposto l'integrazione della precedente delibera per la nomina di altri progettisti da aggiungersi a quelli precedentemente incaricati per la riconversione del porto di Baia;

che il consiglio comunale di Bacoli, con delibera n. 17 del 14 marzo 1986, confermava la delibera n. 75 del 1986 e contestualmente approvava lo schema di convenzione «disciplinare regolante l'incarico per la redazione di un piano particolareggiato di esecuzione nell'ambito portuale di Baia (Napoli)»;

che il consiglio comunale di Bacoli, con delibera n. 78 del 31 luglio 1989, ha approvato all'unanimità il progetto di riconversione del

porto di Baia da scalo commerciale in approdo turistico, redatto dai professionisti di cui ai punti precedenti;

che il consiglio comunale di Bacoli, con delibera n. 130 del 9 ottobre 1989, ha approvato la relazione geologica al piano particolareggiato di esecuzione relativo all'ambito portuale di Baia;

che i fondali del golfo di Baia conservano la vestigia delle antiche residenze imperiali romane e dell'antico abitato circostante il «Baianus Lacus» scesi sotto il livello del mare in seguito al bradisismo e presenti ad una modesta profondità fino a circa 500 metri dall'attuale linea di costa;

che questo incommensurabile patrimonio è protetto dai vincoli di tutela imposti ai sensi della legge n. 1089 del 1939 per la salvaguardia del patrimonio monumentale di rilevanza nazionale;

che la presenza di questi eccezionali beni culturali sui fondali del golfo di Baia ha impedito l'autorizzazione di ogni ipotesi di ampliamento delle strutture dello scalo commerciale;

che la persistente attività portuale ha provocato e provoca continuamente seri danni all'integrità dei complessi imperiali romani presenti sui fondali;

che la riconversione turistica del porto di Baia contribuirebbe ad eliminare le cause dei danni di cui al punto precedente, dal momento che non sarebbe necessario ospitare natanti di rilevante stazza e che potrebbero essere trovate alternative capaci di evitare l'impatto negativo degli ancoraggi sui fondali;

che l'attuazione del piano particolareggiato di esecuzione di cui alla premessa contribuirebbe a determinare un consistente sviluppo socio-economico a vantaggio della popolazione di Baia e dell'intero comprensorio flegreo,

si chiede di sapere:

a) per quali motivi il comune di Bacoli, una volta approvati gli strumenti urbanistici necessari a consentire la riconversione turistica del porto commerciale di Baia, non abbia proceduto a porre in essere le iniziative necessarie ad attuare i progetti approvati;

b) se, e quando, gli strumenti urbanistici in questione siano stati sottoposti al vaglio della soprintendenza archeologica di Napoli e Caserta per consentire l'espressione dell'indispensabile parere;

c) se, e quando, siano stati interpellati i Ministeri della marina mercantile e per i beni culturali e ambientali per concertare tutte le iniziative comuni necessarie a procedere all'attuazione del progetto di riconversione;

d) se il consorzio autonomo del porto di Napoli sia stato informato delle determinazioni adottate dal consiglio comunale di Bacoli in merito alla riconversione del porto di Baia, in modo da poter uniformare le proprie iniziative agli orientamenti maturati in sede locale.

Gli interroganti, inoltre, chiedono di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare:

per garantire la protezione del prezioso patrimonio archeologico presente nei fondali del golfo di Baia;

per indurre il consorzio autonomo del porto di Napoli a non operare in direzione diversa da quella indicata dai programmi elaborati ed approvati dall'amministrazione comunale di Bacoli;

per sostenere gli sforzi della popolazione e delle forze sociali di Baia, invitando l'amministrazione comunale di Bacoli a mettere in atto iniziative adeguate per raccogliere le risorse finanziarie (pubbliche e private) necessarie a consentire l'attuazione dei programmi di riconversione e riqualificazione ambientale del litorale di Baia, considerato che la valorizzazione del patrimonio culturale dell'area in questione offrirebbe un contributo apprezzabile all'immagine internazionale ed alla ripresa economica del paese in un momento di grave crisi qual è quello attuale.

(4-05045)

MANFROI, PERIN. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Per conoscere se sia a conoscenza, e quali provvedimenti si intenda adottare al fine di evitare che, in seguito alla riduzione, da parte della commissione di salvaguardia, di 35.000 metri cubi necessari per la costruzione della foresteria per i camionisti e della sala per le riunioni rispetto ai 60.000 metri cubi previsti dal progetto per la realizzazione del nuovo centro intermodale Adriatico sull'area dell'ex Alucentro a Porto Marghera (Venezia), la realizzazione del centro stesso venga abbandonata dall'imprenditore con il conseguente mancato riassorbimento nel mondo del lavoro dei 168 addetti rimasti disoccupati per la chiusura dell'Alucentro stesso.

Gli interroganti chiedono altresì di sapere:

quali siano le previdenze che si intende prendere nei confronti e a sostegno di tali lavoratori qualora si verificasse tale malaugurata ipotesi;

quali azioni si intenda intraprendere per superare la situazione creatasi all'Alutekna di Porto Marghera dopo l'incontro avvenuto a Roma il 22 novembre 1993 tra le segreterie confederali FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM locali e l'azienda che ha ribadito l'intenzione di chiudere lo stabilimento e porre dal 1° dicembre 1993 duecento dipendenti nelle liste di mobilità.

(4-05046)

MOLINARI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che in base alla recente legge di riforma della RAI, che si proponeva di sottrarre le nomine nel servizio pubblico radiotelevisivo alle ingerenze della partitocrazia, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, onorevoli Napolitano e Spadolini, hanno provveduto a nominare nel consiglio di amministrazione della RAI i cosiddetti 5 saggi, tra i quali il professor Claudio Demattè, nominato a sua volta presidente del consiglio di amministrazione;

che il professor Demattè era stato scelto poichè aveva fama di grande esperto di bilanci e di diritto societario, quindi in grado di effettuare un piano di rilancio e risanamento della RAI per traghettarla fuori dal dissesto economico in cui versa;

che il professor Demattè, per effettuare tale piano di risanamento, aveva promosso la nomina di Gianni Locatelli alla direzione generale, su designazione concertata dal presidente dell'IRI Prodi, dal Ministro del tesoro Barucci, dal segretario democristiano Martinazzoli, dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Maccanico e da altri personaggi che tengono bordone al vecchio regime;

che nonostante il clamore dello scandalo Lombardfin che grava sulla credibilità di un servizio pubblico diretto dal dottor Locatelli, il presidente Demattè si è eretto a difensore del suo direttore generale in tutte le occasioni, compresa l'audizione dinanzi all'Ordine dei giornalisti della Lombardia che indaga sull'ex direttore de «Il Sole 24 Ore» e che ha pur comminato dure sanzioni ad alcuni giornalisti della testata economica, all'epoca dei fatti alle dirette dipendenze del Locatelli;

che a sette mesi dalla nomina dei «cosiddetti risanatori dei bilanci dissestati», la RAI non solo non è in grado di pagare le tredicesime ai lavoratori, ma non trova di meglio che inventare estemporanei progetti di aumento del canone (a carico dei cittadini teleutenti) rincarando la dose con richieste di intervento al Governo per ottenere 500 miliardi di finanziamento (a carico della collettività e delle dissestate casse del bilancio statale), richieste, queste, in grado di essere formulate anche da coloro che non dispongono di prestigiose cattedre all'Università «Bocconi» ma frequentano i primi anni di ragioneria negli istituti tecnici commerciali di periferia;

che agitando lo spauracchio delle tredicesime, che secondo i dati della centrale dei rischi della Banca d'Italia elaborati dall'Adusbef (Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari), potevano essere abbondantemente pagate avendo la RAI utilizzato l'80 per cento degli affidamenti accordati dal *pool* di banche con un residuo di cassa al 30 settembre 1993 per circa 300 miliardi di lire, il *management* della RAI, appoggiato dalle organizzazioni sindacali che hanno indetto delle giornate di sciopero, spera di ottenere il ripianamento del bilancio, sempre a carico della collettività: «tanto paga sempre Pantalone!»;

che nella giornata del 14 dicembre 1993, i cosiddetti «professori» hanno presentato il piano di risanamento al Governo per ottenere gli agognati finanziamenti, ma il piano di riassetto non è stato ritenuto credibile dal Governo «amico», al punto che è stato bocciato insieme al professor Demattè: «Quel piano è acqua fresca», «Professor Demattè ripassi a settembre», eccetera, hanno ironicamente scritto i giornali del 15 dicembre 1993,

si chiede di sapere:

se l'approvazione del piano di risanamento della RAI, bocciato dal Governo, sia subordinato alle nomine dei vicedirettori dei telegiornali;

se la cosiddetta «lottizzazione», uscita dalla porta con la legge di riforma, non sia rientrata dalla finestra poichè nella tornata delle nomine non sono state tenute in alcun conto le forze politiche uscite vittoriose per volontà popolare nelle ultime tornate elettorali;

se risponda al vero che il direttore della RAI Locatelli ed il presidente Demattè prendano gli ordini da quel che resta della Democrazia cristiana diretta da Martinazzoli;

se si possa escludere che nelle nomine ai vertici della RAI non abbia gravato la *longa manus* della massoneria;

se dietro il progetto di risanamento non si stia consumando una resa dei conti tra le correnti dei poteri economici ancora forti che hanno portato il paese sull'orlo della bancarotta;

se i nuovi amministratori della RAI, di fronte al dissesto di bilancio, abbiano avviato una doverosa azione di responsabilità verso i passati amministratori della RAI, soprattutto verso l'IRI e gli azionisti di riferimento individuabili nei partiti della Democrazia cristiana e nel Partito socialista italiano;

quali misure urgenti si intenda adottare per ridare credibilità al servizio pubblico e se la strada migliore non sia quella di accettare le dimissioni che il presidente Demattè ha adombrato, prendendo spunto per azzerare completamente i vertici della RAI sostituendoli con personalità tecnicamente capaci ed integre, che non abbiano alcuna continuità con il vecchio regime.

(4-05047)

PAGLIARINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con l'incarico per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali.* – Per conoscere:

sulla base di quali valutazioni la Banca nazionale del lavoro si è opposta alle proposte finalizzate ad avviare la procedura di amministrazione controllata delle società costituenti il gruppo Mandelli, attualmente in grave crisi finanziaria;

quale sia stato, in tale decisione della Banca nazionale del lavoro che sta mettendo a rischio una realtà industriale e tecnologica di grande importanza, l'atteggiamento dei funzionari del Ministero del tesoro membri del consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro;

se a tale presa di posizione corrisponda la volontà del Ministro del tesoro di fornire immediatamente le garanzie previste dalla «legge Prodi»;

se sia stato valutato, da parte della Banca nazionale del lavoro, che l'ammissione alla procedura di amministrazione controllata non comporta impegni assistenzialistici per il settore pubblico e non esclude l'eventuale successivo ricorso alle procedure previste dalla «legge Prodi»;

se corrisponda a verità che un influente membro del consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, prima di assumere l'attuale incarico sia stato dipendente di imprese o gruppi concorrenti del gruppo Mandelli, che attualmente stanno fronteggiando grandi problemi di mercato e situazioni di crisi aziendali la cui soluzione sarebbe agevolata dall'uscita dal mercato di Mandelli; la domanda è motivata dall'illogica opposizione della Banca nazionale del lavoro al progetto di amministrazione controllata del gruppo Mandelli;

inoltre, se da parte del Ministero dell'industria siano già stati avviati contatti per l'incarico di commissario con professionisti romani privi di esperienza tecnico-gestionale nel settore delle macchine utensili che è caratterizzato, come è noto, da alte tecnologie.

L'interrogante comunica fin d'ora al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria e del tesoro che il Gruppo della Lega Nord ritiene sia molto importante che, nell'eventuale ipotesi di ricorso alla «legge Prodi», non venga nominato commissario una persona priva di specifica esperienza tecnica nel settore delle macchine utensili o che, peggio, si realizzi ancora una volta la sciagurata prassi spartitoria rappresentata dalla nomina di commissari sprovvisti di esperienza di gestione aziendale.

(4-05048)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00958, del senatore Turini, sulla sospensione dei lavori sulla strada statale n. 1 Aurelia nel lotto 6A e 6B in comune di Follonica;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-00959, dei senatori D'Amelio e Giovanniello, sulla società Ferrosud di Matera;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00957, dei senatori Manna ed altri, sull'inquinamento in ampie zone della città di Napoli.

